

Guida  
all'adesione  
e all'applicazione  
del Contributo  
Ambientale

edizione 2011

## NOTE INTRODUTTIVE

L'edizione 2011 della Guida CONAI è stata ristrutturata con una suddivisione, più razionale, in tre parti:

- **PARTE PRIMA  
(CONDIZIONI GENERALI)**

dedicata ad una esposizione meno tecnica e più esplicativa dei principali adempimenti a carico di produttori e utilizzatori, con le casistiche/procedure particolari e con espliciti richiami alla modulistica prevista dalla vigente normativa;

- **PARTE SECONDA  
(MODULISTICA)**

con la domanda di adesione, i modelli di variazione dati e recesso ed i vari moduli di dichiarazione/ esenzione dal CAC, la cui **principale novità consiste nell'integrazione degli stessi con le istruzioni analitiche per la compilazione;**

- **PARTE TERZA  
(APPENDICE)**

con i principali riferimenti normativi consortili (Statuto e Regolamento), il significato dei termini di uso più comune, gli schemi esemplificativi, le schede tecniche per materiale, ecc.

Tra le modifiche sostanziali segnaliamo le seguenti variazioni del Contributo Ambientale, deliberate dal CdA di CONAI:

- su proposta dei Consorzi Coreve e Corepla, rispettivamente:
  - **Contributo Ambientale Conai sugli imballaggi in vetro** da 15,82 a **17,82 Euro/ton**, a partire dal 1° gennaio 2011;
  - **Contributo Ambientale Conai sugli imballaggi in plastica** da 160,00 a **140,00 Euro/ton**, a partire dal 1° luglio 2011;
- in conseguenza delle variazioni del Contributo Ambientale intervenute dal 2010 per acciaio, alluminio, plastica e vetro:
  - **Contributo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci** da 63,00 a **53,00 Euro/ton** dal 1° gennaio 2011 e a **48,00 Euro/ton** a partire dal 1° luglio 2011;
  - **Aliquota** da applicare sul valore delle **importazioni dei prodotti alimentari imballati** da 0,14% a **0,13%** dal 1° luglio 2011.

Una sintesi di tutti i principali aggiornamenti e delle novità è riportata nella pagina seguente.

# CONAI

GUIDA ALL'**ADESIONE**  
E ALL'APPLICAZIONE DEL  
**CONTRIBUTO AMBIENTALE**  
**2011**

Realizzata da CONAI, sulla base delle elaborazioni del "Gruppo di lavoro Semplificazioni" e dei confronti con i rappresentanti del mondo industriale e commerciale.

**Dicembre 2010** – Finito di stampare nel dicembre 2010 su carta ecologica, riciclata e riciclabile.

# CONAI

## GUIDA ALL'ADESIONE E ALL'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE 2011

### Principali aggiornamenti e novità:

- **NUOVA IMPOSTAZIONE DELLA GUIDA CON SUDDIVISIONE IN TRE PARTI (CONDIZIONI GENERALI, MODULISTICA E APPENDICE)**
- **VARIAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE SUGLI IMBALLAGGI IN VETRO E IN PLASTICA**  
Parte prima, capitolo 4  
Parte seconda, moduli 6.1, 6.2 e 6.10 e relative istruzioni  
Parte terza, schemi esemplificativi – B
- **VARIAZIONE DEL CALCOLO FORFETARIO PER LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI DICHIARAZIONE PER IMPORTAZIONE DI MERCI IMBALLATE**  
Parte prima, paragrafo 5.1  
Parte seconda, modulo 6.2 e relative istruzioni  
Parte terza, schemi esemplificativi – B
- **NOVITÀ RIGUARDANTI LE AZIENDE ESTERE CON STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA**  
Parte prima, paragrafo 2.4
- **INTEGRAZIONE DEL CAPITOLO 4 “IL CONTRIBUTO AMBIENTALE”: RIFERIMENTI NORMATIVI E CASISTICHE**  
Parte prima, capitolo 4
- **INTEGRAZIONE DELLA MODULISTICA E NOVITÀ RIGUARDANTI L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE DI ESENZIONE PER ATTIVITÀ DI ESPORTAZIONE**  
Parte seconda, moduli 6.5 e 6.6 e relative istruzioni
- **NOVITÀ RIGUARDANTI LA PROCEDURA DI SOSPENSIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE RISERVATA AGLI IMBALLAGGI INSERITI IN UN CIRCUITO CAUZIONALE AL 31.12.2010**  
Parte prima, paragrafo 4.1.8  
Parte seconda, modulo 6.16 e relative istruzioni
- **PROCEDURA FORFETTIZZATA PER ETICHETTE**  
Le modalità di applicazione per l'anno 2011 verranno comunicate non appena definite dagli Organi Consortili. Nel contempo, restano validi i Contributi previsti per tale procedura, fino al 31 dicembre 2010.  
Parte prima, capitolo 8

# SOMMARIO

<b>PARTE PRIMA</b>	
<b>CONDIZIONI GENERALI</b>	<b>5</b>
<b>1. Introduzione</b>	<b>6</b>
– A chi è rivolta questa Guida	6
– CONAI	6
– Chi partecipa	6
– Adesione a CONAI	7
– Contributo Ambientale	7
– Casi particolari e approfondimenti	7
<b>2. Soggetti obbligati: definizioni e adempimenti</b>	<b>8</b>
2.1 Produttori di imballaggi: adempimenti CONAI	8
2.2 Utilizzatori di imballaggi: adempimenti CONAI	10
2.3 Soggetti esclusi	12
2.4 Azienda estera	13
<b>3. L'adesione a CONAI</b>	<b>14</b>
3.1 Termini per l'adesione	14
3.1.1 Aziende di nuova costituzione o aziende che iniziano nuove attività riferite agli imballaggi	14
3.2 Modalità generali dell'adesione, obblighi e diritti del Consorziato	14
3.2.1 Dichiarazioni per la determinazione della quota di adesione	14
3.2.2 Categoria d'iscrizione e determinazione della quota variabile	15
3.2.3 Obblighi e diritti dei Consorziati	15
3.2.4 Variazione della quota di adesione	16
3.2.5 Variazione della categoria di appartenenza	16
3.2.6 Variazione dati aziende consorziate	16
3.2.7 Recesso dal Consorzio	16
3.3 I Consorzi di Filiera: adesione e alternative	17
3.3.1 Adesione ai Consorzi di Filiera	17
3.3.2 Alternative all'adesione ai Consorzi di Filiera	17
3.3.3 Sintesi modalità di adesione ai Consorzi di Filiera	17
<b>4. Il Contributo Ambientale</b>	<b>18</b>
– Riferimenti normativi	18
– Entità del Contributo Ambientale per materiale	18
4.1 La "prima cessione" e altre formule particolari	19
4.1.1 Prima cessione da "produttore/importatore" di imballaggi vuoti a "utilizzatore"	19
4.1.2 Prima cessione da "produttore/importatore" di imballaggi vuoti a "commerciante/distributore"	20
4.1.3 Prima cessione da "produttore/importatore" di materia prima a "utilizzatore/autoproduttore"	20
4.1.4 Cessione da "produttore/importatore" di imballaggi vuoti ad altro "produttore" di imballaggi vuoti – individuazione della "prima cessione"	20
4.1.5 Altri casi particolari che riguardano l'"utilizzatore/importatore"	21
4.1.6 Autoproduttori: un caso particolare di lavorazione in conto terzi	21
4.1.7 Imballaggi usati/ricondizionati	21
4.1.8 Acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti e importatori di imballaggi pieni: il caso dei circuiti cauzionali	22
4.2 Esposizione in fattura del Contributo Ambientale CONAI	23

4.2.1	Produttori di imballaggi: esposizione in fattura per prima cessione	23
4.2.2	Produttori di materia prima: esposizione in fattura per cessione ad autoproduttori	24
4.2.3	Utilizzatori di imballaggi e importatori di merci imballate: esposizione in fattura	25
4.3	<b>Dichiarazione periodica del Contributo Ambientale</b>	27
4.3.1	Criteri delle diverse periodicità delle dichiarazioni	27
4.3.2	Dichiarazione periodica per Cessioni in esenzione (modulo 6.3)	27
<b>5.</b>	<b>Importazione</b>	<b>28</b>
5.1	Dichiarazione periodica per attività di importazione	29
5.1.1	Procedura ordinaria	29
5.1.2	Procedura semplificata	29
5.1.3	Casistica delle diverse attività di importazione e procedure consentite	30
5.2	La scelta delle classi di dichiarazione per l'importazione	31
<b>6.</b>	<b>Versamento del Contributo Ambientale</b>	<b>32</b>
6.1	Criteri di fatturazione CONAI	32
6.2	Le fatture inviate da CONAI	33
6.3	Rettifiche di dichiarazione/fatturazione	33
6.3.1	Rettifiche di dichiarazione in eccesso	33
6.3.2	Rettifiche di dichiarazione insufficiente	33
6.3.3	Resi	33
<b>7.</b>	<b>Esportazione</b>	<b>34</b>
7.1	Procedura ordinaria ("ex-post") di esenzione per esportazione	34
7.2	Procedura semplificata ("ex-ante") di esenzione per esportazione	35
7.3	Procedura di compensazione import/export	37
<b>8.</b>	<b>Casi particolari</b>	<b>38</b>
8.1	Formule diverse di esenzione/applicazione/dichiarazione del Contributo Ambientale	38
8.2	Convenzioni	39
<b>9.</b>	<b>Definizione di imballaggio e campo di applicazione del Contributo CONAI</b>	<b>40</b>
9.1	I criteri normativi	40
9.2	I criteri applicativi e le liste consultabili sul sito CONAI	41
9.3	Principali sentenze	41
<b>10.</b>	<b>Controlli, sanzioni e autodenuncia</b>	<b>42</b>
10.1	Controlli	42
10.2	Sanzioni	42
10.2.1	Sanzioni per mancata adesione	42
10.2.2	Sanzioni relative all'applicazione e alla dichiarazione del Contributo Ambientale	42
10.3	Autodenuncia	43

<b>PARTE SECONDA</b>		
<b>MODULISTICA</b>		<b>45</b>
<b>Domanda di adesione</b>		<b>46</b>
Istruzioni per la compilazione		47
<b>Richiesta di recesso</b>		<b>53</b>
Istruzioni per la compilazione		54
<b>Dichiarazione di variazione dati</b>		<b>55</b>
Istruzioni per la compilazione		56
<b>Modello Delega di voto</b>		<b>58</b>
Istruzioni per la compilazione		59
<b>Modulo 6.1 Acciaio</b>		<b>60</b>
<b>Modulo 6.1 Alluminio</b>		<b>61</b>
<b>Modulo 6.1 Carta</b>		<b>62</b>
<b>Modulo 6.1 Legno</b>		<b>63</b>
<b>Modulo 6.1 Plastica</b>		<b>64</b>
<b>Modulo 6.1 Vetro</b>		<b>65</b>
Istruzioni per la compilazione		66
<b>Modulo 6.2 Import</b>		<b>70</b>
Istruzioni per la compilazione		71
<b>Modulo 6.3 Scheda quantità in esenzione</b>		<b>75</b>
Istruzioni per la compilazione		76

<b>Modulo 6.4 Dichiarazione autoproduttore</b>	78
Istruzioni per la compilazione	79
<b>Modulo 6.5 Procedura semplificata “ex-ante” – CONAI</b>	80
<b>Modulo 6.5 Procedura semplificata “ex-ante” – Fornitori</b>	81
Istruzioni per la compilazione	82
<b>Modulo 6.6 Procedura ordinaria “ex-post”</b>	87
Istruzioni per la compilazione	88
<b>Modulo 6.10 Compensazione import/export</b>	92
Istruzioni per la compilazione	93
<b>Modulo 6.12 Esenzione – Imballaggi primari di dispositivi medici</b>	97
Istruzioni per la compilazione	98
<b>Modulo 6.13 Esenzione – Imballaggi primari a diretto contatto con prodotti farmaceutici</b>	99
Istruzioni per la compilazione	100
<b>Modulo 6.16 Quantitativi cauzionati non restituiti</b>	101
Istruzioni per la compilazione	102
<b>Modulo 6.17 Procedura semplificata per imballaggi in sughero</b>	105
Istruzioni per la compilazione	106
<b>Modulo 6.18 Esenzione – Foglio di alluminio</b>	108
Istruzioni per la compilazione	109
<b>Modulo 6.19 Esenzione – Stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri)</b>	110
Istruzioni per la compilazione	111
<b>Modello di autodenuncia</b>	112
Istruzioni per la compilazione	113

## **PARTE TERZA**

### **APPENDICE**

<b>Statuto CONAI</b>	115
<b>Regolamento CONAI</b>	116
<b>Terminologia</b>	127
<b>Schemi esemplificativi</b>	133
A Consorzi di Filiera – Informazioni per l’adesione	135
B Contributo Ambientale CONAI 1998-2011	137
C Classi di dichiarazione – Periodicità	138
D Classi di dichiarazione – Esempi di variazione	139
E Classi di dichiarazione – Schema delle variazioni	140
F Esempio di fattura inviata da CONAI	141
G Servizio di dichiarazioni on line	142
H Quadro riassuntivo delle corrispondenze tra attività e moduli	144
<b>Schede tecniche per materiale</b>	145
– Acciaio	146
– Alluminio	148
– Carta	149
– Legno	150
<b>Informativa sulla privacy</b>	151
<b>Calendario 2011 – adempimenti CONAI</b>	

PARTE

**1**

# CONDIZIONI GENERALI

<b>1. Introduzione</b>	<b>6</b>
<b>2. Soggetti obbligati: definizioni e adempimenti</b>	<b>8</b>
<b>3. L'adesione a CONAI</b>	<b>14</b>
<b>4. Il Contributo Ambientale</b>	<b>18</b>
<b>5. Importazione</b>	<b>28</b>
<b>6. Versamento del Contributo Ambientale</b>	<b>32</b>
<b>7. Esportazione</b>	<b>34</b>
<b>8. Casi particolari</b>	<b>38</b>
<b>9. Definizione di imballaggio e campo di applicazione del Contributo CONAI</b>	<b>40</b>
<b>10. Controlli, sanzioni e autodenuncia</b>	<b>42</b>

# INTRODUZIONE

## A CHI È RIVOLTA QUESTA GUIDA

**Come ogni anno dall'avvio del sistema nazionale di gestione degli imballaggi, anche per il 2011 CONAI propone una versione aggiornata della "Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo Ambientale". Si tratta di uno strumento operativo che documenta tutte le procedure previste per i diversi soggetti interessati e al quale si è aggiunto, nel corso del tempo, un apparato di definizioni, esemplificazioni, schede tecniche e linee interpretative, che ne arricchiscono i contenuti rendendolo una completa e puntuale chiave di lettura dell'intero sistema imballaggi. La Guida è rivolta a tutti i Consorziati CONAI, cioè a coloro che sono tenuti a qualche forma di adempimento in riferimento agli imballaggi.**

**Poiché gli obblighi e le procedure variano significativamente, a seconda delle attività considerate e dei soggetti coinvolti, ne proponiamo qui una breve sintesi per orientare la consultazione delle pagine che seguono.**

## CONAI

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) è un Consorzio privato, senza fini di lucro, istituito dal D.Lgs. 22/97, ora D.Lgs. 152/2006, in recepimento della normativa europea in materia. È il più grande Consorzio d'Europa, con oltre 1.400.000 iscritti, ed è costituito da tutti i produttori e utilizzatori di imballaggi al fine di attuare un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio. Il Sistema CONAI si integra con l'attività di sei Consorzi di Filiera, cui aderiscono i produttori e gli importatori di imballaggi e/o materie prime impiegate per la produzione di imballaggi (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).

## CHI PARTECIPA

In base alle normative in materia, i produttori e gli utilizzatori sono responsabilizzati alla corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, e per questo partecipano al Consorzio (art. 221 del D.Lgs. 152/06).

La legge circoscrive in termini generali il significato di produttore e utilizzatore, e CONAI – per distinguere con chiarezza gli obblighi e le procedure operative delle diverse imprese – ha riclassificato con maggior dettaglio queste categorie come segue.

Per produttori si intendono: i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi; i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi; i produttori di imballaggi vuoti; gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.

Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti; gli importatori di "imballaggi pieni" (cioè di merci imballate); gli autoproduttori (che producono imballaggi per confezionare le proprie merci); i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate); i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).

## ADESIONE A CONAI

Tutti i soggetti, come sopra definiti, aderiscono a CONAI. La quota di partecipazione è costituita da un importo fisso (più un eventuale importo variabile in relazione ai ricavi complessivi dell'impresa) e si traduce nell'acquisizione di quote di partecipazione al Consorzio. La quota di partecipazione viene versata soltanto una volta e può essere adeguata successivamente, a discrezione del Consorzio.

## CONTRIBUTO AMBIENTALE

Per ciascun materiale di imballaggio, CONAI e i Consorzi di Filiera stabiliscono un Contributo Ambientale, che costituisce la forma di finanziamento per ripartire tra produttori e utilizzatori i costi per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata e per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Il prelievo del Contributo avviene all'atto della cosiddetta "prima cessione", cioè quando l'imballaggio finito passa dall'ultimo produttore al primo utilizzatore, oppure quando il materiale di imballaggio passa da un produttore/importatore di materie prime o semilavorati a un autoproduttore.

I soggetti tenuti al versamento del Contributo sono coloro che per primi immettono l'imballaggio finito nel mercato nazionale, quindi i produttori/importatori di imballaggi vuoti e gli importatori di merci imballate. A questi si aggiungono i produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono autoproduttori e gli autoproduttori stessi nel momento in cui importano le materie prime per confezionare le proprie merci. Gli imballaggi destinati all'esportazione sono invece esentati dall'applicazione del Contributo.

I soggetti obbligati al versamento sono tenuti a dichiarare periodicamente a CONAI i quantitativi di imballaggi ceduti o importati nel territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell'entità del Contributo dovuto per ciascun materiale.

Gli altri soggetti, che non hanno l'obbligo delle dichiarazioni periodiche, sono comunque tenuti a pagare il Contributo Ambientale esposto in fattura dai fornitori e ad apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita.

Nella Guida sono specificate tutte le singole procedure per ciascuno dei casi considerati, nonché le procedure di esenzione per gli esportatori.

## CASI PARTICOLARI E APPROFONDIMENTI

Negli oltre dieci anni di vita del sistema di gestione nazionale tutte le procedure si sono consolidate e articolate in dettaglio, prevedendo semplificazioni, forfetizzazioni e casi particolari che hanno dato risposta ai problemi specifici dei diversi settori di impresa implicati. Le varie sezioni tematiche della Guida offrono il repertorio completo di questi approfondimenti e precisazioni.

Inoltre, poiché il rapporto tra CONAI e i Consorziati si estende al di là della gestione tecnica degli adempimenti, gli operatori potranno completare le indicazioni contenute nel testo con altre informazioni e servizi disponibili on line nel sito [www.conai.org](http://www.conai.org). Nel sito infatti sono disponibili documentazioni continuamente aggiornate su tutti gli argomenti di interesse, come ad esempio le liste esemplificative e non esaustive degli articoli che vanno considerati "imballaggi" o "non-imballaggi" ai fini dell'applicazione del Contributo.

Va ricordato infine che, sempre nel sito CONAI, è disponibile un servizio che consente di effettuare le dichiarazioni periodiche direttamente on line, con controllo interattivo della conformità dei dati.

## 2

## SOGGETTI OBBLIGATI: DEFINIZIONI E ADEMPIMENTI

### PREMESSA

La disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti è dettata dai dieci articoli (217-226) che compongono il Titolo II del D.Lgs. 152/06.

In base all'art. 221 del D.Lgs. 152/06, "i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. [...] i produttori e gli utilizzatori [...] adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggi [...]. A tal fine [...] i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi".

Lo stesso art. 221, al comma 3, lettera b), prevede che i produttori aderiscano a uno o più Consorzi di Filiera (di cui all'art. 223 del medesimo Decreto).

In alternativa, i produttori possono "organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio" o "mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi" (art. 221, comma 3, lett. a) e c), D.Lgs. 152/06).

Per fornire un quadro chiaro e senza equivoci a tutti gli operatori, CONAI ha precisato tutte le attività che corrispondono al produttore e all'utilizzatore, indicando per ciascuna di esse gli obblighi e gli adempimenti.

### 2.1 PRODUTTORI DI IMBALLAGGI: ADEMPIMENTI CONAI

In base all'art. 218, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06, i produttori sono "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio".

PRODUTTORE DI MATERIE PRIME DESTINATE A IMBALLAGGI	
❖	<p><b>Definizione</b></p> <p>È l'impresa che, producendo materie prime (ad esempio carta, granuli di plastica, ecc.) destinate a imballaggi, si trova "a monte" dei diversi processi che conducono alla produzione degli imballaggi stessi e dei relativi rifiuti. Pertanto, in base al principio della "responsabilità condivisa", è tenuta ad alcuni adempimenti</p>
❖	<p><b>Adesione</b></p> <p>Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.</p>
❖	<p><b>Contributo</b></p> <p>Nella maggioranza dei casi l'attività di produzione di materie prime non obbliga ad alcun adempimento rispetto al Contributo Ambientale. Quando però il produttore rifornisce un "autoproduttore" è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità cedute all'"autoproduttore".</p>

**IMPORTATORE DI MATERIE PRIME DESTINATE A IMBALLAGGI****:: Definizione**

Ai fini degli adempimenti CONAI, è il primo soggetto responsabile dell'immissione sul territorio nazionale di materie prime destinate alla produzione di imballaggi. Per questo la sua attività è assimilabile a quella di un produttore nazionale di materie prime, che dà avvio ai diversi processi che conducono fino alla produzione di rifiuti di imballaggio (che dovranno essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).

**:: Adesione**

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili.

**:: Contributo**

L'attività di importazione di materie prime obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi delle materie prime importate. Inoltre, quando l'importatore rifornisce un "autoproduttore" è tenuto sia alla Dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di materie prime cedute all'"autoproduttore".

**PRODUTTORE-TRASFORMATORE DI SEMILAVORATI DESTINATI A IMBALLAGGI****:: Definizione**

Un semilavorato è il risultato di una fase di lavorazione intermedia tra la materia prima e il prodotto finito. Il materiale viene trattato in modo da essere predisposto a una serie di possibili impieghi futuri. Poiché i semilavorati non sono "ancora" imballaggi, il loro produttore/trasformatore (come il produttore di materie prime) si trova a monte del ciclo di vita degli imballaggi propriamente detti ed è pertanto tenuto solo ad alcuni adempimenti.

**❖ Esempio**

Ai fini della produzione di imballaggi si considerano semilavorati le bobine di polietilene (dalle quali è possibile ricavare shopper), le assi di legno (da cui ricavare pallet) o i fogli di cartone ondulato (dai quali, con apposite fustelle, ricavare scatole di vari formati).

**:: Adesione**

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.

**⋮ Attenzione**

Tale obbligo vale anche per i trasformatori cc.dd. "terzisti".

**:: Contributo**

Nella maggioranza dei casi l'attività di produzione di semilavorati non obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale. Quando però il produttore rifornisce un "autoproduttore" è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di semilavorati cedute all'"autoproduttore".

**IMPORTATORE DI SEMILAVORATI DESTINATI A IMBALLAGGI****:: Definizione**

Ai fini degli adempimenti CONAI, è il primo soggetto responsabile dell'immissione sul territorio nazionale di semilavorati destinati alla produzione di imballaggi. Per questo la sua attività è assimilabile a quella di un produttore nazionale di semilavorati, che dà avvio ai diversi processi che conducono fino alla produzione di rifiuti di imballaggio (che dovranno essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).

**:: Adesione**

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili.

**:: Contributo**

L'attività di importazione di semilavorati obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi dei semilavorati importati. Inoltre, quando l'importatore rifornisce un "autoproduttore" è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di semilavorati cedute all'"autoproduttore".

#### PRODUTTORE DI IMBALLAGGI VUOTI

- Definizione**  
È l'impresa che, utilizzando uno o più dei sei materiali di riferimento, fabbrica gli imballaggi finiti, pronti a contenere la merce.
- Adesione**  
Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.
- Contributo**  
L'attività di produzione di imballaggi vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che vengono forniti a utilizzatori nazionali e immessi al consumo. L'obbligo vale anche per altri imballaggi, da lui stesso prodotti, che il produttore utilizza direttamente per confezionare le proprie merci (autoconsumo).

#### IMPORTATORE-RIVENDITORE DI IMBALLAGGI VUOTI

- Definizione**  
L'impresa che importa dall'estero imballaggi vuoti e li rivende in Italia di fatto "genera" questi imballaggi nel territorio nazionale come se li avesse prodotti essa stessa. Questi materiali, infatti, sono destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio e ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale. Per questo CONAI assimila gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti ai produttori nazionali di imballaggi, e prevede per loro tutti gli adempimenti relativi.
  - Adesione**  
Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili.
  - Contributo**  
L'attività di importazione di imballaggi vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono forniti a utilizzatori nazionali e immessi al consumo.
- Attenzione**
- L'importatore di imballaggi vuoti che li rivende in Italia va distinto dall'importatore di imballaggi vuoti che li utilizza per confezionare le proprie merci. Il primo, infatti, rifornisce degli utilizzatori e per questo è considerato "produttore"; il secondo li utilizza direttamente, cedendo poi imballaggi pieni, e per questo viene considerato a tutti gli effetti un "utilizzatore".

## 2.2 UTILIZZATORI DI IMBALLAGGI: ADEMPIMENTI CONAI

In base all'art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni".

#### ACQUIRENTE-RIEMPITORE DI IMBALLAGGI VUOTI

- Definizione**  
È l'utilizzatore per eccellenza, colui cioè che acquista gli imballaggi vuoti e li riempie con le merci che sono oggetto della propria attività. L'impresa può acquistare gli imballaggi da un produttore o da un commerciante/distributore nazionale, oppure può acquistarli all'estero.
  - Adesione**  
Si iscrive a CONAI come utilizzatore, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).
- Attenzione**
- Tale obbligo vale anche per gli Addetti al riempimento cc.dd. "terzisti".
- Contributo**  
L'attività di acquisto e riempimento degli imballaggi vuoti richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. Gli acquirenti-riempitori che acquistano gli imballaggi in Italia devono pagare il Contributo esposto in fattura e apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita. Tuttavia, se l'impresa acquista gli imballaggi all'estero (e quindi "genera" questi imballaggi nel territorio nazionale), è tenuta ad effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale CONAI secondo le procedure previste per l'importazione.

**IMPORTATORE DI IMBALLAGGI PIENI****:: Definizione**

Tendenzialmente qualunque tipo di importazione di merci implica anche l'importazione di imballaggi pieni". Infatti, gli "imballaggi pieni" non sono altro che le merci imballate (cioè confezionate in imballaggi primari, secondari e terziari). Ogni importatore, quindi, quando acquista delle merci all'estero acquista contestualmente anche gli imballaggi che le contengono e di conseguenza immette questi imballaggi nel territorio nazionale. Da questo punto di vista può essere assimilato a un produttore, in quanto "genera" dei materiali destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio (e ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).

**:: Adesione**

Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).

**:: Contributo**

L'attività di importazione di imballaggi pieni obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono immessi al consumo.

**Attenzione**

La definizione di "importatori di imballaggi pieni" comprende due casi diversi:

- l'importatore può acquistare merci imballate per uso diretto, trasformando immediatamente gli imballaggi in rifiuti.
- l'importatore può acquistare merci imballate per rivenderle; non fa cioè uso diretto degli imballaggi, ma li immette al consumo insieme alle merci.

In entrambi i casi l'importatore di imballaggi pieni è tenuto ad effettuare dichiarazione periodica e versamento del Contributo per gli imballaggi Importati. **Vedi** Capitolo 5.

**AUTOPRODUTTORE****:: Definizione**

Quando un'impresa acquista materie prime (o semilavorati) per produrre/riparare imballaggi destinati a contenere le merci da essa stessa prodotte, viene definita "autoproduttore". Poiché l'attività prevalente dell'autoproduttore non è la produzione/riparazione di imballaggi bensì la produzione delle merci confezionate, esso viene considerato a tutti gli effetti un utilizzatore. Per dichiarare il proprio status, l'autoproduttore è tenuto a inviare ai propri fornitori (produttori di materia prima o semilavorato) e a CONAI una specifica dichiarazione.

**Esempio**

Un caso tipico è quello dell'azienda che produce acque minerali: acquista granuli di PET (materia prima destinata a imballaggi) e realizza le bottiglie occorrenti per la propria produzione. Le bottiglie vengono riempite, confezionate in imballaggi secondari e terziari e infine vendute alla rete di distribuzione.

**:: Adesione**

Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).

**:: Contributo**

L'attività di autoproduzione richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. L'autoproduttore deve pagare il Contributo esposto in fattura dal fornitore e deve apporre le diciture richieste sulle fatture di vendita. La dichiarazione periodica e il versamento sono a carico del produttore di materie prime (o semilavorati) che gli fornisce i materiali. Tuttavia, quando l'autoproduttore importa le materie prime (o semilavorati) occorrenti per realizzare i propri prodotti imballati è tenuto ad effettuare dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale CONAI secondo le procedure previste per l'importazione.

## COMMERCIANTE DI IMBALLAGGI PIENI

- ❖ **Definizione**  
È l'operatore che acquista (in Italia o all'estero) merci imballate e le rivende. Opera cioè una semplice intermediazione commerciale che, in caso di importazione, è comunque sottoposta all'obbligo di dichiarazione e versamento del Contributo.
- ❖ **Adesione**  
Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori (componente "commercianti e distributori").
- ❖ **Contributo**  
L'attività commerciale riferita agli imballaggi pieni presenta due casi diversi:
  - acquisto di imballaggi pieni in Italia e successiva immissione al consumo. Questa attività non comporta alcun obbligo diretto rispetto all'applicazione del Contributo Ambientale. Il commerciante deve pagare il Contributo esposto in fattura dai propri fornitori e apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita;
  - acquisto di imballaggi pieni all'estero e successiva immissione al consumo. Questa attività comporta, ai fini del Contributo Ambientale, obblighi analoghi a quelli dell'importatore di imballaggi pieni.

## COMMERCIANTE DI IMBALLAGGI VUOTI

- ❖ **Definizione**  
È l'operatore che acquista e rivende imballaggi vuoti nel territorio nazionale, senza effettuare alcuna trasformazione degli imballaggi stessi. Si tratta pertanto di un utilizzatore che opera una semplice intermediazione commerciale.
- ❖ **Adesione**  
Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori (componente "commercianti e distributori").
- ❖ **Contributo**  
L'attività commerciale riferita agli imballaggi vuoti (se acquistati esclusivamente in Italia) richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. Il commerciante deve pagare il Contributo esposto in fattura e deve apporre le diciture richieste sulle fatture di vendita.

❖ **Vedi** Per gli approfondimenti rispetto ad adesione e Contributo, capitoli 3 e 4.

## 2.3 SOGGETTI ESCLUSI

In generale, sono esclusi dall'obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l'esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata. L'esclusione degli utenti finali, come sopra definiti, dall'obbligo di adesione a CONAI viene meno nei tre casi seguenti:

- quando tali soggetti svolgono, con la merce imballata acquistata, un'attività commerciale, anche marginale rispetto alla propria attività principale;
- quando tali soggetti acquistano direttamente all'estero merce imballata o imballaggi vuoti per l'esercizio della propria attività;
- quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l'esercizio della propria attività.

### ❖ Esempio

Il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e utilizza tali prodotti nell'esercizio della sua attività professionale generando rifiuti di imballaggio non è tenuto ad iscriversi a CONAI. Lo stesso vale per le imprese di servizi, gli studi professionali, le imprese artigiane e, ovviamente, tutti i consumatori finali. Tuttavia, il parrucchiere che, oltre a utilizzare direttamente per la propria attività i prodotti di bellezza acquistati, ne rivende una parte alla propria clientela è tenuto all'iscrizione al Consorzio. Lo stesso vale per il parrucchiere che acquista all'estero i prodotti di bellezza per la propria attività (anche se non li rivende alla propria clientela).

Sono inoltre esclusi dall'obbligo di adesione a CONAI i soggetti indicati all'art. 221 del D.Lgs. 152/06, comma 3, lett. a) e c).

## 2.4 AZIENDA ESTERA

L'impresa estera che intende sostituirsi ai clienti italiani negli adempimenti previsti dalle disposizioni consortili può farlo nominando un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 del Dpr 633/72 (disciplina dell'IVA). Il rappresentante fiscale deve iscriversi a CONAI in nome e per conto dell'impresa rappresentata ed effettuare la liquidazione periodica del Contributo Ambientale CONAI ed il relativo versamento.

In alternativa, in assenza del rappresentante fiscale, CONAI consente alle imprese estere con identificazione diretta ai fini IVA in Italia<sup>(1)</sup> di eleggere domicilio speciale<sup>(2)</sup> ai soli fini del Contributo Ambientale ed assolvere gli stessi obblighi di liquidazione, dichiarazione e versamento previsti per il rappresentante fiscale.

Qualora la nomina del rappresentante fiscale e l'identificazione diretta siano precluse all'impresa estera che, pur effettuando direttamente cessioni ai clienti italiani, disponga di una stabile organizzazione in Italia, la facoltà di sostituirsi a detti clienti negli adempimenti previsti dalle disposizioni consortili è accordata alla medesima stabile organizzazione, la quale, in nome e per conto della casa madre, si iscrive a CONAI ed assolve agli obblighi di liquidazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale.

Si precisa che, in tutti i suddetti casi, le fatture di vendita degli imballaggi (vuoti e/o pieni) dovranno riportare anche le indicazioni relative al Contributo Ambientale CONAI previste dalle disposizioni consortili, in modo da consentire ai clienti nazionali di disporre delle informazioni necessarie per gli eventuali successivi adempimenti.

Per approfondimenti e per attivare le procedure previste si consiglia di contattare gli uffici CONAI.

(1) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 35ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

(2) Ex art. 47 del Codice Civile, in forma scritta.

# 3

## L'ADESIONE A CONAI

### PREMESSA

Come previsto dall'art. 224 del D.Lgs. 152/06 (ex D.Lgs. 22/97), i produttori e gli utilizzatori di imballaggi aderiscono al Consorzio Nazionale Imballaggi. Per iscriversi a CONAI occorre inviare la "domanda di adesione" con allegata la ricevuta di versamento della quota di partecipazione. La quota si versa soltanto una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del Consorziato. Di seguito, troverete le indicazioni sui tempi, le modalità d'adesione, gli obblighi e i diritti del Consorziato.

### 3.1 TERMINI PER L'ADESIONE

Il termine massimo per l'iscrizione scadeva il 28.02.1999. L'obbligo di adesione a CONAI per i produttori e gli utilizzatori di imballaggi era stabilito dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 5.02.1997, n. 22. Inizialmente l'adesione non era obbligatoria: tale obbligo è stato infatti introdotto dalla Legge 426/98 che, modificando il testo originario del D.Lgs. 22/97, ha fissato al 31.12.1998 il termine massimo per provvedervi. Tale termine è stato poi prorogato al 28.02.1999 dalla Legge 22.02.1999, n. 35. Gli attuali riferimenti normativi sono relativi al D.Lgs. 152/06.

#### 3.1.1 AZIENDE DI NUOVA COSTITUZIONE O AZIENDE CHE INIZIANO NUOVE ATTIVITÀ RIFERITE AGLI IMBALLAGGI

Le aziende di nuova costituzione, o quelle che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imballaggi, aderiscono a CONAI entro un mese dalla data di inizio dell'attività prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa. Inoltre inviano a CONAI – oltre al modulo di adesione e alla ricevuta del versamento – una lettera in cui viene segnalata la data di costituzione dell'impresa e, in particolare, la data di inizio dell'attività riferita agli imballaggi. La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad aderire a CONAI.

### 3.2 MODALITÀ GENERALI DELL'ADESIONE, OBBLIGHI E DIRITTI DEL CONSORZIATO

#### 3.2.1 DICHIARAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE

L'adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da un importo fisso di 5,16 Euro alla quale si aggiunge un importo variabile solo per le imprese che nel corso dell'esercizio precedente all'adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a 500.000,00 Euro. All'atto dell'adesione il Consorziato è perciò tenuto a dichiarare, a seconda della categoria di appartenenza, i corrispettivi delle operazioni relative agli imballaggi o l'ammontare dei ricavi dell'ultimo esercizio. In relazione a questi dati viene calcolata la quota variabile. In ogni caso, l'importo totale non potrà superare l'ammontare di 100.000,00 Euro.

### 3.2.2 CATEGORIA D'ISCRIZIONE E DETERMINAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE

L'impresa, all'atto dell'adesione, deve indicare la categoria alla quale intende iscriversi: se "produttore" o "utilizzatore". Solamente ai fini del calcolo dell'eventuale quota variabile, viene proposta una suddivisione degli utilizzatori in "commercianti e distributori" e "Altri utilizzatori (addetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni)".

 **Vedi** Parte seconda, Domanda di adesione e relative istruzioni.

#### **Attenzione**

Le aziende di nuova costituzione non sono tenute al versamento della quota variabile poiché non esistono dati di fatturazione relativi all'anno precedente. La quota variabile verrà eventualmente considerata a partire dalla chiusura del primo bilancio d'esercizio dell'attività.

#### IL CASO DELL'IMPRESA CHE SVOLGE PIÙ ATTIVITÀ (L'ATTIVITÀ PREVALENTE)

Spesso la stessa impresa esercita più ruoli rispetto al ciclo degli imballaggi. Ad esempio un'azienda può produrre sacchetti in plastica (produttore di imballaggi) e acquistare imballaggi vuoti in cartone per confezionare i propri prodotti (utilizzatore di imballaggi). Se il soggetto interessato svolge attività che corrispondono a più categorie, la scelta della categoria di adesione va effettuata in base all'"attività economicamente prevalente", quella cioè che comporta maggior fatturato per l'impresa.

#### **Attenzione**

Il concetto di Attività Prevalente è valido solo rispetto all'adesione: per gli adempimenti relativi al Contributo Ambientale, l'impresa dovrà tener conto di tutte le attività inerenti gli imballaggi.

#### CODICE SOCIO

CONAI prevede che a ciascun Consorziato sia attribuito un codice socio, che potrà essere comunicato all'impresa in un momento successivo all'adesione.

Valgono comunque come elementi identificativi del soggetto il codice fiscale e/o la partita IVA e pertanto le dichiarazioni periodiche relative al Contributo Ambientale possono essere compilate anche senza indicare il codice socio.

#### ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI

Dal punto di vista fiscale, l'adesione a CONAI comporta l'acquisto di quote di partecipazione al Consorzio: la quota versata dai Consorziati all'atto dell'adesione, nonché gli eventuali successivi adeguamenti, costituiscono contributo straordinario e pertanto andranno inseriti all'attivo dello Stato patrimoniale del Consorziato, nel conto "Partecipazioni in altre imprese", Sez. BIII, voce 1, lettera d, articolo 2424 del Codice civile.

#### **Attenzione**

Le quote di adesione a CONAI non sono soggette a IVA.

### 3.2.3 OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

I Consorziati sono tenuti a osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio vincolanti per tutti i Consorziati.

 **Vedi** Per ulteriori informazioni parte terza, Statuto.

#### DIRITTO DI VOTO

Ogni Consorziato ha il diritto di partecipare all'Assemblea CONAI.

Nell'Assemblea ogni Consorziato ha diritto ad almeno un voto, corrispondente alla quota fissa di 5,16 Euro. Se la quota di partecipazione è superiore a 5,16 Euro, il Consorziato ha diritto a un voto per ogni 5,16 Euro versati. Il diritto di voto può essere esercitato dall'associazione o Consorzio di Filiera di appartenenza specificatamente delegato dal Consorziato ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

#### DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER L'ASSEMBLEA CONSORTILE

L'art. 21 dello Statuto CONAI garantisce a ciascun Consorziato la facoltà di conferire delega di rappresentanza, per le Assemblee ordinarie e/o straordinarie di CONAI, ad una Associazione/Consorzio cui fa parte. Dal 23 aprile 2008 il Consorziato può, all'atto dell'adesione, conferire delega specifica compilando il riquadro 6 della domanda di adesione come previsto dall'art. 6, comma 2 dello Statuto CONAI; i Consorziati

che non vi abbiano provveduto al momento dell'iscrizione possono compilare il documento di delega (in originale o in copia) che può essere inviato a CONAI direttamente dal Consorziato o dalla Associazione/Consorzio delegato.

 **Vedi** Parte seconda, Delega di voto e relative istruzioni.

### 3.2.4 VARIAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE

In caso di aumento del proprio giro d'affari, l'impresa ha la facoltà di variare la propria quota di adesione e quindi di partecipazione al Consorzio. Entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ogni Consorziato può attestare a CONAI, con dichiarazione scritta e spedita a mezzo raccomandata A.R., le variazioni in aumento dei propri costi o ricavi e modificare in tal modo la propria quota di partecipazione. Ciò è possibile solo per variazioni non inferiori al 20%.

In caso di variazione della quota di partecipazione, il Consorziato deve presentare un nuovo modulo di adesione e versare a CONAI l'importo corrispondente alla variazione, allegando l'attestato di versamento.

### 3.2.5 VARIAZIONE DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA

Quando un Consorziato verifica che la sua attività prevalente non corrisponde più a quella dichiarata all'atto dell'iscrizione, presenta una nuova domanda di adesione, indicando la nuova categoria d'appartenenza nonché la data di variazione.

La quota di partecipazione rimane quella già versata, fatta salva la facoltà del Consorziato di adeguarla, applicando il calcolo della quota variabile alla nuova categoria di appartenenza.

### 3.2.6 VARIAZIONE DATI AZIENDE CONSORZIATE

È stato predisposto un modulo di "dichiarazione di variazione dati" per comunicare a CONAI variazioni anagrafiche che:

- **non implicano il cambio di codice fiscale;** in tal caso il modulo può anche non essere corredato dalla documentazione richiesta a supporto;
- **implicano cambiamento di codice fiscale;** in tal caso l'operazione societaria introduce un nuovo soggetto giuridico che, in caso non sia già iscritto a CONAI, deve presentare domanda di adesione. Lo Statuto stabilisce che "la quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda all'acquirente della stessa, di fusione e scissione".

 **Vedi** Parte seconda, Dichiarazione di variazione dati e relative istruzioni.

### 3.2.7 RECESSO DAL CONSORZIO

Le norme dello Statuto CONAI che disciplinano la materia sono:

- Articolo 9: "il recesso dei Consorziati è ammesso solo qualora vengano meno le condizioni di ammissione o nel caso in cui il Consorziato adotti uno dei sistemi previsti dall'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs. 152/06. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata a CONAI. Qualora il recesso sia motivato dall'adozione di uno dei sistemi previsti dall'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs. 152/06 il recesso ha effetto dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti accerti il funzionamento del Sistema e ne dia comunicazione al Consorzio".
- Articolo 11: "non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al Consorziato receduto [...]".

La domanda di recesso deve essere presentata quando il Consorziato non è più operativo relativamente alla produzione/utilizzo degli imballaggi: nel caso quindi di messa in liquidazione, concordato, procedura fallimentare, la richiesta di recesso deve essere presentata dopo la chiusura dell'attività con chiusura della partita IVA. Una delle cause di recesso è la cessione dell'azienda: in tale caso la richiesta di recesso del soggetto cedente è presentata contestualmente alla domanda di variazione dati.

 **Vedi** Parte seconda, Richiesta di recesso e relative istruzioni.

## 3.3 I CONSORZI DI FILIERA: ADESIONE E ALTERNATIVE

### 3.3.1 ADESIONE AI CONSORZI DI FILIERA

I produttori, oltre a iscriversi a CONAI nella categoria dei produttori, si iscrivono a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili. Per quanto riguarda gli utilizzatori, gli stessi possono aderire volontariamente ai Consorzi di Filiera che ne prevedono la possibilità di iscrizione dandone indicazione nella domanda di adesione. Nel modulo di adesione a CONAI, l'impresa dichiara a quali Consorzi aderisce.

### 3.3.2 ALTERNATIVE ALL'ADESIONE AI CONSORZI DI FILIERA

Il D.Lgs. 152/06 prevede, all'articolo 221, comma 3, lett. a) e c), gli obblighi per i produttori che volessero effettuare autonomamente la gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

In particolare questi produttori possono:

- organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;
- attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema [...].

### 3.3.3 SINTESI MODALITÀ DI ADESIONE AI CONSORZI DI FILIERA

A titolo esemplificativo e non esaustivo, in appendice è riportato uno schema esplicativo, per ogni singolo Consorzio di Filiera, dei soggetti tenuti a iscriversi ai Consorzi e dei criteri di calcolo per le quote di adesione, rimandando per tutti gli approfondimenti del caso ai relativi Statuti e Regolamenti dei Consorzi stessi.

Per perfezionare l'iscrizione, invitiamo a contattare i singoli Consorzi, utilizzando i riferimenti riportati nello stesso schema.

 **Vedi** Parte terza, Schemi esemplificativi – A.

## 4

## IL CONTRIBUTO AMBIENTALE

### PREMESSA

Il Contributo Ambientale CONAI, stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Questi costi vengono determinati sulla base del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

### RIFERIMENTI NORMATIVI

Il versamento del Contributo Ambientale CONAI è regolato dagli articoli 221 e 224 del D.Lgs. 152/06. In particolare l'articolo 224, comma 3, lett. h), stabilisce che la ripartizione del "corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all'art. 221, comma 10, lettera h), nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata" debba avvenire "in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale". Lo stesso principio viene ripreso e sviluppato dallo Statuto e dal Regolamento CONAI. In particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera c) dello Statuto precisa che "le somme dovute da tutti i Consorziati, produttori e utilizzatori, sono sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell'ammontare del Contributo Ambientale CONAI dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della cessione, dal Consorziato che effettua nel territorio nazionale la **prima cessione** a un utilizzatore". La successiva lettera d) dell'articolo 14 precisa inoltre che "nel caso in cui gli imballaggi siano immessi al consumo senza che si realizzi una cessione a un utilizzatore nel territorio nazionale, spetta al Consorziato che immette al consumo l'imballaggio vuoto o pieno il versamento delle somme [...]".

### ENTITÀ DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER MATERIALE

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento CONAI: "[...] Il Contributo Ambientale CONAI è così determinato":

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER L'ANNO 2011					
• Acciaio	<b>31,00</b>	Euro/ton			
• Alluminio	<b>52,00</b>	Euro/ton			
• Carta	<b>22,00</b>	Euro/ton			
• Legno	<b>8,00</b>	Euro/ton			
• Plastica	<b>160,00</b>	Euro/ton	(fino al 30/06/2011)	• <b>140,00</b>	Euro/ton (dall'1/07/2011)
• Vetro	<b>17,82</b>	Euro/ton			

Il Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 1998 ha deliberato che l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI decorre a far data dal 1° ottobre 1998.

## 4.1 LA “PRIMA CESSIONE” E ALTRE FORMULE PARTICOLARI

Il Contributo Ambientale viene applicato in un punto particolare del ciclo di vita degli imballaggi, denominato “prima cessione”. Si tratta del momento nel quale:

- l’imballaggio finito passa dall’“ultimo produttore” al “primo utilizzatore”;

oppure:

- il materiale di imballaggio passa da un “produttore di materia prima (o di semilavorati)” a un “autoproduttore”.

All’interno del ciclo di vita di ogni imballaggio esiste una sola prima cessione: essa va individuata con chiarezza per evitare distorsioni e ripartire correttamente gli oneri tra gli operatori implicati. Nel caso in cui gli imballaggi siano immessi al consumo senza che si realizzi una cessione a un utilizzatore nel territorio nazionale, spetta al Consorziato che immette al consumo l’imballaggio vuoto o pieno il versamento del Contributo Ambientale. Per questo CONAI ha definito, nei paragrafi successivi, le formule nelle quali può presentarsi la prima cessione, sia nel territorio nazionale che nei rapporti con l’estero, o comunque l’obbligo di versamento del Contributo Ambientale, affinché ogni operatore possa riconoscere il proprio ruolo e capire se è tenuto o meno al versamento del Contributo.


### 4.1.1 PRIMA CESSIONE DA “PRODUTTORE/IMPORTATORE” DI IMBALLAGGI VUOTI A “UTILIZZATORE”

Si verifica quando un produttore/importatore di imballaggi vuoti (composti da uno o più materiali appartenenti alle sei tipologie previste da CONAI) “cede” questi imballaggi (cioè li vende) a una impresa che li utilizza per confezionare delle merci.

Il produttore/importatore deve effettuare le procedure relative all’applicazione del Contributo Ambientale. L’utilizzatore è tenuto a pagare l’intero importo della fattura del produttore/importatore, nella quale è esposto il Contributo Ambientale CONAI, e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture di vendita.

#### ⋮ **Attenzione**

Quando un produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi, da lui stesso fabbricati, per confezionare i propri prodotti (autoconsumo), la prima cessione deve includere anche questa voce e il Contributo Ambientale imputato nella fattura di vendita dovrà essere comprensivo anche degli imballaggi di imballaggi.



#### 4.1.2 PRIMA CESSIONE DA “PRODUTTORE/IMPORTATORE” DI IMBALLAGGI VUOTI A “COMMERCIANTE/DISTRIBUTORE”


Si verifica quando un produttore/importatore di imballaggi li cede a una azienda commerciale/distributrice che non effettua alcuna lavorazione sugli imballaggi ma semplicemente li rivende all'utilizzatore. Il produttore/importatore deve effettuare le procedure relative all'applicazione del Contributo Ambientale. Il commerciante/distributore è tenuto a pagare l'intero importo della fattura del produttore/importatore, nella quale è esposto il Contributo Ambientale, e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture di vendita all'utilizzatore.

#### 4.1.3 PRIMA CESSIONE DA “PRODUTTORE/IMPORTATORE” DI MATERIA PRIMA A “UTILIZZATORE/AUTOPRODOTTORE”

In questo caso la prima cessione avviene tra il produttore/importatore di materia prima e l'autoproduttore. Poiché il produttore di materia prima non è solitamente tenuto alle procedure relative al Contributo Ambientale, l'autoproduttore deve segnalare ai propri fornitori e a CONAI il proprio “status” di autoproduttore attraverso una specifica dichiarazione (modulo 6.4).

Dal momento in cui il produttore/importatore di materia prima è a conoscenza, attraverso il modulo 6.4, che le sue vendite sono destinate a un autoproduttore (e rappresentano quindi una prima cessione), deve effettuare, solo per tali partite, le procedure relative all'applicazione del Contributo Ambientale CONAI.

L'autoproduttore è tenuto a pagare l'intero importo della fattura del produttore/importatore di materia prima, nella quale è esposto il Contributo Ambientale CONAI, e ad aggiungere nelle proprie fatture di vendita della merce imballata le diciture previste.



#### 4.1.4 CESSIONE DA “PRODUTTORE/IMPORTATORE” DI IMBALLAGGI VUOTI AD ALTRO “PRODUTTORE” DI IMBALLAGGI VUOTI – INDIVIDUAZIONE DELLA “PRIMA CESSIONE”

Si verifica quando un produttore/importatore di imballaggi, o di materiali di imballaggio, li cede a un altro produttore che successivamente li cede a sua volta a un utilizzatore. In questo caso, pur verificandosi una cessione di imballaggi, il primo produttore/importatore non ha alcun obbligo e va considerata “prima cessione” quella tra il secondo produttore e l'utilizzatore. Solo questi ultimi saranno tenuti a tutte le procedure relative. In questi scambi tra produttori i materiali ceduti possono essere diversi da quelli direttamente prodotti da ciascuno (per completamento dell'imballaggio o completamento di gamma); in ogni caso sarà l'ultimo produttore, che cede al primo utilizzatore, ad applicare, dichiarare e liquidare i Contributi su tutti i materiali ceduti. Diversa è la situazione del produttore che acquista imballaggi per confezionare quanto da lui prodotto: in questo caso il produttore agisce in veste di semplice utilizzatore e si limiterà a pagare il Contributo Ambientale applicato dal proprio fornitore.

#### 4.1.5 ALTRI CASI PARTICOLARI CHE RIGUARDANO L'UTILIZZATORE/IMPORTATORE

Quando gli utilizzatori effettuano attività di importazione, svolgono un ruolo assimilabile a quello dei produttori. Per questo sono tenuti a tutti gli adempimenti CONAI.

Per utilizzatori/importatori si intendono:

- gli importatori di imballaggi pieni (cioè merci imballate) che rivendono ad altri utilizzatori (ad esempio, commercianti e distributori), oppure che utilizzano direttamente (generando rifiuti di imballaggio) o ancora che vendono a Utenti finali;
- gli autoproduttori/importatori, cioè gli autoproduttori che importano le materie prime con cui realizzano direttamente gli imballaggi con i quali confezionano le proprie merci.


In particolare:

- l'utilizzatore/importatore deve effettuare procedure specifiche di dichiarazione periodica e versamento.

 **Vedi** Capitolo 5.

- l'utilizzatore successivo, che riceve le merci dall'importatore, è tenuto a pagare il Contributo Ambientale e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture di vendita.

 **Vedi** Capitolo 4.



#### 4.1.6 AUTOPRODUTTORI: UN CASO PARTICOLARE DI LAVORAZIONE IN CONTO TERZI

Quando un autoproduttore acquista materie prime e le cede a un contoterzista per la fabbricazione/riparazione degli imballaggi, può avvenire che il contoterzista aggiunga ulteriori materiali per completare la lavorazione degli imballaggi stessi. In questo caso è possibile che il trasformatore/terzista esponga nelle proprie fatture di vendita il Contributo Ambientale sull'intero imballaggio (parte acquistata dall'autoproduttore più parte aggiunta dal contoterzista), utilizzando le modalità previste per il produttore. **Vedi** Capitolo 4.2.1. Per poter applicare questa formula, l'autoproduttore dovrà recepire l'assenso del contoterzista (inviando copia di tale assenso a CONAI) e potrà parallelamente richiedere ai propri fornitori di materie prime l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale sulle materie prime fornite.

#### 4.1.7 IMBALLAGGI USATI/RICONDIZIONATI

Come noto, il Contributo Ambientale CONAI si applica al momento della cosiddetta "prima cessione", ovvero al trasferimento dell'imballaggio dall'ultimo produttore al primo utilizzatore. Tale cessione va individuata non necessariamente come la prima in senso cronologico, quanto piuttosto come quella che segna l'effettivo ingresso al consumo dell'imballaggio. Pertanto qualora un imballaggio, terminato il ciclo di utilizzo, rientri al consumo attraverso una cessione sul territorio nazionale, a seguito di ritrattamento/ricondizionamento o riparazione, lo stesso deve essere assoggettato a Contributo Ambientale, al pari degli altri imballaggi immessi al consumo (a titolo esemplificativo e non esaustivo le tipologie di imballaggio interessate possono essere: pallet, fusti, casse, ecc., prodotti nei diversi materiali).

In tutta analogia si opera per l'imballaggio usato che, comunque gestito (mediante formulario di accompagnamento) come rifiuto, rientri nel circuito degli imballaggi, a prescindere dalle operazioni sopra citate.

Al contrario, in caso di semplice riutilizzo dei materiali di imballaggio, senza che si effettui alcuna operazione e comunque senza che si attui la gestione del medesimo come rifiuto, il Contributo Ambientale già applicato al momento della prima cessione non dovrà essere riapplicato.

 **Vedi** Sito CONAI ([www.conai.org](http://www.conai.org)), Area Consorziati, sezione "Circolari applicative".

#### 4.1.8 ACQUIRENTI-RIEMPITORI DI IMBALLAGGI VUOTI E IMPORTATORI DI IMBALLAGGI PIENI: IL CASO DEI CIRCUITI CAUZIONALI

Secondo la procedura in vigore fino al 31.12.2010, quando un acquirente-riempitore (o un importatore di imballaggi pieni) aveva avviato un circuito cauzionale per i propri imballaggi a rendere, poteva adottare la seguente procedura.

- 1 Comunicava a CONAI (e contestualmente ai propri fornitori nazionali) la richiesta di avvalersi della sospensione dal Contributo Ambientale CONAI per i suoi imballaggi cauzionati (modulo 6.15). La comunicazione andava effettuata all'avvio della procedura e doveva essere eventualmente rinnovata (entro il 31 gennaio di ogni anno) in caso di variazione delle condizioni indicate.
- 2 Dichiarava a CONAI, attraverso il modulo 6.16, entro il 31 gennaio di ogni anno:
  - i quantitativi di imballaggi inseriti in un circuito cauzionale acquistati/importati nell'anno precedente in regime di sospensione del Contributo Ambientale, per singolo materiale, al fine di esentarli;
  - i quantitativi di imballaggi fatturati perché non restituiti dalla controparte nello stesso anno, per singolo materiale, per i quali veniva emessa la relativa fattura da CONAI.

Le condizioni per attuare la "procedura cauzionati" sopra descritta, erano le seguenti:

- l'imballaggio doveva essere inserito in un circuito cauzionale esistente, contrattualmente definito e per il quale fossero state applicate le norme previste nel Dpr 26 ottobre 1972, n. 633;
- la sua destinazione finale doveva essere individuabile in maniera puntuale;
- doveva essere chiaramente riconoscibile tramite marchiatura e/o utilizzo in un circuito specifico;
- il riciclo a fine vita del medesimo doveva essere garantito dall'utilizzatore industriale senza passaggi dal servizio di raccolta differenziata e/o dalle piattaforme gestite o convenzionate con i Consorzi di Filiera.

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 25 novembre 2010, ha deliberato quanto segue:

- i Consorziati che hanno optato per tale procedura a tutto il 31 gennaio 2010 (termine per presentare la preventiva comunicazione mod. 6.15), potranno avvalersene fino al 30 giugno 2011;
- **dal 1° luglio 2011**, infatti, si adotteranno le regole ordinarie di applicazione del Contributo Ambientale al momento della prima cessione degli imballaggi, anche se inseriti in un circuito "cauzionale" o "a rendere".

Di conseguenza, per tali Consorziati:

- rimane l'obbligo di presentazione – entro il 31 gennaio 2011 – della dichiarazione mod. 6.16 per definire l'anno 2010;

 **Vedi** Per la dichiarazione dei quantitativi non restituiti dalla controparte nel 2010, Parte seconda, modulo 6.16 e relative istruzioni.

- non è previsto l'invio di alcun modulo di dichiarazione per gli imballaggi:
  - facenti parte del parco circolante ed acquistati in sospensione dal Contributo Ambientale a tutto il 30 giugno 2011;
  - acquistati dal 1° luglio 2011 ed assoggettati a Contributo Ambientale.

#### **Attenzione**

**Per altre particolari casistiche di immissione al consumo di imballaggi sul territorio nazionale, contattare gli uffici CONAI per gli approfondimenti del caso.**

## 4.2 ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI

Vengono qui evidenziate le modalità di esposizione in fattura del Contributo Ambientale CONAI a seconda dei soggetti obbligati e delle tipologie di imballaggi ceduti. Seguono, inoltre, alcune esemplificazioni sui diversi casi.

### 4.2.1 PRODUTTORI DI IMBALLAGGI: ESPOSIZIONE IN FATTURA PER PRIMA CESSIONE

La fattura di vendita relativa alla prima cessione deve evidenziare, oltre alla descrizione della merce:

- il peso unitario per materiale degli imballaggi forniti;
- l'indicazione specifica del Contributo Ambientale applicato a ogni materiale;
- il valore totale del Contributo Ambientale.

CONAI prevede inoltre modalità di esposizione in fattura diverse a seconda che si forniscano uno o più prodotti di uno stesso materiale oppure uno o più prodotti di materiali diversi.

#### UNITÀ DI MISURA

Il produttore deve fornire al proprio cliente utilizzatore gli elementi per risalire al calcolo del Contributo Ambientale. Poiché questo è calcolato per tonnellate di materiale, nella fattura deve comparire comunque il peso (nella descrizione della merce o in colonne appositamente predisposte). Se l'unità di misura utilizzata per gli imballaggi o i materiali di imballaggio non è espressa in peso, ma in altre forme (ad esempio numero pezzi, metri lineari, metri cubi, metri quadrati, ecc.), il produttore deve provvedere alla conversione in peso. Se il peso non è noto per ogni singola partita ceduta, è possibile ricorrere a un "peso normalizzato", cioè alle standard indicati dai Consorzi di Filiera in apposite schede tecniche. **Vedi** Parte terza, Schede tecniche per materiale.

Il Contributo Ambientale viene poi calcolato nel modo seguente:

**(peso unitario dell'imballaggio per materiale) x (n. dei pezzi) x (ammontare del Contributo per ton)**

#### ASPETTI FISCALI

Il Contributo Ambientale CONAI esposto nella fattura di vendita va considerato corrispettivo di una prestazione accessoria ai sensi degli articoli 12 e 13 del Dpr 633/1972: come tale rientra nel campo di applicazione IVA. Il Contributo va assoggettato alla medesima aliquota IVA degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione. Pertanto, in caso di cessione di imballaggi ai clienti che hanno presentato dichiarazione di intento ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, il Contributo Ambientale sarà applicato in esenzione IVA. In caso di plafond per export del cliente, l'applicazione in esenzione seguirà la percentuale indicata dal plafond stesso. **Vedi** Capitolo 7.

### ESPOSIZIONE IN FATTURA PER UNA SINGOLA TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO DI UN SOLO MATERIALE

Nel caso della fornitura di un solo imballaggio in un unico materiale si può fare riferimento all'esempio 1:

#### ❖ Esempio 1

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unit. Euro	Importo tot. Euro	IVA
Sacchi (gr cadauno 777=ton lotto 1,554)	pz	2.000	1,11	2.220,00	20%
Contributo Ambientale plastica	ton	1,554	160,00	248,64	20%
<b>Imponibile</b>				<b>2.468,64</b>	<b>20%</b>

### ESPOSIZIONE IN FATTURA PER PIÙ TIPI DI IMBALLAGGIO DELLO STESSO MATERIALE

Quando il produttore di imballaggi emette una fattura relativa a più prodotti differenti, ma tutti composti dello stesso materiale, la fattura può essere compilata evidenziando ogni prodotto e il relativo Contributo Ambientale in due righe successive.

#### ❖ Esempio 2

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unit. Euro	Importo tot. Euro	IVA
Pallet di tipo 1	n.	35	3,98	139,30	20%
Contributo Ambientale legno	ton	0,245	8,00	1,96	20%
Pallet di tipo 2	n.	440	5,47	2.406,80	20%
Contributo Ambientale legno	ton	4,840	8,00	38,72	20%
<b>Imponibile</b>				<b>2.586,78</b>	<b>20%</b>

Se invece il peso di ciascun prodotto è indicato nella descrizione del prodotto stesso, il Contributo Ambientale può essere evidenziato in un'unica riga.

#### ❖ Esempio 3

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unit. Euro	Importo tot. Euro	IVA
Pallet di tipo 1 (ton teoriche 0,007)	n.	350	3,98	1.393,00	20%
Pallet di tipo 2 (ton teoriche 0,011)	n.	440	5,47	2.406,80	20%
Contributo Ambientale legno	ton	7,290	8,00	58,32	20%
<b>Imponibile</b>				<b>3.858,12</b>	<b>20%</b>

#### ESPOSIZIONE IN FATTURA PER MATERIALI DIVERSI

Nel caso di una fornitura relativa a più materiali diversi si può far riferimento all'esempio 4:

#### ❖ Esempio 4

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unit. Euro	Importo tot. Euro	IVA
Cassa americana in cartone ondulato (ton cadauna 0,00018)	n.	1.500	4,13	6.195,00	20%
Contributo Ambientale carta	ton	0,270	22,00	5,94	20%
Bottiglie (ton cadauna 0,00043)	n.	2.500	0,62	1.550,00	20%
Contributo Ambientale vetro	ton	1,075	17,82	19,16	20%
<b>Imponibile</b>				<b>7.770,10</b>	<b>20%</b>

#### ESPOSIZIONE IN FATTURA PER IMBALLAGGI COMPOSITI (POLIACCOPPIATI)

Per gli imballaggi compositi (poliaccoppiati) il Contributo Ambientale CONAI viene applicato al peso dell'intero imballaggio ma facendo riferimento al contributo del materiale prevalente.

In pratica, a tutti i materiali costituenti l'imballaggio viene comunque applicato un unico Contributo Ambientale: quello del materiale che rappresenta la maggioranza del peso.

❖ **Vedi** Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura si veda esempio 1.

#### ESPOSIZIONE IN FATTURA PER IMBALLAGGI MULTIMATERIALI

Per gli imballaggi multimateriali, il Contributo Ambientale CONAI viene applicato ad ogni componente dell'imballaggio ceduto. In pratica, va individuato il peso dei diversi materiali componenti e per ciascuno di essi va indicato in fattura il Contributo Ambientale relativo.

❖ **Vedi** Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura si veda esempio 4.

#### 4.2.2 PRODUTTORI DI MATERIA PRIMA:

##### ESPOSIZIONE IN FATTURA PER CESSIONE AD AUTOPRODUTTORI

Il produttore di materia prima destinata a imballaggi, quando rifornisce un autoproduttore, effettua una prima cessione ed è quindi tenuto ad esporre il Contributo Ambientale nella fattura di vendita.

È questo l'unico caso in cui il produttore di materia prima deve effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale. Normalmente, infatti, quando rifornisce altri produttori, non è tenuto ad alcun adempimento CONAI. Per questo è indispensabile che l'autoproduttore informi preventivamente il produttore di materia prima, attraverso una dichiarazione (modulo 6.4).

#### LA DICHIARAZIONE AUTOPRODUTTORE (MODULO 6.4)

La dichiarazione autoproduttore deve riportare il timbro dell'azienda e la firma del titolare o del legale rappresentante. L'autoproduttore deve inviarne una copia al proprio fornitore di materia prima e una copia per conoscenza a CONAI. Quando il produttore di materia prima ha ricevuto la dichiarazione autoproduttore dal proprio cliente, procede alla fatturazione secondo le modalità previste.


## ESPOSIZIONE IN FATTURA PER CESSIONE DI PIÙ PRODOTTI DELLO STESSO MATERIALE

Quando il produttore di materia prima emette una fattura relativa a più prodotti differenti, ma tutti composti dello stesso materiale, la fattura può essere compilata evidenziando in due righe successive ogni prodotto e il relativo Contributo Ambientale. Se invece il peso di ciascun prodotto è indicato nella descrizione del prodotto stesso, il Contributo Ambientale può essere evidenziato in un'unica riga.

 **Vedi** Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura si vedano esempi 2 e 3.

### 4.2.3 UTILIZZATORI DI IMBALLAGGI E IMPORTATORI DI MERCI IMBALLATE: ESPOSIZIONE IN FATTURA

Lo Statuto e il Regolamento CONAI prevedono che il Contributo Ambientale debba essere indicato anche nelle fatture di vendita dell'importatore (importazione e rivendita di merci imballate) e nelle fatture di vendita successive alla prima cessione (per i materiali acquistati in Italia, ad esempio dagli utilizzatori). Il cedente può alternativamente evidenziare il Contributo Ambientale CONAI per riferimento o utilizzare la dicitura "Contributo Ambientale CONAI Assolto".

 **Vedi** Per maggiori informazioni si vedano Statuto e Regolamento CONAI.

#### ESPOSIZIONE IN FATTURA "PER REFERENZA"

Per evidenziare in fattura l'importo del Contributo Ambientale relativo ai propri prodotti, l'utilizzatore deve individuare il "Contributo Ambientale Unitario" per ogni "referenza", cioè per ciascuno dei prodotti venduti (attraverso una apposita scheda extracontabile) e quindi deve compilare la fattura secondo le modalità specifiche previste. Il Contributo Ambientale può essere evidenziato "per colonna" oppure "per riga", secondo i criteri mostrati negli esempi che seguono.

 **Vedi** Per un esempio di scheda extracontabile si veda pagina 26.

#### ESEMPIO DI ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO "PER COLONNA"

Immaginiamo che un'azienda vinicola (utilizzatore) venda un pallet contenente 84 confezioni da 24 bottiglie di vino a un proprio cliente (commerciante/distributore). Si suppone che il "Contributo Ambientale CONAI Unitario" per referenza (cioè per ogni confezione) sia pari a 0,134 Euro. **Vedi** Scheda extracontabile.

La fattura, con Contributo Ambientale CONAI Unitario evidenziato per colonna, potrebbe presentarsi nel modo seguente:

##### Esempio

Ref. Descrizione	Unità di misura	N.	Valore unit. netto Euro	Contr. Ambientale unit. Euro	Totale Euro	IVA
001 Confezione da 24 bottiglie vino	pz	84	20,142	0,134	1.703,22	10%

#### ESEMPIO DI ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO "PER RIGA"

Nel caso della stessa azienda dell'esempio precedente, la fattura con Contributo Ambientale CONAI Unitario evidenziato per riga potrebbe presentarsi nel modo seguente:

##### Esempio

Ref. Descrizione	Unità di misura	N.	Valore unit. netto Euro	Totale Euro	IVA
001 Confezione da 24 bottiglie vino di cui Contributo Ambientale CONAI unitario 0,134 Euro	pz	84	20,196	1.703,22	10%

## “CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO”

In alternativa all’esposizione in fattura, l’utilizzatore può ricorrere ad una formula semplificata di evidenziazione e limitarsi a riportare la dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto”. Questa dicitura segnala all’acquirente che le procedure CONAI sono state correttamente applicate “a monte” della vendita e che, di fatto, il Contributo è stato “internalizzato” nel prezzo delle merci. Qualora, in occasione delle eventuali cessioni successive alla prima, nella fattura sia riportata la sola dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto”, il cedente è tenuto, su richiesta del cessionario, a fornire per singola “referenza” una scheda extracontabile esplicativa del Contributo Ambientale CONAI per le tipologie di materiale costituenti l’imballaggio. Nel caso in cui il cedente decida di farsi carico dell’ammontare del Contributo, la scheda extracontabile indicherà che l’incidenza del Contributo rispetto al bene che si sta cedendo è pari a zero.

### ❖ Esempio

La stessa azienda degli esempi precedenti potrebbe compilare la fattura, con Contributo Ambientale CONAI internalizzato, nel modo seguente:

Ref.	Descrizione	Unità di misura	N.	Valore unit. netto Euro	Totale Euro	IVA
001	Confezione da 24 bottiglie vino	pz	84	20,196	1.700,43	10%
Contributo Ambientale CONAI assolto						

### ⋮ Attenzione

La stessa dicitura deve essere utilizzata per i trasferimenti di imballaggi a titolo diverso dalla vendita, nel caso in cui gli stessi siano già stati assoggettati a Contributo Ambientale CONAI.

## LA SCHEDA “EXTRACONTABILE”

Quando l’utilizzatore deve individuare il “Contributo Ambientale Unitario” che deve essere applicato a ogni “referenza” (cioè a ciascuna unità di prodotto), deve sommare, per ogni unità di imballaggio, tutti i Contributi relativi ai diversi materiali che lo compongono. Per farlo, deve elaborare una scheda extracontabile che documenta il peso (e il Contributo Ambientale relativo) di ciascuna componente dell’imballaggio esaminato.

### ESEMPIO DI COMPILAZIONE DI SCHEDA EXTRACONTABILE

Un’azienda vinicola (utilizzatore) imbottiglia la propria produzione acquistando imballaggi e accessori di imballaggio. Immaginando che la “referenza” sia una confezione da 24 bottiglie di vino, la scheda potrà essere redatta nel modo seguente:

#### ❖ Scheda contabile per singola referenza (Referenza: confezione da 24 bottiglie di vino)

Tipo di imballaggio	Peso (ton)	Materiale	Contributo Ambientale	
			Euro/ton	tot. Euro
24 bottiglie bordolese	0,00480	vetro	17,82	0,08554
24 tappi in sughero	0,00012	legno	8,00	0,00096
24 etichette	0,00005	carta	22,00	0,00110
24 capsule	0,00005	plastica	160,00	0,00800
1 scatola	0,00140	carta	22,00	0,03080
Quota pallet	0,00060	legno	8,00	0,04800
Quota film termoretraibile	0,00002	plastica	160,00	0,00320
Totale Contributo Ambientale CONAI unitario per referenza				0,13440

## 4.3 DICHIARAZIONE PERIODICA DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

### SOGGETTI OBBLIGATI

Tutti i produttori che effettuano la prima cessione sono tenuti a dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato per ciascun materiale. La dichiarazione periodica viene presentata dal produttore tramite la compilazione del modulo 6.1 specifico per ciascun materiale di riferimento (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro) e può essere inoltrata a CONAI con periodicità diverse in funzione dell'entità del Contributo.

 **Vedi** Parte seconda, Modulistica.

Gli importatori, che sono a loro volta tenuti al versamento del Contributo Ambientale, per adempiere agli obblighi della dichiarazione periodica possono scegliere tra diverse procedure.

 **Vedi** Capitolo 5.


### 4.3.1 CRITERI DELLE DIVERSE PERIODICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni possono essere inoltrate a CONAI con periodicità diverse in funzione dell'entità del Contributo dichiarato nell'anno solare precedente. In particolare, oltre a una fascia di esenzione, vengono proposte tre classi di dichiarazione, con periodicità annuale, trimestrale e mensile.

L'impresa ha comunque facoltà di inviare le dichiarazioni con una periodicità più ravvicinata: per la classe annuale si può dichiarare anche trimestralmente o mensilmente; per la classe trimestrale si può dichiarare anche mensilmente. Il produttore, per ciascuno dei materiali di imballaggio oggetto della propria attività, può scegliere la classe di dichiarazione più idonea all'interno di quelle consentite. Potrà avvenire quindi che la stessa impresa presenti dichiarazione mensile per un materiale e trimestrale o annuale per un altro. Così come potrà avvenire che un produttore presenti dichiarazione periodica per un materiale e richieda l'esenzione per un altro.

#### **Attenzione**

**La periodicità non si cambia in corso d'anno.**

 **Vedi** Per le imprese di nuova costituzione, in caso di apertura di nuove attività da parte di un Consorziato o in caso di subentro ad altro Consorziato dichiarante, Parte seconda, Istruzioni per la compilazione del modulo 6.1.

### 4.3.2 DICHIARAZIONE PERIODICA PER CESSIONI IN ESENZIONE (MODULO 6.3)

Alla dichiarazione del Contributo Ambientale (moduli 6.1 e 6.2) deve essere allegato il modulo 6.3, con uguale periodicità, esclusivamente nei casi in cui il dichiarante abbia effettuato:

- 1 cessioni ad un cliente che ha attivato una procedura di esenzione da contributo per esportazione di imballaggi (plafond di esenzione richiesto con modulo 6.5 Fornitori o procedura di conguaglio per crediti residui, maturato fino al 31.12.2008);
- 2 importazioni di imballaggi vuoti o pieni in procedura ordinaria, applicando a queste stesse importazioni una procedura di esenzione da lui stesso adottata per successiva esportazione ("auto-plafond" di esenzione "ex-ante" o procedura "ex-post" dei crediti – maturato fino al 31.12.2008 – richiesti come "Auto-conguaglio").

 **Vedi** Parte seconda, modulo 6.3 e relative istruzioni.

#### **Attenzione**

Non vanno quindi indicate tutte le altre cessioni non assoggettate a Contributo Ambientale (ad esempio, quelle tra produttori o le vendite di prodotti con destinazione d'uso diversa da quella di imballaggio).

# 5

## IMPORTAZIONE

### PREMESSA

I materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall'estero sia UE sia extra UE (sia vuoti, sia utilizzati per il confezionamento delle merci importate) ricadono interamente nelle competenze CONAI e, di conseguenza, sono sottoposti al Contributo Ambientale. Infatti, poiché il loro utilizzo si svolge nel mercato nazionale, essi daranno luogo a rifiuti di imballaggio e devono dunque partecipare ai costi di gestione del Sistema.

Gli adempimenti a carico dell'importatore variano a seconda della natura e della destinazione degli imballaggi importati. Ai fini della dichiarazione periodica e del versamento del Contributo Ambientale, sono previste diverse procedure: una procedura ordinaria (valida per qualunque tipo di importazione) e una procedura semplificata (valida solo per l'importazione di merci imballate), che si suddivide a sua volta in tre diverse formule.

Ogni importatore deve seguire regole differenti (o scegliere tra opzioni diverse) in funzione dei materiali importati (imballaggi vuoti, materie prime, merci imballate) e a seconda del fatto che questi materiali siano destinati a utilizzatori, ad altri operatori o a uso diretto da parte dell'importatore stesso.

## 5.1 DICHIARAZIONE PERIODICA PER ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE

Gli importatori di imballaggi sono tenuti a dichiarare gli imballaggi trattati utilizzando il modulo 6.2 che può essere inviato a CONAI con periodicità diverse, in funzione della propria classe di dichiarazione.

### ⋮ **Attenzione**

#### **Da quando calcolare l'effettuata importazione.**

Ai fini della compilazione della dichiarazione periodica, l'importatore può, a sua discrezione, calcolare l'effettuata importazione secondo i criteri seguenti:

- dalla data della cessione dell'imballaggio ai propri clienti;
- dalla data dell'ingresso dell'imballaggio nel territorio nazionale;
- dalla data dell'ingresso dell'imballaggio nei propri magazzini;
- dalla data di ricevimento della fattura/documento di importazione o della sua registrazione in contabilità.

### 5.1.1 PROCEDURA ORDINARIA

È la modalità generale di dichiarazione periodica valida per qualunque tipo di importazione. Il Contributo Ambientale viene determinato in base al peso complessivo degli imballaggi importati nel periodo di riferimento, suddivisi per materiale.

### 5.1.2 PROCEDURA SEMPLIFICATA

Rappresenta una facilitazione delle modalità di calcolo e versamento del Contributo Ambientale, consentendo di effettuare calcoli forfetari per la determinazione del Contributo stesso. La procedura semplificata è applicabile:

- alle imprese che siano già iscritte a CONAI;
- esclusivamente all'importazione di imballaggi pieni (merce imballata);
- in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l'elevato numero di fornitori extra UE, l'impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l'eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse).

La formula di semplificazione prevede una suddivisione principale tra due categorie di imballaggi pieni importati:

- importazione di prodotti alimentari;
- importazione di prodotti NON alimentari.

Il Contributo Ambientale viene determinato in base a un calcolo forfetario su qualunque valore di acquisto delle merci imballate al netto di IVA e spese di trasporto.

Le aliquote, indipendentemente dal valore complessivo delle importazioni, sono le seguenti:

#### **Importazione di prodotti alimentari**

Aliquota dello **0,14%** (fino al 30/06/2011) e dello **0,13%** (dall'1/07/2011) sul valore complessivo delle importazioni.

#### **Importazione di prodotti NON alimentari**

Aliquota dello **0,07%** sul valore complessivo delle importazioni.

CONAI prevede inoltre che le imprese possano, in alternativa, utilizzare la procedura del calcolo forfetario in base a un unico contributo sul peso dei soli imballaggi delle merci importate:

- **53,00 Euro/ton** (fino al 30/06/2011);
- **48,00 Euro/ton** (dall'1/07/2011),

(senza distinguere tra i sei materiali di imballaggio, né tra imballaggi primari, secondari e terziari, né tra alimentari e non alimentari).

### ⋮ **Attenzione**

**La procedura scelta vale per l'intero anno solare.**

### 5.1.3 CASISTICA DELLE DIVERSE ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E PROCEDURE CONSENTITE

Per facilitare i Consorziati nella scelta delle procedure che vanno di volta in volta adottate, CONAI ha classificato nello schema seguente le principali attività di importazione riferite agli imballaggi, specificando per ciascuna le diverse destinazioni possibili dei materiali.

ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E PROCEDURE DISPONIBILI PER CIASCUNA ATTIVITÀ		
<b>:: Importazione di imballaggi vuoti</b>		
• Per uso diretto dell'importatore	Procedura ordinaria	
• Con cessione a utilizzatore	Procedura ordinaria <b>(1)</b>	
• Con cessione a produttore	Nessun adempimento in relazione alla cessione <b>(2)</b>	
• Con cessione a Utente finale	Procedura ordinaria	
<b>:: Importazione di materie prime e/o semilavorati</b>		
• Per uso diretto dell'importatore	Procedura ordinaria	
• Con cessione a autoproduttore	Procedura ordinaria <b>(1)</b>	
• Con cessione a produttore	Nessun adempimento in relazione alla cessione <b>(2)</b>	
<b>:: Importazione di imballaggi pieni</b>		
• Per uso diretto dell'importatore	Procedura ordinaria	<i>Opzione: procedura semplificata</i>
• Con cessione a utilizzatore	Procedura ordinaria	<i>Opzione: procedura semplificata</i>
• Con cessione a Utente finale	Procedura ordinaria	<i>Opzione: procedura semplificata</i>
<b>(1)</b> In questi casi l'importatore può adottare una procedura analoga a quella del produttore ed effettuare la dichiarazione periodica relativa alle importazioni attraverso il modulo 6.1 (nel quale dichiara anche le eventuali attività di produzione di imballaggi).		
<b>(2)</b> Va ricordato che i due casi per i quali è indicato "nessun adempimento in relazione alla cessione", vanno intesi nel modo seguente:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'importazione di imballaggi vuoti e quella di materie prime, quando sono destinate a produttori, non sono sottoposte a Contributo Ambientale all'atto della cessione. In entrambi i casi, infatti, la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo risultano a carico del produttore destinatario dei materiali;</li> <li>• l'importatore, tuttavia, è tenuto a dichiarare tutti gli imballaggi (nei quali ha importato gli imballaggi vuoti o le materie prime) che utilizza direttamente e che trasforma in rifiuti. Su questi imballaggi dovrà versare il Contributo Ambientale, adottando la procedura ordinaria o quella semplificata.</li> </ul>		
<b>:: Attenzione</b>		
<b>Gli acquisti effettuati da fornitori esteri con partita IVA italiana, sono da considerare importazioni ai fini del Contributo, se non riportano esplicitamente in fattura la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto".</b>		
<b>:: Vedi</b> In caso di importazione di articoli cc.dd. "monoprodotto/monomateriale", parte seconda, modulo 6.2 e relative istruzioni.		

## 5.2 LA SCELTA DELLE CLASSI DI DICHIARAZIONE PER L'IMPORTAZIONE

Il modulo 6.2 per le attività di importazione può essere inviato a CONAI con periodicità diverse a seconda della classe di dichiarazione nella quale l'impresa si colloca in funzione della procedura adottata.

Ogni Consorziato ha la facoltà di scegliere una classe di dichiarazione con periodicità più ravvicinata rispetto a quella attribuita in base al Contributo Ambientale dichiarato (esempio: un dichiarante che rientra nella classe trimestrale può scegliere di dichiarare mensilmente se ciò è funzionale alla propria attività e/o al proprio sistema informatico, ma non può passare alla periodicità annuale).

 **Vedi** Parte terza, schemi esemplificativi – C.

Nel caso di utilizzo della procedura semplificata (quadro 4 del modulo 6.2 Import), la soglia della fascia di esenzione è elevata a 52,00 Euro riferita a tutti gli imballaggi pieni importati anziché 26,00 Euro per materiale.

## 6

## VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

### PREMESSA

Gli importi risultanti dalla dichiarazione periodica devono essere versati previo ricevimento delle relative fatture da parte di CONAI. In caso di dichiarazione in procedura ordinaria, CONAI invia le fatture per conto di ciascuno dei sei Consorzi di Filiera, in riferimento ai rispettivi materiali. Pertanto i produttori, o gli importatori in procedura ordinaria, riceveranno fatture distinte per singolo materiale. In caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI invia un'unica fattura complessiva. I versamenti andranno effettuati sui conti correnti di competenza, indicati nel seguente prospetto.

**Intesa Sanpaolo SpA** Filiale 27 – Piazza Diaz 7, 20123 – Milano

	Codice IBAN	BIC
Acciaio	IT 22 Y 03069 01629 100000012426	BCITITMM
Alluminio	IT 96 Z 03069 01629 100000012427	BCITITMM
Carta	IT 66 A 03069 01629 100000012428	BCITITMM
Legno	IT 43 B 03069 01629 100000012429	BCITITMM
Plastica	IT 92 U 03069 01629 100000012430	BCITITMM
Vetro	IT 69 V 03069 01629 100000012431	BCITITMM
Import (semplificate)	IT 46 W 03069 01629 100000012432	BCITITMM



#### Attenzione

Per tutti i pagamenti delle fatture, indicare come beneficiario del bonifico "CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI".

### 6.1 CRITERI DI FATTURAZIONE CONAI

CONAI emette fattura per l'importo dei Contributi prelevati e dovuti. Quando i singoli importi per materiale (o per tutti i materiali in procedura semplificata) superano una soglia predefinita viene emessa la fattura. Annualmente tutti gli importi residui inferiori a tale soglia, ma superiori alla fascia di esenzione, vengono fatturati cumulativamente. Nel caso quindi di importi complessivi annuali fino a 26,00 Euro per materiale o 52,00 Euro per calcolo forfettizzato, CONAI non emette fattura e le aziende non sono tenute al versamento. Il totale della fattura sarà espresso in Euro con due cifre decimali.

## 6.2 LE FATTURE INVIATE DA CONAI

CONAI fattura il Contributo che gli viene dichiarato dai propri Consorziati, in nome e per conto dei Consorzi di Filiera. Nel caso in cui il Contributo sia stato dichiarato attraverso un calcolo forfettizzato, la fattura riporterà solo il logo CONAI; se, invece, è stata utilizzata una procedura ordinaria, si riceverà una fattura con il logo del Consorzio di riferimento per quel materiale (destinatario del Contributo in oggetto), ma anche il logo di CONAI, in quanto soggetto che riceve e gestisce contabilmente le dichiarazioni periodiche del Contributo.



### Vedi

Esempio di fattura, relativa a dichiarazioni in procedura ordinaria, parte terza, schemi esemplificativi – F.



### Attenzione

#### Aspetti contabili e fiscali del Contributo Ambientale CONAI

- **IVA** – CONAI fattura al soggetto dichiarante gli importi del Contributo Ambientale assoggettandoli all'aliquota IVA del 20% in quanto corrispettivi per prestazioni di servizi. Può quindi accadere che il produttore esponga nelle proprie fatture di vendita un Contributo Ambientale assoggettato a IVA diversa da quella che gli verrà imputata da CONAI.
- **Scritture contabili** – Nelle imputazioni di bilancio del dichiarante, il Contributo Ambientale CONAI va considerato costo inerente la produzione e pertanto dovrà figurare nel rendiconto economico tra i costi di produzione per servizi (Codice civile, articolo 2425, lettera B, numero 7).

## 6.3 RETTIFICHE DI DICHIARAZIONE/FATTURAZIONE

### 6.3.1 RETTIFICHE DI DICHIARAZIONE IN ECCESSO

In questo caso la rettifica dovrà essere effettuata con una nuova dichiarazione recante l'importo esatto e/o con allegata una richiesta di storno parziale della dichiarazione errata e la specifica della causale dell'errore.

### 6.3.2 RETTIFICHE DI DICHIARAZIONE INSUFFICIENTE

In questo caso la rettifica dovrà essere effettuata presentando un'autodenuncia con la specifica causale e mediante la presentazione, nei trenta giorni successivi all'autodenuncia, della dichiarazione integrativa per lo stesso periodo di quella insufficiente. **Vedi** Parte seconda, modello di autodenuncia.

### 6.3.3 RESI

Si possono verificare due casi:

- la vendita e il reso di imballaggi avvengono entrambi nello stesso periodo di dichiarazione: relativamente alle quantità di imballaggi vendute e rese non verrà effettuata alcuna indicazione nella dichiarazione periodica;
- il reso avviene su imballaggi già sottoposti a Contributo e inseriti in una precedente dichiarazione periodica: al momento della nuova dichiarazione, l'azienda detrae i quantitativi di imballaggi resi (nella colonna B del modulo 6.1, o 6.2 in caso di importazione).



**Attenzione** In caso di variazione del Contributo Ambientale unitario tra il momento di fatturazione del Contributo Ambientale al cliente e quello del reso, la rettifica dovrà essere eseguita sulla dichiarazione originaria (ossia quella relativa al periodo in cui è stato fatturato/dichiarato il Contributo Ambientale sugli imballaggi resi).

Nel caso in cui le quantità rese siano maggiori delle quantità vendute, per quel periodo non verrà presentata una dichiarazione con importo negativo bensì si riporterà tale valore nel periodo successivo fino all'esaurimento del credito stesso.

## ESPORTAZIONE

### PREMESSA

Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all'estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale. Questa esenzione comporta conseguenze diverse per il produttore e per l'utilizzatore.

- Il produttore di imballaggi vuoti, quando effettua esportazioni, trasferisce all'estero gli imballaggi "prima" di effettuare qualunque cessione ad un utilizzatore. In pratica, la sua esportazione avviene prima del punto di prelievo del Contributo Ambientale. Lo stesso vale, a maggior ragione, per il produttore/esportatore di materie prime o semilavorati destinati alla produzione di imballaggi.
- L'utilizzatore si trova in una situazione diversa, poiché la sua attività si svolge "dopo" che è avvenuta una prima cessione da parte di un produttore. In questi casi può verificarsi che le merci siano esportate dopo essere state sottoposte al Contributo Ambientale. Ad esempio:
  - un utilizzatore che acquista gli imballaggi (quindi paga il Contributo al fornitore) ed esporta una parte della propria produzione;
  - un importatore di merci imballate (che ha pagato il Contributo sugli imballaggi importati) ed esporta parte di queste merci;
  - un autoproduttore che paga il Contributo esposto in fattura dai propri fornitori di materia prima ed esporta una parte della propria produzione.

CONAI prevede due procedure di esenzione: ordinaria ("ex-post") e semplificata ("ex-ante").

Per i soli esportatori che siano contemporaneamente importatori di imballaggi/merci imballate, CONAI ha previsto, in alternativa, una procedura di compensazione import/export.

### 7.1 PROCEDURA ORDINARIA ("EX-POST") DI ESENZIONE PER ESPORTAZIONE

Il Consorziato che durante l'anno ha acquistato imballaggi o materiali di imballaggio assoggettati al Contributo Ambientale e li ha successivamente esportati (pieni e/o vuoti), può chiedere il rimborso (con modulo 6.6) del Contributo Ambientale versato su questi quantitativi.

Tale procedura viene adottata principalmente da soggetti utilizzatori, ma può essere utilizzata anche dal produttore di imballaggi, relativamente a quelle cessioni in cui si comporta come utilizzatore, ad esempio nel caso in cui acquisti degli imballaggi vuoti per confezionare e vendere all'estero i propri prodotti. Presentano il modulo 6.6 anche coloro che fanno uso della procedura di compensazione import/export (mod. 6.10) e che a fine anno risultano a credito per uno o più materiali.



#### Attenzione

Gli esportatori possono richiedere il rimborso solo se iscritti a CONAI.

Per ottenere il rimborso, il Consorziato deve inoltrare a CONAI una richiesta (tramite la compilazione del modulo 6.6) **entro e non oltre il 31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui ha esportato imballaggi assoggettati a Contributo (fa fede la data di spedizione del fax, il timbro postale della lettera raccomandata A.R. o la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni on line).

#### ⋮ **Attenzione**

**Potranno essere richiesti rimborsi solo se superiori a 26,00 Euro per ciascun materiale.**

Le cessioni destinate a duty free o provviste di bordo sono assoggettate al Contributo Ambientale. CONAI può riservarsi la possibilità di valutare casi specifici di esenzione a fronte di documentazione che attesti l'effettiva esportazione fuori dal territorio nazionale.

⋮ **Vedi** Parte seconda, modulo 6.6 e relative istruzioni.

## 7.2 PROCEDURA SEMPLIFICATA (“EX-ANTE”) DI ESENZIONE PER ESPORTAZIONE

La procedura semplificata (“ex-ante”) si basa sulla determinazione della quota di imballaggi che si prevede siano destinati all'esportazione. Su questa quota, definita “plafond”, l'esportatore può richiedere preventivamente l'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI. Il plafond, espresso in percentuale, viene stabilito sulla base delle risultanze dell'anno precedente e viene calcolato sulle quantità di ogni singolo materiale. Tale procedura sarà preferibilmente adottata da imprese i cui imballaggi sono oggetto di prima cessione. Gli esportatori di imballaggi oggetto di cessioni successive alla prima, potranno utilizzare la procedura ordinaria (“ex-post”), secondo le modalità previste.

Il Consorziato avvia la procedura attraverso l'inoltro a CONAI del modulo 6.5 CONAI e ai propri fornitori del modulo 6.5 Fornitori.

⋮ **Vedi** Parte seconda, moduli 6.5 e relative istruzioni.

Dal momento dell'invio di questi moduli il Consorziato può richiedere immediatamente ai propri fornitori l'esenzione dal Contributo Ambientale entro i limiti dei plafond dichiarati. Non è necessario, quindi, attendere alcuna autorizzazione scritta di CONAI.

Il plafond, espresso in percentuale per ogni materiale, determina la diminuzione (nella stessa percentuale) del Contributo Ambientale che verrà applicato dai propri fornitori.

Fino alla determinazione del nuovo plafond e al massimo fino al 31 marzo dell'anno, il Consorziato può utilizzare il plafond dell'anno precedente.

Il modulo va inviato a CONAI **entro e non oltre il 31 marzo** di ogni anno (fa fede la data di spedizione del fax, il timbro postale della lettera raccomandata A.R. o la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni on line).

#### ⋮ **Attenzione**

A partire dal 2009 con il modulo 6.5 il Consorziato, oltre a comunicare a CONAI il plafond di esenzione per l'anno in corso, determina il saldo a debito o a credito verso CONAI, per ciascun materiale, dato dalla differenza tra le esportazioni e gli acquisti esenti, effettuati nell'anno precedente.

### MODULO 6.5 FORNITORI

Attraverso questo modulo il Consorziato dichiara ai propri fornitori le percentuali di imballaggi esportati rispetto al totale di imballaggi venduti, per singolo materiale, nel corso dell'anno precedente. Su questa base richiede ai fornitori l'esenzione dal Contributo Ambientale, per singolo ordine, nel limite massimo dei plafond indicati. Il modulo va inviato ai fornitori nel momento in cui viene inviato a CONAI il modulo 6.5 CONAI, cioè **entro e non oltre il 31 marzo** dell'anno (fa fede la data di spedizione del fax o il timbro postale della lettera raccomandata A.R.). Il modulo può ovviamente essere inviato anche dopo il 31 marzo, a nuovi fornitori acquisiti dopo tale data.

## I CONTROLLI DA PARTE DI CONAI

In base a quanto fissato dallo Statuto e dal Regolamento consortile, CONAI si riserva di verificare in qualunque momento la sussistenza dei requisiti e la congruità dei plafond richiesti in esenzione. CONAI ha inoltre facoltà di richiedere documentazioni aggiuntive: documentazione doganale/Intrastat, elenco delle fatture di acquisto del materiale, dichiarazione IVA e altra documentazione. Le dichiarazioni non veritiere da parte del Consorziato comportano la perdita del beneficio di esenzione “ex-ante” in procedura semplificata. CONAI ha inoltre facoltà di irrogare sanzioni ai propri Consorziati nel caso di infrazioni a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento CONAI.

## ADEMPIMENTI DEL FORNITORE

I fornitori (produttori) che cedono imballaggi o materiali di imballaggio in esenzione sulla base della documentazione autocertificata fornita dagli esportatori, sono tenuti a:

- esporre in fattura la percentuale di esenzione (plafond), come dichiarata dall'esportatore;
- indicare nella dichiarazione periodica i quantitativi ceduti in esenzione;
- allegare alla dichiarazione periodica una “Scheda quantità in esenzione” (modulo 6.3).

## ESPOSIZIONE IN FATTURA DELL'ESENZIONE

Il produttore/fornitore, dopo aver ricevuto dall'utilizzatore/esportatore il modulo 6.5 Fornitori, dovrà applicare nelle proprie fatture di vendita la percentuale di esenzione (plafond) per singolo ordine. In pratica, il fornitore deve ridurre, della stessa percentuale del plafond, le tonnellate complessivamente cedute e ricavare in questo modo la quantità di imballaggi sulla quale applicare il Contributo Ambientale. Per chiarire tali procedure si propone un esempio.

### Esempio

Si suppone che un Consorziato utilizzatore abbia dichiarato (ai propri fornitori e a CONAI) un plafond sul vetro pari al 20% (rapporto tra quantità esportate e totale quantità vendute nell'anno precedente).

In questo caso il fornitore applicherà il Contributo Ambientale solo sull'80% del quantitativo di vetro ceduto. Ipotizzando la cessione di 4.000 bottiglie in vetro (da 250 gr cadauno) la fattura all'utilizzatore/esportatore si presenterà nel modo sotto indicato.

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unit. Euro	Importo tot. Euro	IVA
Bottiglie in vetro (gr cadauno 250 – ton lotto 1)	pz	4.000	0,207	828,00	20%
Contributo Ambientale vetro	ton	0,800	17,82	14,26	20%
<b>Imponibile</b>				<b>842,26</b>	<b>20%</b>

Plafond su Contributo Ambientale CONAI vetro 20%

## INDICAZIONE DEI QUANTITATIVI IN ESENZIONE NEI MODULI 6.1 E 6.2

Quando il fornitore/produttore di imballaggi o l'importatore effettua la dichiarazione periodica è tenuto a compilare la colonna A dei moduli 6.1-6.2.

Queste colonne documentano i quantitativi in esenzione che sono stati contemporaneamente dichiarati nella Scheda quantità in esenzione (modulo 6.3).

## SCHEDA QUANTITÀ IN ESENZIONE (MODULO 6.3)

Il fornitore/produttore, in allegato alla propria dichiarazione periodica, è tenuto ad inviare a CONAI il modulo 6.3. Si tratta di una scheda cumulativa, riferita a tutti i clienti esportatori a cui il fornitore ha ceduto imballaggi in esenzione. La scheda deve indicare i codici fiscali di tutti i clienti che hanno beneficiato dell'esenzione (per lettera di autorizzazione a Conguaglio “ex-post” o per plafond “ex-ante”) e precisare i quantitativi di imballaggi ceduti, suddivisi per materiale.

### Attenzione

Tutte le procedure indicate per il fornitore/produttore valgono anche per l'importatore che rifornisca utilizzatori/esportatori e per il fornitore di materie prime che le cede in esenzione ad un autoproduttore/esportatore che realizza direttamente gli imballaggi nei quali confezionare le proprie merci.

## 7.3 PROCEDURA DI COMPENSAZIONE IMPORT/EXPORT

La compensazione import/export consente ai Consorziati, che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio, di regolare contabilmente con CONAI soltanto il saldo di Contributo Ambientale risultante dalla differenza di tali partite.

In pratica, la procedura consente di effettuare un saldo estero su estero per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio (cioè alluminio su alluminio, acciaio su acciaio, carta su carta ecc.).

È preferibile che la procedura in oggetto venga attivata da Consorziati che non si trovano sbilanciati in una costante e ripetuta situazione debitoria o creditoria nei confronti di CONAI, ma tendano ad un sostanziale equilibrio tra import ed export. CONAI si riserva di chiedere la regolarizzazione di eventuali posizioni fortemente debitorie e creditorie nei confronti del Consorzio.

### CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLA COMPENSAZIONE

- Tutti gli acquisti di imballaggio sul mercato nazionale vengono gravati interamente da Contributo Ambientale.
- Possono rientrare nei calcoli di compensazione tutte le importazioni e le esportazioni rispetto a qualunque paese straniero.
- Non è consentita la compensazione con importazioni di imballaggi dichiarati in procedura semplificata. **Vedi** Capitolo 5.1.2.
- Non è consentita la compensazione con esportazioni di imballaggi già oggetto di richiesta di rimborso con procedura ordinaria “ex-post”. **Vedi** Capitolo 7.1.
- La compensazione si applica esclusivamente tra import e export per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio.

### ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA PROCEDURA DI COMPENSAZIONE

- Per l’attribuzione della classe di dichiarazione, il Consorzio deve prendere in considerazione i valori derivanti dal solo totale delle importazioni effettuate, al lordo quindi delle esportazioni. **Vedi** Parte seconda, modulo 6.10 e relative istruzioni.
- Entro il 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento, il Consorzio invia il modulo 6.10 nel quale dichiara importazioni ed esportazioni effettuate in quantità per materiale. In caso di importazioni nette (importazioni superiori alle esportazioni), l’azienda versa a CONAI il Contributo relativo. In caso di esportazioni nette (esportazioni superiori alle importazioni), l’impresa riporta le quantità a credito nella colonna B sommando tale valore alla quantità di quel materiale esportato nel periodo successivo.
- Le aziende non soggette a certificazione di bilancio, per poter utilizzare la procedura di compensazione, dovranno inviare – in aggiunta al modulo 6.10 – l’elenco con i dati relativi alle fatture di esportazioni e importazioni di imballaggi e/o merci imballate.
- Alla fine dell’anno il Consorzio invierà uno schema riepilogativo dell’anno trascorso, che servirà come reciproca verifica. Occorre effettuare il confronto tra i seguenti quantitativi:

**(totale quantità importate – totale quantità esportate) = quantità fatturate – credito di fine anno**



#### Attenzione

Le eventuali posizioni creditorie risultanti alla fine dell’anno solare (indipendentemente dalla periodicità di dichiarazione e/o dalla volontà di proseguire la procedura di compensazione nell’anno successivo) dovranno essere chiuse attraverso l’invio della richiesta di rimborso con la procedura ordinaria “ex-post”, nel senso che non potranno essere riportate nella colonna B della prima dichiarazione dell’anno successivo.



**Vedi** Parte seconda, modulo 6.6 e relative istruzioni.

## CASI PARTICOLARI

### 8.1 FORMULE DIVERSE DI ESENZIONE / APPLICAZIONE / DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

Nella prospettiva di semplificare le procedure per tutti i propri Consorziati, CONAI ha messo a punto, dal primo anno di attività, alcune soluzioni specifiche per la gestione del Contributo Ambientale in riferimento a comparti o prodotti particolari. Si tratta di alcuni casi elencati di seguito, ai quali si vanno aggiungendo alcuni accordi stipulati con soggetti che hanno particolari difficoltà nell'applicare le regole generali del Contributo Ambientale CONAI.

L'attività di semplificazione, infatti, è un lavoro permanente di messa a punto dei criteri più efficaci che possono essere applicati caso per caso, per evitare involontarie penalizzazioni, o distorsioni ed evasioni all'interno di un sistema in continua trasformazione. Esso procede grazie al confronto continuativo con le imprese e le associazioni che le rappresentano, le quali, attraverso la propria esperienza gestionale, si fanno direttamente interpreti dei criteri operativi più efficaci. Per questo è importante che le imprese contribuiscano a questi perfezionamenti delle procedure fornendo analisi economico-statistiche rappresentative dei mercati di riferimento, e periodicamente aggiornate e rielaborate sulla base dell'esperienza concreta.

#### IMBALLAGGI PRIMARI DI DISPOSITIVI MEDICI

 **Vedi** Parte seconda, modulo 6.12 e relative istruzioni.

#### IMBALLAGGI PRIMARI DI PRODOTTI FARMACEUTICI

 **Vedi** Parte seconda, modulo 6.13 e relative istruzioni.

#### FORFETTIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO CONAI SUGLI IMBALLAGGI IN SUGHERO

 **Vedi** Parte seconda, modulo 6.17 e relative istruzioni.

#### FOGLIO DI ALLUMINIO

 **Vedi** Parte seconda, modulo 6.18 e relative istruzioni.

#### STOVIGLIE MONOUSO IN PLASTICA (PIATTI E BICCHIERI)

 **Vedi** Parte seconda, modulo 6.19 e relative istruzioni.

## FORFETTIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO CONAI SULLE ETICHETTE

Tale semplificazione, da considerarsi come opzione alternativa alle modalità operative già previste da CONAI per il pagamento del Contributo Ambientale, si applica alle aziende, iscritte a CONAI, che producono etichette in carta, plastica o alluminio, stampate o non. Attraverso il modulo 6.14 (da inviare a CONAI entro il 31 marzo di ogni anno), il Consorziato dichiara di volersi avvalere di tale procedura e indica il fatturato di etichette relativo all'ultimo esercizio chiuso, sulla base del quale calcola il Contributo Ambientale dovuto per l'anno in corso.

### ⋮ **Attenzione**

Le modalità di applicazione per l'anno 2011 verranno comunicate non appena definite dagli Organi Consortili. Nel contempo, restano validi i Contributi previsti per tale procedura, fino al 31 dicembre 2010.

## NASTRI ADESIVI E CARTE GOMMATE - RIDUZIONE

Il Comitato Esecutivo di CONAI, in data 22 dicembre 1998, in relazione ad un avvenuto approfondimento – effettuato con le Associazioni di categoria interessate – delle tematiche inerenti i nastri adesivi e le carte gommate, sia con supporto in materia plastica sia con supporto a base cellulosica, ha emesso la seguente delibera:

“I nastri adesivi sono assoggettati al Contributo Ambientale limitatamente al supporto, con esclusione quindi della massa adesiva. In via convenzionale si stabilisce che il peso del supporto da assoggettare a Contributo Ambientale è pari al 50% del peso totale del nastro adesivo, da cui deriva il fattore convenzionale di moltiplicazione 0,5. Quindi, nelle fatture relative alla prima cessione, il Contributo Ambientale CONAI sui nastri adesivi, destinati all'imballaggio, verrà pertanto così determinato:

### NASTRI ADESIVI IN MATERIA PLASTICA

Contributo Ambientale CONAI per plastica:

- fino al 30/06/2011, 160,00 (Euro/ton) x peso nastro adesivo (ton) x fattore (0,5);
- dall'1/07/2011, 140,00 (Euro/ton) x peso nastro adesivo (ton) x fattore (0,5).

### NASTRI ADESIVI A BASE CELLULOSICA

Contributo Ambientale CONAI per carta 22,00 (Euro/ton) x peso nastro adesivo (ton) x fattore (0,5)”.

## BOMBOLE DI GAS COMPRESI, LIQUEFATTI, DISCIOLTI - ESENZIONE

Il Comitato Esecutivo di CONAI, in data 22 dicembre 1998, in relazione ad un avvenuto approfondimento delle tematiche inerenti le bombole destinate al contenimento di gas compressi, liquefatti e disciolti, effettuato con le Associazioni di categoria, ha emesso la seguente delibera:

“Le bombole, ed i relativi accessori, quali per esempio valvole e cappucci di protezione, destinate al contenimento di gas compressi, liquefatti e disciolti, con specifico riferimento ai gas tecnici, speciali e medicinali, sono escluse dal campo di applicazione del Contributo Ambientale”.

## 8.2 CONVENZIONI

CONAI ha stipulato, a partire dall'anno 1999, le seguenti convenzioni con alcune associazioni di categoria o gruppi di aziende; convenzioni che prevedono condizioni specifiche di dichiarazione/applicazione del Contributo Ambientale in relazione alle peculiarità dei settori interessati:

- **Settore ortofrutticolo** (Procedura semplificata Import/Export)  
Associazione di riferimento: Fruitimprese – Associazione Imprese Ortofrutticole\*;
- **Settore tessile** (Procedura semplificata Import/Export)  
Associazione di riferimento: SMI-ATI / Federazione Italiana Industriali Tessilivari\*\*;
- **Settore meccanico** (Procedura semplificata Import/Export)  
Associazione di riferimento: Federmacchine\*\*\*;
- **Distribuzione** (Procedura semplificata Import)  
Associazione di riferimento: Federdistribuzione\*\*\*\*;
- **Commercianti di Contenitori in Vetro Vuoti** (Semplificazione applicazione del Contributo).

\* Ex Aneioa \*\* Ex Federtessile \*\*\* Ex Intermeccanica \*\*\*\* Ex FAID

## 9

## DEFINIZIONE DI IMBALLAGGIO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONAI

### PREMESSA

Questa Guida espone tutte le procedure previste per l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI alle diverse tipologie di imballaggi. Dà quindi per scontata una certezza preliminare: che l'oggetto al quale il Contributo viene applicato sia riconosciuto come un "imballaggio".

Per indirizzare le scelte operative dei Consorziati, in questo capitolo si propone un breve schema di riferimento. Parallelamente, all'interno del sito [www.conai.org](http://www.conai.org) viene attivata un'area, costantemente aggiornata, nella quale è possibile consultare le liste – esemplificative e non esaustive – di articoli che CONAI considera "imballaggi" o "non-imballaggi".

### 9.1 I CRITERI NORMATIVI

La normativa europea sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.Lgs. 22/97. La nuova Direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (che modifica e integra la Direttiva 94/62/CE) è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.Lgs. 152/06. L'art. 218 (definizioni), comma 1, specifica:

"Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:

- a. imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b. imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- c. imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei; [...]"

La Direttiva 2004/12/CE, recepita dal D.Lgs. 152/06, allegato E, comma 2, specifica che la definizione di "imballaggio" è basata inoltre sui criteri seguenti:

- i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;

#### Esempi illustrativi

- Articoli considerati imballaggio: Scatole per dolci; Involucro che ricopre la custodia di un CD;
- Articoli non considerati imballaggio: Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la durata di vita di questa; Cassette di attrezzi; Bustine da tè; Rivestimenti di cera dei formaggi; Budelli per salumi.

- ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;

#### Esempi illustrativi

- Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita: Sacchetti o borse di carta o di plastica; Piatti e tazze usa e getta; Pellicole di plastica trasparente; Sacchetti per panini; Fogli di alluminio;
- Articoli non considerati imballaggio: Cucchiaini di plastica; Posate usa e getta.

- iii) i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.

#### Esempi illustrativi

- Articoli considerati imballaggio: Etichette fissate direttamente o attaccate al prodotto;
- Articoli considerati parti di imballaggio: Spazzolino del mascara che fa parte del tappo della confezione; Etichette adesive incollate su un altro articolo di imballaggio; Graffette; Fascette di plastica; Dispositivo di dosaggio che fa parte del tappo della confezione per i detersivi.

## 9.2 I CRITERI APPLICATIVI E LE LISTE CONSULTABILI SUL SITO CONAI

Per trasferire nella realtà operativa gli orientamenti espressi dalla norma, CONAI ha elaborato nel corso di questi anni soluzioni operative specifiche anche in relazione ai singoli casi.

Un esempio di applicazione concreta sono le procedure descritte in questa Guida per il foglio di alluminio e per le stoviglie monouso in plastica **Vedi** Parte seconda, moduli 6.18 e 6.19 e relative istruzioni.

Tali procedure fanno riferimento al secondo criterio aggiuntivo della Direttiva e mostrano la particolarità di quei casi sul confine tra imballaggio e non-imballaggio, dove a principi relativamente semplici può corrispondere una notevole complessità di soluzioni operative, che devono tener conto delle varie combinazioni di scambi e utilizzi presenti nel mercato.

Inoltre, il frutto dell'analisi dei casi concreti che, anno dopo anno, CONAI ha preso in esame, ha permesso di elaborare, sulla base della definizione riportata nella Direttiva 94/62 e ribadita nel D.Lgs. 22/97 e quindi nelle integrazioni contenute nella nuova Direttiva 2004/12/CE e nell'allegato E, comma 2, del D.Lgs. 152/06, due **liste di riferimento, esemplificative e non esaustive**, degli articoli che si consolidano nel tempo come "imballaggi" e "non-imballaggi", pubblicate in un'area specifica del proprio sito.

Si consiglia quindi ai Consorziati di collegarsi con frequenza al sito del Consorzio per essere informati sulle ultime novità e gli sviluppi sul tema.

## 9.3 PRINCIPALI SENTENZE

Di seguito vengono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i riferimenti di alcune delle principali recenti sentenze relative alle cause avviate per l'accertamento della natura di imballaggio di alcuni prodotti:

- 1)** sentenza del Tribunale di Roma n. 10050/2006: ha stabilito che rientrano nel sistema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio i sacchi a valvola e a bocca aperta, le bobine soffittate e goffrate, i films termoretraibili, i films estensibili, gli stretch hoods, i cappucci per pedane e le buste per poltrone e divani;
- 2)** sentenza del Tribunale di Roma n. 16818/2007: ha stabilito che rientrano nel sistema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non solo gli shoppers ma anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sacchi a valvola, i sacchi a bocca aperta, il film tubolare e piano per l'imballaggio automatico (per esempio di resine, concimi, fertilizzanti, prodotti chimici in genere, sali, pasta, mangimi), i cappucci copri pallets, il film in fogli e il film estensibile per imballaggio pallets, i bins, le casse e i contenitori di contenimento o per logistica, le cisterne, i teli per insilaggio e per rotoballe.
- 3)** sentenza del Tribunale di Roma n. 24563/2007: ha ribadito l'obbligo per i produttori di imballaggio, che non hanno ottenuto il riconoscimento come sistemi autonomi, di versare il Contributo Ambientale CONAI e di partecipare ad uno dei Consorzi previsti dall'art. 223 D.Lgs. 152/06.



**Vedi** Sito CONAI ([www.conai.org](http://www.conai.org)), Quadro Normativo, sezione "Sentenze e commenti".

## 10

## CONTROLLI, SANZIONI E AUTODENUNCIA

### 10.1 CONTROLLI

L'attività di controllo di CONAI si sviluppa attraverso controlli mirati, incrocio dati interni e confronto con fonti esterne compresi enti pubblici e privati con specifico riferimento al flusso degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale – art. 224, comma 3, lettera n) del D.Lgs. 152/06. In base al proprio Regolamento (art. 11) **Vedi** Parte terza, Regolamento, CONAI può infatti in ogni momento richiedere per iscritto a ciascun Consorziato chiarimenti, informazioni e documentazione contabile e amministrativa relativi all'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi consortili e in particolare dell'obbligo di applicazione del Contributo Ambientale. Il Consiglio di Amministrazione può altresì disporre, dandone preventiva comunicazione scritta, controlli, verifiche e (o) ispezioni presso l'impresa consorziata della durata massima di trenta giorni.

### 10.2 SANZIONI

#### 10.2.1 SANZIONI PER MANCATA ADESIONE

La competenza dei controlli sulle adesioni non effettuate entro i termini, e dell'eventuale riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria, spetta alle Province.

L'articolo 261, comma 1, D.Lgs. 152/06 dispone che "[...] i produttori e gli utilizzatori che non adempiano [...] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute a CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i Contributi pregressi". A CONAI dovrà comunque essere corrisposta la quota di adesione e versati gli eventuali Contributi pregressi.

#### 10.2.2 SANZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE E ALLA DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE (ART. 13 DEL REGOLAMENTO)

L'art. 13, comma 2, del Regolamento CONAI individua le tipologie di infrazione che costituiscono gravi violazioni:

- a.** omessa applicazione del Contributo Ambientale;
- b.** omessa o insufficiente indicazione del Contributo Ambientale, tale da impedire, nell'ambito dei controlli di cui all'art. 11, l'accertamento della effettiva applicazione;
- c.** omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all'art. 4, comma 11, oltre 30 giorni dal termine di scadenza;
- d.** infedele dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all'art. 4, comma 11;
- e.** omesso o ritardato versamento del Contributo Ambientale CONAI prelevato ai sensi all'art. 14, comma 1, lett. c), dello Statuto;
- f.** utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione di cui all'art. 4, comma 10.

A titolo di esempio il Consorziato che dichiara a CONAI e ai propri fornitori un plafond di esportazione superiore a quello reale, è sanzionabile poiché evade il Contributo Ambientale, oltre che creare disparità tra i concorrenti di mercato.

La sanzione pecuniaria prevista per una o più delle infrazioni sopra riportate è pari al:

- 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione;
- 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni.

L'applicazione di tale sanzione comporta altresì, in relazione alle relative violazioni individuate al comma 2, lettera f), la perdita del diritto all'utilizzo della procedura semplificata per un periodo di tre anni.

Nel caso che il Contributo Ambientale omesso non superi il 10% di quello complessivamente dichiarato su base annua, le sanzioni pecuniarie sono ridotte della metà. Le sanzioni sono inoltre ridotte a un terzo se il pagamento delle stesse è eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione effettuata con lettera raccomandata da parte di CONAI. Le sanzioni previste si applicano anche al cessionario che abbia concorso o tratto indebito vantaggio dalle violazioni di cui all'art. 13 comma 2, lett. a) o b).



#### Attenzione

Come previsto dall'art. 15 del Regolamento CONAI: "Nel caso di applicazione delle sanzioni per le violazioni previste dall'art. 13, comma 2, il Consiglio di Amministrazione può disporre che il Contributo Ambientale CONAI sia prelevato, dichiarato e versato a CONAI direttamente dall'utilizzatore anziché dal produttore cedente.

In tali casi, il Consiglio di Amministrazione individua gli utilizzatori oggetto della deliberazione prevista dal comma 1 e determina le modalità applicative del prelievo secondo principi di certezza, semplicità amministrativa ed economicità".

Per approfondimenti si consiglia di contattare gli uffici CONAI.

## 10.3 AUTODENUNCIA

Il Consorziato che desideri regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell'applicazione della normativa CONAI, può avvalersi di una procedura cosiddetta di **"autodenuncia"** (art. 13, comma 8 del Regolamento), a condizione che informi spontaneamente CONAI della propria posizione prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11 del Regolamento. Infatti, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora dovuti (art. 12 del Regolamento), nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11 del Regolamento, autodenunciano l'infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto con le modalità di rito, entro 30 giorni dalla presentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, della stessa autodenuncia.



**Vedi** Parte seconda, modello di autodenuncia e relative istruzioni.



PARTE

**2**

# MODULISTICA

<b>Domanda di adesione</b>	46
<b>Richiesta di recesso</b>	53
<b>Dichiarazione di variazione dati</b>	55
<b>Modello Delega di voto</b>	58
<b>Modulo 6.1 / Acciaio</b>	60
<b>Modulo 6.1 / Alluminio</b>	61
<b>Modulo 6.1 / Carta</b>	62
<b>Modulo 6.1 / Legno</b>	63
<b>Modulo 6.1 / Plastica</b>	64
<b>Modulo 6.1 / Vetro</b>	65
<b>Modulo 6.2 / Import</b>	70
<b>Modulo 6.3 / Scheda quantità in esenzione</b>	75
<b>Modulo 6.4 / Dichiarazione autoproduttore</b>	78
<b>Modulo 6.5 / Procedura semplificata “ex-ante” – CONAI</b>	80
<b>Modulo 6.5 / Procedura semplificata “ex-ante” – Fornitori</b>	81
<b>Modulo 6.6 / Procedura ordinaria “ex-post”</b>	87
<b>Modulo 6.10 / Compensazione import/export</b>	92
<b>Modulo 6.12 / Esenzione – Imballaggi primari di dispositivi medici</b>	97
<b>Modulo 6.13 / Esenzione – Imballaggi primari a diretto contatto con prodotti farmaceutici</b>	99
<b>Modulo 6.16 / Quantitativi cauzionati non restituiti</b>	101
<b>Modulo 6.17 / Procedura semplificata per imballaggi in sughero</b>	105
<b>Modulo 6.18 / Esenzione – Foglio di alluminio</b>	108
<b>Modulo 6.19 / Esenzione – Stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri)</b>	110
<b>Modello di autodenuncia</b>	112

# Domanda di adesione

Da inviare a: **CdA CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
Via fax: 02.59904315

<b>1</b>	1.1 Ragione Sociale			
	1.2 Via/Piazza			PEC
	1.3 CAP	Città	Provincia	
	1.4 Codice fiscale			Partita IVA
	1.5 Attività prevalente	Cod. ATECO		
	1.6 Referente per la compilazione	Tel	Fax	e-mail

## dichiara

<b>2</b>	di possedere i requisiti di cui all'articolo 5 dello Statuto e di appartenere alla seguente categoria e relativa componente:			
	<b>2.1 Produttori</b>	<input type="checkbox"/> Produttori di materiali di imballaggio <input type="checkbox"/> Produttori di imballaggi	<input type="checkbox"/> Acciaio <input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Alluminio <input type="checkbox"/> Plastica <input type="checkbox"/> Vetro
	<b>2.2 Utilizzatori</b>	<input type="checkbox"/> Commercianti e distributori <input type="checkbox"/> Altri utilizzatori (addetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni)	<input type="checkbox"/> Alimentari <input type="checkbox"/> Chimici <input type="checkbox"/> Altri utilizzatori	

<b>3</b>	di aderire ai Consorzi previsti dall'art. 223 D.Lgs. 152/2006:	Nella qualità di:
	<input type="checkbox"/> Consorzio Nazionale Acciaio <input type="checkbox"/> CIAL <input type="checkbox"/> COMIECO	<input type="checkbox"/> Produttore
	<input type="checkbox"/> RILEGNO <input type="checkbox"/> COREPLA <input type="checkbox"/> COREVE	<input type="checkbox"/> Utilizzatore

<b>4</b>	ai sensi dell'art. 6 comma 5 dello Statuto, di aver registrato nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso (o, se non disponibile, nell'ultimo bilancio approvato) ricavi complessivi per vendite e prestazioni:	
	<input type="checkbox"/> fino a 500.000,00 Euro	<input type="checkbox"/> superiori a 500.000,00 Euro
	4.1 di sottoscrivere e versare la quota di partecipazione così determinata:	
	Importo fisso <b>5,16</b>	+ Importo variabile (4.2) = Importo totale
	4.2 Calcolo dell'importo variabile da determinare solo nel caso di superamento dei 500.000,00 Euro di cui al punto 4. I valori base per il calcolo sono quelli desumibili dal bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione (o, se non disponibile, dall'ultimo bilancio approvato).	
	<b>Produttori</b>	<b>Utilizzatori addetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni</b>
	Ricavi delle vendite effettuate nel territorio dello Stato di imballaggi e di materie prime destinate alla fabbricazione di imballaggi €	Costi degli acquisti, anche dall'estero, di imballaggi o di materiali di imballaggi €
	Importo variabile 0,015% €	Importo variabile 0,015% €
	<b>Commercianti e distributori</b>	
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni €	
	Vendite e prest. estero - €	
	Ricavi vendite e prest. Italia = €	
	Importo variabile 0,00025% €	
	4.3 <input type="checkbox"/> versato su c/c postale n. 98753007 intestato a CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi in data (gg/mm/aa) / /	
	<input type="checkbox"/> versato con bonifico – n. CRO su c/c intestato a CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi	
	Codice IBAN: IT 97 Y 03069 01629 100000012434 – BIC: BCITITMM – c/o Intesa SanPaolo SpA – Filiale n. 27 – Piazza Diaz, 7 – 20123 Milano	

<b>5</b>	di essere a conoscenza: delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni; delle modalità e degli scopi del trattamento dei dati personali forniti e dei diritti conseguenti. L'informativa completa, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 196/03, è pubblicata e visionabile sul sito internet <a href="http://www.conai.org">www.conai.org</a> – Area consorziati/Privacy.
----------	--

<b>6</b>	di: <input type="checkbox"/> non conferire delega; <input type="checkbox"/> conferire delega ai fini della rappresentanza in Assemblea a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 21, fatto salvo il diritto di revoca o di conferimento di nuova delega specifica, a:
----------	--

Il sottoscritto ....., nella sua qualità di legale rappresentante, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire.

Data .....

In fede (il legale rappresentante) .....

# Domanda di adesione

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Come previsto dall'art. 224 del D.Lgs. 152/06 (già D.Lgs. 22/97), i produttori e gli utilizzatori di imballaggi aderiscono al Consorzio Nazionale Imballaggi. Per iscriversi a CONAI occorre inviare la domanda di adesione che si compone dei seguenti quadri:

**QUADRO 1 – DATI ANAGRAFICI**

**QUADRO 2 – CATEGORIA DI APPARTENENZA**

**QUADRO 3 – ADESIONE AI CONSORZI PREVISTI DALL'ART. 223 D.LGS. 152/2006**

**QUADRO 4 – DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE**

**QUADRO 5 – DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DELLE NORME CONSORTILI**

**E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**QUADRO 6 – DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA CONAI**

nonché della dichiarazione di responsabilità, della data e della firma

### MODALITÀ E TERMINI PER L'ADESIONE

Il termine per l'iscrizione scadeva il 28.02.1999. L'obbligo di adesione a CONAI per i produttori e gli utilizzatori di imballaggi era stabilito dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 5.02.1997, n. 22. Inizialmente l'adesione non era obbligatoria: tale obbligo è stato infatti introdotto dalla Legge 426/98 che, modificando il testo originario del D.Lgs. 22/97, ha fissato al 31.12.1998 il termine massimo per provvedervi. Tale termine è stato poi prorogato al 28.02.1999 dalla Legge 22.02.1999, n. 35. Gli attuali riferimenti normativi sono relativi al D.Lgs. 152/06.

Le **aziende di nuova costituzione**, o quelle che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imballaggi, aderiscono a CONAI entro un mese dalla data di inizio dell'attività prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa. Inoltre inviano a CONAI – oltre alla domanda di adesione e alla ricevuta del versamento – una lettera in cui viene segnalata la data di costituzione dell'impresa e, in particolare, la data di inizio dell'attività riferita agli imballaggi. La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad aderire a CONAI.



#### Attenzione

Il versamento della quota si effettua una sola volta. È facoltà del Consorziato aggiornare la quota, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6 comma 6 dello Statuto. **Vedi** Parte terza.

La domanda di adesione dovrà essere inviata a CONAI a mezzo fax (0259904315) o per posta raccomandata A.R., unitamente all'attestato del versamento della quota consortile.

### ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI

Dal punto di vista fiscale, l'adesione a CONAI comporta l'acquisto di quote di partecipazione al Consorzio: la quota versata dai Consorziati all'atto dell'adesione, nonché gli eventuali successivi adeguamenti, costituiscono contributo straordinario e pertanto andranno inseriti all'attivo dello Stato patrimoniale del Consorziato, nel conto "Partecipazioni in altre imprese", Sez. BIII, voce 1, lettera d, articolo 2424 del Codice civile.



#### Attenzione

Le quote di adesione a CONAI non sono soggette a IVA.

## CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE

### VARIAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE

In caso di aumento del proprio giro d'affari, l'impresa ha la facoltà di variare la propria quota di adesione e quindi di partecipazione al Consorzio. Entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ogni Consorzio può attestare a CONAI, con dichiarazione scritta e spedita a mezzo raccomandata A.R., le variazioni in aumento dei propri costi o ricavi e modificare in tal modo la propria quota di partecipazione. Ciò è possibile solo per variazioni non inferiori al 20%.

In caso di variazione della quota di partecipazione, il Consorzio deve presentare un nuovo modulo di adesione e versare a CONAI l'importo corrispondente alla variazione, allegando l'attestato di versamento.

### VARIAZIONE DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA

Quando un Consorzio verifica che la sua attività prevalente non corrisponde più a quella dichiarata all'atto dell'iscrizione, presenta una nuova domanda di adesione, indicando la nuova categoria d'appartenenza nonché la data di variazione.

La quota di partecipazione rimane quella già versata, fatta salva la facoltà del Consorzio di adeguarla, applicando il calcolo della quota variabile alla nuova categoria di appartenenza.

## QUADRO 1 DATI ANAGRAFICI

**1.1** indicare per esteso la denominazione/ragione sociale dell'azienda.

**1.2 e 1.3** indicare l'indirizzo completo della sede legale e la PEC, ossia l'indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile.

**1.4** indicare il codice fiscale e la partita IVA dell'azienda. I campi devono essere entrambi compilati.

**1.5** indicare l'attività economicamente prevalente ed il codice ATECO. Se l'azienda non fosse in grado di rintracciare il proprio codice ATECO dovrà comunque descrivere l'attività prevalente, che è un dato essenziale ai fini della corretta compilazione del modulo.



### Attenzione

- Per "attività economicamente prevalente" si intende quella che comporta maggior fatturato per l'azienda, con riferimento all'ultimo esercizio chiuso.
- **Il concetto di attività prevalente è valido solo ai fini dell'adesione a CONAI: per gli adempimenti relativi al Contributo Ambientale, l'azienda dovrà tener conto di tutte le attività inerenti agli imballaggi.**
- Si ricorda che il codice ATECO, riferito all'oggetto sociale dell'azienda, non deve essere confuso con l'attività prevalente. Il codice ATECO viene scelto al momento della costituzione ed è riportato nella cedola di avvenuta iscrizione all'IVA. Si consiglia di verificare presso l'Agenzia delle Entrate il codice selezionato e di comunicare eventuali variazioni, come richiesto dalla legge. Anche se poco utilizzato, questo codice è importante: ad esempio gli Studi di Settore ed alcuni controlli fiscali su base campionaria si basano su queste categorie.

**1.6** indicare il nome della persona che compila la domanda di adesione (anche se diversa dal legale rappresentante), con relativo recapito telefonico, fax ed indirizzo di posta elettronica, se disponibile, per eventuali contatti da parte di CONAI.

## QUADRO 2 CATEGORIA DI APPARTENENZA

Va selezionata soltanto la categoria corrispondente all'attività economicamente prevalente.

**2.1 Produttori:** appartengono a tale categoria i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio. Effettuare una sola scelta fra le seguenti due componenti:

- **Produttori di materiali di imballaggio:** barrano questa casella i fornitori, i fabbricanti, i trasformatori (anche per conto terzi) e gli importatori di materiali di imballaggio;
- **Produttori di imballaggi:** barrano questa casella i fabbricanti, i trasformatori (anche per conto terzi) e gli importatori di imballaggi vuoti.

Nella parte destra del quadro 2.1, barrare una sola casella riferita al materiale prevalente, tra i sei indicati.

### ⋮ **Attenzione**

La scelta dovrà essere una sola: il produttore non potrà compilare il quadro dell'utilizzatore e viceversa, così come il produttore di imballaggi non potrà barrare la casella del produttore di materiali per l'imballaggio e viceversa. Fra i sei materiali dovrà essere indicato solo quello prevalente.

**2.2 Utilizzatori:** appartengono a tale categoria i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni. Effettuare una sola scelta fra le seguenti due componenti:

- **Commercianti e distributori;**
- **Altri utilizzatori** (addetti al riempimento, utenti di imballaggi ed importatori di imballaggi pieni). Per questa componente è inoltre necessario indicare una sola delle sub-componenti previste (Alimentari, Chimici, Altri utilizzatori), sempre in funzione dell'attività prevalente.

## QUADRO 3 ADESIONE AI CONSORZI PREVISTI DALL'ART. 223 D.LGS. 152/2006

Dichiarazione di adesione ai Consorzi di Filiera (opzionale per l'utilizzatore e obbligatoria per il produttore qualora non si sia optato per le alternative previste dall'art. 221, comma 3, lettere a) e c)).

I produttori, oltre a iscriversi a CONAI nella relativa categoria, si iscrivono a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili. Per quanto riguarda gli utilizzatori, gli stessi possono aderire volontariamente ai Consorzi di Filiera che ne prevedono la possibilità di iscrizione dandone indicazione nella domanda di adesione, barrando le relative caselle.

Qualora l'azienda non abbia già provveduto, si ricorda che l'adesione ai Consorzi deve essere perfezionata contattando direttamente i Consorzi.

CONTATTI CONSORZI DI FILIERA			
Consorzio	Materiale	Contatto	
Consorzio Nazionale Acciaio	Acciaio	tel. 023980081	www.conorzio-acciaio.org
Cial	Alluminio	tel. 02540291	www.cial.it
Comieco	Carta	tel. 0255024238	www.comieco.org
Corepla	Plastica	tel. 0276054230	www.corepla.it
Coreve	Vetro	tel. 0248012961	www.coreve.it
Rilegno	Legno	tel. 0547672946	www.rilegno.org

Barrare una o più caselle relative ai Consorzi di Filiera ai quali l'azienda aderisce. Indicare a lato la casella produttore o utilizzatore in funzione dell'adesione al Consorzio di Filiera come produttore o del cui sistema faccia parte come utilizzatore.

### ⋮ **Attenzione**

La compilazione del quadro 3 è obbligatoria per i produttori che hanno compilato il quadro 2.1 e per gli utilizzatori, di cui al quadro 2.2, se, oltre alla prevalente attività di utilizzatore, esercitano altre attività secondarie classificabili tra quelle dei produttori.

## QUADRO 4 DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Barrare la casella corrispondente in funzione dell'ammontare dei ricavi complessivi per vendite e prestazioni risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione (o, se non disponibile, dall'ultimo bilancio approvato).

### ⋮ Attenzione

Le aziende di nuova costituzione non sono tenute al versamento della quota variabile poiché non esistono dati di fatturazione relativi all'anno precedente (in tal caso barrare la casella "fino a 500.000 Euro"). La quota variabile verrà eventualmente considerata a partire dalla chiusura del primo bilancio d'esercizio.

**4.1** Se è stata barrata la casella "fino a 500.000,00 Euro", non compilare il campo "importo variabile" e riportare 5,16 Euro nel campo "importo totale" (da versare).

Se è stata barrata la casella "superiori a 500.000,00 Euro", procedere alla determinazione dell'importo variabile compilando il quadro 4.2 e riportare quindi il valore ottenuto nel campo "importo variabile". Determinare l'importo totale della quota da versare (importo fisso più importo variabile). In ogni caso, l'importo totale non potrà superare l'ammontare di 100.000,00 Euro.

**4.2** Compilare il quadro come illustrato di seguito (solo in caso di superamento della soglia dei 500.000,00 Euro):

PRODUTTORI	CALCOLO DELLA QUOTA DI ADESIONE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produttori di materie prime destinate a imballaggi</li> <li>• Importatori di materie prime destinate a imballaggi</li> <li>• Produttori di semilavorati destinati a imballaggi</li> <li>• Importatori di semilavorati destinati a imballaggi</li> <li>• Produttori di imballaggi vuoti</li> <li>• Importatori-rivenditori di imballaggi vuoti</li> </ul>	Importo fisso: 5,16 Euro. + Importo variabile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,015% dei ricavi (dell'ultimo esercizio chiuso) derivati da vendite nel territorio nazionale di imballaggi e/o materie prime e semilavorati destinati alla fabbricazione di imballaggi (pari a 150 Euro per ogni milione).</li> </ul>	
<h3>❖ Esempio</h3>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importo fisso</li> </ul>		5,16 Euro
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricavi di vendite di imballaggi, materie prime e semilavorati per imballaggi</li> </ul>	1.136.618,34 Euro	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importo variabile = 1.136.618,34 Euro x 0,015%</li> </ul>		170,49 Euro
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Totale quota adesione</b></li> </ul>		<b>175,65 Euro</b>

UTILIZZATORI ADETTI AL RIEMPIMENTO, UTENTI DI IMBALLAGGI, IMPORTATORI DI IMBALLAGGI PIENI	CALCOLO DELLA QUOTA DI ADESIONE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti</li> <li>• Importatori di imballaggi pieni</li> <li>• autoproduttori</li> </ul>	Importo fisso: 5,16 Euro. + Importo variabile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,015% dei costi (calcolati rispetto all'ultimo esercizio chiuso) sostenuti per l'acquisto in Italia e all'estero di imballaggi (vuoti e/o pieni) e/o di materiali di imballaggi (pari a 150 Euro per ogni milione).</li> </ul>	
<h3>❖ Esempio</h3>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importo fisso</li> </ul>		5,16 Euro
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Costi per acquisto di imballaggi o materie prime per autoproduzione</li> </ul>	116.099,51 Euro	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importo variabile = 116.099,51 Euro x 0,015%</li> </ul>		17,41 Euro
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Totale quota adesione</b></li> </ul>		<b>22,57 Euro</b>

COMMERCANTI E DISTRIBUTORI	CALCOLO DELLA QUOTA DI ADESIONE								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commercianti di imballaggi pieni</li> <li>• Commercianti di imballaggi vuoti acquistati in Italia</li> </ul>	Importo fisso: 5,16 Euro. + Importo variabile: – 0,00025% dei ricavi complessivi (calcolati rispetto all'ultimo esercizio chiuso) derivati dalle vendite e dalle prestazioni al netto delle vendite e prestazioni estero (pari a 2,5 Euro per ogni milione).								
<b>Esempio</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importo fisso</li> <li>• Ricavi complessivi (ricavi delle vendite e prestazioni – vendite e prestazioni estero)</li> <li>• Importo variabile = 8.098.157,80 Euro x 0,00025%</li> <li>• <b>Totale quota adesione</b></li> </ul>	<table> <tr> <td></td> <td>5,16 Euro</td> </tr> <tr> <td>8.098.157,80 Euro</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>20,24 Euro</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>25,40 Euro</b></td> </tr> </table>		5,16 Euro	8.098.157,80 Euro			20,24 Euro		<b>25,40 Euro</b>
	5,16 Euro								
8.098.157,80 Euro									
	20,24 Euro								
	<b>25,40 Euro</b>								

CRITERIO STANDARD PER SCORPORARE IL COSTO DEI SOLI IMBALLAGGI DAL COSTO DELLE MERCI IMBALLATE														
<p>Gli utilizzatori diversi dai commercianti e distributori sono tenuti a calcolare l'eventuale quota variabile facendo riferimento ai costi sostenuti per gli acquisti dei soli imballaggi rispetto a quelli delle merci. Lo scorporo può essere effettuato chiedendo i dati ai propri fornitori oppure assumendo come valore di riferimento quello di imballaggi vuoti equivalenti. Nel caso in cui un acquirente di imballaggi pieni non fosse in grado di effettuare lo scorporo con questi criteri, CONAI propone un criterio standard sostitutivo per ricavare i costi degli imballaggi dai costi delle merci. La formula di conversione consigliata è la seguente:</p> $\text{costi dei soli imballaggi} = \frac{\text{costi delle merci} \times 1,66}{100}$ <p>Tale importo "presunto" andrà sommato agli eventuali costi degli acquisti degli imballaggi contabilmente noti, applicando poi l'aliquota dello 0,015%.</p>														
<b>Esempio</b>														
<table> <tr> <td>• Quota fissa</td> <td>5,16 Euro</td> </tr> <tr> <td>• Costi per acquisto di imballaggi o materie prime per autoproduzione contabilmente noti</td> <td>77.468,53 Euro +</td> </tr> <tr> <td>• Altri costi di acquisto di merci imballate da cui non è possibile scorporare gli imballaggi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>619.748,28 Euro x 1,66%</td> <td>10.287,82 Euro</td> </tr> <tr> <td>• Totale costi presunti per imballaggi</td> <td>87.756,35 Euro</td> </tr> <tr> <td>• Quota variabile = 87.756,35 Euro x 0,015%</td> <td>13,16 Euro</td> </tr> <tr> <td>• <b>Totale quota adesione</b></td> <td><b>18,32 Euro</b></td> </tr> </table>	• Quota fissa	5,16 Euro	• Costi per acquisto di imballaggi o materie prime per autoproduzione contabilmente noti	77.468,53 Euro +	• Altri costi di acquisto di merci imballate da cui non è possibile scorporare gli imballaggi		619.748,28 Euro x 1,66%	10.287,82 Euro	• Totale costi presunti per imballaggi	87.756,35 Euro	• Quota variabile = 87.756,35 Euro x 0,015%	13,16 Euro	• <b>Totale quota adesione</b>	<b>18,32 Euro</b>
• Quota fissa	5,16 Euro													
• Costi per acquisto di imballaggi o materie prime per autoproduzione contabilmente noti	77.468,53 Euro +													
• Altri costi di acquisto di merci imballate da cui non è possibile scorporare gli imballaggi														
619.748,28 Euro x 1,66%	10.287,82 Euro													
• Totale costi presunti per imballaggi	87.756,35 Euro													
• Quota variabile = 87.756,35 Euro x 0,015%	13,16 Euro													
• <b>Totale quota adesione</b>	<b>18,32 Euro</b>													
<b>Attenzione</b>														
<p>Poiché l'importo indicativo dei costi degli imballaggi non trova riscontro nelle scritture contabili, all'adesione potrà essere allegata un'Autodichiarazione comprovante la procedura adottata.</p>														

#### 4.3 Estremi e modalità di versamento della quota di adesione:

- con bollettino postale su c/c n. 98753007 intestato a CONAI;
- con bonifico su c/c intestato a CONAI presso **Intesa Sanpaolo SpA, Filiale n. 27**, Piazza Diaz 7, 20123 Milano Codice IBAN: **IT 97 Y 03069 01629 100000012434**; BIC: **BCITITMM**.

Barrare una delle due caselle corrispondente alla modalità di versamento prescelta, indicando la data di versamento, nel primo caso, o il numero di CRO, nel secondo caso.

Attenzione
<p>Non sono ammesse modalità di versamento diverse da quelle indicate nella domanda di adesione. Tali conti sono riservati esclusivamente ai versamenti delle quote consortili.</p> <p>Il bollettino postale o la causale del bonifico devono riportare, chiaramente leggibili, ragione sociale e codice fiscale o partita IVA dell'azienda.</p>

## QUADRO 5 DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DELLE NORME CONSORTILI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione della domanda di adesione il rappresentante legale dell'azienda dichiara "di essere a conoscenza: delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni; delle modalità e degli scopi del trattamento dei dati personali forniti e dei diritti conseguenti. L'informativa completa, ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 196/03, è pubblicata e visionabile sul sito internet [www.conai.org](http://www.conai.org) – area consorziati/Privacy."

## QUADRO 6 DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA CONAI

Barrando l'apposita casella "conferire delega..." è possibile conferire delega (con chiara indicazione del soggetto delegato) ex art. 6 comma 2 dello Statuto CONAI. La delega è valida ai fini della rappresentanza nelle assemblee consortili ai sensi dell'art. 21 dello Statuto stesso. Se non si intende conferire delega, barrare la casella "non conferire delega".



### Attenzione

Se il quadro 6 non viene compilato, si intende "non conferire delega".

Il Consorzio può, in ogni momento successivo all'adesione, conferire delega presentando lo specifico modello.



**Vedi** Modello delega di voto e relative istruzioni.

In ogni caso, la revoca della delega da parte del delegante o la rinuncia da parte del delegato è sempre possibile, purché comunicata per iscritto (in originale o in copia) anche a CONAI. Il conferimento di una delega ai sensi dell'art. 21 Statuto CONAI a differenti Associazioni/Consorzi in tempi successivi comporta, implicitamente, la revoca di quella precedente. Anche nel silenzio del Consorzio, CONAI, dunque, terrà conto della delega più recente.

Segnaliamo peraltro che, in relazione alle deleghe conferite, CONAI può effettuare debiti controlli con comunicazioni dirette al Consorzio o al soggetto delegato.



**Vedi** Parte terza, Statuto CONAI.

## DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Indicare il nominativo del rappresentante legale dell'azienda che con la sottoscrizione della domanda di adesione dichiara di essere responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna altresì a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire.

## DATA E FIRMA

Indicare la data di compilazione della domanda di adesione che dovrà essere firmata dal rappresentante legale dell'azienda.

Spett.le: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, la sottoscritta

<b>1</b>	1.1 Ragione Sociale	
	1.2 Codice fiscale	Partita IVA
	1.3 Codice socio	
	1.4 Via/Piazza	
	1.5 CAP	Città
		Provincia
	1.6 Tel	Fax
		PEC
	1.7 iscritta presso il Registro delle Imprese di	con il numero
	1.8 in persona del suo titolare/legale rappresentante	

con la presente

## chiede di recedere da CONAI

<b>2</b>	2.1 per cessazione di attività avvenuta in data (gg/mm/aa)	____ / ____ / ____
	2.2 A tal fine allega (barrare una sola casella):	
	<input type="checkbox"/> Certificato di cessazione attività rilasciato dall'Ufficio IVA di	
	<input type="checkbox"/> Visura camerale rilasciata dalla C.C.I.A.A. di	
	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)	

Il tutto con dichiarazione fin da ora di rato e valido.

Luogo e data .....

In fede (il legale rappresentante) .....

# Richiesta di recesso

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

### PREMESSA

Le norme dello Statuto CONAI che disciplinano la materia sono:

- **Articolo 9:** “Il recesso dei Consorziati è ammesso solo qualora vengano meno le condizioni di ammissione o nel caso in cui il Consorziato adotti uno dei sistemi previsti dall’art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs. 152/06. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata a CONAI. Qualora il recesso sia motivato dall’adozione di uno dei sistemi previsti dall’art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs. 152/06 il recesso ha effetto dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti accerti il funzionamento del Sistema e ne dia comunicazione al Consorzio”.
- **Articolo 11:** “Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al Consorziato receduto o escluso”.

### MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

La richiesta di recesso deve essere presentata quando il Consorziato non è più operativo relativamente alla produzione/utilizzo degli imballaggi: nel caso quindi di liquidazione, concordato, procedura fallimentare, la richiesta di recesso deve essere presentata dopo la chiusura dell’attività, con la chiusura della partita IVA. La richiesta deve pervenire a CONAI per posta raccomandata A.R.

### QUADRO 1 DATI ANAGRAFICI

- 1.1** indicare per esteso la denominazione/ragione sociale dell’azienda.
- 1.2 – 1.3** indicare il codice fiscale e la partita IVA dell’azienda ed il codice socio (se noto).
- 1.4 – 1.5** indicare l’indirizzo completo della sede legale.
- 1.6** indicare recapito telefonico, fax e PEC (ossia l’indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile).
- 1.7** indicare il Registro delle Imprese ed il numero di iscrizione;
- 1.8** indicare il nominativo del rappresentante legale dell’azienda.

### QUADRO 2 RICHIESTA DI RECESSO

- 2.1** indicare la data in cui l’attività è cessata.
- 2.2** indicare, ed allegare alla richiesta, un documento idoneo a dimostrare che sono venuti meno i requisiti per la partecipazione a CONAI (integrato eventualmente da un’autocertificazione con informazioni aggiuntive).



#### Attenzione

Se la richiesta di recesso è conseguente ad un trasferimento di azienda, ad una fusione o ad una scissione, la quota consortile potrà essere trasferita al soggetto subentrante. La richiesta di recesso dovrà essere presentata unitamente alla dichiarazione di variazione dati relativa all’operazione societaria.

### LUOGO, DATA E FIRMA

Indicare il luogo e la data di compilazione della richiesta di recesso, che dovrà essere firmata dal rappresentante legale dell’azienda che, con la sottoscrizione, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti.

# Dichiarazione di variazione dati

Spett.le: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
Via fax: 02.54121644

La sottoscritta

<b>1</b>	1.1 Ragione Sociale	
	1.2 Codice fiscale	Partita IVA
	1.3 Codice socio	
	1.4 Via/Piazza	
	1.5 CAP	Città Provincia
	1.6 Tel	Fax PEC
	1.7 iscritta presso il Registro delle Imprese di	Con il numero
	1.8 in persona del suo titolare/legale rappresentante	

con la presente

## comunica

<b>2</b>	la variazione avvenuta in data (gg/mm/aa) _____ / _____ / _____									
	2.1 a seguito di: <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> FUSIONE</td> <td><input type="checkbox"/> SCISSIONE</td> <td><input type="checkbox"/> CESSIONE</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> AFFITTO</td> <td><input type="checkbox"/> TRASFORMAZIONE</td> <td><input type="checkbox"/> CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> DONAZIONE/SUCCESSIONE</td> <td><input type="checkbox"/> ALTRO</td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> FUSIONE	<input type="checkbox"/> SCISSIONE	<input type="checkbox"/> CESSIONE	<input type="checkbox"/> AFFITTO	<input type="checkbox"/> TRASFORMAZIONE	<input type="checkbox"/> CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA	<input type="checkbox"/> DONAZIONE/SUCCESSIONE	<input type="checkbox"/> ALTRO	
<input type="checkbox"/> FUSIONE	<input type="checkbox"/> SCISSIONE	<input type="checkbox"/> CESSIONE								
<input type="checkbox"/> AFFITTO	<input type="checkbox"/> TRASFORMAZIONE	<input type="checkbox"/> CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA								
<input type="checkbox"/> DONAZIONE/SUCCESSIONE	<input type="checkbox"/> ALTRO									
	2.2 Al fine di attestare tale operazione, trasmette (barrare una sola casella): <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Certificato/Visura rilasciato/a dalla C.C.I.A.A. di</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Copia atto/contratto di</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Copia atto pubblico rilasciato dal</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Altro</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Certificato/Visura rilasciato/a dalla C.C.I.A.A. di	<input type="checkbox"/> Copia atto/contratto di	<input type="checkbox"/> Copia atto pubblico rilasciato dal	<input type="checkbox"/> Altro					
<input type="checkbox"/> Certificato/Visura rilasciato/a dalla C.C.I.A.A. di										
<input type="checkbox"/> Copia atto/contratto di										
<input type="checkbox"/> Copia atto pubblico rilasciato dal										
<input type="checkbox"/> Altro										
	<b>2.3 Dati identificativi del soggetto subentrante (a)</b> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Ragione Sociale</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Codice fiscale</td> <td>Partita IVA</td> </tr> <tr> <td>Via/Piazza</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAP</td> <td>Città Provincia</td> </tr> </table> <p>(a) Attenzione: se il subentrante non è già iscritto, deve presentare domanda di adesione a CONAI.</p>	Ragione Sociale		Codice fiscale	Partita IVA	Via/Piazza		CAP	Città Provincia	
Ragione Sociale										
Codice fiscale	Partita IVA									
Via/Piazza										
CAP	Città Provincia									
	<b>2.4 Dati identificativi del soggetto cedente (b)</b> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Ragione Sociale</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Codice fiscale</td> <td>Partita IVA</td> </tr> <tr> <td>Via/Piazza</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAP</td> <td>Città Provincia</td> </tr> </table> <p>(b) Nel caso di più soggetti cedenti, compilare più moduli per ciascun soggetto cedente.</p>	Ragione Sociale		Codice fiscale	Partita IVA	Via/Piazza		CAP	Città Provincia	
Ragione Sociale										
Codice fiscale	Partita IVA									
Via/Piazza										
CAP	Città Provincia									
	2.5 Dopo tale operazione, l'attività svolta dal soggetto cedente: <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> non è più inerente nè alla produzione nè all'utilizzazione degli imballaggi (allegare domanda di recesso);</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> rimane inerente alla produzione e/o utilizzazione di imballaggi.</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> non è più inerente nè alla produzione nè all'utilizzazione degli imballaggi (allegare domanda di recesso);	<input type="checkbox"/> rimane inerente alla produzione e/o utilizzazione di imballaggi.							
<input type="checkbox"/> non è più inerente nè alla produzione nè all'utilizzazione degli imballaggi (allegare domanda di recesso);										
<input type="checkbox"/> rimane inerente alla produzione e/o utilizzazione di imballaggi.										
	2.6 Eventuali dichiarazioni del Contributo presentate dal soggetto cedente ancora non fatturate, dovranno essere fatturate: <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> al soggetto cedente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> al soggetto subentrante</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> al soggetto cedente	<input type="checkbox"/> al soggetto subentrante							
<input type="checkbox"/> al soggetto cedente										
<input type="checkbox"/> al soggetto subentrante										

Il tutto con dichiarazione fin da ora di rato e valido.

Luogo e data .....

In fede (il legale rappresentante) .....

# Dichiarazione di variazione dati

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

### PREMESSA

Il presente modulo è da utilizzare per segnalare qualsiasi variazione dei dati anagrafici del Consorziato rispetto a quelli comunicati a CONAI in precedenza.

In particolare, per variazioni anagrafiche che:

- **non implicano il cambio di codice fiscale**, il modulo può anche non essere corredato dalla documentazione a supporto: nella sezione “soggetto cedente” riportare i dati prima della variazione, in quella “soggetto subentrante” riportare i dati dopo la variazione;
- **implicano cambiamento di codice fiscale**, l’operazione societaria introduce un nuovo soggetto giuridico che, in caso non sia già iscritto a CONAI, deve presentare domanda di adesione. Lo Statuto stabilisce che “la quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda all’acquirente della stessa, di fusione e scissione”. Deve essere indicata la natura dell’operazione societaria effettuata e deve essere allegata documentazione idonea a comprovare l’avvenuta operazione (in genere l’atto notarile). Devono essere chiaramente indicati i dati identificativi del soggetto cedente e di quello subentrante. Deve inoltre essere indicato se il soggetto cedente perde completamente i requisiti per rimanere iscritto a CONAI: se il cedente mantiene comunque anche una minima attività che abbia attinenza agli imballaggi, la quota non potrà essere trasferita al soggetto subentrante.

### GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DATI

#### :: Non cambia codice fiscale

- **Tipologia della variazione:** ragione sociale e/o indirizzo, trasformazione.
- **Documentazione da allegare:** non obbligatoria.
- **Chi è il “Soggetto cedente”:** è il soggetto con i vecchi dati (indicare solo i dati oggetto di variazione).
- **Chi è il “Soggetto subentrante”:** è lo stesso soggetto con i nuovi dati (indicare solo i dati oggetto di variazione).

#### :: Cambia codice fiscale

- **Tipologia della variazione:** fusione, cessione, donazione/successione, scissione, affitto, trasformazione, conferimento ramo d’azienda.
- **Documentazione da allegare:** obbligatorio allegare atto che attesta l’avvenuta operazione societaria.
- **Chi è il “Soggetto cedente”:** è il soggetto che trasferisce l’attività.  
Allega domanda di recesso, se perde i requisiti per l’adesione a CONAI.
- **Chi è il “Soggetto subentrante”:** è il soggetto che, dopo l’operazione, acquisisce l’attività.  
Se il soggetto non è iscritto a CONAI, deve comunque presentare domanda di adesione come azienda neo costituita.

### MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata per posta raccomandata A.R. o tramite fax (0254121644), in modo da consentire gli aggiornamenti del caso.

### QUADRO 1 DATI ANAGRAFICI

- 1.1 indicare per esteso la denominazione/ragione sociale dell’azienda.
- 1.2 – 1.3 indicare il codice fiscale e la partita IVA dell’azienda ed il codice socio (se noto).
- 1.4 – 1.5 indicare l’indirizzo completo della sede legale.
- 1.6 indicare recapito telefonico, fax e PEC (ossia l’indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile).
- 1.7 indicare il Registro delle Imprese ed il numero di iscrizione;
- 1.8 indicare il nominativo del rappresentante legale dell’azienda.

## QUADRO 2 VARIAZIONE DATI

Indicare la data in cui è avvenuta la variazione.

### ⋮ **Attenzione**

Nel caso di più variazioni, anche simultanee, presentare un modulo per ogni tipologia di variazione.

**2.1** barrare la casella corrispondente alla tipologia di variazione avvenuta, riservando la casella “Altro” per variazioni che non implicano modifiche di codice fiscale.

**2.2** indicare uno soltanto dei documenti purché idoneo a comprovare l'avvenuta operazione (in genere l'atto notarile) ed i soggetti coinvolti, per i quali si dovrà procedere alla compilazione dei quadri 2.3 e 2.4.

**2.3** indicare i dati anagrafici del soggetto subentrante: compilare obbligatoriamente codice fiscale e partita IVA, omettendo i dati già presenti nel quadro 1 (se è lo stesso soggetto che presenta il modulo). Se il soggetto che presenta il modulo è il cedente, compilare tutti i dati anagrafici del 2.3.

### ⋮ **Attenzione**

Nel caso in cui il soggetto subentrante non sia già iscritto a CONAI, deve presentare la domanda di adesione, scegliendo la categoria di appartenenza.

Se il soggetto cedente, a seguito di tale operazione, chiede il recesso (allegando l'apposita richiesta), il subentrante potrà acquisire la quota del cedente. Se invece il cedente possiede ancora i requisiti per rimanere consorziato, il subentrante dovrà versare la propria quota consortile.

**2.4** indicare i dati anagrafici del soggetto cedente. Se il cedente è lo stesso soggetto che presenta il modulo, compilare solo codice fiscale e partita IVA.

**2.5** barrare la casella corrispondente all'attività svolta dal soggetto cedente dopo l'operazione societaria.

### ⋮ **Attenzione**

Se l'attività del cedente non è più inerente alla produzione né all'utilizzazione degli imballaggi, allegare la richiesta di recesso.

Se, invece, l'attività del cedente rimane inerente alla produzione e/o all'utilizzazione di imballaggi, verificare che la stessa non comporti una variazione della categoria di appartenenza ai fini dell'adesione a CONAI.

⋮ **Vedi** Domanda di adesione, istruzioni per la compilazione, casi particolari di presentazione.

**2.6** indicare, in presenza di dichiarazioni del Contributo ancora da fatturare, se le stesse dovranno essere fatturate al cedente (che le ha presentate) o al subentrante (se l'operazione societaria comporta il trasferimento di debiti e crediti in capo al subentrante).

## LUOGO, DATA E FIRMA

Indicare luogo e data di compilazione della dichiarazione di variazione dati, che dovrà essere firmata dal rappresentante legale dell'azienda che, con la sottoscrizione, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti.

**CARTA INTESTATA  
O TIMBRO  
DELL'IMPRESA/SOCIETÀ**

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi – CONAI,

questa impresa/società .....  
con sede in ..... n. ....  
Città ..... Provincia ..... CAP .....  
Partita IVA ..... Codice fiscale .....  
tel ..... fax ..... PEC\* .....  
Iscritta presso il Registro delle Imprese di ..... con il numero .....  
(e nel caso di società di capitali) con capitale sociale versato ed esistente di Euro .....  
in persona del suo titolare/legale rappresentante .....  
(e nel caso di società) avendone i poteri quale amministratore (unico, delegato, ecc.) ovvero giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del .....  
con la presente

## delega

l'Associazione/Federazione/Consorzio/altro Soggetto associativo .....  
della/del quale è associato/consorzio, con sede in ..... n. ....  
Città ..... Provincia ..... CAP .....  
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, o di un suo amministratore, dipendente o collaboratore da questi delegato, a rappresentarla nelle Assemblee sia ordinarie sia straordinarie del suddetto Consorzio Nazionale Imballaggi – CONAI.

Il delegato può liberamente esprimere il voto senza essere vincolato ad alcuna istruzione di questa impresa/società.

La presente delega è conferita (barrare la casella corrispondente all'opzione scelta):

- per la prima Assemblea di CONAI successiva alla data di cui al presente atto, con effetto anche per le convocazioni successive
- a tempo determinato:
- per le Assemblee convocate entro il termine del ..... [gg/mm/aaaa]
- per le Assemblee convocate entro il termine di scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica alla data di cui al presente atto
- a tempo indeterminato

Questa impresa/società è a conoscenza che, in mancanza della scelta di una delle suddette opzioni, la delega si intende conferita a tempo indeterminato secondo quanto previsto dallo Statuto di CONAI.

Resta salvo il nostro diritto di revoca della delega in ogni momento. La revoca sarà comunicata per iscritto a CONAI.

Data ..... Timbro dell'impresa/società e sottoscrizione del titolare/legale rappresentante .....

\* Indirizzo di posta elettronica certificata, ove disponibile.

### PREMESSA

#### DIRITTO DI VOTO

Ogni Consorziato ha il diritto di partecipare all'Assemblea CONAI. Nell'Assemblea ogni Consorziato ha diritto ad almeno un voto, corrispondente alla quota fissa di 5,16 Euro. Se la quota di partecipazione è superiore a 5,16 Euro, il Consorziato ha diritto a un voto per ogni 5,16 Euro versati. Il diritto di voto può essere esercitato dall'associazione o Consorzio di Filiera di appartenenza specificatamente delegato dal Consorziato ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

#### DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER L'ASSEMBLEA CONSORTILE

L'art. 21 dello Statuto CONAI garantisce a ciascun Consorziato la facoltà di conferire delega di rappresentanza, per le Assemblee ordinarie e/o straordinarie di CONAI, ad una Associazione/Consorzio cui fa parte. Dal 23 aprile 2008 il Consorziato può, all'atto dell'adesione, conferire delega specifica compilando il riquadro 6 della domanda di adesione come previsto dall'art. 6, comma 2 dello Statuto CONAI; i Consorziati che non vi abbiano provveduto al momento dell'iscrizione possono compilare il documento di delega (in originale o in copia) che può essere inviato a CONAI direttamente dal Consorziato o dalla Associazione/Consorzio delegato. Nel modello di delega, così come previsto nel secondo comma dell'art. 21 dello Statuto CONAI, sono indicate quattro opzioni di durata della delega stessa:

- per singola Assemblea;
- per le Assemblee convocate in un determinato periodo di tempo stabilito dal Consorziato;
- per le Assemblee convocate entro il termine di scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento;
- a tempo indeterminato.

In mancanza di scelta, la delega si intende conferita a tempo indeterminato. In ogni caso, la revoca della delega da parte del delegante o la rinuncia da parte del delegato è sempre possibile, purché comunicata per iscritto (in originale o in copia) anche a CONAI. Il conferimento di una delega ex art. 21 Statuto CONAI a differenti Associazioni/Consorzi in tempi successivi comporta, implicitamente, la revoca di quella precedentemente data. Anche nel silenzio del Consorziato, CONAI, dunque, terrà conto della delega più recente. Segnaliamo peraltro che, in relazione alle deleghe conferite, CONAI può effettuare debiti controlli con comunicazioni dirette al Consorziato o al soggetto delegato.

#### MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

La delega può essere presentata in qualsiasi momento dall'azienda. Il relativo modello, riportato su carta intestata del Consorziato o, in alternativa, compilato direttamente con timbro dell'impresa/società, deve essere sottoscritto dal titolare/legale rappresentante della stessa.

Il documento di delega (in originale o in copia) può essere inviato a CONAI direttamente dal Consorziato o dalla Associazione/Consorzio delegato.

Il modulo è in gran parte precompilato e non necessita di ulteriori istruzioni per essere completato. Tuttavia in caso di dubbi, contattare il numero verde 800337799.



#### Attenzione

La revoca della delega da parte del delegante, o la rinuncia da parte del delegato, è sempre possibile, purché comunicata per iscritto (a testo libero) tra le parti e a CONAI.

## DICHIARAZIONE PERIODICA 2011

### per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio

#### Scheda di liquidazione del Contributo Ambientale

<b>1</b>	1.1	Ragione Sociale		
	1.2	Codice socio	Isritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
	1.3	Indirizzo per la fatturazione: Via		PEC
	1.4	CAP	Città	Provincia
	1.5	Codice fiscale	Partita IVA	
	1.6	Referente per la compilazione	Tel	Fax    e-mail

<b>2</b>	Periodicità:	<input type="checkbox"/> Annuale	<input type="checkbox"/> Trimestrale	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV	<input type="checkbox"/> Mensile	<input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D
----------	--------------	----------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------------------	---

3 Determinazione delle quantità (in tonnellate)				
Tipologia imballaggio	A	B	C	
	Quantità esenti (ton)	Quantità assoggettate (ton)	Composizione imballaggi (A + B)	
			Primari (ton)	Secondari/Terziari (ton)
Bombole aerosol				
Capsule				
Contenitori General Line				
Contenitori Open top				
Fusti in acciaio				
Tappi corona				
Poliaccoppiati a prevalenza acciaio				
Reggetta e/o filo di ferro per imballaggio				
Altro				
<b>Totale</b>				

4 Determinazione del Contributo Ambientale CONAI			
4.1	Totale quantità assoggettate (colonna B)		
4.2	<b>Contributo (Euro/ton)</b>	x	<b>31,00</b>
4.3	<b>Totale Contributo dovuto (Euro)</b>	=	
4.4	<b>Totale Contributo dovuto (in lettere)</b>		

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture di vendita o elenchi riepilogativi delle stesse.

Data .....

Timbro e firma .....

**N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura**

## DICHIARAZIONE PERIODICA 2011

### per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio

#### Scheda di liquidazione del Contributo Ambientale

<b>1</b>	1.1	Ragione Sociale		
	1.2	Codice socio	Isritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
	1.3	Indirizzo per la fatturazione: Via		PEC
	1.4	CAP	Città	Provincia
	1.5	Codice fiscale	Partita IVA	
	1.6	Referente per la compilazione	Tel	Fax    e-mail

<b>2</b>	Periodicità:	<input type="checkbox"/> Annuale	<input type="checkbox"/> Trimestrale	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV	<input type="checkbox"/> Mensile	<input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D
----------	--------------	----------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------------------	---

3 Determinazione delle quantità (in tonnellate)				
Tipologia imballaggio	A	B	C	
	Quantità esenti (ton)	Quantità assoggettate (ton)	Composizione imballaggi (A + B)	
			Primari (ton)	Secondari/Terziari (ton)
Alluminio flessibile per alimenti				
Bombolette				
Capsule				
Lattine per bevande				
Foglio di alluminio				
Scatolame				
Tubetti				
Vaschette/Vassoi				
Poliaccoppiati a prevalenza alluminio				
Altro				
<b>Totale</b>				

4 Determinazione del Contributo Ambientale CONAI				
4.1	Totale quantità assoggettate (colonna B)			
4.2	<b>Contributo (Euro/ton)</b>	x		<b>52,00</b>
4.3	<b>Totale Contributo dovuto (Euro)</b>	=		
4.4	<b>Totale Contributo dovuto (in lettere)</b>			

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture di vendita o elenchi riepilogativi delle stesse.

Data .....

Timbro e firma .....

**N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura**

## DICHIARAZIONE PERIODICA 2011

### per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio

#### Scheda di liquidazione del Contributo Ambientale

<b>1</b>	1.1	Ragione Sociale		
	1.2	Codice socio	Isritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
	1.3	Indirizzo per la fatturazione: Via		PEC
	1.4	CAP	Città	Provincia
	1.5	Codice fiscale	Partita IVA	
	1.6	Referente per la compilazione	Tel	Fax    e-mail

<b>2</b>	Periodicità:	<input type="checkbox"/> Annuale	<input type="checkbox"/> Trimestrale	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV	<input type="checkbox"/> Mensile	<input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D
----------	--------------	----------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------------------	---

3 Determinazione delle quantità (in tonnellate)				
Tipologia imballaggio	A	B	C	
	Quantità esenti (ton)	Quantità assoggettate (ton)	Composizione imballaggi (A + B)	
			Primari (ton)	Secondari/Terziari (ton)
Barattoli – Tubi				
Buste				
Carte da imballo				
Imballaggi in cartone ondulato				
Imballaggi in cartone teso				
Poliaccoppiati a prevalenza carta				
Sacchi				
Etichette				
Shopper – Sacchetti				
Altro				
<b>Totale</b>				

4 Determinazione del Contributo Ambientale CONAI				
4.1	Totale quantità assoggettate (colonna B)			
4.2	<b>Contributo (Euro/ton)</b>	x		<b>22,00</b>
4.3	<b>Totale Contributo dovuto (Euro)</b>	=		
4.4	<b>Totale Contributo dovuto (in lettere)</b>			

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture di vendita o elenchi riepilogativi delle stesse.

Data .....

Timbro e firma .....

**N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura**

## DICHIARAZIONE PERIODICA 2011

### per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio

#### Scheda di liquidazione del Contributo Ambientale

<b>1</b>	1.1	Ragione Sociale		
	1.2	Codice socio	Isritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
	1.3	Indirizzo per la fatturazione: Via		PEC
	1.4	CAP	Città	Provincia
	1.5	Codice fiscale	Partita IVA	
	1.6	Referente per la compilazione	Tel	Fax    e-mail

<b>2</b>	Periodicità:	<input type="checkbox"/> Annuale	<input type="checkbox"/> Trimestrale	<input type="checkbox"/> Mensile
			I   II   III   IV	G   F   M   A   M   G   L   A   S   O   N   D

3 Determinazione delle quantità (in tonnellate)				
Tipologia imballaggio	A	B	C	
	Quantità esenti (ton)	Quantità assoggettate (ton)	Composizione imballaggi (A + B)	
			Primari (ton)	Secondari/Terziari (ton)
Industriali				
Sughero				
Bobine e doghe				
Ortofrutticoli				
Pallet				
Pallet reimmesso al consumo proveniente da rifiuto/ricondizionamento				
Materie prime per imballaggio ad autoproduttori				
Altro				
<b>Totale</b>				

4 Determinazione del Contributo Ambientale CONAI				
4.1	Totale quantità assoggettate (colonna B)			
4.2	<b>Contributo (Euro/ton)</b>		x	<b>8,00</b>
4.3	<b>Totale Contributo dovuto (Euro)</b>		=	
4.4	<b>Totale Contributo dovuto (in lettere)</b>			

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture di vendita o elenchi riepilogativi delle stesse.

Data .....

Timbro e firma .....

**N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura**

## DICHIARAZIONE PERIODICA 2011

### per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio

#### Scheda di liquidazione del Contributo Ambientale

<b>1</b>	1.1	Ragione Sociale		
	1.2	Codice socio	Isritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
	1.3	Indirizzo per la fatturazione: Via		PEC
	1.4	CAP	Città	Provincia
	1.5	Codice fiscale	Partita IVA	
	1.6	Referente per la compilazione	Tel	Fax    e-mail

<b>2</b>	Periodicità:	<input type="checkbox"/> Annuale	<input type="checkbox"/> Trimestrale	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV	<input type="checkbox"/> Mensile	<input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D
----------	--------------	----------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------------------	---

3 Determinazione delle quantità (in tonnellate)				
Tipologia imballaggio	A	B	C	
	Quantità esenti (ton)	Quantità assoggettate (ton)	Composizione imballaggi (A + B)	
			Primari (ton)	Secondari/Terziari (ton)
Film estensibile/termoretraibile				
Shoppers/sacchettame				
Sacconi/big bags				
Bottiglie e preforme				
Flaconi				
Contenitori e vaschette				
Articoli monouso (piatti e bicchieri)				
Contenitori industriali				
Altri imballaggi di protezione e trasporto				
Tappi e chiusure				
Poliaccoppiati a prevalenza plastica				
Materie prime per imballaggio ad autoproduttori				
Altro				
<b>Totale</b>				

4 Determinazione del Contributo Ambientale CONAI				
4.1	Totale quantità assoggettate	(colonna B)		
4.2	<b>Contributo</b>	<b>(Euro/ton)</b>	<b>(fino al 30/06/2011)</b>	<b>160,00</b>
			<b>(dall'1/07/2011)</b>	<b>140,00</b>
4.3	Totale Contributo dovuto	(Euro)	=	
4.4	Totale Contributo dovuto	(in lettere)		

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture di vendita o elenchi riepilogativi delle stesse.

Data .....

Timbro e firma .....

**N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura**

## DICHIARAZIONE PERIODICA 2011

### per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio

#### Scheda di liquidazione del Contributo Ambientale

<b>1</b>	1.1	Ragione Sociale		
	1.2	Codice socio	Iscritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
	1.3	Indirizzo per la fatturazione: Via		PEC
	1.4	CAP	Città	Provincia
	1.5	Codice fiscale	Partita IVA	
	1.6	Referente per la compilazione	Tel	Fax e-mail

<b>2</b>	Periodicità:	<input type="checkbox"/> Annuale <input type="checkbox"/> Trimestrale <table style="display: inline-table; border: none; margin-left: 5px;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 15px; text-align: center;">I</td> <td style="border: 1px solid black; width: 15px; text-align: center;">II</td> <td style="border: 1px solid black; width: 15px; text-align: center;">III</td> <td style="border: 1px solid black; width: 15px; text-align: center;">IV</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/> Mensile <table style="display: inline-table; border: none; margin-left: 5px;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 15px; text-align: center;">G</td> <td style="border: 1px solid black; width: 15px; text-align: center;">F</td> <td style="border: 1px solid black; width: 15px; text-align: center;">M</td> <td style="border: 1px solid black; width: 15px; text-align: center;">A</td> <td style="border: 1px solid black; width: 15px; text-align: center;">M</td> <td style="border: 1px solid black; width: 15px; text-align: center;">G</td> <td style="border: 1px solid black; width: 15px; text-align: center;">L</td> <td style="border: 1px solid black; width: 15px; text-align: center;">A</td> <td style="border: 1px solid black; width: 15px; text-align: center;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 15px; text-align: center;">O</td> <td style="border: 1px solid black; width: 15px; text-align: center;">N</td> <td style="border: 1px solid black; width: 15px; text-align: center;">D</td> </tr> </table>	I	II	III	IV	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
I	II	III	IV															
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							

3 Determinazione delle quantità (in tonnellate)				
	A	B	C	
Tipologia imballaggio	Quantità esenti (ton)	Quantità assoggettate (ton)	Composizione imballaggi (A + B)	
			Primari (ton)	Secondari/Terziari (ton)
Bottiglie				
Contenitori ad uso farmaceutico				
Fiale/Vetro tubo				
Flaconi				
Vasi				
Altro				
<b>Totale</b>				

4 Determinazione del Contributo Ambientale CONAI				
4.1	Totale quantità assoggettate	(colonna B)		
4.2	<b>Contributo</b>	<b>(Euro/ton)</b>	x	<b>17,82</b>
4.3	<b>Totale Contributo dovuto</b>	<b>(Euro)</b>	=	
4.4	<b>Totale Contributo dovuto</b>	<b>(in lettere)</b>		

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture di vendita o elenchi riepilogativi delle stesse.

Data .....

Timbro e firma .....

**N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura**

## 6.1 Acciaio, Alluminio, Carta, Legno, Plastica, Vetro

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modulo 6.1 va compilato da tutti i Consorziati che abbiano effettuato prime cessioni di imballaggi nei sei materiali indicati (un modulo per ciascun materiale).

Esso si compone dei seguenti quadri:

**QUADRO 1 – DATI ANAGRAFICI**

**QUADRO 2 – PERIODICITÀ**

**QUADRO 3 – DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ DI IMBALLAGGI**

**QUADRO 4 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI**

**DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

**DATA E FIRMA**

#### PREMESSA

Questo modulo è relativo alla dichiarazione per l'anno 2011. Per eventuali dichiarazioni di competenza degli anni precedenti, i moduli sono disponibili sul sito CONAI ([www.conai.org](http://www.conai.org)) o, in alternativa, possono essere richiesti direttamente a CONAI (numero verde 800.337799).

#### MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

La dichiarazione deve essere inviata a CONAI con mezzi tali che garantiscano la prova dell'avvenuta spedizione:

- **on line**, all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>. Il Consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione;  
**Vedi** Parte terza, schemi esemplificativi – G.
- **a mezzo fax** ai numeri 02.54122656 o 02.54122680, indicati sul modulo. In tal caso è opportuno conservare la stampa del rapporto di avvenuta trasmissione, unitamente alla dichiarazione inviata;
- **a mezzo raccomandata A.R.** all'indirizzo: Via P. Litta, 5 – 20122 Milano, indicato sul modulo. Il Consorziato è tenuto a conservare la ricevuta di spedizione e di avvenuto ricevimento (con la copia della dichiarazione inviata).

La dichiarazione deve essere presentata entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.



**Vedi** Istruzioni quadro 2.

#### QUADRO 1 DATI ANAGRAFICI

**1.1** indicare per esteso la denominazione/ragione sociale dell'azienda.

**1.2** indicare il codice socio del Consorziato. È il codice attribuito all'atto dell'iscrizione a CONAI rilevabile anche dalle fatture eventualmente emesse da CONAI. Tale informazione, qualora non disponibile, può essere richiesta in forma scritta a CONAI. Nel frattempo la dichiarazione deve, comunque, essere inviata nei termini anche senza il codice socio.

Barrare la casella relativa alla categoria d'iscrizione a CONAI: "produttore" o "utilizzatore".

**1.3 e 1.4** indicare l'indirizzo completo per la spedizione della fattura e/o altro documento di natura contabile/fiscale, se differente dall'indirizzo della sede legale già comunicato a CONAI (all'atto dell'adesione o a seguito di successive variazioni).

Indicare, altresì, la PEC, ossia l'indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile.



#### Attenzione

I campi 1.3 e 1.4 devono essere compilati solo la prima volta o in caso di variazione.

**1.5** indicare il codice fiscale e la partita IVA dell'azienda. I campi devono essere entrambi compilati.

**1.6** indicare il nome della persona che compila il modulo (anche se diversa da chi lo sottoscrive), con relativi recapiti: telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica, se disponibile, per eventuali contatti da parte di CONAI.

## QUADRO 2 PERIODICITÀ

Il Consorziato comunica a CONAI la periodicità di invio delle dichiarazioni: mensile, trimestrale o annuale, in funzione del Contributo Ambientale dichiarato/dovuto per l'anno precedente.

- Barrare la casella **“annuale”** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia inferiore o uguale a 310,00 Euro. In tal caso il Consorziato deve inviare un'unica dichiarazione riepilogativa dell'intero anno entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
- Barrare la casella **“trimestrale”** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 310,00 Euro ma non a 31.000,00 Euro. Il Consorziato dovrà inviare 4 moduli trimestrali, indicando, all'interno del campo libero, il trimestre solare di riferimento. Ciascun modulo dovrà essere inviato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.
- Barrare la casella **“mensile”** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 31.000,00 Euro. Il Consorziato dovrà inviare 12 moduli mensili indicando, all'interno del campo libero, il mese di riferimento. Ciascun modulo dovrà essere inviato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.

### ⋮ **Attenzione**

- **La procedura per la fascia di esenzione.** Le imprese che, in riferimento all'anno precedente, hanno dichiarato un Contributo Ambientale CONAI fino a 26,00 Euro su un determinato materiale, saranno esentate dalla dichiarazione periodica su quel materiale in riferimento all'anno in corso. La soglia di 26,00 Euro per materiale è intesa sul totale dei Contributi dovuti e deve quindi tener conto sia dei Contributi Ambientali relativi alla produzione sia di quelli relativi all'importazione. Qualora il Consorziato in fascia di esenzione dovesse verificare a fine anno di aver superato la relativa soglia dovrà comunque presentare la dichiarazione periodica. Sulle fatture di vendita, anche relative alla prima cessione, le imprese possono semplicemente apporre la dicitura: “Contributo Ambientale CONAI assolto, ove dovuto”.
- **Le imprese di nuova costituzione,** che iniziano l'attività nel corso dell'anno, dovranno presentare dichiarazioni trimestrali per i mesi di attività. Per l'anno successivo stabiliranno le proprie classi di dichiarazione effettuando una previsione in base all'anno precedente. In pratica, per ciascun materiale dovranno valutare la media mensile dei Contributi dichiarati e riportarla ai 12 mesi.
- **Apertura di nuove attività da parte di un Consorziato.** Può avvenire che un Consorziato, che già presenta dichiarazione periodica per una propria attività, si trovi, nel corso dell'anno, ad avviare una nuova attività assoggettata (ad esempio, un produttore di imballaggi che inizia un'attività di importazione e rivendita di altri prodotti/imballaggi e/o viceversa). In questo caso la dichiarazione periodica per la nuova attività dovrà essere presentata con cadenza trimestrale per i mesi di competenza. Per stabilire la classe di dichiarazione per l'anno successivo, si utilizzerà un criterio analogo a quello indicato per le imprese di nuova costituzione.
- **Le imprese che subentrano ad un soggetto dichiarante devono mantenere la periodicità di dichiarazione di quest'ultimo.**

⋮ **Vedi** Parte terza, Schemi esemplificativi – C, D ed E.

## QUADRO 3 DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ DI IMBALLAGGI

Il Consorziato comunica a CONAI i dati necessari per la determinazione del Contributo Ambientale dovuto, delle quantità cedute in esenzione e delle quote di imballaggi primari e secondari/terziari.

### ⋮ **Attenzione**

Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio:  
1Kg = 0,001 ton, 100 Kg = 0,100 ton.

Nella **colonna Tipologia imballaggio**, ciascun modulo 6.1 riporta le più comuni tipologie di imballaggi. La voce “altro” va utilizzata per indicare ulteriori tipologie di imballaggi nonché materie prime / semilavorati, se ceduti ad autoproduttori.

### ⋮ **Attenzione**

Nei moduli 6.1 Legno e 6.1 Plastica è già riportata la riga “materie prime per imballaggio ad autoproduttori”.

Nella **colonna A** vanno indicati i quantitativi degli imballaggi ceduti in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI, nel periodo di riferimento della dichiarazione, distintamente per tipologia di imballaggio, ad esportatori che abbiano attivato la procedura semplificata di esenzione “ex-ante”, comunicata al fornitore con modulo 6.5.

#### ⋮ **Attenzione**

In tale colonna devono essere inserite anche le quantità cedute a clienti che abbiano richiesto l'esenzione per conguagli autorizzati da CONAI, per residui crediti maturati fino al 31.12.2008, a seguito di esportazione di imballaggi. Ricordiamo che la procedura c.d. “ex-post” per conguaglio non è più in vigore dall'1.1.2009.

Il dato complessivo inserito nel campo totale della colonna A dovrà, inoltre, essere riportato nel modulo 6.3, suddiviso per ciascun cliente. **Vedi** Modulo 6.3 e relative istruzioni.

Nella **colonna B** vanno indicati, per ciascuna tipologia di imballaggi, i quantitativi assoggettati/assoggettabili a Contributo Ambientale CONAI.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, trattasi del Contributo Ambientale CONAI dovuto per prime cessioni da:

- “produttore/importatore” di imballaggi vuoti a “utilizzatore”;

#### ⋮ **Attenzione**

Quando un produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi, da lui stesso fabbricati, per confezionare i propri prodotti (auto-consumo), la prima cessione deve includere anche questa voce e il Contributo Ambientale imputato nella fattura di vendita dovrà essere comprensivo anche degli imballaggi di imballaggi.

- “produttore/importatore” di imballaggi vuoti a “commerciante/distributore”
- “produttore/importatore” di materie prime (o semilavorati) di imballaggi a “utilizzatore/autoproduttore”;

#### ⋮ **Attenzione**

Si tratta delle cessioni di materie prime (o semilavorati) di imballaggi da un produttore/importatore ad un utilizzatore per il quale risulti, direttamente o da attestazione del cliente, lo status di autoproduttore di quest'ultimo. In tal caso, trattandosi di prime cessioni, il produttore/importatore deve seguire le procedure relative all'applicazione in fattura e alla dichiarazione del Contributo Ambientale a CONAI.

Nella **colonna C – composizione imballaggi (A + B)**, vanno indicate, per ogni riga, le quote (in ton) costituite dagli **imballaggi primari** e da quelli **secondari/terziari** sul totale dei quantitativi dichiarati.

#### ⋮ **Attenzione**

Si intende per:

- **imballaggio primario o imballaggio per la vendita:** l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- **imballaggio secondario o imballaggio multiplo:** l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- **imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto:** l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.

Indicare nell'ultima riga del quadro 3 i totali di tutte le colonne.

## QUADRO 4 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI

- 4.1** In tale campo va riportato il totale della colonna B del quadro 3.
- 4.2** Il campo evidenzia il Contributo Ambientale CONAI (Euro/ton) determinato per l'anno 2011.

### ⋮ **Attenzione**

Nel mod. 6.1 Plastica (campo 4.2) sono riportati separatamente i valori del Contributo Ambientale sugli imballaggi in plastica per il 1° semestre 2011 (160,00 Euro/ton) e per il 2° semestre 2011 (140,00 Euro/ton). Di conseguenza, i Consorziati in classe di dichiarazione annuale dovranno presentare una dichiarazione mod. 6.1 per ciascun semestre di riferimento.

- 4.3** Indicare l'importo in Euro ottenuto moltiplicando le quantità indicate nel campo 4.1 per il Contributo Ambientale esposto nel campo 4.2 relativo al periodo di riferimento.
- 4.4** Riportare, in lettere, l'importo del Contributo Ambientale, di cui al campo 4.3.

## DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DATA E FIRMA

Indicare la data di compilazione del modulo che dovrà essere firmato dal rappresentante legale dell'azienda (o da chi ne fa le veci), il quale si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI, si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza, nonché a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture di vendita o elenchi riepilogativi delle stesse.

## DICHIARAZIONE PERIODICA 2011

### per attività di importazione di imballaggi e/o materiali di imballaggio

#### Scheda di liquidazione del Contributo Ambientale

<b>1</b>	1.1	Ragione Sociale		
	1.2	Codice socio	Iscritto come: <input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore	
	1.3	Indirizzo per la fatturazione: Via		PEC
	1.4	CAP	Città	Provincia
	1.5	Codice fiscale	Partita IVA	
	1.6	Referente per la compilazione	Tel	Fax e-mail

<b>2</b>	Periodicità:	<input type="checkbox"/> Annuale	<input type="checkbox"/> Trimestrale	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV	<input type="checkbox"/> Mensile	<input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D
----------	--------------	----------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------------------	---

3 Procedura ordinaria – Calcolo peso degli imballaggi importati e Contributo Ambientale CONAI						
Materiale imballaggio	A	B	C	B x C	Composizione imballaggi (A + B)	
	Quantitativi in esenzione	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale	Valore totale Contributo	Primari	Secondari Terziari
	ton	ton	Euro/ton	Euro	ton	ton
Acciaio			31,00			
Alluminio			52,00			
Carta			22,00			
Legno			8,00			
Plastica	Fino al 30/6/11		160,00			
	Dall'1/7/11		140,00			
Vetro			17,82			
<b>Totale</b>						

4 Procedure semplificate per importazione di imballaggi pieni		
<b>4.1</b>	<b>Per importazioni di prodotti alimentari imballati</b> – Calcolo forfetario in base ad un'unica percentuale sugli importi di acquisto delle merci imballate	
	Valore complessivo importazioni	Aliquota da applicare
	Euro	Euro
	Fino al 30/6/11	0,14%
	Dall'1/7/11	0,13%
<b>4.2</b>	<b>Per importazioni di prodotti NON alimentari imballati</b> – Calcolo forfetario in base ad un'unica percentuale sugli importi di acquisto delle merci imballate	
	Valore complessivo importazioni	Aliquota da applicare
	Euro	Euro
		0,07%
<b>4.3</b>	<b>Calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci</b>	
	Totale imballaggi importati	Contributo da applicare
	Ton	Euro
	Fino al 30/6/11	53,00 Euro/ton
	Dall'1/7/11	48,00 Euro/ton

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture del fornitore estero e/o delle bolle doganali (o elenchi riepilogativi delle stesse) e/o della dichiarazione Intrastat.

Data ..... Timbro e firma .....

I versamenti saranno effettuati sui diversi c/c per ciascun materiale (in caso di procedura ordinaria) o sul c/c unico (in caso di procedura semplificata) come indicato in fattura.

**N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura**

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modulo 6.2 Import va compilato da tutti i Consorziati che abbiano effettuato importazioni (UE e extra UE) di materiali di imballaggio e di imballaggi sia vuoti sia pieni (merci imballate).



#### Attenzione

Per i soli importatori di imballaggi pieni è prevista una procedura semplificata di dichiarazione del Contributo Ambientale CONAI ove ricorrano i presupposti. **Vedi** Istruzioni quadro 4.

Esso si compone dei seguenti quadri:

**QUADRO 1 - DATI ANAGRAFICI**

**QUADRO 2 - PERIODICITÀ**

**QUADRO 3 - PROCEDURA ORDINARIA - CALCOLO PESO DEGLI IMBALLAGGI IMPORTATI E CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI**

**QUADRO 4 - PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IMPORTAZIONE DI IMBALLAGGI PIENI**

**DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

**DATA E FIRMA**

#### PREMESSA

Questo modulo è relativo alla dichiarazione per l'anno 2011. Per eventuali dichiarazioni di competenza degli anni precedenti, i moduli sono disponibili sul sito CONAI ([www.conai.org](http://www.conai.org)) o, in alternativa, possono essere richiesti direttamente a CONAI (numero verde 800.337799).

#### MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

La dichiarazione deve essere inviata a CONAI con mezzi tali che garantiscano la prova dell'avvenuta spedizione:

- **on line**, all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>. Il Consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione;  
**Vedi** Parte terza, schemi esemplificativi – G.
- **a mezzo fax** ai numeri 02.54122656 o 02.54122680, indicati sul modulo. In tal caso è opportuno conservare la stampa del rapporto di avvenuta trasmissione, unitamente alla dichiarazione inviata;
- **a mezzo raccomandata A.R.** all'indirizzo: Via P. Litta, 5 – 20122 Milano, indicato sul modulo. Il Consorziato è tenuto a conservare la ricevuta di spedizione e di avvenuto ricevimento (con la copia della dichiarazione inviata).

La dichiarazione deve essere presentata entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.



**Vedi** Istruzioni quadro 2.

#### QUADRO 1 DATI ANAGRAFICI

**1.1** indicare per esteso la denominazione/ragione sociale dell'azienda.

**1.2** indicare il codice socio del Consorziato. È il codice attribuito all'atto dell'iscrizione a CONAI rilevabile anche dalle fatture eventualmente emesse da CONAI. Tale informazione, qualora non disponibile, può essere richiesta in forma scritta a CONAI. Nel frattempo la dichiarazione deve, comunque, essere inviata nei termini anche senza il codice socio.

Barrare la casella relativa alla categoria d'iscrizione a CONAI: "produttore" o "utilizzatore".

**1.3 e 1.4** indicare l'indirizzo completo per la spedizione della fattura e/o altro documento di natura contabile/fiscale, se differente dall'indirizzo della sede legale già comunicato a CONAI (all'atto dell'adesione o a seguito di successive variazioni).

Indicare, altresì, la PEC, ossia l'indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile.



**Attenzione** I campi 1.3 e 1.4 devono essere compilati solo la prima volta o in caso di variazione.

**1.5** indicare il codice fiscale e la partita IVA dell'azienda. I campi devono essere entrambi compilati.

**1.6** indicare il nome della persona che compila il modulo (anche se diversa da chi lo sottoscrive), con relativi recapiti: telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica, se disponibile, per eventuali contatti da parte di CONAI.

## QUADRO 2 PERIODICITÀ

Il Consorziato comunica a CONAI la periodicità di invio delle dichiarazioni: mensile, trimestrale o annuale, in funzione del Contributo Ambientale dichiarato/dovuto per l'anno precedente.

- Barrare la casella **“annuale”** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia inferiore o uguale a 310,00 Euro. In tal caso il Consorziato deve inviare un'unica dichiarazione riepilogativa dell'intero anno entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
- Barrare la casella **“trimestrale”** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 310,00 Euro ma non a 31.000,00 Euro. Il Consorziato dovrà inviare 4 moduli trimestrali, indicando, all'interno del campo libero, il trimestre solare di riferimento. Ciascun modulo dovrà essere inviato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.
- Barrare la casella **“mensile”** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 31.000,00 Euro. Il Consorziato dovrà inviare 12 moduli mensili indicando, all'interno del campo libero, il mese di riferimento. Ciascun modulo dovrà essere inviato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.

### ⋮ Attenzione

- **La procedura per la fascia di esenzione.** Le imprese che, in riferimento all'anno precedente, hanno dichiarato un Contributo Ambientale CONAI fino a 26,00 Euro su un determinato materiale, saranno esentate dalla dichiarazione periodica su quel materiale in riferimento all'anno in corso. La soglia di 26,00 Euro per materiale è intesa sul totale dei Contributi dovuti e deve quindi tener conto sia dei Contributi Ambientali relativi alla produzione sia di quelli relativi all'importazione. Qualora il Consorziato in fascia di esenzione dovesse verificare a fine anno di aver superato la relativa soglia dovrà, comunque, presentare la dichiarazione periodica. Sulle fatture di vendita, anche relative alla prima cessione, le imprese possono semplicemente apporre la dicitura: “Contributo Ambientale CONAI assolto, ove dovuto”.

Nel caso di utilizzo di una delle procedure semplificate **Vedi** Istruzioni, quadro 4, la soglia della fascia di esenzione è elevata a 52,00 Euro riferita a tutti gli imballaggi pieni importati, anziché 26,00 Euro per materiale.

- **Le imprese di nuova costituzione,** che iniziano l'attività nel corso dell'anno, dovranno presentare dichiarazioni trimestrali per i mesi di attività. Per l'anno successivo stabiliranno le proprie classi di dichiarazione effettuando una previsione in base all'anno precedente. In pratica, per ciascun materiale dovranno valutare la media mensile dei Contributi dichiarati e riportarla ai 12 mesi.
- **Apertura di nuove attività da parte di un Consorziato.** Può avvenire che un Consorziato, che già presenta dichiarazione periodica per una propria attività, si trovi, nel corso dell'anno, ad avviare una nuova attività assoggettata (ad esempio, un produttore di imballaggi che inizia un'attività di importazione e rivendita di altri prodotti/imballaggi e/o viceversa). In questo caso la dichiarazione periodica per la nuova attività dovrà essere presentata con cadenza trimestrale per i mesi di competenza. Per stabilire la classe di dichiarazione per l'anno successivo, si utilizzerà un criterio analogo a quello indicato per le imprese di nuova costituzione.
- **Le imprese che subentrano ad un soggetto dichiarante devono mantenere la periodicità di dichiarazione di quest'ultimo.**

⋮ **Vedi** Parte terza, Schemi esemplificativi – C, D ed E.

## QUADRO 3 PROCEDURA ORDINARIA – CALCOLO PESO DEGLI IMBALLAGGI IMPORTATI E CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI

È la modalità generale di dichiarazione periodica valida per qualunque tipo di importazione. Il Contributo Ambientale viene determinato in base al peso complessivo degli imballaggi importati nel periodo di riferimento, suddivisi per materiale.

Il Consorziato comunica a CONAI i dati necessari per la determinazione del Contributo Ambientale dovuto, delle quantità cedute in esenzione e delle quote di imballaggi primari e secondari/terziari.

### ⋮ Attenzione

Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio:  
1Kg = 0,001 ton, 100 Kg = 0,100 ton.

Nella **colonna Materiale imballaggio** sono già riportati i sei materiali di riferimento. Per ciascuno di essi procedere con la compilazione delle successive colonne.

Nella **colonna A** vanno indicati i quantitativi degli imballaggi o dei materiali di imballaggio importati nel periodo di riferimento della dichiarazione, distintamente per materiale di imballaggio, che hanno usufruito dell'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI, in caso di:

- cessioni ad esportatori che abbiano attivato la procedura semplificata di esenzione "ex-ante" (mod. 6.5);
- utilizzo diretto della procedura di esenzione "ex-ante" ("auto-plafond").

#### ⋮ **Attenzione**

In tale colonna devono essere inserite anche le quantità cedute a clienti che abbiano richiesto l'esenzione per conguagli autorizzati da CONAI, per residui crediti maturati fino al 31.12.2008, a seguito di esportazione di imballaggi. Ricordiamo che la procedura c.d. "ex-post" per conguaglio non è più in vigore dall'1.1.2009.

I quantitativi inseriti nella colonna A dovranno, inoltre, essere riportati nel modulo 6.3, suddiviso per ciascun cliente. **Vedi** Modulo 6.3 e relative istruzioni.

Nella **colonna B** vanno indicati, per ciascun materiale di imballaggio, i quantitativi assoggettati/assoggettabili a Contributo Ambientale CONAI.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, trattasi del Contributo Ambientale CONAI dovuto per importazioni di:

- imballaggi vuoti (nel caso di produttore/importatore);
- imballaggi pieni, ossia merci imballate (nel caso di utilizzatore/importatore);
- materie prime (o semilavorati) ceduti ad autoproduttori (nel caso di importatori di materie prime/semilavorati).

⋮ **Vedi** Parte prima, capitolo 5.1.3.

Nella **colonna C** è già riportato il Contributo Ambientale CONAI (Euro/ton) per l'anno 2011, relativo ai sei materiali di imballaggio.

#### ⋮ **Attenzione**

Nel mod. 6.2 (quadro 3 – colonna C) sono riportati separatamente i valori del Contributo Ambientale sugli imballaggi in plastica per il 1° semestre 2011 (160,00 Euro/ton) e per il 2° semestre 2011 (140,00 Euro/ton). Di conseguenza, i Consorziati in classe di dichiarazione annuale dovranno presentare una dichiarazione mod. 6.2 per ciascun semestre di riferimento.

Nella **colonna BxC** indicare, per ciascuna riga, l'importo in Euro del prodotto tra le quantità indicate nella colonna B e il Contributo Ambientale esposto nella colonna C.

Nella **colonna Composizione imballaggi (A+B)**, vanno indicate, per ogni materiale, le quote (in ton) costituite dagli **imballaggi primari** e da quelli **secondari/terziari** sul totale dei quantitativi dichiarati.

#### ⋮ **Attenzione**

Si intende per:

- **imballaggio primario o imballaggio per la vendita:** l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- **imballaggio secondario o imballaggio multiplo:** l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- **imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto:** l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.

Indicare nell'ultima riga del quadro 3, i totali di tutte le colonne, tranne ovviamente per la colonna C.

## QUADRO 4 PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IMPORTAZIONE DI IMBALLAGGI PIENI

Rappresentano una facilitazione delle modalità di calcolo e versamento del Contributo Ambientale, attraverso calcoli forfetari per la determinazione del Contributo stesso. Le procedure semplificate sono applicabili:

- alle imprese che siano già iscritte a CONAI;
- esclusivamente all'importazione di imballaggi pieni (merce imballata);
- in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l'elevato numero di fornitori extra UE, l'impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l'eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse).

Il Consorziato compila il riquadro relativo alla procedura semplificata attraverso la quale intende dichiarare il Contributo Ambientale CONAI.

**4.1 Importazioni di prodotti alimentari imballati.** Il Contributo Ambientale CONAI viene calcolato in base ad un'**aliquota, dello 0,14%** (fino al 30/06/2011) e **dello 0,13%** (dall'1/07/2011), indicata nell'apposita colonna, da applicare al valore complessivo delle importazioni (al netto dell'IVA e delle spese di trasporto) effettuate nel periodo di riferimento, secondo la classe di dichiarazione. Tale valore va indicato nella prima colonna mentre il Contributo Ambientale risultante va riportato nella terza colonna.

**4.2 Importazioni di prodotti NON alimentari imballati.** Il Contributo Ambientale CONAI viene calcolato in base ad un'**aliquota dello 0,07%** – indicata nell'apposita colonna – da applicare al valore complessivo delle importazioni (al netto dell'IVA e delle spese di trasporto) effettuate nel periodo di riferimento, secondo la classe di dichiarazione. Tale valore va indicato nella prima colonna mentre il Contributo Ambientale risultante va riportato nella terza colonna.

### ⋮ **Attenzione**

I valori in valuta estera devono essere convertiti in Euro, in modo congruente con le registrazioni ai fini IVA.

**4.3 Calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci.** In alternativa alla procedura semplificata "a valore", il Consorziato può utilizzare la procedura del calcolo forfetario in base a un **unico Contributo** sul peso dei soli imballaggi delle merci importate, pari a **53,00 Euro a tonnellata** (fino al 30/06/2011) e a **48,00 Euro a tonnellata** (dall'1/07/2011). Nella prima colonna va riportato il peso complessivo (espresso in ton) dei soli imballaggi delle merci importate nel periodo di riferimento, secondo la classe di dichiarazione. I pesi dei soli imballaggi sono calcolati, normalmente, per differenza tra massa lorda e massa netta (senza distinzione tra i sei materiali di imballaggio, né tra imballaggi primari, secondari e terziari). Il Contributo Ambientale risultante va indicato nella terza colonna.

### ⋮ **Attenzione**

#### **Monoprodotto/monomateriale**

Al fine di evitare sperequazioni nella determinazione del Contributo Ambientale, l'applicazione delle procedure semplificate per le importazioni di articoli cc.dd. "monoprodotto/monomateriale" non è consentita qualora si configuri quale mezzo di evasione del Contributo Ambientale dovuto secondo la procedura ordinaria. Sono equiparate alle importazioni "monoprodotto/monomateriale" le importazioni "pluriprodotto/plurimateriale" che riguardano esigue varietà di prodotti e/o tipologie di imballaggio e materiale di imballaggio. L'utilizzo non consentito della procedura semplificata costituisce grave violazione degli obblighi consortili, sanzionata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento. CONAI effettuerà le opportune verifiche per monitorare la corretta applicazione della procedura.

## DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DATA E FIRMA

Indicare la data di compilazione del modulo 6.2 che dovrà essere firmato dal rappresentante legale dell'azienda (o da chi ne fa le veci), il quale si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI, si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza, nonché a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia di documenti necessari per comprovare la veridicità delle informazioni e dei dati forniti.



## 6.3 Scheda quantità in esenzione

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modulo 6.3 per le cessioni in esenzione dal Contributo Ambientale è complementare alla dichiarazione del Contributo Ambientale (mod. 6.1 o 6.2) e deve essere allegato alla stessa, con uguale periodicità, esclusivamente nel caso in cui il dichiarante abbia effettuato:

- cessioni ad un cliente che ha attivato una procedura di esenzione da Contributo per esportazione di imballaggi (plafond di esenzione richiesto con modulo 6.5 Fornitori o procedura di conguaglio per crediti residui, maturati fino al 31.12.2008);

#### ⋮ **Attenzione**

La procedura c.d. "ex-post" per conguaglio non è in vigore dall'1.1.2009.

- importazioni di imballaggi vuoti o pieni in procedura ordinaria, applicando a queste stesse importazioni una procedura di esenzione da lui stesso adottata per successiva esportazione ("auto-plafond" di esenzione "ex-ante" o procedura "ex-post" dei crediti – maturati fino al 31.12.2008 – richiesti come "Auto-Conguaglio").

Non vanno indicate tutte le altre cessioni non assoggettate a Contributo Ambientale (ad esempio, quelle a produttori o le vendite di prodotti con destinazione d'uso diversa da quella di imballaggio).

Il modulo si compone dei seguenti quadri:

**QUADRO 1 – DATI ANAGRAFICI**

**QUADRO 2 – PERIODICITÀ**

**QUADRO 3 – TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ (PRODUZIONE O IMPORTAZIONE)**

**QUADRO 4 – CODICE FISCALE CLIENTI/UTILIZZATORI**

**DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

**DATA E FIRMA**

#### **PREMESSA**

Questo modulo è relativo alla dichiarazione per l'anno 2011. Per eventuali dichiarazioni di competenza degli anni precedenti, i moduli sono disponibili sul sito CONAI ([www.conai.org](http://www.conai.org)) o in alternativa, possono essere richiesti direttamente a CONAI (numero verde 800.337799).

#### **MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE**

Il modulo 6.3 deve essere inviato a CONAI unitamente ai moduli 6.1 o 6.2, dei quali costituisce parte integrante, se è stata compilata la colonna A degli stessi moduli. Pertanto, per le modalità di invio si rimanda alle relative istruzioni.

#### **QUADRO 1 DATI ANAGRAFICI**

**1.1** indicare per esteso la denominazione/ragione sociale dell'azienda.

**1.2** indicare il codice socio del Consorziato. È il codice attribuito all'atto dell'iscrizione a CONAI rilevabile anche dalle fatture eventualmente emesse da CONAI. Tale informazione, qualora non disponibile, può essere richiesta in forma scritta a CONAI. Nel frattempo la dichiarazione deve, comunque, essere inviata nei termini anche senza il codice socio.

Barrare la casella relativa alla categoria d'iscrizione a CONAI: "produttore" o "utilizzatore".

**1.3 e 1.4** indicare l'indirizzo completo per la spedizione della fattura e/o altro documento di natura contabile/fiscale, se differente dall'indirizzo della sede legale già comunicato a CONAI (all'atto dell'adesione o a seguito di successive variazioni).

Indicare, altresì, la PEC, ossia l'indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile.

⋮ **Attenzione** I campi 1.3 e 1.4 devono essere compilati solo la prima volta o in caso di variazione.

**1.5** indicare il codice fiscale e la partita IVA dell'azienda. I campi devono essere entrambi compilati.

**1.6** indicare il nome della persona che compila il modulo (anche se diversa da chi lo sottoscrive), con relativi recapiti: telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica, se disponibile, per eventuali contatti da parte di CONAI.

## QUADRO 2 PERIODICITÀ

La periodicità è quella della dichiarazione (mod. 6.1 o 6.2) alla quale il modulo 6.3 deve essere allegato.

## QUADRO 3 TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ (PRODUZIONE O IMPORTAZIONE)

Barrare la casella relativa all'attività di produzione (mod. 6.1) o di importazione (mod. 6.2), cui si riferiscono le quantità esenti.

## QUADRO 4 CODICE FISCALE CLIENTI/UTILIZZATORI

Indicare i codici fiscali dei clienti che usufruiscono dell'esenzione dal Contributo Ambientale e, per ognuno di essi, le relative quantità cedute, distintamente per materiale.

Indicare il proprio codice fiscale e le quantità acquistate in esenzione (a prescindere dal fatto che siano state o meno cedute ad altri), nel caso di utilizzo diretto delle procedure di esenzione per esportazione.

### ⋮ **Attenzione**

Indicare **esclusivamente** i quantitativi di imballaggi/materiali di imballaggio ceduti ad esportatori abituali che abbiano attivato una procedura di esenzione dal Contributo Ambientale (plafond di esenzione "ex-ante" richiesto con modulo 6.5 Fornitori o procedura "ex-post" dei crediti – maturati fino al 31.12.2008 – per "conguaglio").

## DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DATA E FIRMA

Indicare la data di compilazione del modulo che dovrà essere firmato dal rappresentante legale dell'azienda (o da chi ne fa le veci), il quale si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

## 6.4 Dichiarazione autoproduttore

Spett.le:

.....  
.....  
Spett.le: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
Via fax: 02.54122656 / 02.54122680

**Oggetto:** dichiarazione ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4 del Regolamento CONAI.

Ai sensi dello Statuto e del Regolamento CONAI,

la sottoscritta (Ragione Sociale) .....

Indirizzo .....

..... PEC \* .....

Codice fiscale ..... Partita IVA .....

Con la presente dichiara di svolgere attività di autoproduzione di imballaggi in .....  
(indicare il/i singolo/i materiale/i di imballaggio) immessi al consumo nel territorio nazionale.

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data .....

In fede (il legale rappresentante) .....

\* Indirizzo di posta elettronica certificata, ove disponibile.

## 6.4 Dichiarazione autoproduttore

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE


#### PREMESSA

Quando un'impresa acquista materie prime (o semilavorati) per produrre/riparare imballaggi destinati a contenere le merci da essa stessa prodotte, viene definita "autoproduttore". Poiché l'attività prevalente dell'autoproduttore non è la produzione/riparazione di imballaggi bensì la produzione delle merci confezionate, esso viene considerato a tutti gli effetti un utilizzatore (art. 4, comma 5, del Regolamento CONAI). Per dichiarare il proprio status, l'autoproduttore è tenuto a inviare ai propri fornitori (produttori/importatori di materie prime o semilavorati) e a CONAI una specifica dichiarazione.

Dal momento in cui il produttore/importatore di materie prime (o semilavorati) è a conoscenza, direttamente o attraverso il modulo 6.4, che le sue vendite sono destinate a un autoproduttore (e rappresentano quindi una prima cessione), deve effettuare, solo per tali partite, le procedure relative all'applicazione del Contributo Ambientale CONAI.

L'autoproduttore è tenuto a pagare l'intero importo della fattura del produttore/importatore di materie prime (o semilavorati), nella quale è esposto il Contributo Ambientale CONAI, e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture di vendita della merce imballata.

#### SCHEDA DI SINTESI



#### MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Il modulo 6.4, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato al fornitore e, per conoscenza, a CONAI, **prima dell'effettuazione degli acquisti** di materie prime (o semilavorati) per imballaggio ed è valido fino a revoca.

Il modulo 6.4 è un facsimile e, pertanto, può essere compilato direttamente o, in alternativa, riprodotto integralmente su carta intestata dell'azienda.

Il modulo è in gran parte precompilato e non necessita di ulteriori istruzioni per essere completato. In caso di dubbi, contattare il numero verde 800337799.

#### ⋮ Attenzione

- Quando l'autoproduttore importa le materie prime (o semilavorati) occorrenti per produrre/riparare gli imballaggi delle proprie merci è tenuto ad effettuare dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale CONAI secondo le procedure previste per l'importazione.
- Quando un autoproduttore acquista materie prime (o semilavorati) e le cede a un contoterzista per la fabbricazione/riparazione degli imballaggi, può avvenire che il contoterzista aggiunga ulteriori materiali per completare la lavorazione degli imballaggi stessi. In questo caso è possibile che il trasformatore/terzista esponga nelle proprie fatture di vendita il Contributo Ambientale sull'intero imballaggio (parte acquistata dall'autoproduttore più parte aggiunta dal contoterzista), utilizzando le modalità previste per il produttore. Per poter applicare questa formula, l'autoproduttore dovrà recepire l'assenso del contoterzista (inviando copia di tale assenso a CONAI) e potrà parallelamente richiedere ai propri fornitori di materie prime l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale sulle materie prime fornite.

# 6.5 Procedura semplificata "ex-ante" – CONAI

Da inviare a: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
 Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
 Via fax: 02.54122656 / 02.54122680  
 On line: <https://dichiarazioni.conai.org>

## DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO UTILIZZATORE PER ATTIVITÀ DI EXPORT Procedura semplificata "ex-ante" (plafond di esenzione dal Contributo)

**Oggetto:** dichiarazione di esportazione di imballaggi pieni/vuoti ai sensi dell'art. 4, comma 10, del Regolamento CONAI. Richiesta di esenzione dal Contributo Ambientale CONAI attraverso la procedura semplificata ("ex-ante") nel limite del plafond indicato.

<b>1</b>	1.1	Ragione Sociale					
	1.2	Codice socio			Iscritto come:		<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
	1.3	Indirizzo per la fatturazione: Via				PEC	
	1.4	CAP	Città			Provincia	
	1.5	Codice fiscale			Partita IVA		
	1.6	Referente per la compilazione		Tel	Fax	e-mail	
	1.7	Codice IBAN					

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari in merito alle modalità di applicazione dell'esenzione del Contributo Ambientale CONAI per l'attività di cui in oggetto,

**dichiara**

<b>2</b>	che i seguenti quantitativi di imballaggi espressi in tonnellate costituiranno per l'anno <b>2011</b> il plafond di cui all'art. 4, comma 10, del Regolamento CONAI:						
			<b>Acciaio</b>			<b>Alluminio</b>	
			fino al 31.3.10	dall'1.4.10	Tot. ton	fino al 30.4.10	dall'1.5.10
A	Vendite estere anno precedente	ton					
B	Acquisti esenti per export anno preced.	ton					
C	Vendite totali anno precedente	ton					
D	<b>Plafond anno corrente (A / C x 100)</b>	%					
E	Saldo esenzioni anno precedente (A - B)	ton					
F	Contributo Ambientale CONAI	Euro/ton	<b>15,49</b>	<b>31,00</b>		<b>25,82</b>	<b>52,00</b>
G	<b>Importo a saldo (E x F) *</b>	Euro					
			<b>Carta</b>		<b>Legno</b>	<b>Plastica</b>	
			Tot. ton	Tot. ton	fino al 30.6.10	dall'1.7.10	Tot. ton
A	Vendite estere anno precedente	ton					
B	Acquisti esenti per export anno preced.	ton					
C	Vendite totali anno precedente	ton					
D	<b>Plafond anno corrente (A / C x 100)</b>	%					
E	Saldo esenzioni anno precedente (A - B)	ton					
F	Contributo Ambientale CONAI	Euro/ton	<b>22,00</b>	<b>8,00</b>	<b>195,00</b>	<b>160,00</b>	<b>15,82</b>
G	<b>Importo a saldo (E x F) *</b>	Euro					

\* Se l'importo è negativo CONAI emetterà fattura nei confronti del Consorzio; se positivo, CONAI emetterà nota di credito a favore del Consorzio stesso.

<b>3</b>	Fornitori presso i quali sono stati effettuati acquisti di imballaggi in esenzione (con procedura semplificata "ex-ante") – Allegare elenco						
		<b>Acciaio (ton)</b>	<b>Alluminio (ton)</b>	<b>Carta (ton)</b>	<b>Legno (ton)</b>	<b>Plastica (ton)</b>	<b>Vetro (ton)</b>
	<b>Totale</b>						

- allega elenco dei fornitori di imballaggi/materiali di imballaggio esenti (vedi istruzioni);
- di richiedere ai propri fornitori/produttori l'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI per singolo ordine nel limite massimo dei plafond indicati;
- sin da ora la sua disponibilità a documentare a CONAI la presente dichiarazione, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento consortile;
- allega scheda tecnica comprensiva dei criteri di calcolo impiegati per quantificare il peso dei singoli imballaggi venduti;
- con la sottoscrizione della presente, di essere responsabile a tutti gli effetti della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Data .....

In fede (il legale rappresentante) .....

## 6.5 Procedura semplificata "ex-ante" – Fornitori

### DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO UTILIZZATORE PER ATTIVITÀ DI EXPORT Procedura semplificata "ex-ante" (plafond di esenzione dal Contributo)

Spett.le: .....

.....

.....

**Oggetto:** dichiarazione di esportazione di imballaggi pieni/vuoti ai sensi dell'art. 4, comma 10, del Regolamento CONAI. Richiesta di esenzione dal Contributo Ambientale CONAI attraverso la procedura semplificata ("ex-ante") nel limite del plafond indicato.

<b>1</b>	Ragione Sociale			
	Via/Piazza			
	CAP	Città	Provincia	
	Codice fiscale	Partita IVA		

Con la presente dichiara di essere Consorziata CONAI.

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari in merito alle modalità di applicazione dell'esenzione del Contributo Ambientale CONAI per l'attività in oggetto,

#### dichiara

<b>2</b>	di aver esportato nell'anno solare precedente le seguenti percentuali sul totale di imballaggi venduti per singolo materiale, che costituiranno per l'anno 2011 il plafond di cui all'art. 4, comma 10, del Regolamento CONAI:	
	<b>Materiale</b>	<b>% plafond</b>
	Acciaio	
	Alluminio	
	Carta	
	Legno	
	Plastica	
	Vetro	

– di richiedere l'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI per singolo ordine nel limite massimo dei plafond indicati, secondo le modalità previste dalla procedura semplificata del Regolamento consortile.

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data .....

In fede (il legale rappresentante) .....

## 6.5 Procedura semplificata “ex-ante”

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE MOD. 6.5 CONAI E MOD. 6.5 FORNITORI

#### PREMESSA

La procedura semplificata “ex-ante” si basa sulla determinazione della quota di imballaggi che si prevede siano destinati all’esportazione. Su questa quota, definita “plafond”, il Consorziato/esportatore può richiedere preventivamente l’esenzione dal Contributo Ambientale CONAI. Il plafond, espresso in percentuale, viene stabilito sulla base delle risultanze dell’anno precedente e viene calcolato sulle quantità di ogni singolo materiale.

Tale procedura sarà preferibilmente adottata da imprese i cui imballaggi sono oggetto di prima cessione. Gli esportatori di imballaggi oggetto di cessioni successive alla prima, potranno utilizzare la procedura ordinaria “ex-post” (mod. 6.6), secondo le modalità previste nelle relative istruzioni.

Con il modulo 6.5 il Consorziato, oltre a comunicare il plafond di esenzione per l’anno in corso, determina il saldo a debito o a credito verso CONAI, per ciascun materiale, dato dalla differenza tra gli acquisti esenti e le esportazioni effettuate nell’anno precedente. In sostanza, il mod. 6.5 ha una triplice funzione:

- comunicazione della percentuale di esenzione, con le relative modalità di calcolo;
- dichiarazione del Contributo Ambientale dovuto – per ciascun materiale – in caso di acquisti esenti superiori alle esportazioni effettuate nell’anno precedente;
- richiesta di rimborso del Contributo Ambientale in caso di esportazioni superiori agli acquisti esenti effettuati nell’anno precedente.



#### Attenzione

Per il saldo a debito o a credito è prevista una soglia minima di fatturazione o di emissione di nota di credito fino a 26,00 Euro per ciascun materiale. CONAI quindi non fatturerà né rimborserà importi a debito o a credito del Consorziato fino a concorrenza di tale soglia, per ciascun materiale, risultante dal mod. 6.5, che sarà comunque oggetto di analisi e riscontro da parte di CONAI.

#### MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

La dichiarazione deve essere inviata a CONAI, con mezzi tali che garantiscano la prova dell’avvenuta spedizione:

- **on line**, all’indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>. Per la dichiarazione inviata, il Consorziato riceve immediatamente – via e-mail – la ricevuta di presentazione (da cui risulta anche la data di invio) che deve essere debitamente conservata;

**Vedi** Parte terza, schemi esemplificativi – G.

- **a mezzo fax** ai numeri 02.54122656 o 02.54122680 indicati sul modulo. In tal caso è opportuno conservare la stampa del rapporto di avvenuta trasmissione unitamente alla dichiarazione inviata;
- **a mezzo raccomandata A.R.** all’indirizzo: Via P. Litta, 5 – 20122 Milano, indicato sul modulo. Il Consorziato è tenuto a conservare la ricevuta di spedizione e di avvenuto ricevimento (con la copia della dichiarazione inviata).

Il Consorziato determina il plafond per ogni materiale di cui intende avvalersi dell’esenzione, compila il mod. 6.5 e lo inoltra a CONAI **entro e non oltre il 31 marzo** dell’anno stesso in cui intende acquistare in esenzione (fa fede la data di spedizione del fax, il timbro postale della lettera raccomandata A.R. o la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni on line).

Contestualmente all’invio del mod. 6.5 a CONAI, e comunque entro il termine del 31 marzo, il Consorziato richiede ai propri fornitori l’esenzione dal Contributo Ambientale entro i limiti dei plafond dichiarati, attraverso l’invio del mod. 6.5 Fornitori. Non è necessario, quindi, attendere alcuna autorizzazione scritta da parte di CONAI.

Il plafond, espresso in percentuale per ogni materiale, determina la diminuzione (nella stessa percentuale) del Contributo Ambientale che verrà applicato dai fornitori dell’esportatore.

Fino alla determinazione del nuovo plafond e al massimo fino al 31 marzo dell’anno successivo, i Consorziati possono utilizzare il plafond dell’anno precedente.

## CASI PARTICOLARI

### CHIUSURA DEL PLAFOND

Data la specifica triplice funzione del mod. 6.5, lo stesso deve essere inviato a CONAI anche nel caso in cui il Consorziato non intenda più avvalersi della procedura semplificata “ex-ante”, ma debba solo definire la sua posizione di credito/debito verso CONAI. A tal fine procederà alla compilazione del mod. 6.5 (con specifica indicazione manoscritta della dicitura “Chiusura plafond”) omettendo la compilazione delle righe C e D del quadro 2. L’invio del mod. 6.5 dovrà in tal caso essere effettuato via fax ai n. 02.54122656 o 02.54122680 anche per il Consorziato che si avvale del servizio on line.

### CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DEL CONSORZIATO

Analoga procedura potrà essere seguita dal Consorziato che abbia cessato l’attività in corso d’anno e che, per lo stesso anno, si sia avvalso della procedura semplificata “ex-ante”.

### CONTROLLI DA PARTE DI CONAI

In base a quanto fissato dallo Statuto e dal Regolamento consortile, CONAI si riserva di verificare in qualunque momento la sussistenza dei requisiti e la congruità dei plafond richiesti in esenzione. CONAI ha inoltre facoltà di richiedere documentazioni aggiuntive: documentazione doganale/Intrastat, elenco delle fatture di acquisto del materiale, dichiarazione IVA e altra documentazione. Le dichiarazioni sostanzialmente incomplete o non veritiere da parte del Consorziato comportano la perdita del beneficio di esenzione “ex-ante” in procedura semplificata.

CONAI ha inoltre facoltà di irrogare sanzioni ai propri Consorziati nel caso di infrazioni a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento CONAI.

# COMPILAZIONE DEL MOD. 6.5 CONAI

Il modulo si compone dei seguenti quadri:

**QUADRO 1 - DATI ANAGRAFICI**

**QUADRO 2 - DETERMINAZIONE DEL PLAFOND**

**QUADRO 3 - FORNITORI E PESO DEGLI IMBALLAGGI ACQUISTATI IN ESENZIONE**

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

**DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

**DATA E FIRMA**

## QUADRO 1 DATI ANAGRAFICI

**1.1** indicare per esteso la denominazione/ragione sociale dell'azienda.

**1.2** indicare il codice socio del Consorziato. È il codice attribuito all'atto dell'iscrizione a CONAI rilevabile anche dalle fatture eventualmente emesse da CONAI. Tale informazione, qualora non disponibile, può essere richiesta in forma scritta a CONAI. Nel frattempo la dichiarazione deve, comunque, essere inviata nei termini anche senza il codice socio.

Barrare la casella relativa alla categoria d'iscrizione a CONAI: "produttore" o "utilizzatore".

**1.3 e 1.4** indicare l'indirizzo completo per la spedizione della fattura/nota di credito e/o altro documento di natura contabile/fiscale, se differente dall'indirizzo della sede legale già comunicato a CONAI (all'atto dell'adesione o a seguito di successive variazioni).

Indicare, altresì, la PEC, ossia l'indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile.

**1.5** indicare il codice fiscale e la partita IVA dell'azienda. I campi devono essere entrambi compilati.

**1.6** indicare il nome della persona che compila il modulo (anche se diversa da chi lo sottoscrive), con relativi recapiti: telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica, se disponibile, per eventuali contatti da parte di CONAI.

**1.7** indicare il codice IBAN del conto corrente sul quale CONAI potrà bonificare il saldo dei crediti spettanti al Consorziato.

## QUADRO 2 DETERMINAZIONE DEL PLAFOND

Il Consorziato dichiara a CONAI i quantitativi di imballaggi esportati nell'anno precedente e le vendite totali di imballaggi effettuate nel medesimo periodo. Il rapporto tra queste due quantità determina, per ciascun materiale, i nuovi plafond da applicare nel corso dell'anno 2011.

**A** indicare, per ciascun materiale di cui si chiede l'esenzione, il peso degli imballaggi relativi alle vendite estere effettuate nell'anno precedente;



### Attenzione

Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio:  
1Kg = 0,001 ton, 100 Kg = 0,100 ton.

La procedura semplificata "ex-ante" non può essere utilizzata per gli imballaggi prodotti ed esportati dallo stesso Consorziato.

**B** indicare il peso degli imballaggi acquistati in esenzione nell'anno precedente, pari al "totale" del quadro 3, distintamente per materiale;



### Attenzione

Per i materiali che in corso d'anno hanno subito variazioni del Contributo Ambientale è obbligatoria la compilazione distintamente per periodo infrannuale.

**C** indicare il peso degli imballaggi relativi alle vendite totali (Italia+Estero) effettuate nell'anno precedente;

**D** indicare il rapporto in percentuale (senza decimali) di A/C, che costituirà il plafond di esenzione comunicato a CONAI e da richiedere ai propri fornitori. Per i materiali che in corso d'anno precedente (2010) hanno subito variazioni del Contributo Ambientale, determinare il plafond, sulla base dei valori indicati nella colonna "Tot. ton".

**E** indicare il saldo esenzioni, costituito dalla differenza di A meno B. Se B è maggiore di A, indicare la differenza con segno meno. Se B è uguale a zero, riportare il valore di A.

**F** è già riportato il Contributo Ambientale CONAI relativo al periodo considerato per ciascun materiale. **G** indicare l'importo a saldo (in Euro), dato dal prodotto di E per F.

Completati i necessari riscontri, per saldi negativi (vale a dire che le quantità acquistate in esenzione sono superiori alle quantità effettivamente esportate) CONAI emetterà la relativa fattura; per saldi positivi (cioè le quantità acquistate in esenzione sono inferiori rispetto alle quantità effettivamente esportate) CONAI provvederà all'emissione della nota di credito a favore del Consorziato, semprechè in regola con le norme consortili.

#### ⋮ **Attenzione**

L'art. 4 comma 10 del Regolamento ammette la compensazione a conguaglio con i Contributi Ambientali CONAI altrimenti dovuti.

### QUADRO 3 FORNITORI E PESO DEGLI IMBALLAGGI ACQUISTATI IN ESENZIONE

Allegare al modulo 6.5 CONAI – per ogni fornitore – un elenco riportante il codice fiscale ed i quantitativi (in ton con arrotondamento alla terza cifra decimale) di imballaggi/materiali di imballaggio acquistati in esenzione nell'anno precedente, suddivisi per materiale. Per acquisti dall'estero effettuati direttamente dal Consorziato, riportare il proprio codice fiscale. I totali dei quantitativi esenti, per ogni materiale, risultanti dall'allegato elenco dei fornitori, dovranno essere riportati nella riga "Totale" del quadro 3.

#### ⋮ **Attenzione**

Per acquisti di imballaggi oggetto di cessione successiva alla prima, potranno essere considerate solo le fatture nelle quali il fornitore abbia evidenziato il Contributo Ambientale Unitario per riga o per colonna.

Non possono essere considerate nell'elenco del quadro 3 le fatture con la sola dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto" a meno che il fornitore abbia rilasciato una scheda extracontabile.

⋮ **Vedi** Parte prima, capitolo 4.2.3.

### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

**Elenco dei fornitori** | **Vedi** Istruzioni al quadro 3.

**Scheda tecnica** relativa sia ai quantitativi acquistati sia a quelli esportati, in cui il Consorziato indica le tipologie, le unità e il peso unitario degli imballaggi suddivisi per materiale. Tale scheda deve contenere, inoltre, una nota che dichiari come si è arrivati a stimare i pesi degli imballaggi. Viene considerata valida una stima effettuata in base a:

- i dati rilasciati dai fornitori;
- un sistema di pesata a campione;
- le schede tecniche proposte da CONAI. | **Vedi** Parte terza, Schede tecniche per materiale.

#### ⋮ **Attenzione**

La scheda tecnica deve essere inviata a CONAI la prima volta che si presenta il modulo 6.5 o comunque ogni volta che dovessero cambiare i criteri di calcolo o la tipologia di imballaggio riferita all'esenzione richiesta.

### DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DATA E FIRMA

Indicare la data di compilazione del modulo che dovrà essere firmato dal rappresentante legale dell'azienda, il quale si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

## COMPILAZIONE DEL MOD. 6.5 FORNITORI

Dopo la compilazione del modulo 6.5 CONAI, attraverso questo modulo il Consorziato dichiara ai propri fornitori le percentuali di imballaggi esportati rispetto al totale di imballaggi venduti, per singolo materiale, nel corso dell'anno precedente. Su questa base richiede ai fornitori l'esenzione dal Contributo Ambientale, per singolo ordine, nel limite massimo del plafond indicato per ciascun materiale.

Tale modulo deve essere inviato ai fornitori **entro e non oltre il 31 marzo 2011** (fa fede la data di spedizione del fax o il timbro postale della lettera raccomandata A.R.). Il modulo può ovviamente essere inviato anche dopo il 31 marzo, a nuovi fornitori acquisiti dopo tale data.



### Attenzione

Il modulo 6.5 Fornitori non deve essere inviato a CONAI, ma solo ai fornitori.

Il modulo 6.5 Fornitori è un facsimile e, pertanto, può essere compilato direttamente o, in alternativa, riprodotto integralmente su carta intestata dell'azienda.

Il modulo è in gran parte precompilato e non necessita di ulteriori istruzioni per essere completato. In caso di dubbi, contattare il numero verde 800337799.



## 6.6 Procedura ordinaria "ex-post"

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

#### PREMESSA

Il Consorziato che durante l'anno ha acquistato imballaggi o materiali di imballaggio assoggettati al Contributo Ambientale e li ha successivamente esportati (pieni e/o vuoti), può richiedere, con modulo 6.6, un rimborso pari al credito maturato.

Tale procedura viene adottata principalmente da soggetti utilizzatori, ma può essere utilizzata anche dai produttori di imballaggi, relativamente a quelle cessioni in cui si comportano come utilizzatori; ad esempio nel caso in cui acquistino imballaggi vuoti per confezionare e vendere all'estero i propri prodotti.

Presentano la richiesta di rimborso con modulo 6.6 anche coloro che fanno uso della procedura di compensazione import/export (mod. 6.10) e che a fine anno risultano a credito per uno o più materiali.

#### ⋮ Attenzione

Gli esportatori possono richiedere il rimborso solo se già iscritti a CONAI.

Per il saldo a credito dei Consorziati è prevista una soglia minima fino a 26,00 Euro per ciascun materiale. CONAI quindi non rimborserà importi a credito del Consorziato fino a concorrenza di tale soglia per ciascun materiale. Analogamente il Consorziato non ha alcun obbligo di presentazione del mod. 6.6 per materiali il cui saldo a credito non superi tale soglia.

Il modulo 6.6 si compone dei seguenti quadri:

**QUADRO 1 - DATI ANAGRAFICI**

**QUADRO 2 - CAUSALE DEL RIMBORSO**

**QUADRO 3 - ELENCO FORNITORI E PESO DEGLI IMBALLAGGI ACQUISTATI**

**QUADRO 4 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO CHIESTO A RIMBORSO**

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

**DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

**DATA E FIRMA**

#### MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

La dichiarazione deve essere inviata a CONAI, con mezzi tali che garantiscano la prova dell'avvenuta spedizione:

- **on line**, all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>. Per la dichiarazione inviata, il Consorziato riceve immediatamente – via e-mail – la ricevuta di presentazione (da cui risulta anche la data di invio) che deve essere debitamente conservata;

⋮ **Vedi** Parte terza, schemi esemplificativi – G.

- **a mezzo fax** ai numeri 02.54122656 o 02.54122680 indicati sul modulo. In tal caso è opportuno conservare la stampa del rapporto di avvenuta trasmissione unitamente alla dichiarazione inviata;
- **a mezzo raccomandata A.R.** all'indirizzo: Via P. Litta, 5 – 20122 Milano, indicato sul modulo. Il Consorziato è tenuto a conservare la ricevuta di spedizione e di avvenuto ricevimento (con la copia della dichiarazione inviata).

Il mod. 6.6 deve essere inviato a CONAI entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui ha esportato imballaggi assoggettati a Contributo.


#### ⋮ Attenzione

I rimborsi richiesti oltre il termine del 31 marzo non potranno essere riconosciuti.

## CASI PARTICOLARI

### PASSAGGIO DA PROCEDURA ORDINARIA PER L'ESPORTAZIONE A PROCEDURA SEMPLIFICATA

Un Consorziato/esportatore che intenda passare dalla procedura ordinaria “ex-post” a quella semplificata “ex-ante” può farlo presentando il modulo 6.5, con cui determinerà il plafond per l’anno in corso e il saldo a credito per i quantitativi di imballaggi/materiali esportati nell’anno precedente. In questo caso non è necessario presentare il modulo 6.6.

 **Vedi** Modulo 6.5 e relative istruzioni.

### CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DEL CONSORZIATO

In caso di cessazione dell’attività in corso d’anno, il Consorziato può utilizzare lo stesso mod. 6.6 (opportunamente adattato) per chiedere il rimborso del credito maturato nel periodo infrannuale, anche prima della scadenza ordinaria (ossia 31 marzo dell’anno successivo). L’invio del modulo dovrà essere in tal caso effettuato via fax ai numeri 02.54122656 o 02.54122680, anche dal Consorziato che si avvale del servizio on line. Per eventuali approfondimenti contattare il numero verde 800337799.

### CESSIONI A DUTY FREE O PROVVISTE DI BORDO

Le cessioni destinate a duty free o provviste di bordo sono assoggettate al Contributo Ambientale. CONAI può riservarsi la possibilità di valutare casi specifici di esenzione a fronte di documentazione che attesti l’avvenuta effettiva esportazione fuori dal territorio nazionale.

## QUADRO 1 DATI ANAGRAFICI

**1.1** indicare per esteso la denominazione/ragione sociale dell’azienda.

**1.2** indicare il codice socio del Consorziato. È il codice attribuito all’atto dell’iscrizione a CONAI rilevabile anche dalle fatture eventualmente emesse da CONAI. Tale informazione, qualora non disponibile, può essere richiesta in forma scritta a CONAI. Nel frattempo la dichiarazione deve, comunque, essere inviata nei termini anche senza il codice socio.

Barrare la casella relativa alla categoria d’iscrizione a CONAI: “produttore” o “utilizzatore”.

**1.3 e 1.4** indicare l’indirizzo completo per la spedizione della nota di credito e/o altro documento di natura contabile/fiscale, se differente dall’indirizzo della sede legale già comunicato a CONAI (all’atto dell’adesione o a seguito di successive variazioni).

Indicare, altresì, la PEC, ossia l’indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile.

**1.5** indicare il codice fiscale e la partita IVA dell’azienda. I campi devono essere entrambi compilati.

**1.6** indicare il nome della persona che compila il modulo (anche se diversa da chi lo sottoscrive), con relativi recapiti: telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica, se disponibile, per eventuali contatti da parte di CONAI.

**1.7** indicare il codice IBAN del conto corrente sul quale CONAI potrà bonificare il saldo dei crediti spettanti al Consorziato.

### **Attenzione**

In caso di variazione delle coordinate bancarie, prima del rimborso, il Consorziato è tenuto a dare tempestiva comunicazione a CONAI ai fax 02.54122656 – 02.54122680.

## QUADRO 2 CAUSALE DEL RIMBORSO

Indicare il motivo per il quale si richiede il rimborso: barrare la casella “cessioni di imballaggi effettuati fuori dal territorio nazionale” oppure “credito maturato con la procedura di compensazione import/export”.

### QUADRO 3 ELENCO FORNITORI E PESO DEGLI IMBALLAGGI ACQUISTATI

Indicare per ogni fornitore il codice fiscale ed i quantitativi complessivamente acquistati nell'anno precedente, distinguendo tra quantitativi assoggettati a Contributo Ambientale e quelli acquistati in esenzione.

#### ⋮ **Attenzione**

Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio:  
1Kg = 0,001 ton, 100 Kg = 0,100 ton.

Per acquisti dall'estero effettuati direttamente dal Consorziato, inserire il proprio codice fiscale. Nel caso in cui le righe previste nel modulo non siano sufficienti, è possibile allegare un prospetto riepilogativo. Per i materiali che nel corso dell'anno precedente hanno subito variazioni del Contributo, i quantitativi dovranno necessariamente essere suddivisi e riportati nelle rispettive colonne infrannuali. Nell'ultima riga indicare per ogni materiale i totali dei quantitativi assoggettati ed esenti.

### QUADRO 4 DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO CHIESTO A RIMBORSO

Indicare per ogni materiale le quantità (in ton con arrotondamento alla terza cifra decimale) degli imballaggi e dei materiali di imballaggio esportati, già assoggettati a Contributo nell'anno precedente, distinti tra imballaggi primari e imballaggi secondari e terziari.

#### ⋮ **Attenzione**

Si intende per:

- **imballaggio primario o imballaggio per la vendita:** l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- **imballaggio secondario o imballaggio multiplo:** l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- **imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto:** l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.

- A** indicare le quantità di imballaggi primari;  
**B** indicare le quantità di imballaggi secondari e terziari;  
**C** indicare la somma delle quantità di A più B;

#### ⋮ **Attenzione**

I quantitativi chiesti a rimborso non possono superare, per singolo materiale, i quantitativi sui quali è stato assolto il Contributo, come indicati nei totali del quadro 3.

- D** è già riportato il Contributo Ambientale CONAI relativo al periodo considerato, per ciascun materiale;  
**E** indicare l'importo chiesto a rimborso (in Euro, arrotondando al secondo decimale) per ciascun materiale, moltiplicando i quantitativi della riga C (ton) per il valore (in Euro) del Contributo Ambientale (riga D).

#### ⋮ **Attenzione**

- CONAI esegue le verifiche dei dati risultanti dal modulo e dalla documentazione fornita ed autorizza il rimborso, sempre che il Consorziato sia in regola con le norme consortili. Il Consorziato, dopo aver ricevuto l'autorizzazione, riceverà nota di credito (operazione non soggetta ad IVA) per l'importo che sarà accreditato sul conto i cui estremi sono stati indicati nel mod. 6.6.
- L'art. 4 comma 10 del Regolamento ammette la compensazione a conguaglio con i Contributi Ambientali CONAI altrimenti dovuti.

## DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

**1. Modello Dichiarazione IVA (quadri VE e VF)** o altro prospetto della dichiarazione IVA da cui risultino i valori delle importazioni/esportazioni UE ed Extra UE dell'anno per il quale si chiede il rimborso.

Nel caso in cui la dichiarazione IVA non fosse ancora disponibile entro la data del 31 marzo, il Consorziato può allegare un'**autocertificazione** da cui risultino i dati relativi alle importazioni/esportazioni, allegando copia degli elenchi dei modelli Intrastat e bolle doganali sui quali CONAI potrà effettuare verifiche a campione, in attesa dei quadri VE e VF.

**2. Scheda tecnica** relativa sia ai quantitativi acquistati sia a quelli esportati, in cui il Consorziato indica le tipologie, le unità e il peso unitario degli imballaggi suddivisi per materiale. Tale scheda deve contenere, inoltre, una nota esplicativa dei criteri di stima dei pesi degli imballaggi. Viene considerata valida una stima effettuata in base a:

- i dati rilasciati dai fornitori;
- un sistema di pesata a campione;
- le schede tecniche proposte da CONAI. **Vedi** Parte terza, Schede tecniche per materiale.

La scheda tecnica deve essere inviata a CONAI la prima volta che si richiede il rimborso o comunque ogni volta che dovessero cambiare i criteri di calcolo o la tipologia di imballaggio riferita all'esenzione richiesta.

### SCHEDA TECNICA - ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Materiali	Tipologia	Unità	Peso unitario (kg)
Carta	Scatola di cartone	30	0,60
	Astucci in cartone	12	0,30
Legno	Pallets	10	15
	Casse in compensato	20	7
Plastica	Shopper	650	0,25

**3. Elenco delle fatture d'acquisto** contenente il codice fiscale di ogni fornitore e il numero e la data delle fatture nelle quali sia esplicitata l'indicazione del Contributo Ambientale – pagato al fornitore – per materiale.

#### Attenzione

In caso di acquisti dall'estero, indicare il proprio codice fiscale e i quantitativi assoggettati a Contributo Ambientale.

### ESEMPIO DI CONTRIBUTO AMBIENTALE ESPlicitATO PER SINGOLA FATTURA

Cod. fiscale fornitori	Rif. Fatture (num. data)	Ton materiale	Contr. Ambientale	Tot. Contributo
XYZXYZ00X00X000Z	1234 del 01.06.10	1,000	31,00	31,00
XYZXYZ00X00X000Y	5678 del 03.10.10	2,500	52,00	130,00
XYZXYZ00X00X000X	5678 del 03.10.10	3,600	15,82	56,95

#### Attenzione

Se gli imballaggi sono stati acquistati in una fase successiva alla prima cessione, potrà essere rimborsato solo il Contributo Ambientale relativo alle fatture nelle quali il fornitore abbia evidenziato il Contributo Ambientale Unitario per riga o per colonna. Non possono essere considerate oggetto di rimborso le fatture con la sola dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto", a meno che il fornitore abbia rilasciato una scheda extracontabile.

**Vedi** Parte prima, capitolo 4.2.3.

## DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DATA E FIRMA

Indicare la data di compilazione del modulo che dovrà essere firmato dal rappresentante legale dell'azienda, il quale si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Da inviare a: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
 Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
 Via fax: 02.54122656 / 02.54122680  
 On line: <https://dichiarazioni.conai.org>

## DICHIARAZIONE PERIODICA 2011

per attività di importazione/esportazione di imballaggi e/o materiali di imballaggio  
 Scheda di liquidazione del Contributo Ambientale

<b>1</b>	1.1	Ragione Sociale		
	1.2	Codice socio	Iscritto come: <input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore	
	1.3	Indirizzo per la fatturazione: Via		PEC
	1.4	CAP	Città	Provincia
	1.5	Codice fiscale		Partita IVA
	1.6	Referente per la compilazione	Tel	Fax

<b>2</b>	Periodicità:	<input type="checkbox"/> Annuale	Trimestrale	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV	Mensile	<input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D
----------	--------------	----------------------------------	-------------	---	---------	---

3 Peso degli imballaggi importati ed esportati e calcolo del Contributo Ambientale CONAI							
Materiale imballaggio	A	B	C = (A - B)	D	E = (D x C)	Composizione imballaggi (C)	
	Quantità importate	Q.tà esportate + credito periodo precedente	Saldo periodo **	Contributo Ambientale	Valore totale Contributo	Primari	Secondari Terziari
	ton	ton	ton	Euro/ton	Euro	ton	ton
Acciaio				31,00			
Alluminio				52,00			
Carta				22,00			
Legno				8,00			
Plastica (fino al 30/06/11)				160,00			
(dall'1/07/11)				140,00			
Vetro				17,82			
<b>Totale</b>							

\*\* Per i valori a debito (valori positivi) l'azienda provvederà a calcolare il Contributo dovuto e a versarlo a CONAI; in caso di credito (valori negativi) il valore, sommato alle quantità esportate, andrà riportato nella colonna B del periodo successivo.

Per aziende che non si avvalgono della certificazione di bilancio:  
 si allegano elenchi riepilogativi delle fatture di esportazione e di importazione di imballaggi e/o merci imballate.

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Data .....

Timbro e firma .....

I versamenti saranno effettuati sui diversi c/c per ciascun materiale come indicato in fattura.

**N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura**

## 6.10 Compensazione import/export

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modulo 6.10 Compensazione import/export va compilato da tutti i Consorziati che intendano avvalersi della specifica procedura.

Esso si compone dei seguenti quadri:

**QUADRO 1 – DATI ANAGRAFICI**

**QUADRO 2 – PERIODICITÀ**

**QUADRO 3 – PESO DEGLI IMBALLAGGI IMPORTATI ED ESPORTATI E CALCOLO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI**

**ALLEGATI**

**DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

**DATA E FIRMA**

#### PREMESSA

La compensazione import/export consente ai Consorziati che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio di regolare contabilmente con CONAI soltanto il saldo di Contributo Ambientale risultante dalla differenza di tali partite.

In pratica, la procedura consente di effettuare un saldo estero su estero per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio (cioè alluminio su alluminio, acciaio su acciaio, carta su carta ecc.).

È preferibile che la procedura in oggetto venga attivata da aziende che non si trovano sbilanciate in una costante e ripetuta situazione debitoria o creditoria nei confronti di CONAI, ma tendano ad un sostanziale equilibrio tra import ed export. CONAI si riserva di chiedere la regolarizzazione di eventuali posizioni fortemente debitorie e creditorie nei confronti del Consorzio.

#### CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLA COMPENSAZIONE

- Tutti gli acquisti di imballaggio sul mercato nazionale vengono gravati interamente da Contributo Ambientale.
- Possono rientrare nei calcoli di compensazione tutte le importazioni e le esportazioni rispetto a qualunque paese straniero.
- Non è consentita la compensazione con importazioni di imballaggi dichiarati in procedura semplificata. **Vedi** Parte prima, capitolo 5.1.2.
- Non è consentita la compensazione con esportazioni di imballaggi già oggetto di richiesta di rimborso con procedura ordinaria “ex-post”. **Vedi** Parte prima, capitolo 7.1.
- La compensazione si applica esclusivamente tra import ed export per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio.

#### MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Il modulo 6.10 deve essere inviato a CONAI, con mezzi tali che garantiscano la prova dell'avvenuta spedizione:

- **on line**, all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>. Il Consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione; **Vedi** Parte terza, schemi esemplificativi – G.
- **a mezzo fax** ai numeri 02.54122656 o 02.54122680, indicati sul modulo. In tal caso è opportuno conservare la stampa del rapporto di avvenuta trasmissione, unitamente alla dichiarazione inviata;
- **a mezzo raccomandata A.R.** all'indirizzo: Via P. Litta, 5 – 20122 Milano, indicato sul modulo. Il Consorziato è tenuto a conservare la ricevuta di spedizione e di avvenuto ricevimento (con la copia della dichiarazione inviata).

Il modulo 6.10 deve essere presentato entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.



**Vedi** Istruzioni quadro 2.

## QUADRO 1 DATI ANAGRAFICI

**1.1** indicare per esteso la denominazione/ragione sociale dell'azienda.

**1.2** indicare il codice socio del Consorziato. È il codice attribuito all'atto dell'iscrizione a CONAI rilevabile anche dalle fatture eventualmente emesse da CONAI. Tale informazione, qualora non disponibile, può essere richiesta in forma scritta a CONAI. Nel frattempo la dichiarazione deve, comunque, essere inviata nei termini anche senza il codice socio.

Barrare la casella relativa alla categoria d'iscrizione a CONAI: "produttore" o "utilizzatore".

**1.3 e 1.4** indicare l'indirizzo completo per la spedizione della fattura e/o altro documento di natura contabile/fiscale, se differente dall'indirizzo della sede legale già comunicato a CONAI (all'atto dell'adesione o a seguito di successive variazioni).

Indicare, altresì, la PEC, ossia l'indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile.



**Attenzione** I campi 1.3 e 1.4 devono essere compilati solo la prima volta o in caso di variazione.

**1.5** indicare il codice fiscale e la partita IVA dell'azienda. I campi devono essere entrambi compilati.

**1.6** indicare il nome della persona che compila il modulo (anche se diversa da chi lo sottoscrive), con relativi recapiti: telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica, se disponibile, per eventuali contatti da parte di CONAI.

## QUADRO 2 PERIODICITÀ

Il Consorziato comunica a CONAI la periodicità di invio delle dichiarazioni: mensile, trimestrale o annuale, in funzione del Contributo Ambientale dichiarato/dovuto per l'anno precedente.

- Barrare la casella "**annuale**" nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia inferiore o uguale a 310,00 Euro. In tal caso il Consorziato deve inviare un'unica dichiarazione riepilogativa dell'intero anno entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
- Barrare la casella "**trimestrale**" nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 310,00 Euro ma non a 31.000,00 Euro. Il Consorziato dovrà inviare 4 moduli trimestrali, indicando, all'interno del campo libero, il trimestre solare di riferimento. Ciascun modulo dovrà essere inviato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.
- Barrare la casella "**mensile**" nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 31.000,00 Euro. Il Consorziato dovrà inviare 12 moduli mensili indicando, all'interno del campo libero, il mese di riferimento. Ciascun modulo dovrà essere inviato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.



### Attenzione

Per l'attribuzione della classe di dichiarazione, il Consorziato deve prendere in considerazione i valori derivanti dal solo totale delle importazioni effettuate, al lordo quindi delle esportazioni.



**Vedi** Parte terza, Schemi esemplificativi – C, D ed E.

### QUADRO 3 PESO DEGLI IMBALLAGGI IMPORTATI ED ESPORTATI E CALCOLO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI

Il quadro 3 deve essere compilato per il calcolo del Contributo Ambientale CONAI sulla base del peso degli imballaggi e/o dei materiali di imballaggio importati ed esportati nel periodo di riferimento.

#### Attenzione

Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio:  
1Kg = 0,001 ton, 100 Kg = 0,100 ton.

La tabella è suddivisa in otto colonne, che riportano:

- prima colonna: i sei materiali di riferimento;
- colonna A: le quantità (in ton) importate nel periodo, suddivise per materiale;
- colonna B: le quantità (in ton), suddivise per materiale, esportate nel periodo, più gli eventuali crediti (in ton) maturati nel periodo precedente e risultanti dalla relativa dichiarazione;
- colonna C: i saldi (in ton) derivanti dalla differenza della colonna A meno la colonna B, suddivisi per materiale;

#### Attenzione

Il credito (in ton) non può essere riportato nella dichiarazione successiva, ma sarà imborso con la richiesta (mod. 6.6) di fine anno.

- colonna D: sono prestampati gli importi di Contributo Ambientale relativi ai diversi materiali;

#### Attenzione

Nel mod. 6.10 (quadro 3 – colonna D) sono riportati separatamente i valori del Contributo Ambientale sugli imballaggi in plastica per il 1° semestre 2011 (160,00 Euro/ton) e per il 2° semestre 2011 (140,00 Euro/ton). Di conseguenza, i Consorziati in classe di dichiarazione annuale dovranno presentare una dichiarazione mod. 6.10 per ciascun semestre di riferimento.

- colonna E: valore totale (in Euro) del Contributo per materiale (col. C x D);
- ultime due colonne: quote (in peso) degli imballaggi primari e di quelli secondari/terziari all'interno degli imballaggi indicati nel "Saldo periodo", se positivo.

#### Attenzione

Si intende per:

- **imballaggio primario o imballaggio per la vendita:** l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- **imballaggio secondario o imballaggio multiplo:** l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- **imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto:** l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.

In caso di importazioni nette (importazioni superiori alle esportazioni del periodo annuale o infrannuale dichiarato), il Consorziato versa a CONAI il Contributo relativo.

#### Attenzione

Per il versamento si prega di attendere il ricevimento della fattura.

In caso di esportazioni nette (esportazioni superiori alle importazioni), il Consorziato riporta le quantità a credito nella colonna B, sommando tale valore alla quantità di quel materiale esportato nel periodo successivo.

Alla fine dell'anno il Consorziato invierà uno schema riepilogativo dell'anno trascorso, che servirà come reciproca verifica. In particolare, occorre confrontare i seguenti quantitativi:

(totale quantità importate – totale quantità esportate) = (quantità fatturate – credito di fine anno)

## ESEMPIO DI SCHEMA RIEPILOGATIVO

	A			B	C	
	Quantità importate	Quantità esportate	Credito periodo precedente	Quantità esportate + credito periodo precedente	Saldo del periodo	Generano fattura (*)
Gennaio	0,100	0,080	0	0,080	0,020	0,020
Febbraio	0,120	0,090	0	0,090	0,030	0,030
Marzo	0,080	0,090	0	0,090	-0,010	
Aprile	0,100	0,100	0,010	0,110	-0,010	
Maggio	0,120	0,080	0,010	0,090	0,030	0,030
Giugno	0,120	0,100	0	0,100	0,020	0,020
Luglio	0,080	0,070	0	0,070	0,010	0,010
Agosto	0,120	0,120	0	0,120	0	
Settembre	0,100	0,120	0	0,120	-0,020	
Ottobre	0,140	0,080	0,020	0,100	0,040	0,040
Novembre	0,120	0,120	0	0,120	0	
Dicembre	0,070	0,080	0	0,080	-0,010	
Saldo	1,270	1,130			-0,010	0,150

(\*) I valori a debito non vengono fatturati periodo per periodo, ma quando viene superata la soglia di fatturazione (26,00 Euro).

### Attenzione

Le eventuali posizioni creditorie risultanti alla fine dell'anno solare (indipendentemente dalla periodicità di dichiarazione e/o dalla volontà di proseguire la procedura di compensazione nell'anno successivo) dovranno essere chiuse attraverso l'invio della richiesta di rimborso con la procedura ordinaria "ex-post", nel senso che non potranno essere riportate nella colonna B della prima dichiarazione dell'anno successivo.

**Vedi** Modulo 6.6 e relative istruzioni.

## ALLEGATI

Le aziende non soggette a certificazione di bilancio, per poter utilizzare la procedura di compensazione, dovranno inviare – in aggiunta al modulo 6.10 – l'elenco riepilogativo delle fatture di esportazione e di importazione di imballaggi e/o merci imballate.

## DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DATA E FIRMA

Indicare la data di compilazione del modulo 6.10 che dovrà essere firmato dal rappresentante legale dell'azienda (o da chi ne fa le veci), il quale si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

## 6.12 Esenzione – Imballaggi primari di dispositivi medici

### DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI PRIMARI DESTINATI AL CONTENIMENTO DI DISPOSITIVI MEDICI

Spett.le (propri fornitori/produttori di imballaggio):

.....  
.....

e p.c.: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**

Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano

Via fax: 02.54122656 / 02.54122680

**Oggetto:** dichiarazione con richiesta di esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale CONAI su imballaggi primari a contatto diretto con dispositivi medici.

La sottoscritta (Ragione Sociale) .....

Via/Piazza .....

..... PEC\* .....

Codice fiscale ..... Partita IVA .....

Con la presente dichiara di essere Consorziata CONAI.

Nel rispetto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 1999,

#### dichiara

– di essere ..... (indicare se produttore, commerciante e/o importatore)  
di .....  
(indicare: dispositivi medici, dispositivi medici diagnostici in vitro e/o dispositivi medici impiantabili attivi);

– di richiedere l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi primari a contatto diretto con i suddetti dispositivi medici, destinati all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche e private;

– di essere a conoscenza che l'esenzione decorre dal 1° settembre 1999;

– la volontà di adeguarsi alle future deliberazioni CONAI in materia specifica.

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data .....

In fede (il legale rappresentante) .....

\* Indirizzo di posta elettronica certificata, ove disponibile.

## 6.12 Esenzione – Imballaggi primari di dispositivi medici

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

#### PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 22 giugno 1999, ha deliberato, con decorrenza dal 1° settembre 1999, l'esenzione dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi primari destinati al contenimento di:

- dispositivi medici;
- dispositivi medici diagnostici in vitro;
- dispositivi medici impiantabili attivi.

#### CONDIZIONI

Tale esenzione riguarda esclusivamente gli imballaggi primari a contatto diretto con i suddetti dispositivi medici, **destinati all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche e private**, vista la destinazione dei rifiuti derivanti da attività sanitarie e/o ospedaliere, che prevede lo smaltimento attraverso circuiti specifici e comunque non all'interno dei servizi pubblici di R.U.

L'esenzione concerne la prima cessione dell'imballaggio, anche a seguito di importazione, e quelle successive. Ne consegue che nelle fatture relative alla prima cessione, anche a seguito di importazione:

- a. non deve essere esposto il Contributo Ambientale CONAI su detti imballaggi primari;
- b. dovrà essere invece apposta la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto ove dovuto".

#### MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Il modulo 6.12, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato al fornitore e, per conoscenza, a CONAI, **prima dell'effettuazione degli acquisti** di imballaggi primari a diretto contatto con i suddetti dispositivi medici ed è valido fino a revoca.

Nel caso di importazione, il modulo 6.12 deve essere inviato esclusivamente a CONAI.

Il modulo 6.12 è un facsimile e, pertanto, può essere compilato direttamente o, in alternativa, riprodotto integralmente su carta intestata dell'azienda.

Il modulo è in gran parte precompilato e non necessita di ulteriori istruzioni per essere completato. In caso di dubbi, contattare il numero verde 800337799.

## 6.13 Esenzione – Imballaggi primari a diretto contatto con prodotti farmaceutici

### DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI PRIMARI DESTINATI AL CONTENIMENTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI

Spett.le (propri fornitori/produttori di imballaggio):

.....  
.....

e p.c.: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
Via fax: 02.54122656 / 02.54122680

**Oggetto:** dichiarazione di esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale CONAI su imballaggi primari a contatto diretto con prodotti farmaceutici e medicinali.

La sottoscritta (Ragione Sociale) .....  
Via/Piazza .....  
..... PEC\* .....  
Codice fiscale ..... Partita IVA .....

Con la presente dichiara di essere Consorziata CONAI.

Nel rispetto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 1999,

#### dichiara

- di essere ..... (indicare se produttore, commerciante e/o importatore) di prodotti farmaceutici e medicinali, definiti principio attivo, intermedio chimico, prodotto attivo formulato nel D.Lgs. n. 178 del 29.05.91;
- di richiedere l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi primari a contatto diretto con i suddetti prodotti farmaceutici e medicinali purché gli stessi siano destinati o consumati all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private o inclusi nei quantitativi smaltiti attraverso il circuito ASSINDE;
- di essere a conoscenza che l'esenzione decorre dal 1° settembre 1999;
- la volontà di adeguarsi alle future deliberazioni CONAI in materia specifica.

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data .....

In fede (il legale rappresentante) .....

\* Indirizzo di posta elettronica certificata, ove disponibile.

## 6.13 Esenzione – Imballaggi primari a diretto contatto con prodotti farmaceutici

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

#### PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 22 giugno 1999, ha deliberato, con decorrenza dal 1° settembre 1999, l'esenzione dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi primari destinati al contenimento di prodotti farmaceutici e medicinali, intesi come imballaggi a diretto contatto con il medicinale così come definito dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 178 del 29 maggio 1991:

- principio attivo;
- intermedio chimico;
- prodotto attivo formulato.

#### CONDIZIONI

Tale esenzione riguarda esclusivamente gli imballaggi primari a contatto diretto con i prodotti farmaceutici e medicinali **utilizzati all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito ASSINDE**. L'esenzione concerne la prima cessione dell'imballaggio, anche a seguito di importazione, e quelle successive. Ne consegue che nelle fatture relative alla prima cessione, anche a seguito di importazione:

- a. non deve essere esposto il Contributo Ambientale CONAI su detti imballaggi primari;
- b. dovrà essere invece apposta la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto ove dovuto".

#### MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Il modulo 6.13, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato al fornitore e, per conoscenza, a CONAI, **prima dell'effettuazione degli acquisti** di imballaggi primari a diretto contatto con i prodotti farmaceutici e medicinali ed è valido fino a revoca.

Nel caso di importazione, il modulo 6.13 deve essere inviato esclusivamente a CONAI.

Il modulo 6.13 è un facsimile e, pertanto, può essere compilato direttamente o, in alternativa, riprodotto integralmente su carta intestata dell'azienda.

Il modulo è in gran parte precompilato e non necessita di ulteriori istruzioni per essere completato. In caso di dubbi, contattare il numero verde 800337799.

# 6.16 Quantitativi cauzionati non restituiti

Da inviare a: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
 Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
 Via fax: 02.54122656 / 02.54122680  
 On line: <https://dichiarazioni.conai.org>

## DICHIARAZIONE ANNUALE

dei quantitativi cauzionati non restituiti dalla controparte nell'anno **2010**

<b>1</b>	1.1	Ragione Sociale		
	1.2	Codice socio	Iscritto come: <input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore	
	1.3	Indirizzo per la fatturazione: Via		PEC
	1.4	CAP	Città	Provincia
	1.5	Codice fiscale		Partita IVA
	1.6	Referente per la compilazione	Tel	Fax

2 Quantitativi							
Materiale imballaggio	A	B**	C***	D	C x D	Composizione imballaggi (C)	
	Acquistati/ importati in sospensione di Contributo	Avviati direttamente a riciclo o esportati	Non restituiti o conferiti	Contributo Ambientale	Valore totale Contributo	Primari	Secondari Terziari
	ton	ton	ton	Euro/ton	Euro	ton	ton
Acciaio (fino al 31.03.10)				15,49			
(dall'1.04.10)				31,00			
Alluminio (fino al 30.04.10)				25,82			
(dall'1.05.10)				52,00			
Carta				22,00			
Legno				8,00			
Plastica (fino al 30.06.10)				195,00			
(dall'1.07.10)				160,00			
Vetro				15,82			
<b>Totale</b>							

\*\* Tali quantitativi sono stati inviati a riciclo a fine vita direttamente dall'utilizzatore industriale al produttore/trasformatore.

\*\*\* Tali quantitativi non sono stati restituiti dalla controparte o sono stati direttamente conferiti in piattaforma consortile.

<b>3</b>	<b>Tipologia di materiale</b> (es. bottiglie, cassette in plastica, ecc.)

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, tutta la documentazione comprovante la procedura adottata.

Data .....

Timbro e firma .....

I versamenti saranno effettuati sui diversi c/c per ciascun materiale come indicato in fattura.

**N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura**

## 6.16 Quantitativi cauzionati non restituiti

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modulo 6.16 va compilato da tutti i Consorziati che abbiano effettuato acquisti in sospensione del Contributo Ambientale CONAI fino all'anno 2010.

Esso si compone dei seguenti quadri:

**QUADRO 1 – DATI ANAGRAFICI**

**QUADRO 2 – QUANTITATIVI**

**QUADRO 3 – TIPOLOGIA DI MATERIALE**

**DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

**DATA E FIRMA**

#### PREMESSA

Secondo la procedura in vigore fino al 31.12.2010, quando un acquirente-riempitore (o un importatore di imballaggi pieni) ha avviato un circuito cauzionale per i propri imballaggi a rendere, può adottare la seguente procedura.

- 1 Comunica a CONAI (e contestualmente ai propri fornitori nazionali) la richiesta di avvalersi della sospensione dal Contributo Ambientale CONAI per i suoi imballaggi cauzionati (modulo 6.15). La comunicazione va effettuata all'avvio della procedura e deve essere eventualmente rinnovata (entro il 31 gennaio di ogni anno) in caso di variazione delle condizioni indicate.
- 2 Dichiarare a CONAI, attraverso il modulo 6.16, entro il 31 gennaio di ogni anno:
  - i quantitativi di imballaggi inseriti in un circuito cauzionale acquistati/importati nell'anno precedente in regime di sospensione del Contributo Ambientale, per singolo materiale, al fine di esentarli;
  - i quantitativi di imballaggi fatturati perché non restituiti dalla controparte nello stesso anno, per singolo materiale, per i quali viene emessa la relativa fattura da CONAI.



#### Attenzione

Fino al 31.12.2010, ricordiamo che per l'esposizione del Contributo Ambientale CONAI nelle fatture relative agli imballaggi cauzionati non restituiti dalla controparte (per i quali si è quindi provveduto alla fatturazione per indennizzo), l'ammontare del Contributo verrà esplicitato separatamente rispetto al prezzo di vendita, secondo le stesse modalità previste per il produttore.

Le condizioni per attuare la “procedura cauzionati” sopra descritta, sono le seguenti:

- l'imballaggio deve essere inserito in un circuito cauzionale esistente, contrattualmente definito e per il quale siano state applicate le norme previste nel Dpr 26 ottobre 1972, n. 633;
- la sua destinazione finale deve essere individuabile in maniera puntuale;
- deve essere chiaramente riconoscibile tramite marchiatura e/o utilizzo in un circuito specifico;
- il riciclo a fine vita del medesimo deve essere garantito dall'utilizzatore industriale senza passaggi dal servizio di raccolta differenziata e/o dalle piattaforme gestite o convenzionate con i Consorzi di Filiera.

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 25 novembre 2010, ha deliberato quanto segue:

- i Consorziati che hanno optato per tale procedura a tutto il 31 gennaio 2010 (termine per presentare la preventiva comunicazione mod. 6.15), potranno avvalersene fino al 30 giugno 2011;
- **dal 1° luglio 2011**, infatti, si adotteranno le regole ordinarie di applicazione del Contributo Ambientale al momento della prima cessione degli imballaggi, anche se inseriti in un circuito “cauzionale” o “a rendere”.

Di conseguenza, per tali Consorziati:

- rimane l'obbligo di presentazione – entro il 31 gennaio 2011 – della dichiarazione mod. 6.16 per definire l'anno 2010;
- non è previsto l'invio di alcun modulo di dichiarazione per gli imballaggi:
  - facenti parte del parco circolante ed acquistati in sospensione dal Contributo Ambientale a tutto il 30 giugno 2011;
  - acquistati dal 1° luglio 2011 ed assoggettati a Contributo Ambientale.

## MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Il modulo 6.16 deve essere inviato a CONAI con mezzi tali che garantiscano la prova dell'avvenuta spedizione:

- **on line**, all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>. Il Consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione;  
**Vedi** Parte terza, schemi esemplificativi – G.
- **a mezzo fax** ai numeri 02.54122656 o 02.54122680 indicati sul modulo. In tal caso è opportuno conservare la stampa del rapporto di avvenuta trasmissione unitamente alla dichiarazione inviata;
- **a mezzo raccomandata A.R.** all'indirizzo: Via P. Litta, 5 – 20122 Milano, indicato sul modulo. Il Consorziato è tenuto a conservare la ricevuta di spedizione e di avvenuto ricevimento (con la copia della dichiarazione inviata).

Il modulo 6.16 deve essere inviato a CONAI entro e non oltre il 31 gennaio 2011.

## QUADRO 1 DATI ANAGRAFICI

**1.1** indicare per esteso la denominazione/ragione sociale dell'azienda.

**1.2** indicare il codice socio del Consorziato. È il codice attribuito all'atto dell'iscrizione a CONAI rilevabile anche dalle fatture eventualmente emesse da CONAI. Tale informazione, qualora non disponibile, può essere richiesta in forma scritta a CONAI. Nel frattempo la dichiarazione deve, comunque, essere inviata nei termini anche senza il codice socio.

Barrare la casella relativa alla categoria d'iscrizione a CONAI: "produttore" o "utilizzatore".

**1.3 e 1.4** indicare l'indirizzo completo per la spedizione della fattura e/o altro documento di natura contabile/fiscale, se differente dall'indirizzo della sede legale già comunicato a CONAI (all'atto dell'adesione o a seguito di successive variazioni).

Indicare, altresì, la PEC, ossia l'indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile.



**Attenzione** I campi 1.3 e 1.4 devono essere compilati solo la prima volta o in caso di variazione.

**1.5** indicare il codice fiscale e la partita IVA dell'azienda. I campi devono essere entrambi compilati.

**1.6** indicare il nome della persona che compila il modulo (anche se diversa da chi lo sottoscrive), con relativi recapiti: telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica, se disponibile, per eventuali contatti da parte di CONAI.

## QUADRO 2 QUANTITATIVI

Il quadro 2 deve essere compilato per il calcolo del Contributo Ambientale CONAI sulla base del peso degli imballaggi cauzionati non restituiti dalla controparte o conferiti direttamente in una piattaforma consortile.



**Attenzione**

Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio:  
 1Kg = 0,001 ton, 100 Kg = 0,100 ton.

La tabella è suddivisa in otto colonne, che riportano:

- prima colonna: i sei materiali di riferimento;
- colonna A: le quantità (in ton), suddivise per materiale, di imballaggi acquistati/importati in sospensione del Contributo Ambientale CONAI nell'anno 2010;



**Attenzione** Per i materiali che in corso d'anno hanno subito variazioni del Contributo Ambientale è obbligatoria la compilazione distintamente per periodo infrannuale.

- colonna B: le quantità (in ton), suddivise per materiale, di imballaggi cauzionati inviati a riciclo direttamente dall'utilizzatore industriale al produttore/trasformatore o esportati;
- colonna C: le quantità (in ton), suddivise per materiale, di imballaggi cauzionati non restituiti dalla controparte o conferiti direttamente in una piattaforma consortile;
- colonna D: sono prestampati gli importi di Contributo Ambientale relativi ai diversi materiali, distintamente per periodi infrannuali;
- colonna C x D: valore totale (in Euro) del Contributo per materiale;

- ultime due colonne: quote (in peso) degli imballaggi primari e di quelli secondari/terziari all'interno degli imballaggi indicati nella colonna C.



#### Attenzione

Si intende per:

- **imballaggio primario o imballaggio per la vendita:** l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- **imballaggio secondario o imballaggio multiplo:** l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- **imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto:** l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.

### QUADRO 3 TIPOLOGIA DI MATERIALE

Nel quadro 3 deve essere inserita una sintetica descrizione delle tipologie di imballaggi inseriti nel circuito cauzionato (ad esempio: bottiglie, cassette in plastica, ecc.).

### DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DATA E FIRMA

Indicare la data di compilazione del modulo 6.16 che dovrà essere firmato dal rappresentante legale dell'azienda (o da chi ne fa le veci), il quale si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI, si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza, nonché a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, tutta la documentazione comprovante la procedura adottata.

## 6.17 Procedura semplificata per imballaggi in sughero

Da inviare a: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
Via fax: 02.54122656 / 02.54122680  
On line: <https://dichiarazioni.conai.org>

### DICHIARAZIONE PER FORFETTIZZAZIONE 2011

attestante i requisiti richiesti per avvalersi della procedura semplificata per forfettizzazione del Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi in sughero

1	1.1	Ragione Sociale		
	1.2	Codice socio	Iscritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
	1.3	Indirizzo per la fatturazione: Via		PEC
	1.4	CAP	Città	Provincia
	1.5	Codice fiscale		Partita IVA
	1.6	Referente per la compilazione	Tel	Fax

Con la presente dichiara di essere Consorziata CONAI e di essere iscritta al Consorzio di Filiera relativo.

Nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 6 febbraio 2003,

### dichiara

2 per l'anno 2011 i seguenti quantitativi di imballaggi da assoggettare a Contributo Ambientale:		
A	B	A x B
Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale	Valore totale Contributo
ton	Euro/ton	Euro
	8,00	

Per il **primo anno** di utilizzo di tale procedura:

**A** = Quantità totale dichiarata a CONAI in procedura ordinaria nell'anno precedente.

Per gli **anni successivi**:

**A = C + (C-D)** = quantità da dichiarare per l'anno in corso,

dove:

**C** = quantità effettivamente ceduta nell'anno precedente,

**D** = quantità dichiarata a CONAI nell'anno precedente.

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Data .....

Timbro e firma .....

**N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura**

## 6.17 Procedura semplificata per imballaggi in sughero

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modulo 6.17 va compilato da tutti i Consorziati che intendano avvalersi della procedura semplificata per imballaggi in sughero.

Esso si compone dei seguenti quadri:

#### QUADRO 1 - DATI ANAGRAFICI

#### QUADRO 2 - DICHIARAZIONI RESE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO FORFETARIO

#### DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

#### DATA E FIRMA

#### PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 6 febbraio 2003, tenuto conto della particolare tipologia degli imballaggi in sughero e del basso peso specifico del materiale, ha deliberato la forfetizzazione del versamento del Contributo Ambientale CONAI da parte dei produttori di imballaggi in sughero.

#### MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Il modulo 6.17 deve essere inviato a CONAI, con mezzi tali che garantiscano la prova dell'avvenuta spedizione:

- **on line**, all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>. Il Consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione;  
**Vedi** Parte terza, schemi esemplificativi – G.
- **a mezzo fax** ai numeri 02.54122656 o 02.54122680 indicati sul modulo. In tal caso è opportuno conservare la stampa del rapporto di avvenuta trasmissione unitamente alla dichiarazione inviata;
- **a mezzo raccomandata A.R.** all'indirizzo: Via P. Litta, 5 – 20122 Milano, indicato sul modulo. Il Consorziato è tenuto a conservare la ricevuta di spedizione e di avvenuto ricevimento (con la copia della dichiarazione inviata).

Il modulo 6.17 deve essere inviato entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno a CONAI.

#### QUADRO 1 DATI ANAGRAFICI

**1.1** indicare per esteso la denominazione/ragione sociale dell'azienda.

**1.2** indicare il codice socio del Consorziato. È il codice attribuito all'atto dell'iscrizione a CONAI rilevabile anche dalle fatture eventualmente emesse da CONAI. Tale informazione, qualora non disponibile, può essere richiesta in forma scritta a CONAI. Nel frattempo la dichiarazione deve, comunque, essere inviata nei termini anche senza il codice socio.

Barrare la casella relativa alla categoria d'iscrizione a CONAI: "produttore" o "utilizzatore".

**1.3 e 1.4** indicare l'indirizzo completo per la spedizione della fattura e/o altro documento di natura contabile/fiscale, se differente dall'indirizzo della sede legale già comunicato a CONAI (all'atto dell'adesione o a seguito di successive variazioni).

Indicare, altresì, la PEC, ossia l'indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile.



**Attenzione** I campi 1.3 e 1.4 devono essere compilati solo la prima volta o in caso di variazione.

**1.5** indicare il codice fiscale e la partita IVA dell'azienda. I campi devono essere entrambi compilati.

**1.6** indicare il nome della persona che compila il modulo (anche se diversa da chi lo sottoscrive), con relativi recapiti: telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica, se disponibile, per eventuali contatti da parte di CONAI.

## QUADRO 2 DICHIARAZIONI RESE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO FORFETARIO

Il Consorziato dichiara le quantità totali di imballaggi in sughero immessi al consumo nell'anno precedente, come segue:

- per il **primo anno** di utilizzo di tale procedura:  
**A** = Quantità totale dichiarata a CONAI in procedura ordinaria nell'anno precedente;
- per gli **anni successivi**:  
**A = C + (C-D)** = quantità da dichiarare per l'anno in corso,  
dove:  
**C** = quantità effettivamente ceduta nell'anno precedente,  
**D** = quantità dichiarata a CONAI nell'anno precedente.

Nella terza colonna, indicare l'importo in Euro ottenuto moltiplicando le quantità indicate nella colonna A per il Contributo Ambientale esposto nella colonna B.

In caso di dubbi, contattare il numero verde 800337799.

### ⋮ **Attenzione**

- Sulla base di quanto dichiarato con il mod. 6.17 viene calcolato il Contributo Ambientale CONAI dovuto per l'anno in corso, da versare dopo il ricevimento della relativa fattura.
- Nelle fatture di vendita il produttore, che si è avvalso di tale procedura, provvederà a riportare la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto anche in prima cessione".

## DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DATA E FIRMA

Indicare la data di compilazione del modulo 6.17 che dovrà essere firmato dal rappresentante legale dell'azienda (o da chi ne fa le veci), il quale si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

### ESENZIONE PER ACQUISTO DI ROTOLI ASTUCCIATI NORMALMENTE UTILIZZATI PER USO PROFESSIONALE, NON DESTINATI A TALE USO

Spett.le (propri fornitori/produttori di imballaggio):

.....  
.....

e p.c.: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
Via fax: 02.54122656 / 02.54122680

**Oggetto:** dichiarazione con richiesta di non applicazione del Contributo Ambientale CONAI su rotoli astucciati di foglio di alluminio normalmente utilizzati per uso professionale, non destinati a tale uso.

La sottoscritta (Ragione Sociale) .....  
Via/Piazza .....  
..... PEC\* .....  
Codice fiscale ..... Partita IVA .....

Con la presente dichiara di essere Consorziata CONAI.

Nel rispetto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2004,

#### dichiara

– di essere “utilizzatore” di rotoli astucciati di foglio di alluminio;

di richiedere l’esenzione dal Contributo Ambientale CONAI sui rotoli astucciati di foglio di alluminio normalmente utilizzati per uso professionale, in quanto destinati esclusivamente ad uso domestico;

di richiedere l’esenzione dal Contributo Ambientale CONAI su ton ..... di rotoli astucciati di foglio di alluminio normalmente utilizzati per uso professionale, in quanto destinati esclusivamente ad uso domestico \*\*;

– la volontà di adeguarsi alle future deliberazioni CONAI in materia specifica.

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data .....

In fede (il legale rappresentante) .....

\* Indirizzo di posta elettronica certificata, ove disponibile.

\*\* Scegliere questa opzione e specificare la quantità in caso di acquisti saltuari di foglio di alluminio per uso domestico.

## 6.18 Esenzione – Foglio di alluminio

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

#### PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 18 marzo 2004, ha deliberato le diverse condizioni di assoggettabilità al Contributo Ambientale per il foglio di alluminio, in funzione della destinazione d'uso finale. Infatti, in base al secondo criterio supplementare introdotto nella Direttiva 94/62/CE (come modificata dalla Direttiva 2004/12/CE) “sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio”.

Di conseguenza, qualora tali prodotti vengano riempiti nel punto di distribuzione/vendita, essi devono essere assoggettati al Contributo Ambientale CONAI. Qualora invece vengano venduti alla grande distribuzione o agli esercizi commerciali, in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico, essi possono essere ceduti in esenzione dal Contributo Ambientale.

Pertanto le procedure (valide dal 1° ottobre 2004) prevedono:

#### ROTOLE NON ASTUCCIATE

A tutti i rotoli di alluminio non astucciati viene applicato il Contributo Ambientale CONAI.

#### ROTOLE ASTUCCIATE

Esenzione dal Contributo Ambientale CONAI per i rotoli astucciati destinati ad uso domestico ed applicazione del Contributo sui rotoli astucciati destinati ad uso professionale.

#### MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Il modulo 6.18, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato al fornitore e, per conoscenza, a CONAI, **prima dell'effettuazione degli acquisti** di rotoli astucciati di foglio di alluminio normalmente utilizzati per uso professionale, destinati ad uso domestico, ed è valido fino a revoca.

Il modulo 6.18 è un facsimile e, pertanto, può essere compilato direttamente o, in alternativa, riprodotto integralmente su carta intestata dell'azienda.

Il modulo è in gran parte precompilato e non necessita di ulteriori istruzioni per essere completato. In caso di dubbi, contattare il numero verde 800337799.

## ESENZIONE PER ACQUISTO DI STOVIGLIE MONOUSO IN PLASTICA IN CONFEZIONI DA ADIBIRE ESCLUSIVAMENTE AD USO DOMESTICO

Spett.le (propri fornitori/produttori di imballaggio):

.....  
.....

e p.c.: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano  
Via fax: 02.54122656 / 02.54122680

**Oggetto:** dichiarazione con richiesta di non applicazione del Contributo Ambientale CONAI sulle stoviglie monouso in plastica in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico.

La sottoscritta (Ragione Sociale) .....  
Via/Piazza .....  
..... PEC\* .....  
Codice fiscale ..... Partita IVA .....

Con la presente dichiara di essere Consorziata CONAI.

Nel rispetto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6 luglio 2004,

### dichiara

- di essere impresa distributrice al dettaglio/centro di approvvigionamento/distribuzione – così come definiti dal D.Lgs. 114/98;
- di essere “utilizzatore” di stoviglie monouso in plastica;
- di richiedere l’esenzione dal Contributo Ambientale CONAI sulle stoviglie monouso in plastica in quanto destinate ad essere vendute in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico;
- la volontà di adeguarsi alle future deliberazioni CONAI in materia specifica.

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data .....

In fede (il legale rappresentante) .....

\* Indirizzo di posta elettronica certificata, ove disponibile.

## 6.19 Esenzione – Stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri)

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

#### PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 6 luglio 2004, ha deliberato le diverse condizioni di assoggettabilità al Contributo Ambientale per le stoviglie in plastica monouso (piatti e bicchieri), in funzione della destinazione d'uso finale.

Le procedure (valide dal 1° ottobre 2004) prevedono:

#### FORFETTIZZAZIONE

Applicazione del Contributo Ambientale CONAI da parte dei produttori/importatori di stoviglie monouso in plastica nella misura forfettizzata del 50% della loro produzione, evidenziando nelle singole fatture di vendita i quantitativi, il Contributo per la plastica (160,00 Euro/ton fino al 30/06/2011 e 140,00 Euro/ton dall'1/07/2011) e la percentuale assoggettata (50%).

#### ESENZIONE

Le imprese distributrici al dettaglio e i loro centri di approvvigionamento/distribuzione – così come definiti dal D.Lgs. 114/1998 – potranno richiedere l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale CONAI per le confezioni di stoviglie monouso in plastica da adibire esclusivamente ad uso domestico.

#### MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Il modulo 6.19, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato al fornitore e, per conoscenza, a CONAI, **prima dell'effettuazione degli acquisti** di stoviglie monouso in plastica da adibire esclusivamente ad uso domestico ed è valido fino a revoca.

Il modulo 6.19 è un facsimile e, pertanto, può essere compilato direttamente o, in alternativa, riprodotto integralmente su carta intesta dell'azienda.

Il modulo è in gran parte precompilato e non necessita di ulteriori istruzioni per essere completato. In caso di dubbi, contattare il numero verde 800337799.

Spett.le: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**  
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano

La sottoscritta (Ragione Sociale) .....  
Via/Piazza ..... PEC\* .....  
Partita IVA ..... Codice fiscale ..... Cod. Socio n. ....

con la presente dichiara di voler regolarizzare la propria posizione secondo la procedura prevista dall'art. 13, comma 8, del Regolamento CONAI.

A tal fine dichiara:

- di essere iscritta a CONAI;
- di essere incorsa nella/e seguente/i anomalia/e\*\*:
  - omessa **applicazione** del Contributo Ambientale;
  - omessa o insufficiente **indicazione** del Contributo Ambientale in fattura, tale da impedire l'accertamento dell'effettiva applicazione;
  - omessa\*\*\* **presentazione** della dichiarazione del Contributo Ambientale CONAI;
  - dichiarazione incompleta e/o non corretta del Contributo Ambientale CONAI;
  - utilizzo non corretto delle procedure di esenzione per le esportazioni;
  - altro: .....

per il seguente periodo:

dal ..... (mese) ..... (anno) al ..... (mese) ..... (anno)

Si impegna quindi a dichiarare il Contributo Ambientale CONAI, seguendo le modalità indicate nella Guida al Contributo, entro 30 giorni dall'invio della presente e/o a rettificare altre eventuali infrazioni commesse.

Il **dichiarante**, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Data ..... In fede (il legale rappresentante) .....

\* Indirizzo di posta elettronica certificata, ove disponibile.  
\*\* Art. 13 del Regolamento CONAI.  
\*\*\* Si considera omessa anche la dichiarazione inviata oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

### PREMESSA

Il Consorziato che desideri regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell'applicazione della normativa CONAI, può avvalersi di una procedura cosiddetta di "autodenuncia" (art. 13, comma 8 del Regolamento – **Vedi** Parte terza), a condizione che informi spontaneamente CONAI della propria posizione prima dell'avvio di controlli di cui all'art. 11 del Regolamento. Infatti, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora dovuti (art. 12 del Regolamento), nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11 del Regolamento, autodenunciano l'infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto con le modalità di rito, entro 30 giorni dalla presentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, della stessa autodenuncia.

#### ⋮ **Attenzione**

Il modello di autodenuncia non può esplicitare gli effetti di cui all'art. 13, comma 8, del Regolamento, nel caso in cui il Consorziato abbia ricevuto una comunicazione (raccomandata A.R.) di avvio dei controlli da parte di CONAI, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento.

### MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Il modello di autodenuncia deve essere inviato – a mezzo raccomandata A.R. – prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11 del Regolamento nei confronti dello stesso Consorziato.

Il modello è un facsimile contenente tutte le informazioni da fornire a CONAI, per beneficiare della specifica procedura e, pertanto, può essere compilato direttamente o, in alternativa, riprodotto integralmente su carta intestata dell'azienda.

Il modello è in gran parte precompilato e non necessita di ulteriori istruzioni per essere completato. In caso di dubbi, contattare il numero verde 800337799.

#### ⋮ **Attenzione**

- In corrispondenza dell'elenco delle anomalie, barrare la casella relativa ad una o più infrazioni commesse. La voce "altro" deve essere barrata esclusivamente per tipologie di infrazioni alle norme consortili diverse dalle precedenti (art. 13 del Regolamento), che vanno esplicitate nella riga corrispondente.
- Si ricorda infine che il Consorziato deve regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dalla presentazione del modello di autodenuncia.



PARTE

**3**

# APPENDICE

<b>Statuto CONAI</b>	116
<b>Regolamento CONAI</b>	127
<b>Terminologia</b>	133
<b>Schemi esemplificativi</b>	135
A. Consorzi di Filiera – Informazioni per l'adesione	135
B. Contributo Ambientale CONAI dal 1998 al 2011	137
C. Classi di dichiarazione – Periodicità	138
D. Classi di dichiarazione – Esempi di variazione	139
E. Classi di dichiarazione – Schema delle variazioni	140
F. Esempio di fattura inviata da CONAI	141
G. Servizio di dichiarazioni on line	142
H. Quadro riassuntivo delle corrispondenze tra attività e moduli	144
<b>Schede tecniche per materiale</b>	145
– Acciaio	146
– Alluminio	148
– Carta	149
– Legno	150
<b>Informativa sulla privacy</b>	151
<b>Calendario 2011 – Adempimenti CONAI</b>	

# STATUTO CONAI

(Testo aggiornato alle modifiche approvate dall'Assemblea del 23 aprile 2008)

## Titolo I

### DENOMINAZIONE SEDE DURATA

#### Art. 1

(Denominazione – Sede)

1. È costituito dalle imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi, in applicazione delle disposizioni degli articoli 221, comma 2, e 224, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un consorzio con attività esterna ai sensi degli artt. 2602 ss. cod. civ. denominato “Consorzio Nazionale Imballaggi”. Il Consorzio può anche essere più brevemente denominato “CONAI”.
2. Il Consorzio ha sede in Roma.

#### Art. 2

(Durata)

1. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2100; la durata può essere prorogata qualora permangano i presupposti normativi della sua costituzione con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.
2. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto, con le modalità indicate nell'art. 31, qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1.

## Titolo II

### SCOPO OGGETTO PROGRAMMA GENERALE

#### Art. 3

(Scopo e oggetto)

1. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fini di lucro ed è costituito per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio richiamati dall'art. 220 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata.
2. Il CONAI, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in particolare dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e di libera concorrenza nelle attività di settore, nonché delle previsioni dell'art. 224 del medesimo decreto, svolge le seguenti funzioni in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio:
  - a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
  - b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro, da parte dei produttori, dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;
  - c) elabora e aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio previsto dall'art. 225 di detto decreto legislativo e dall'art. 4 del presente statuto;
  - d) promuove accordi di programma con gli operatori economici, compresi le regioni e gli enti locali, per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;
  - e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo

- decreto e gli altri operatori economici, anche eventualmente destinando una quota del contributo ambientale CONAI di cui alla lettera h) ai consorzi che realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui al comma 1. Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale a essi riconosciuto dal CONAI;
- f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i consorzi e gli altri operatori economici;
- g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale;
- h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all'art. 221, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine è determinato e posto a carico dei consorziati, con le modalità individuate dal presente statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui all'art. 224, comma 8, del suddetto decreto legislativo, il contributo denominato "contributo ambientale CONAI";
- i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto dall'art. 222, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche definendone gli ambiti di applicazione;
- l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui all'art. 223 e i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiale oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del contributo ambientale CONAI;
- m) fornisce i dati e le informazioni richiesti dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'art. 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e assicura l'osservanza degli indirizzi da questo tracciati;
- n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi al flusso degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti.
- 3.** Il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con l'Unione delle Province Italiane (UPI) o con le Autorità d'ambito di cui all'art. 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione. In particolare, tale accordo stabilisce:
- a) l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di cui all'art. 221, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di gestione del servizio, nonché sulla base della tariffa di cui all'art. 238 del medesimo decreto, dalla data di entrata in vigore della stessa;
- b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
- c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero.
- 4.** Il CONAI inoltre, su richiesta dell'Osservatorio di cui all'art. 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che abbia accertato la mancata attivazione da parte delle pubbliche amministrazioni di sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 205 di detto decreto, e in particolare degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui al comma 1 del presente articolo, può sostituirsi ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati individuati mediante procedure trasparenti e selettive. L'attività sostitutiva può essere svolta solo per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio richiamati dal comma 1 e in via temporanea e d'urgenza, per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi, sempre che ciò avvenga all'interno di ambiti ottimali, opportunamente identificati, per l'organizzazione e (o) integrazione del servizio ritenuto insufficiente, e al CONAI venga corrisposto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee.
- 5.** L'accordo di cui al comma 3 è sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio, anche dal competente consorzio di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Qualora, concluso l'accordo di cui al comma 3, uno o più consorzi costituiti ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non lo sottoscrivano o non concludano con gli enti locali che lo richiedano le intese necessarie per il ritiro dei rifiuti di imballaggio alle condizioni stabilite nel suddetto accordo, il CONAI subentra a tali soggetti nella conclusione delle intese al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui al comma 1.
- 6.** Il CONAI collabora con le organizzazioni di categoria rappresentative a livello nazionale degli utilizzatori e dei produttori per le materie di comune interesse.
- 7.** Il Consorzio può inoltre compiere gli atti e le operazioni necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto consortile.
- Art. 4**  
**(Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)**
- 1.** Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il CONAI elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi:
- a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
- b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;
- c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di

- imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;
- d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere a esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
- e) realizzazione degli obiettivi di recupero e di riciclaggio.
2. Il Programma generale di prevenzione determina inoltre:
- a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni, e nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
- b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi indicati nella lettera a).
3. Il CONAI, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmette all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel Programma generale di prevenzione e gestione. Una relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente è inoltre trasmessa per il parere allo stesso Osservatorio entro il 30 giugno di ogni anno.
4. Il Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, e le eventuali modificazioni e integrazioni allo stesso, sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI.

### Titolo III

## CONSORZIATI

### Art. 5

#### (Requisiti e numero dei consorziati)

1. Il CONAI è costituito dalle imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi. Si considerano:
- produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
  - utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.
2. I produttori e gli utilizzatori partecipano al CONAI in forma paritaria e costituiscono due distinte categorie di consorziati ai fini indicati dal presente statuto.
3. Ai soli fini dell'applicazione degli artt. 21, 22, 23 e 25 del presente statuto le imprese sono ulteriormente distinte:
- nell'ambito della categoria dei produttori, in due componenti espressione: a) delle imprese produttrici di materiali di imballaggio; b) delle imprese produttrici di imballaggi. Ciascuna componente della categoria dei produttori è suddivisa in sei sub-componenti, una per ciascuno dei sei materiali di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro);
  - nell'ambito della categoria degli utilizzatori, in due componenti espressione: a) dei commercianti e distributori; b) degli utilizzatori diversi dai primi. Questi ultimi sono divisi in tre

sub-componenti: utilizzatori alimentari, utilizzatori chimici, altri utilizzatori.

4. Al CONAI devono partecipare le imprese produttrici che aderiscono a uno dei consorzi previsti dall'art. 223, secondo quanto previsto dall'art. 221, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative imprese utilizzatrici di ogni livello fino al consumo. La partecipazione è obbligatoria anche nel caso di mancato riconoscimento di un sistema di cui alle lettere a) e c) di detto comma 3 o di revoca ai sensi dell'art. 221, commi 5 e 9 del suddetto decreto legislativo.
5. Il numero dei consorziati è illimitato.

### Art. 6

#### (Ammissione dei consorziati – Quote di partecipazione)

1. Ogni impresa produttrice o utilizzatrice di imballaggi per divenire consorziata deve presentare una domanda con la quale:
- dichiara al Consiglio d'amministrazione del CONAI di possedere i requisiti di cui al precedente art. 5, commi 1 e 3, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni;
  - indica il consorzio di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al quale aderisca come produttrice o del cui sistema faccia parte come utilizzatrice.
2. Nella domanda di cui al comma 1 ogni impresa può altresì conferire all'associazione imprenditoriale alla quale aderisce specifica delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi del successivo art. 21, comma 2. Limitatamente alle imprese che rientrano nel limite dimensionale indicato nel comma 4, la delega può anche conseguire a una disposizione dello statuto dell'associazione imprenditoriale che preveda espressamente il conferimento della delega con l'adesione alla stessa.
3. I consorziati sono tenuti a sottoscrivere e versare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, una quota di partecipazione costituita da un importo fisso pari a Euro 5,16 e, salvo quanto previsto dal successivo comma 4, da uno variabile, che si aggiunge al primo fino all'ammontare massimo complessivo di Euro 100.000,00. L'importo variabile è determinato con riferimento all'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione ed è pari:
- i) relativamente alla categoria dei produttori, allo 0,015 per cento dei ricavi delle vendite effettuate nel territorio dello Stato di imballaggi e di materie prime destinate alla fabbricazione di imballaggi;
  - ii) relativamente alla categoria degli utilizzatori, con riguardo agli addetti al riempimento, agli utenti di imballaggi e agli importatori di imballaggi pieni, allo 0,015 per cento dei costi degli acquisti, anche dall'estero, di imballaggi o di materiali di imballaggi e, con riguardo ai commercianti e ai distributori, allo 0,00025 per cento dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni.
4. Per le imprese produttrici o utilizzatrici i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione, l'importo annuo di Euro 500.000,00, la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso di Euro 5,16.
5. Ciascun consorziato nella domanda di cui al comma 1 attesta

inoltre, a seconda della categoria o della sua componente di appartenenza, i corrispettivi delle operazioni relative agli imballaggi, determinati secondo i criteri indicati nel comma 3 o l'ammontare dei ricavi complessivi dell'ultimo esercizio.

6. Entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ogni consorzio può attestare al Consorzio, con dichiarazione scritta spedita anche in via telematica, le variazioni che, rispetto all'ammontare dei ricavi o dei costi del comma 3 relativi all'ultimo esercizio chiuso, risultino pari almeno al 20% dell'ammontare di quelli presi a riferimento all'atto dell'adesione, e rideterminare di conseguenza la sua quota. Qualora la quota di partecipazione sia stata determinata ai sensi del comma 4, il consorzio può attestare l'aumento dei ricavi che abbia comportato il superamento della soglia ivi indicata e rideterminare la sua quota ai sensi del comma 5.
7. Il Consiglio d'amministrazione controlla le domande presentate dalle imprese, ne verifica i requisiti di ammissione e delibera sulla loro ammissione, anche d'ufficio ricorrendone i presupposti. Il regolamento di cui all'art. 30 prevede le sanzioni applicabili ai consorziati che abbiano presentato una domanda con dichiarazione non veritiera in relazione agli obblighi posti dal comma 5.
8. In caso di aumento della quota di partecipazione ai sensi del precedente comma 6, il consorzio versa al CONAI l'importo corrispondente alla variazione, mentre in caso di diminuzione della quota non si fa luogo alla restituzione di somme ai consorziati.
9. Le variazioni della quota di partecipazione non hanno mai effetto per il passato.
10. Il regolamento previsto dall'art. 30 o il Consiglio d'amministrazione con proprie deliberazioni possono, ai fini dell'ammissione al CONAI, individuare ulteriori dati o, qualora sussistano obiettive ragioni commerciali e (o) contabili, prevedere criteri forfetari di determinazione dell'importo variabile della quota di partecipazione, nonché approvare modelli standard della domanda di ammissione. I modelli sono inoltrabili, anche per via telematica, sia direttamente sia tramite le associazioni imprenditoriali di categoria alle quali le imprese aderiscono. Il Consiglio d'amministrazione può altresì approvare guide e manuali divulgativi relativi alla partecipazione al CONAI e all'applicazione del contributo ambientale contenenti anche specificazioni delle previsioni statutarie e regolamentari.

#### **Art. 7** (Obblighi dei consorziati)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, i consorziati hanno l'obbligo di versare al Consorzio le somme previste dall'art. 14.
2. I consorziati sono altresì obbligati a:
  - a) trasmettere al Consiglio d'amministrazione i programmi, le relazioni, i dati e le notizie il cui invio al CONAI sia previsto dalla legge ovvero sia da questo richiesto attenendo all'oggetto consortile;
  - b) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio d'amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili;
  - c) osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio vincolanti per tutti i consorziati;
  - d) favorire gli interessi del Consorzio.

#### **Art. 8** (Sanzioni)

1. In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio d'amministrazione può comminare una sanzione commisurata alla gravità dell'infrazione.
2. Il regolamento previsto dall'art. 30 individua le infrazioni e le sanzioni applicabili, e fissa in ogni caso le disposizioni procedurali per la comminazione delle sanzioni.

#### **Art. 9** (Recesso dei consorziati)

1. Il recesso del consorzio è ammesso solo qualora vengano meno le condizioni d'ammissione o nel caso in cui il consorzio adotti uno dei sistemi previsti dall'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al CONAI.
3. Qualora il recesso sia motivato dall'adozione di uno dei sistemi previsti dall'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il recesso ha effetto dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.

#### **Art. 10** (Esclusione del consorzio)

1. Il Consiglio d'amministrazione può deliberare l'esclusione dal Consorzio qualora il consorzio abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio, nel caso in cui sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione nell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.
2. L'esclusione ha effetto immediato e, al di fuori dei casi di cessazione dell'attività, deve essere comunicata al consorzio, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 11** (Accrescimento della quota)

1. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorzio receduto o escluso.

#### **Art. 12** (Trasferimento delle quote)

1. La quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda all'acquirente della stessa, di fusione e scissione.

## FONDO CONSORTILE CONTRIBUTO AMBIENTALE ESERCIZIO SOCIALE

### Art. 13

#### (Fondo consortile – Fondi di riserva)

1. Il Fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito da:
  - a) le quote di partecipazione;
  - b) gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal conto economico a esso destinati.
2. Sono altresì costituiti specifici fondi di riserva indivisibili nei quali confluiscono separatamente i patrimoni esistenti alla data del 31 dicembre 1996, fatte salve le spese di gestione ordinaria sostenute fino allo scioglimento, dei consorzi obbligatori previsti dall'art. 9-quater del decreto legislativo 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475. I fondi costituiti dai patrimoni dei consorzi obbligatori sono destinati alla copertura dei costi della raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico per la relativa tipologia di materiale di imballaggio.
3. L'Assemblea può costituire ulteriori fondi di riserva indivisibili ai sensi dell'art. 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### Art. 14

#### (Contributo Ambientale CONAI)

1. Il contributo ambientale CONAI è dovuto ai fini della ripartizione dei costi di cui all'art. 3, comma 2, lettera h), del presente statuto e della copertura delle spese di gestione del Consorzio. Il contributo è determinato dal regolamento previsto dall'art. 30 per ciascun materiale di imballaggio. Per la determinazione e il versamento al CONAI del contributo si applicano i seguenti principi:
  - a) sono a carico dei consorziati i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali venga chiesto, in conformità all'accordo concluso ai sensi del precedente art. 3, comma 3, dalla competente amministrazione di procedere al ritiro, nonché gli oneri per il loro riciclaggio e recupero, inclusi i costi della selezione delle frazioni merceologiche omogenee;
  - b) le somme dovute dai consorziati a fronte dei costi di cui alla lett. a) sono determinate in funzione della quantità, del peso e della tipologia del materiale d'imballaggio immesso sul mercato nazionale, nonché dei costi connessi alla raccolta, riciclaggio e recupero di ciascuna tipologia di materiale, secondo criteri di economicità e di efficienza, tenuto conto della necessità di contrastare fenomeni di evasione, di elusione e di alterazione della concorrenza;
  - c) le somme dovute da tutti i consorziati, produttori e utilizzatori, sono sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell'ammontare del contributo ambientale CONAI dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della cessione, dal consorziato che effettua nel territorio nazionale la prima cessione a un utilizzatore. In occasione

di tutte le eventuali successive cessioni, con esclusione di quelle ai consumatori finali, nelle fatture il cedente può alternativamente indicare, con riferimento al prelievo effettuato in occasione della prima cessione, l'ammontare del contributo applicato, unitariamente per singola "referenza", secondo le modalità indicate dal CONAI, ovvero la dicitura "contributo ambientale CONAI assolto". In nessun caso sono ammesse in fattura diciture diverse da quest'ultima. Il regolamento previsto dall'art. 30 individua per ciascuna tipologia di materiali di imballaggi l'operazione che va considerata "prima cessione", determina per gli imballaggi composti da diversi materiali i criteri di individuazione del materiale di prevalente rilievo da indicare in fattura, indica gli eventuali documenti concernenti il prelievo effettuato in occasione della prima cessione da consegnare al cessionario che li richiede in occasione delle successive cessioni;

d) nel caso in cui gli imballaggi siano immessi al consumo senza che si realizzi una cessione a un utilizzatore nel territorio nazionale, spetta al consorziato che immette al consumo l'imballaggio vuoto o pieno il versamento delle somme corrispondenti ai costi di cui alla lettera a); nel caso in cui la cessione avvenga invece a un consorziato che intenda a sua volta cedere l'imballaggio vuoto o pieno fuori del territorio nazionale, le somme innanzi indicate non sono dovute, su dichiarazione scritta e sotto la responsabilità del consorziato cessionario. Il regolamento previsto dall'art. 30 indica i casi nei quali, in ragione degli accordi internazionali conclusi ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera m), l'esenzione non si applica, determina le modalità dell'esenzione e dei relativi controlli, e indica le sanzioni eventualmente applicabili;

e) le somme prelevate ai sensi della lett. c) e quelle dovute ai sensi della lett. d) sono versate al CONAI, rispettivamente, dal consorziato percettore o debitore entro novanta giorni dal termine di liquidazione dell'IVA concernente la relativa operazione, indicando, in considerazione della tipologia del materiale di imballaggio, il consorzio previsto dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al quale aderisca come produttore o del cui sistema faccia parte come utilizzatore;

f) le somme prelevate ai sensi della precedente lett. c) sono soggette a vincolo di destinazione e non appartengono al consorziato percettore che, fino al versamento previsto dalla lett. e), ne ha la mera disponibilità precaria;

g) le somme versate al CONAI ai sensi della precedente lett. e) sono da questo incassate in nome e per conto dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed entrano direttamente a far parte dei loro mezzi propri, concluse le convenzioni di cui al comma 2 e salvo quanto previsto nel comma 3, lettere d) ed e), nonché nel comma 4.

2. Il contributo ambientale CONAI è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. Per tali fini il contributo è attribuito dal CONAI, con apposite convenzioni, a ciascun consorzio costituito ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sulla base degli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dal Programma generale elaborato dal CONAI ai sensi del precedente art. 4 e in proporzione alla quantità totale, al peso e

- alla tipologia dei materiali di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale.
- 3.** Le convenzioni prevedono:
- a) l'espressa accettazione da parte di ciascun consorzio delle norme dello statuto e del regolamento del CONAI che disciplinano la determinazione, l'incasso, il versamento e l'utilizzazione del contributo ambientale;
  - b) le modalità di incasso del contributo da parte del CONAI e della sua attribuzione a ciascun consorzio di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i fini e nel rispetto degli obiettivi indicati nel comma 2;
  - c) la possibilità per il CONAI di verificare il rispetto:
    - dell'utilizzazione del contributo in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
    - degli obiettivi indicati nel comma 2, al termine di ciascun quinquennio;
  - d) all'esito delle verifiche degli obiettivi previste dalla lett. c) del presente comma:
    - le modalità dell'eventuale destinazione di una quota aggiuntiva del contributo ambientale CONAI ai consorzi che abbiano realizzato percentuali di recupero o di riciclaggio superiori a quelle indicate per la loro tipologia di materiale nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali richiamati dall'art. 220 del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152;
    - le modalità di riduzione della quota del contributo riconosciuto ai consorzi che non abbiano raggiunto gli obiettivi percentuali di recupero indicati nel Programma generale per la loro tipologia di materiale;
  - e) l'acquisizione da parte del CONAI, nel caso in cui questo subentri nella conclusione delle intese con gli enti locali ai sensi del precedente art. 3, comma 5, di una quota del contributo ambientale riconosciuto ai consorzi ai quali è subentrato; la quota è determinata dal Consiglio d'amministrazione, nel rispetto dei criteri di contenimento delle spese e di efficienza della gestione, per la copertura dei costi di tale attività. Le somme corrispondenti a tale quota del contributo entrano a far parte dei mezzi propri del CONAI, con il vincolo della suddetta destinazione;
  - f) la penale determinata dal regolamento previsto dall'art. 30 nel caso di mancata o incompleta trasmissione al CONAI delle informazioni e dei documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento del CONAI in merito al contributo ambientale e alla sua utilizzazione.
- 4.** Una quota del contributo ambientale è in ogni caso acquisita dal CONAI, nella misura determinata secondo le previsioni del regolamento di cui all'art. 30, per far fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto di criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, delle funzioni previste dall'art. 3 del presente statuto e dal versamento obbligatorio previsto dall'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenuto conto anche degli altri contributi e proventi di consorziati e di terzi. Le somme corrispondenti a tale quota del contributo entrano a far parte dei mezzi propri del CONAI assieme a quelle relative alle quote acquisite ai sensi

del comma 3, lettere d) ed e).

- 5.** In via eccezionale, il contributo ambientale CONAI può essere escluso o stabilito in misura forfetaria o ridotta dal Consiglio d'amministrazione, il quale può altresì dettare specifiche modalità relative alla sua applicazione, liquidazione, dichiarazione, versamento, se e nei limiti in cui sussistano obiettive ragioni tecniche, risultanti da apposite indagini e studi adeguatamente documentati, relativi alle caratteristiche, alle modalità di utilizzazione o commercializzazione, alle funzioni o destinazioni di una specifica tipologia di imballaggio, nel rispetto dei principi della responsabilità condivisa, della collaborazione e della concorrenza posti a fondamento del sistema di gestione degli imballaggi.

#### **Art. 15**

##### **(Esercizio sociale – Bilancio – Rimborsi e contributi di terzi – Divieto di distribuzione degli avanzi)**

- 1.** L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 2.** Al termine di ogni esercizio il Consiglio d'amministrazione redige il bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.
- 3.** L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 4.** Ai non consorziati possono essere chiesti, su deliberazione del Consiglio d'amministrazione, rimborsi e contributi ai sensi dell'art. 224, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compresi tra detti terzi i produttori e gli utilizzatori non consorziati nel cui interesse il CONAI effettui il versamento obbligatorio previsto dall'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o svolga altre attività previste dalla legge.
- 5.** È vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate.

#### **TITOLO V**

### **ORGANI CONSORTILI DIRETTORE GENERALE**

#### **Art. 16**

##### **(Organi del Consorzio)**

- 1.** Sono organi del Consorzio:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Consiglio d'amministrazione;
  - c) il Presidente e i due Vice Presidenti;
  - d) il Collegio dei sindaci.

#### **Art. 17**

##### **(Assemblea dei consorziati)**

- 1.** L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo purché in Italia dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti ai sensi dell'art. 18, comma 1, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione, da depositare presso la sede del Consorzio affinché i consorziati possano

prenderne visione, da pubblicare su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, e da inviare con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento alle associazioni che abbiano esercitato le deleghe previste dall'art. 6, comma 2, nonché, con riferimento alla precedente Assemblea, alle associazioni e ai consorzi delegati ai sensi dell'art. 21, comma 4, secondo periodo, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

2. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la riunione, nonché il luogo della stessa.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea è presieduta dall'altro Vice Presidente. Se anche quest'ultimo è assente o impedito, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.
4. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato da quest'ultimo.
5. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

## **Art. 18**

### **(Diritto e modalità di voto)**

1. Ogni consorziato ha diritto ad almeno un voto nell'Assemblea. Se la quota di partecipazione è superiore a Euro 5,16 il consorziato ha diritto a un voto per ogni ulteriori Euro 5,16 interamente versati.
2. Per garantire il rispetto del principio di pariteticità posto dall'art. 5, comma 4, il numero complessivo dei voti spettanti alle due categorie di consorziati in occasione di ciascuna Assemblea deve essere eguale. A tal fine, ai consorziati appartenenti alla categoria che, sulla base delle risultanze del libro di cui all'art. 30, comma 2, dispone di un numero di voti inferiore a quello dell'altra sono attribuiti, in proporzione ai voti spettanti ai sensi del comma 1, gli ulteriori voti, o frazioni di voto, necessari a raggiungere la parità tra le due categorie.
3. Il regolamento previsto dall'art. 30 determina le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del precedente comma.

## **Art. 19**

### **(Assemblea ordinaria)**

1. L'Assemblea ordinaria:
  - a) approva il bilancio del Consorzio;
  - b) elegge i componenti del Consiglio d'amministrazione, nel rispetto dell'art. 22, nonché il Presidente e gli altri componenti del Collegio dei sindaci, secondo quanto stabilito dall'art. 26 del presente statuto;
  - c) determina il compenso dei sindaci e il compenso dei consiglieri di amministrazione, anche prevedendo un gettone di presenza, comprensivo del rimborso forfetario delle spese, identico per la partecipazione alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e dell'eventuale Comitato esecutivo;
  - d) determina l'affidamento del controllo contabile al Collegio sindacale o a una società di revisione, in quest'ultimo caso conferendole l'incarico e determinandone il compenso ai sensi dell'art. 27;
  - e) delibera sulle modificazioni del regolamento previsto dall'art. 30, salvo quanto disposto dall'art. 23, comma 2, lett. 1);

f) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio d'amministrazione.

2. Tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti ai sensi dell'art. 18, comma 1, ovvero un terzo dei componenti del Consiglio d'amministrazione, possono chiedere al Consiglio di includere tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, convocata ai sensi del comma 3 del presente articolo o su richiesta dei consorziati stessi ai sensi dell'art. 17, comma 1, l'approvazione di modificazioni del regolamento previsto dall'art. 30. La richiesta, nel caso di convocazione ai sensi del comma 3, deve pervenire al Consiglio almeno sessanta giorni prima del termine indicato nell'art. 15, comma 3.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato nell'art. 15, comma 3.
4. L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei voti.
5. Se i consorziati intervenuti in prima convocazione non rappresentano il numero di voti necessari per deliberare, l'Assemblea può essere nuovamente convocata per deliberare sui medesimi oggetti entro trenta giorni. Il termine stabilito dall'art. 17, comma 1, è ridotto a otto giorni. L'Assemblea così riunita in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti, qualunque sia la parte dei voti rappresentata dai consorziati intervenuti.

## **Art. 20**

### **(Assemblea straordinaria)**

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio nell'ipotesi indicata nel precedente art. 2, comma 2, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
2. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei voti.
3. Se i consorziati intervenuti in prima convocazione non rappresentano il numero di voti necessario per deliberare, l'Assemblea straordinaria può essere nuovamente convocata per deliberare sui medesimi oggetti entro trenta giorni. Il termine stabilito dall'art. 17, comma 1, è ridotto a otto giorni. L'Assemblea così riunita in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino più della metà dei voti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti. Qualora in seconda convocazione i consorziati intervenuti non rappresentino il numero di voti necessario per la costituzione dell'Assemblea, questa può essere nuovamente convocata secondo le modalità e i termini sopra indicati, salvo che per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto consortile e lo scioglimento anticipato del Consorzio. L'Assemblea così riunita in terza convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti.
4. Le modifiche dello statuto devono essere approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico.

## Art. 21

### (Rappresentanza nell'Assemblea)

1. Il consorzio può farsi rappresentare con delega scritta, contenente espressa indicazione della persona delegata, da conservarsi da parte del Consorzio.
2. La rappresentanza può essere conferita per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, o, se conferita alle associazioni imprenditoriali di categoria o ai consorzi previsti dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai quali le imprese aderiscono, per tutte le Assemblee senza limiti di tempo o per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorzio nella delega. In mancanza di indicazioni, la delega si intende conferita a tempo indeterminato. È sempre ammessa la revoca della delega, che va comunicata per iscritto al delegato e al CONAI.
3. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio.
4. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea tanti consorziati che detengano più di 100.000 voti, salvo le associazioni e i consorzi di cui al comma 2 che in relazione a ciascuna delle quattro componenti indicate nell'art. 5, comma 3, possono complessivamente detenere deleghe delle imprese appartenenti alla componente rappresentata relative a non più di un quarto dei voti attribuiti ai sensi dell'art. 18.

## Art. 22

### (Consiglio d'amministrazione)

1. Il Consiglio d'amministrazione è composto da ventinove membri, dei quali ventotto eletti dall'Assemblea con modalità di voto tali da riservare alla categoria dei produttori quattordici amministratori, di cui due per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi e due per l'intera categoria dei produttori, e alla categoria degli utilizzatori gli altri quattordici amministratori, dei quali sette espressione dei commercianti e dei distributori. Il ventinovesimo amministratore è indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico in rappresentanza dei consumatori. Il regolamento previsto dall'art. 30 determina le modalità e i sistemi di voto per lista che assicurino il rispetto dei criteri di rappresentatività sopra indicati, la presentazione delle candidature e l'autonoma votazione delle liste da parte di ciascuna categoria, o sua componente, alla quale siano riservati uno o più amministratori.
2. Fino a quando non è stato nominato l'amministratore che rappresenta i consumatori, il Consiglio d'amministrazione si considera validamente costituito dai ventotto membri eletti dall'Assemblea.
3. I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio d'amministrazione sono rieleggibili.
4. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il consigliere di nomina ministeriale, i Ministri indicati nel comma 1 provvedono a sostituirlo; fino a quando non viene nominato il nuovo consigliere si applica il comma 2. Se viene a mancare uno degli altri consiglieri, gli altri provvedono a sostituirlo con apposita deliberazione nel rispetto dei criteri di rappresentatività indicati nel comma 1; il consigliere cooptato cessa dall'uf-

ficio in occasione dell'Assemblea successiva. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata dal Collegio dei sindaci. Se vengono a cessare anche tutti i sindaci o qualora questi non procedano, l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri e, se del caso, dei nuovi sindaci, è immediatamente convocata anche da un solo consorzio.

## Art. 23

### (Attribuzioni del Consiglio d'amministrazione)

1. Il Consiglio d'amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.
2. Spetta al Consiglio d'amministrazione:
  - a) elaborare e aggiornare il Programma generale previsto dall'art. 3, comma 2, lett. c) e dall'art. 4, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli art. 221, comma 6, e 223, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - b) deliberare in merito alla conclusione dell'accordo di programma quadro su base nazionale con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con l'Unione delle Province Italiane (UPI) o con le Autorità d'ambito di cui all'art. 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - c) deliberare l'effettuazione dell'attività sostitutiva prevista dall'art. 3, comma 4;
  - d) deliberare sulla conclusione delle convenzioni locali nell'ipotesi dell'art. 3, comma 5;
  - e) deliberare in merito a ogni altra funzione indicata nell'art. 3;
  - f) deliberare in merito alle convenzioni previste dall'art. 14, comma 2;
  - g) valutare la relazione sulla gestione trasmessa entro il 31 maggio di ogni anno dai consorzi previsti dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente all'elenco dei consorziati, e dai produttori che adottano uno dei sistemi di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del suddetto decreto, unitamente all'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema, assumendo a riguardo, se del caso, le opportune deliberazioni;
  - h) deliberare in merito alle verifiche, alle destinazioni, alle riduzioni e alle acquisizioni previste dall'art. 14, comma 3, lettere c), d) ed e);
  - i) valutare i piani specifici presentati dai soggetti di cui alla lett. g);
  - l) ferma per ogni altra modificazione la competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. d), approvare se necessario annualmente, le modificazioni al regolamento relative alla determinazione del contributo ambientale CONAI e alle modalità del suo versamento, in applicazione dei criteri indicati dall'art. 14 e tenuto conto dei reali costi sostenuti;
  - m) deliberare la conclusione, con organismi con finalità analoghe operanti in altri Paesi in conformità alla direttiva UE 94/62, di eventuali accordi volti a perseguire in regime di reciprocità la massima semplificazione amministrativa per i consorziati che cedono fuori del territorio nazionale, o importano nello stesso, imballaggi vuoti o pieni;

- n) deliberare nell'ambito delle disponibilità finanziarie del CONAI, qualora siano superati a livello nazionale gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio indicati nel Programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi di cui all'art. 4, eventuali forme particolari di incentivo per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle aree geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 205, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro i limiti massimi di riciclaggio previsti dall'Allegato E alla parte quarta di detto decreto;
- o) deliberare la conclusione, con le associazioni imprenditoriali di categoria e con i soggetti previsti dall'art. 221, comma 3, del suddetto decreto legislativo, di accordi per l'organizzazione di sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio di rifiuti di imballaggi secondari e terziari;
- p) concludere, con enti e associazioni a diffusione nazionale che rappresentino categorie imprenditoriali o imprese, anche estere, accordi temporanei volti a perseguire semplificazioni relative all'adesione al CONAI e (o) alle modalità di calcolo e versamento del contributo ambientale, sempre che sussistano obiettive ragioni tecniche e nel rispetto dei principi della responsabilità condivisa, della collaborazione e della concorrenza posti a fondamento del sistema di gestione degli imballaggi;
- q) destinare i fondi di cui all'art. 13, comma 2, nel rispetto di quanto ivi previsto;
- r) redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea per l'approvazione;
- s) approvare il bilancio preventivo annuale;
- t) nominare, nel rispetto delle previsioni dell'art. 25, il Presidente e i Vice Presidenti stabilendone i compensi e, eventualmente, indicare gli altri componenti del Comitato esecutivo;
- u) nominare e revocare il Direttore generale, stabilendone il compenso;
- v) proporre all'Assemblea le modifiche dello statuto e sottoporre le relative deliberazioni assembleari all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;
- z) assumere le deliberazioni su materie specificamente assegnate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o dal regolamento previsto dall'art. 30.
- 3.** Spetta altresì al Consiglio d'amministrazione:
- a) verificare la sussistenza dei requisiti d'ammissione dei consorziati e deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli stessi;
- b) applicare ai consorziati le sanzioni previste dall'art. 8 del presente statuto;
- c) determinare le modalità della gestione amministrativa interna con particolare riguardo all'assunzione e al licenziamento del personale dirigente;
- d) nell'ambito dell'attività di verifica delle convenzioni segnalare eventuali difformità delle stesse rispetto all'accordo di programma quadro stipulato dal CONAI ai sensi dell'art. 3, comma 3, all'Osservatorio di cui all'art. 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico;
- e) curare la comunicazione all'Osservatorio e ai Ministeri sopra indicati di eventuali casi di inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 221, comma 3, del suddetto decreto legislativo;
- f) curare la trasmissione di ogni programma, bilancio, piano, atto, dato o notizia previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- g) autorizzare il Presidente o i Vice Presidenti a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;
- h) deliberare ogni altro atto di amministrazione.
- 4.** Il Consiglio d'amministrazione può delegare le proprie attribuzioni indicate nel comma 3, determinando i limiti della delega, a un Comitato esecutivo. In tal caso il Comitato esecutivo è composto da quattordici amministratori, compresi il Presidente e i due Vice Presidenti che ne fanno parte di diritto. I componenti del Comitato Esecutivo sono nominati scegliendoli in modo che, tenuto conto della rappresentatività dei componenti di diritto:
- sette siano espressione della categoria dei produttori, di cui uno per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio e il settimo per l'intera categoria dei produttori;
  - sette siano espressione della categoria degli utilizzatori, suddivisi tra le due relative componenti di cui all'art. 5, comma 3, in maniera che, alternativamente a ogni elezione del Comitato esecutivo, quattro appartengano a una componente e tre all'altra.
- 5.** Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno nove dei suoi componenti.
- 6.** Il Consiglio d'amministrazione può altresì delegare al Presidente proprie attribuzioni relative alla gestione ordinaria del Consorzio; può inoltre affidare al Presidente, ai Vice Presidenti e ad altri consiglieri specifici incarichi e conferire poteri relativi alle operazioni correnti al Direttore generale secondo quanto indicato nel successivo art. 27.
- Art. 24**  
**(Deliberazioni del Consiglio d'amministrazione)**
- 1.** Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. È altresì convocato su richiesta di almeno la metà dei suoi membri. La convocazione è fatta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e contiene l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione è inoltrata almeno otto giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, tre giorni prima. Le riunioni del Consiglio d'amministrazione possono svolgersi in teleconferenza o con l'utilizzazione di tecniche analoghe, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
- 2.** Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno venti dei suoi componenti.
- 3.** Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario del Consiglio d'amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 4.** Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.

## Art. 25

### (Presidente – Vice Presidenti)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio d'amministrazione scegliendolo tra i suoi membri di elezione assembleare. Il Presidente non può essere scelto tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla stessa categoria che ha espresso il suo predecessore. Il Presidente dura in carica tre esercizi e scade insieme agli altri amministratori alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente è scelto tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla sua stessa categoria. Il nuovo Presidente dura in carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore.
3. Il Presidente:
  - a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati e il Consiglio d'amministrazione;
  - b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio d'amministrazione;
  - c) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio d'amministrazione;
  - d) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
  - e) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio d'amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.
4. Il Consiglio d'amministrazione elegge due Vice Presidenti scegliendoli tra i suoi membri di elezione assembleare secondo i seguenti criteri:
  - qualora il Presidente appartenga alla categoria dei produttori, i due Vice Presidenti devono essere scelti tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla categoria degli utilizzatori e ognuno di essi deve essere espressione di una delle relative componenti di cui all'art. 5 comma 3;
  - qualora il Presidente appartenga alla categoria degli utilizzatori, un Vice Presidente deve essere scelto tra gli amministratori che rappresentano la categoria dei produttori, l'altro Vice Presidente deve essere espressione della componente degli utilizzatori di cui all'art. 5 comma 3 alla quale non appartiene il Presidente.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Presidente è sostituito dall'altro Vice Presidente.

## Art. 26

### (Collegio dei sindaci)

1. Il Collegio dei sindaci è costituito da sette membri effettivi e due supplenti. Tre membri effettivi sono così nominati: uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. Gli altri membri sono eletti dall'Assemblea. Almeno un componente effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Se il controllo contabile è affidato dall'Assemblea al Collegio sindacale tutti i sindaci devono essere iscritti in tale registro, salvo quelli di nomina ministeriale.
2. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-

tivo all'ultimo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili.

3. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio sindacale riferisce altresì all'Assemblea con apposite relazioni sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo.
4. I sindaci partecipano all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e dell'eventuale Comitato esecutivo.
5. I sindaci nominati dallo Stato possono essere revocati solo dai Ministri che li hanno nominati.
6. Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi in teleconferenza o con l'utilizzazione di tecniche analoghe nel rispetto di quanto previsto a riguardo dall'art. 24, comma 1.

## Art. 27

### (Controllo contabile)

1. Il controllo contabile sul Consorzio è esercitato dal Collegio sindacale o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
2. Il Collegio sindacale o la società incaricata del controllo contabile:
  - a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
  - b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti ed è conforme alle norme che lo disciplinano;
  - c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.
3. Il Collegio sindacale o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere a ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede del Consorzio.
4. L'Assemblea determina ogni triennio l'affidamento del controllo contabile al Collegio sindacale o alla società di revisione. In quest'ultimo caso ne conferisce l'incarico sentito il Collegio sindacale e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
5. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
6. L'incarico alla società di revisione può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del Collegio sindacale.

## Art. 28

### (Direttore generale)

1. Il Direttore generale coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili, dirige il Consorzio, assume il personale dipendente, salvo i dirigenti, avendo la responsabilità dei relativi rapporti di lavoro e in genere dell'organizzazione del Consorzio, ha la gestione dei rapporti con le banche e gli enti previdenziali, esercita i poteri relativi alle operazioni correnti del Consorzio attribuitigli dal Consiglio d'amministrazione.
2. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo, se costituito, senza diritto di voto.

### **Art. 29**

#### **(Rappresentanza legale del Consorzio)**

1. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giudizio.
2. I Vice Presidenti hanno la rappresentanza legale del Consorzio nei limiti delle attribuzioni eventualmente a loro delegate dal Consiglio d'amministrazione. Inoltre, in caso di grave impedimento del Presidente, la piena rappresentanza legale spetta al Vice Presidente più anziano di età e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, all'altro Vice Presidente.
3. Il Direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, a ciò autorizzato dal Consiglio d'amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

## **Titolo VI**

# **SCIoglimento DEL CONSORZIO REGOLAMENTO DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 30**

#### **(Regolamento)**

1. È approvato un regolamento per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio. Il regolamento, che è immediatamente efficace, viene trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, che possono chiedere eventuali modifiche e integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
2. Il regolamento indica i libri sociali obbligatori, tra i quali necessariamente il libro dei consorziati.

### **Art. 31**

#### **(Liquidazione – Scioglimento)**

1. Qualora il Consorzio si sciogla e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto del disposto dell'art. 13, comma 2, ultima frase, del presente statuto, per l'eventuale parte residua dei patrimoni dei consorzi obbligatori e in generale nel rispetto di eventuali indicazioni normative a riguardo.

### **Art. 32**

#### **(Vigilanza)**

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, ove constatino gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico nominano un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

### **Art. 33**

#### **(Rinvio alle disposizioni del codice civile)**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi tra imprenditori.

## **Titolo VII**

# **DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO**

### **Art. 34**

#### **(Deleghe associative)**

1. Le deleghe per la partecipazione al CONAI rilasciate alle associazioni imprenditoriali prima delle modificazioni statutarie approvate dall'Assemblea dei consorziati di aprile 2008 conferiscono la rappresentanza a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 21 qualora non contengano limitazioni temporali.
2. È fatta salva la revoca della delega a norma di statuto.

# REGOLAMENTO CONAI

(Testo aggiornato alle modifiche approvate dall'Assemblea del 23 aprile 2008)

## Art. 1

### (Oggetto)

1. Il presente regolamento è approvato ai sensi dell'art. 30 dello statuto per l'applicazione di quest'ultimo e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

## Art. 2

### (Ammissione dei consorziati)

1. Ogni impresa produttrice o utilizzatrice di imballaggi per divenire consorziata deve presentare una domanda contenente le indicazioni e i dati previsti dall'art. 6 dello statuto nonché quelli richiesti dal successivo comma 2. La domanda va presentata anche tramite mezzi elettronici e (o) telematici al Consiglio d'amministrazione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa dichiarante e può essere inoltrata anche attraverso l'associazione imprenditoriale di categoria alla quale l'impresa aderisca, che può sottoscrivere in presenza di delega scritta conferitale ai sensi dell'art. 6, comma 10, dello statuto. In tal caso la delega, se conferita autonomamente, deve essere allegata alla domanda.
2. Oltre a quelli previsti statutariamente, la domanda deve contenere i dati indicati nel relativo modello di cui al comma 4.
3. Alla domanda va allegata la dichiarazione prevista dall'art. 6, comma 5, dello statuto ai fini della determinazione della quota di partecipazione.
4. La domanda e la dichiarazione previste dai commi 1 e 3 devono essere conformi ai modelli approvati dal Consiglio d'amministrazione.
5. Eventuali impedimenti formali o sostanziali all'ammissione saranno comunicati all'impresa dichiarante con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

## Art. 3

### (Quote di partecipazione)

1. Ai fini della determinazione della quota di partecipazione ai sensi dell'art. 6 dello statuto:
  - i ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni richiamati con riguardo all'importo variabile della quota dei commercianti e dei distributori dall'art. 6, comma 3, punto ii), dello statuto, e in relazione alla soglia di esenzione dall'importo variabile dal comma 4 di detto art. 6, sono quelli risultanti dalla

voce A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni del conto economico relativo all'ultimo esercizio chiuso al momento della presentazione della domanda di ammissione. Qualora la voce comprenda anche ricavi di vendite non effettuate nel territorio nazionale l'importo di tali ricavi è separatamente indicato e sottratto dal totale della voce nella attestazione prevista dall'art. 6, comma 5, dello statuto. Per la determinazione di detti ricavi fanno riferimento alla disciplina del bilancio delle società per azioni, limitatamente alla formazione della voce sopra indicata, anche gli imprenditori non soggetti a detta disciplina;

- i costi degli acquisti, anche all'estero, di imballaggi o di materiali di imballaggi richiamati dall'art. 6, comma 3, punto ii), relativamente all'importo variabile della quota di partecipazione degli addetti al riempimento, degli utenti di imballaggi e degli importatori di imballaggi pieni sono quelli risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali annotate nel registro previsto dall'art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o comunque nelle scritture contabili dell'impresa dichiarante. Gli imballaggi pieni il cui costo non sia indicato nella fattura o nella bolletta doganale sono computati secondo il loro valore normale determinato applicando le previsioni dell'art. 14, commi 3 e 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e (o) in base ai criteri forfetari previsti dal Consiglio d'amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 10, dello statuto.
2. Qualora al momento della presentazione della domanda di ammissione non sia stato ancora approvato il bilancio indicato nel comma 1, la quota di partecipazione è determinata sulla base dell'ultimo bilancio approvato.
  3. Qualora un'impresa abbia versato la quota di partecipazione senza aver presentato la domanda di cui al comma 1 il versamento avvia comunque la procedura di ammissione, con l'applicazione delle previsioni degli articoli 5 e 6 dello statuto e 2 e 3 del presente regolamento.
  4. Nessun ulteriore versamento del consorziato o rimborso del CONAI è dovuto, né alcuna sanzione è applicabile nel caso in cui della quota di partecipazione sia stato versato l'importo fisso ma dell'importo variabile sia stato omesso il versamento o sia stato determinato e (o) versato in misura errata, per difetto o per eccesso, sempre che la relativa differenza non ecceda l'importo di Euro 30,00.

5. In ogni caso, la quota di partecipazione spettante al consorzio è determinata sulla base di quanto effettivamente versato al Consorzio e da questo trattenuto.
6. Le previsioni dei commi 3 e 4 si applicano dalla data di costituzione del CONAI.
8. Nel caso di imballaggi costituiti da più componenti autonome (multimateriali) sono dovuti i contributi ambientali CONAI propri di ogni componente.
9. Qualora, in occasione delle eventuali cessioni successive alla prima, nelle fatture sia riportata la sola dicitura "contributo ambientale CONAI assolto", il cedente deve fornire per singola "referenza", su richiesta del cessionario, una scheda extra contabile esplicativa del contributo ambientale CONAI per le tipologie di materiale costituenti l'imballaggio.

#### Art. 4

##### (Prelievo del contributo ambientale CONAI)

1. In applicazione dei principi e delle previsioni dell'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14 dello statuto, il contributo ambientale è così determinato:

Materiale	Contributo (Euro/ton)
Acciaio	15,49
Alluminio	25,82
Carta	22,00
Legno	4,00
Plastica	72,30
Vetro	10,32

2. In calce al presente regolamento sono riportati per ciascun materiale gli importi in precedenza eventualmente stabiliti e i relativi periodi di applicazione.
3. Gli importi indicati nel comma 1 possono essere variati per uno o più materiali dal Consiglio d'amministrazione, anche su segnalazione dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 effettuata con congruo anticipo secondo le modalità indicate nella convenzione di cui al successivo art. 5. Il Consiglio d'amministrazione delibera per ciascuna tipologia di materiale sulla base dei costi concretamente sostenuti e giustificati alla luce dei criteri statuari di economicità ed efficienza. In caso di aumento di uno degli importi questo è deliberato, tenuto conto delle esigenze di stabilità del contributo, per un periodo di regola almeno triennale e ogni variazione, anche in diminuzione, è normalmente resa nota almeno sei mesi prima della sua applicazione. Le modalità tecniche di applicazione del contributo in ragione delle caratteristiche di ciascun materiale sono deliberate in qualsiasi momento dal Consiglio d'amministrazione.
4. Per tutte le tipologie di materiale si considera prima cessione la cessione nel territorio nazionale:
  - dell'imballaggio finito effettuata dall'ultimo produttore al primo utilizzatore;
  - del materiale di imballaggio effettuata da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.
5. L'autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore.
6. Nel caso di importazione o acquisto fuori dal territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni utilizzati direttamente o ceduti all'utilizzatore, il versamento del contributo ambientale CONAI sugli imballaggi immessi al consumo spetta al soggetto che ha effettuato l'importazione o l'acquisto di detti imballaggi. Gli imballaggi pieni il cui peso non sia indicato nella fattura o nella bolletta doganale sono computati secondo il loro peso nominale a vuoto, rilevato e dichiarato dal soggetto che versa il contributo.
7. Per gli imballaggi compositi costituiti in modo strutturale da diversi materiali (poliaccoppiati) si considera materiale di prevalente rilievo quello dal peso più elevato, considerato singolarmente ciascun materiale. All'intero imballaggio si applica il contributo ambientale CONAI proprio del materiale prevalente.
10. L'esenzione del contributo ambientale CONAI prevista nel caso di cessione da parte di un utilizzatore di un imballaggio pieno fuori dal territorio nazionale si applica, con procedura ordinaria, successivamente alla cessione stessa, su domanda scritta di rimborso del cessionario presentata al CONAI sulla base della modulistica da questo predisposta; la domanda di rimborso è accompagnata dalla documentazione considerata idonea dal Consiglio d'amministrazione del CONAI con deliberazione di carattere generale e indicata nelle guide o nei manuali previsti dall'art. 6, comma 10, dello statuto. È ammessa la compensazione a conguaglio con i contributi ambientali CONAI altrimenti dovuti. Il consorzio esportatore può tuttavia utilizzare una procedura semplificata di esenzione ex ante, nei limiti del proprio plafond costituito dalle precedenti esportazioni documentate di imballaggi pieni. Il Consiglio d'amministrazione determina con propria delibera le modalità applicative del presente comma.
11. Entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento il consorzio percettore o debitore deve calcolare sulla base delle fatture emesse, o dei documenti ricevuti nel caso previsto dal comma 6, il contributo prelevato o dovuto nel periodo precedente distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiale e indicando la categoria dei consorziati a cui appartiene e il relativo consorzio al quale aderisca o del cui sistema faccia parte. Entro lo stesso termine, gli importi risultanti da tale liquidazione devono essere comunicati al CONAI, mediante il modello di dichiarazione approvato dal Consiglio d'amministrazione, con mezzi tali da garantire la prova dell'avvenuta spedizione; gli stessi importi devono, quindi, essere versati al CONAI entro 90 giorni dal termine di liquidazione dell'IVA relativa alle operazioni effettuate nel periodo oggetto della dichiarazione. I versamenti devono essere effettuati su uno o più dei sei conti correnti bancari del CONAI, ognuno relativo a uno dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o su altri conti eventualmente aperti e destinati alle procedure semplificate, i cui dati identificativi sono portati a conoscenza dei consorziati con mezzi idonei.
12. La dichiarazione prevista dal comma 11 deve essere conservata dal consorzio in un apposito registro a fogli mobili o sotto forma di registrazioni su supporti magnetici od ottici, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti. Il registro o il supporto devono essere conservati per dieci anni e il CONAI può in qualsiasi momento richiederne l'invio pure parziale, anche con riguardo alla generalità dei consorziati o di una singola categoria o sua componente.

## Art. 5

### (Convenzioni con i consorzi)

1. Le convenzioni che disciplinano l'attribuzione del contributo ambientale CONAI ai consorzi costituiti ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono concluse per iscritto in applicazione e nel rispetto delle previsioni dell'art. 14, commi 2, 3 e 4, dello statuto.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 3, lett. f, dello statuto le convenzioni prevedono che, previo avviso al consorzio e concessione di un termine per il corretto adempimento dei suddetti obblighi, se ancora possibile, si applichi una penale non inferiore a Euro 10.000 e non superiore a Euro 50.000.

## Art. 6

### (Determinazione della quota CONAI del contributo ambientale)

1. Il contributo ambientale CONAI relativo a ciascuna tipologia di materiale è acquisito dal CONAI, entrando a far parte dei suoi mezzi propri, limitatamente per ciascun esercizio a una quota fissa pari a Euro 520.000,00, e a una quota percentuale che non può essere superiore al 20% del totale degli importi versati al CONAI ai sensi del precedente art. 4, comma 11.
2. La rimanente parte del contributo ambientale CONAI è versata dal CONAI ai consorzi con modalità e tempi che consentano il migliore funzionamento dei consorzi e il tempestivo adempimento da parte degli stessi degli obblighi assunti per la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. A tal fine il Consiglio d'amministrazione assume apposite deliberazioni applicative.
3. Il Consiglio d'amministrazione determina per ciascun esercizio la quota percentuale prevista dal comma 1, nel rispetto della percentuale massima ivi indicata e sulla base del relativo bilancio preventivo approvato ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. s), dello statuto.

## Art. 7

### (Pariteticità del voto assembleare di produttori e utilizzatori)

1. Per garantire il rispetto del principio di pariteticità posto dall'art. 5, comma 4, dello statuto, qualora in occasione di un'Assemblea a una delle categorie di consorziati (produttori e utilizzatori) spetti nell'insieme un numero di voti inferiore a quello spettante all'altra il Presidente dell'Assemblea le attribuisce gli ulteriori voti necessari a raggiungere la parità tra le due categorie secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, dello statuto.
2. I voti aggiuntivi così attribuiti sono ripartiti, anche per frazioni di voto, fra tutti gli appartenenti alla categoria in proporzione ai voti a ciascun consorzio spettanti ai sensi dell'art. 18, comma 1, dello statuto.

## Art. 8

### (Rappresentanza in Assemblea)

1. Nel caso di conferimento della rappresentanza alle associazioni imprenditoriali di categoria e ai consorzi di cui all'art. 21, comma 2, dello statuto, ai quali le imprese aderiscono questi attestano sotto la loro responsabilità l'autenticità della sottoscrizione delle deleghe da parte degli associati e la conformità all'originale delle copie eventualmente trasmesse tramite telefax.

Il CONAI può sempre verificare l'autenticità delle sottoscrizioni e chiedere la presentazione dell'originale della delega, non considerandola valida in caso di esito negativo della verifica e non consentendo il voto per delega in mancanza dell'originale.

## Art. 9

### (Elezioni assembleare degli amministratori

#### – Voto per liste)

1. L'elezione dei componenti del Consiglio d'amministrazione di nomina assembleare avviene sulla base di liste formate con le candidature presentate dalle associazioni imprenditoriali di categoria e dai consorzi di cui all'art. 21, comma 2, dello statuto, da uno o più consorziati che rappresentino almeno il 3% dei voti attribuiti ai sensi dell'art. 18, comma 1, dello statuto.
2. Le candidature devono essere presentate al CONAI, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e devono indicare l'appartenenza del candidato a una delle categorie e delle componenti indicate nel comma successivo. Ogni legittimato ai sensi del comma 1 può presentare un numero di candidature non superiore al numero degli amministratori che devono essere espressione della componente alla quale appartiene nonché, nel caso dei produttori, dell'intera categoria. Ogni candidato può concorrere all'elezione per una sola categoria o componente. Unitamente a ciascuna candidatura deve essere depositata, a pena di nullità, la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
3. Le candidature ricevute entro il termine indicato nel precedente comma sono riunite, a cura del Presidente del Consorzio, in undici gruppi relativi ai candidati dell'intera categoria dei produttori e delle componenti delle categorie dei produttori e degli utilizzatori sotto indicate:

#### Produttori

- 1) intera categoria
- 2) acciaio
- 3) alluminio
- 4) carta
- 5) legno
- 6) plastica
- 7) vetro

#### Utilizzatori

- 8) commercianti e distributori
  - 9) utilizzatori alimentari
  - 10) utilizzatori chimici
  - 11) altri utilizzatori
4. Le liste da 1 a 7 devono contenere almeno due candidati, la lista 8 almeno 7 candidati, la lista 9 almeno 4 candidati, la lista 10 almeno 2 candidati, la lista 11 almeno 1 candidato. Qualora le candidature ricevute entro il termine indicato nel comma 2 non siano sufficienti a esprimere per ciascuna componente o per la lista n. 1 il numero di candidati sopra indicato, tale numero deve essere raggiunto con candidature espresse dal Consiglio d'amministrazione del CONAI. In nessun altro caso il Consiglio d'amministrazione può esprimere proprie candidature.
  5. Le candidature e le liste con esse formate devono essere depositate, a cura del Presidente, presso la sede del Consorzio almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea

affinché tutti i consorziati e gli altri soggetti legittimati a proporre le candidature possano prenderne visione. Il Consiglio d'amministrazione può disporre la pubblicazione delle liste su un quotidiano economico a diffusione nazionale o altre forme di pubblicità delle stesse.

6. Il Consiglio d'amministrazione determina le procedure di voto, comportanti l'utilizzazione di più urne o di schede di voto per ciascuna lista contraddistinte da colori e (o) altri segni distintivi idonei, nel rispetto delle regole indicate dallo statuto e delle modalità operative fissate dal presente articolo.
7. Ciascun consorziato può votare per la sola lista formata dai candidati della componente della categoria alla quale appartiene nonché, nel caso dei produttori, per quelli della lista 1 ed esprime un numero di preferenze pari al numero di amministratori che, a norma di statuto, devono essere espressione di tale componente o spettano all'intera categoria dei produttori (due).
8. Risultano eletti quali componenti del Consiglio d'amministrazione i candidati che hanno ottenuto, in ognuna delle undici liste, il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di amministratori che, a norma di statuto, deve essere espressione della categoria o della componente alla quale la lista si riferisce. In caso di parità fra candidati, si procede, nel corso della stessa Assemblea e con le stesse modalità di voto, ad un turno di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. In caso di ulteriore parità risulta eletto il primo in ordine di presentazione della candidatura o, in subordine, il più anziano di età.

#### **Art. 10** **(Libri obbligatori)**

1. Oltre alle scritture e ai libri obbligatori per legge, il CONAI deve tenere:
  - 1) il libro dei consorziati, sul quale devono essere indicati la ditta, la ragione o denominazione sociale del consorziato, la data di ammissione al Consorzio, la categoria e la componente della categoria di appartenenza, la quota di partecipazione e i versamenti a tale titolo eseguiti;
  - 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  - 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
  - 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei sindaci;
  - 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste.
2. All'aggiornamento del libro di cui al precedente punto 1 si provvede sulla base delle delibere di ammissione del Consiglio d'amministrazione assunte ai sensi dell'art. 6 dello statuto.
3. I libri indicati nei numeri 1, 2 e 3 sono tenuti a cura degli amministratori, il libro indicato nel numero 4 a cura del Collegio dei sindaci, il libro indicato nel numero 5 a cura del comitato esecutivo.
4. La società di revisione eventualmente incaricata del controllo contabile documenta l'attività svolta in un apposito libro tenuto presso la sede del Consorzio.
5. I libri suddetti prima che siano messi in uso devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni

foglio da un notaio. Il libro di cui al numero 1 può essere conservato anche solo sotto forma di registrazione su supporto informatico, sempre che le registrazioni possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal CONAI e che ne sia effettuata copia su supporto ottico in occasione dell'Assemblea dei consorziati, ove è posta agli atti.

6. I consorziati hanno diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 2 del comma 1. Eguale diritto spetta ai rappresentanti dei consorzi e delle associazioni imprenditoriali di cui all'art. 17, comma 1, dello statuto.

#### **Art. 11** **(Controlli)**

1. Gli uffici del CONAI possono in ogni momento richiedere per iscritto a ciascun consorziato chiarimenti, informazioni e documentazione contabile e amministrativa relativi all'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi consortili e in particolare, salvo altri, dell'obbligo di prelevare e versare al Consorzio il contributo ambientale CONAI. La risposta del consorziato deve pervenire in forma scritta al Consorzio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Il Consiglio d'amministrazione, o su delega di questo il comitato esecutivo, può altresì disporre, dandone preventiva comunicazione scritta, controlli, verifiche e (o) ispezioni presso l'impresa consorziata della durata massima di trenta giorni. L'impresa consente alle persone incaricate dal CONAI di procedere, in orari di ufficio, a controlli, ispezioni dei propri libri contabili e di ogni altro documento o informazione commerciale e produttiva, funzionale all'accertamento degli obblighi di cui al precedente comma 1, e collabora con esse per consentire una rapida ed efficace esecuzione del controllo. L'impresa può chiedere che il controllo sia eseguito, su incarico del CONAI, da una delle società esterne indicate nella comunicazione preventiva di cui al presente comma che si impegna a non divulgare a terzi i dati acquisiti: in tal caso gli eventuali costi aggiuntivi determinati dai maggiori oneri della verifica sono a carico dell'impresa richiedente.
3. I risultati, anche se negativi, dei controlli, delle verifiche e delle ispezioni effettuati ai sensi del precedente comma devono essere comunicati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'impresa consorziata entro 30 giorni dal termine di esecuzione degli stessi.
4. Il consorziato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3, comunica al CONAI, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di aver posto in essere quanto necessario all'adempimento degli obblighi consortili in relazione ai quali è risultato inadempiente, ovvero contesta in tutto o in parte i risultati del controllo presentando a riguardo documenti e memorie difensivi. La mancata comunicazione entro il suddetto termine si considera quale accettazione dei risultati del controllo.
5. Gli atti e i documenti acquisiti in relazione all'attività di controllo sono custoditi con modalità tali da assicurarne la segretezza e sono trattati in conformità alla vigente disciplina normativa in materia di protezione dei dati personali.

**Art. 12****(Interessi di mora)**

1. In caso di mancato o ritardato versamento delle somme dovute a qualsiasi titolo al Consorzio, il consorziato è in ogni caso e automaticamente tenuto a versare al CONAI interessi di mora calcolati al relativo tasso sotto indicato:
  - Euribor medio a 1 mese, per versamenti corrisposti entro trenta giorni dalla data di scadenza;
  - Euribor medio a 1 mese, maggiorato del 50% con un limite massimo di cinque punti, in tutti gli altri casi di ritardato o mancato versamento delle somme dovute.
2. A prescindere dalla data di scadenza del pagamento degli importi di cui al precedente art. 4, comma 11, non verranno applicati interessi di mora per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.
3. Non si applicano gli interessi di mora determinati ai sensi del comma 1 qualora il mancato versamento delle somme dovute al Consorzio sia dipeso dall'assoggettamento a procedure concorsuali dell'utilizzatore al quale il contributo ambientale è stato addebitato senza che questi abbia provveduto al pagamento. Il Consiglio d'amministrazione può deliberare una riduzione o la non applicazione degli interessi di mora anche nell'ipotesi in cui il mancato versamento delle somme dovute sia dipeso dal verificarsi di avvenimenti straordinari o imprevedibili. In ogni caso è necessario il previo assenso dei consorzi ai quali spetti una parte del contributo.
4. Il Consiglio d'amministrazione, previo assenso dei consorzi ai quali spetti una parte del credito, può cedere in tutto o in parte i crediti complessivamente non superiori, con riferimento a ciascuna impresa, a Euro 1.000, sempre che ne sia già stato sollecitato, nelle forme più idonee, il pagamento.

**Art. 13****(Sanzioni)**

1. Qualora non sia stato versato in tutto o in parte l'importo della quota di partecipazione il diritto di voto in Assemblea del consorziato inadempiente è automaticamente sospeso.
2. Costituiscono gravi violazioni dell'obbligo di prelevare e (o) versare il contributo ambientale CONAI le seguenti infrazioni:
  - a) omessa applicazione del contributo ambientale;
  - b) omessa o insufficiente indicazione del contributo ambientale, tale da impedire, nell'ambito dei controlli di cui al precedente art. 11, l'accertamento della effettiva applicazione;
  - c) omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del contributo ambientale, di cui all'art. 4, comma 11, oltre trenta giorni dal termine di scadenza;
  - d) infedele dichiarazione del contributo ambientale, di cui all'art. 4, comma 11;
  - e) omesso o ritardato versamento del contributo ambientale CONAI prelevato ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c, dello statuto;
  - f) utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione di cui al precedente art. 4, comma 10.
3. Il Consiglio d'amministrazione – fermo quanto previsto dal comma 1 – dispone, per una o più delle infrazioni previste nel comma 2, l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a:
  - 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione. Qualora la sanzione sia inferiore a Euro 500 non si procede alla

irrogazione della stessa, salvo diversa espressa determinazione del Consiglio d'amministrazione;

- 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni. L'applicazione di tale sanzione comporta altresì, in relazione alla relativa violazione individuata al comma 2, lett. f), la perdita del diritto all'utilizzo della procedura semplificata per un periodo di tre anni.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche al cessionario che abbia concorso o tratto indebito vantaggio dalle violazioni di cui al precedente comma 2, lett. a) o b).
  5. Le sanzioni pecuniarie previste dal precedente comma 3 sono ridotte della metà nel caso in cui, in relazione alla infedele presentazione della dichiarazione del contributo ambientale, risulti accertata un'omissione non superiore al 10% del contributo ambientale dichiarato su base annua.
  6. Nel caso di altre infrazioni agli obblighi previsti dallo statuto o dal presente regolamento il Consiglio d'amministrazione può comminare sanzioni pecuniarie non superiori a Euro 250.000, tenuto conto della natura, della gravità e della durata dell'infrazione, nonché delle dimensioni dell'impresa e della comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 11, comma 4, se il consorziato ha ricevuto quella del Consorzio prevista dal comma 3 di tale articolo.
  7. Le sanzioni irrogate dal Consiglio d'amministrazione sono ridotte a un terzo se il pagamento delle stesse è eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione effettuata ai sensi del successivo art. 14, comma 2.
  8. Ferma restando l'applicazione degli interessi di mora dovuti ai sensi del successivo art. 14, nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11, autodenunciano l'infrazione commessa, liquidando e dichiarando il contributo dovuto e versando il contributo ambientale prelevato con le modalità di cui all'art. 4, comma 11, entro trenta giorni dalla presentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, della stessa autodenuncia.
  9. Resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 10 dello statuto e dall'art. 3, comma 4, del presente regolamento.

**Art. 14****(Applicazione delle sanzioni)**

1. Le sanzioni sono irrogate dal Consiglio d'amministrazione sulla base dei documenti e delle memorie presentate.
2. La sanzione è comunicata al consorziato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'avvertenza della riduzione prevista dall'art. 13, comma 7.

**Art. 15****(Versamento diretto del contributo ambientale al CONAI)**

1. Nel caso di applicazione delle sanzioni per le violazioni previste dall'art. 13, comma 2, il Consiglio d'amministrazione può disporre che il contributo ambientale CONAI sia prelevato, dichiarato e versato al CONAI direttamente dall'utilizzatore anziché dal produttore cedente.
2. In tali casi, il Consiglio d'amministrazione individua gli utilizzatori oggetto della deliberazione prevista dal comma 1 e determina le modalità applicative del prelievo secondo principi di certezza, semplicità amministrativa ed economicità.

## **Art. 16**

### **(Fallimento)**

- 1.** Il consorziato al quale il cessionario obbligato ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere c) e d), dello statuto non abbia pagato una o più fatture può chiedere al CONAI, in caso di fallimento del cessionario, l'esonero dal versamento della metà del relativo contributo ambientale, ferma la necessità della liquidazione prevista dal precedente art. 4, comma 11.
- 2.** Alla richiesta del consorziato deve essere allegata copia della comunicazione del curatore di ammissione del credito al passivo della procedura del cessionario fallito.
- 3.** Il CONAI, verificata la regolarità della richiesta del consorziato e ricevuto il pagamento della metà del contributo comunque dovuta, rimette il debito relativo all'altra metà del contributo e dichiara estinta l'obbligazione, dandone tempestiva comunicazione al consorziato richiedente. Qualora quest'ultimo non abbia ancora versato la metà del contributo ambientale in ogni caso dovuta, il CONAI gli comunica la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta e che questa verrà accettata non appena il consorziato avrà adempiuto la propria obbligazione.

## TERMINOLOGIA

### Autoconsumo

Viene definita “autoconsumo” l’operazione attraverso la quale un produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi – da lui stesso fabbricati – per confezionare i propri prodotti.

### Autoproduttore

Sono definiti “autoproduttori” i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall’imballaggio).

### Consorzi di Filiera

L’art. 223 del D.Lgs. 152/06 prevede che i produttori di imballaggi costituiscano uno o più Consorzi per ciascun materiale di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).

I sei Consorzi di Filiera sono i seguenti:

#### Consorzio Nazionale Acciaio

**CIAL** – Consorzio Imballaggi Alluminio;

**COMIECO** – Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosa;

**RILEGNO** – Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno;

**CO.RE.PLA.** – Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica;

**CO.RE.VE.** – Consorzio Recupero Vetro.

In alternativa all’iscrizione ai Consorzi di Filiera, i produttori possono, ai sensi dell’art. 221, comma 3:

“a) organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale; [...]

c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema [...]”.

### Consumatore

Il consumatore di imballaggi è il soggetto che fuori dall’esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

### Detentore di rifiuti

Secondo quanto disposto dall’art. 183, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06, il detentore di rifiuti è “il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene”.

### Gestione dei rifiuti

Secondo quanto disposto dall’art. 183, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 152/06, per gestione dei rifiuti si intende: “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura”.

### Imballaggi pieni

In questa Guida col termine “imballaggi pieni” ci si riferisce alle merci imballate e, in particolare, ai soli imballaggi delle merci stesse. Per esempio, nel caso di un importatore di birre in lattina, per “imballaggi pieni” ci si riferisce all’alluminio che costituisce le lattine ed eventualmente agli altri imballaggi secondari e terziari della confezione.

### Imballaggi primari

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, lettera b) – l’imballaggio primario è definito come “imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore”. In generale l’imballaggio primario è quello che confeziona il singolo prodotto pronto al consumo.

### Imballaggi secondari

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, lettera c) – l’imballaggio secondario è definito come “imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche”.

In generale l’imballaggio secondario è quello che raggruppa un certo numero di singoli prodotti pronti al consumo. Il prodotto, una volta tolto dall’imballaggio secondario, si presenta nel suo imballaggio primario, inalterato e pronto all’uso.

### Imballaggi terziari

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, lettera d) – l’imballaggio terziario è definito come “imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei”. In generale l’imballaggio terziario è destinato a proteggere e a facilitare la movimentazione delle merci durante il trasporto.

### **Imballaggio composito (poliaccoppiato)**

Si tratta di un imballaggio costituito in modo strutturale da diversi materiali poliaccoppiati, non separabili manualmente. Ad esempio sono imballaggi poliaccoppiati i seguenti articoli: cartone per bevande (poliaccoppiato: carta, plastica e alluminio), sacchetto composto da un foglio di alluminio accoppiato con carta, ecc.

### **Imballaggio multimateriale**

Si tratta di un imballaggio costituito da più componenti autonome in materiali diversi. A differenza dell'imballaggio poliaccoppiato, in questo caso i diversi materiali che costituiscono l'imballaggio possono essere separati. Ad esempio sono considerati imballaggi multimateriali: scatola di cioccolatini (carta per la scatola, plastica per il contenitore sagomato all'interno), sacchetto di caramelle (plastica per il sacchetto, carta per le singole caramelle), barattolo di caffè (alluminio per il barattolo, plastica per il coperchio), ecc.

### **Prima cessione**

Il Contributo Ambientale CONAI viene applicato alla "prima cessione". Si tratta del momento nel quale l'imballaggio finito passa dall'"ultimo produttore" al "primo utilizzatore" oppure quando il materiale di imballaggio passa da un produttore di materia prima (o di semilavorato) a un autoproduttore.

### **Primo utilizzatore di imballaggi**

Il primo utilizzatore di imballaggi è il soggetto destinatario della prima cessione, ossia della prima vendita dell'imballaggio. Per esempio, un calzaturificio che acquista dal produttore di imballaggi le scatole di cartone per confezionare i propri prodotti.

### **Produttori di imballaggi**

In base all'art. 218, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 152/06, i produttori di imballaggi sono "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio".

### **Produzione di rifiuti di imballaggio**

L'imballaggio diventa rifiuto nel momento in cui il detentore, separandolo dal prodotto o dalla merce che contiene, decide di "disfarsene". Si tratta del momento in cui cessa il ciclo di vita dell'imballaggio.

### **Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio**

L'art. 225 del D.Lgs. 152/06 pone a carico di CONAI l'obbligo di elaborare il Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi. Tale programma ha lo scopo di individuare, per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi:

- a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
- b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;
- c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;
- d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
- e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio".

### **Raccolta**

Secondo quanto disposto dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 comma 1, lettera e), con il termine "raccolta" si intende "l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto".

### **Recupero dei rifiuti generati da imballaggio**

Secondo quanto disposto dall'art. 218 comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06, le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta dello stesso Decreto.

### **Recupero energetico dei rifiuti di imballaggio**

Secondo quanto disposto dall'art. 218, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/06, il recupero energetico dei rifiuti di imballaggio si ha quando tali rifiuti di imballaggio combustibili vengono utilizzati per produrre energia mediante termovalorizzazione (con o senza altre tipologie di rifiuto) con recupero di calore.

### **Riciclaggio di imballaggi**

Il riciclaggio di imballaggi, definito dall'art. 218, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06, è il processo attraverso cui i rifiuti di imballaggio vengono trattati al fine di essere restituiti alla loro funzione originaria (di imballaggi) o per altri fini, escluso il recupero di energia.

### **Rifiuti di imballaggio**

Si considera come rifiuto l'imballaggio o il materiale di imballaggio che, giunto al termine del suo ciclo di utilizzo, rientra nella definizione di rifiuto di cui all'art. 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/06. Tale articolo stabilisce che deve essere considerato rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

### **Riutilizzo di imballaggi**

Il riutilizzo dell'imballaggio, definito dall'art. 218, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 152/06, si ha quando l'imballaggio, che per sua struttura può essere utilizzato più volte, viene riempito o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito. In questo caso non si ha produzione di rifiuti di imballaggio, in quanto nel detentore manca la volontà di "disfarsi" dell'imballaggio.

### **Utilizzatore di imballaggi**

In base all'art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni".

### **Utilizzatore di imballaggi successivo al primo**

L'utilizzatore di imballaggi successivo al primo è il soggetto che acquista imballaggi (o merce imballata) dopo la prima cessione, ossia dopo la prima vendita dell'imballaggio. Per esempio, il commerciante che acquista dal calzaturificio le scarpe già confezionate nelle scatole di cartone.

## SCHEMI ESEMPLIFICATIVI

### A. CONSORZI DI FILIERA INFORMAZIONI PER L'ADESIONE

CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO		
<p><b>Soggetti*</b></p> <p><b>Obbligati (ordinari)</b> Produttori e importatori di materiale di acciaio per la fabbricazione di imballaggi; fabbricanti di imballaggi e/o semilavorati e fabbricanti di accessori per imballaggio; importatori di imballaggi vuoti e/o di accessori per imballaggio.</p> <p><b>Volontari</b> Utilizzatori che producono imballaggi in acciaio e provvedono al loro riempimento (autoproduttori); utilizzatori committenti di imballaggi in acciaio in conto lavorazione; utilizzatori che importano imballaggi in acciaio pieni; produttori di imballaggi in materiale composito (poliaccoppiati) a prevalenza acciaio.</p> <p><b>Aggiunti</b> Tutti i soggetti diversi dai precedenti, la cui partecipazione al Consorzio contribuisca ad una migliore realizzazione e organizzazione delle attività del Consorzio.</p>	<p><b>Criteri calcolo quote di adesione</b></p> <p>La quota di partecipazione si compone di una parte fissa e una parte variabile, calcolata in percentuale sul fatturato italiano dell'anno precedente relativo agli imballaggi in acciaio prodotti o importati.</p>	<p><b>Contatti</b></p> <p>info@consorzio-acciaio.org tel. 02.3980081 www.consorzio-acciaio.org</p>
CIAL		
<p><b>Soggetti*</b></p> <p><b>Obbligati</b> Produttori e importatori di alluminio per la fabbricazione di imballaggi; fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti in alluminio. Devono inoltre partecipare al Consorzio i produttori di imballaggi in materiali compositi a prevalenza alluminio.</p> <p><b>Volontari</b> Utilizzatori di imballaggi in alluminio, compresi gli utilizzatori che provvedono direttamente alla produzione di imballaggi in alluminio e al loro riempimento. Possono inoltre partecipare al Consorzio i produttori di imballaggi in materiali compositi con alluminio non prevalente.</p>	<p><b>Criteri calcolo quote di adesione</b></p> <p>La quota di partecipazione è calcolata in percentuale sulla quantità in peso, di materiale o di imballaggio, immessa al consumo sul territorio nazionale dichiarata l'anno precedente.</p>	<p><b>Contatti</b></p> <p>consorzio@cial.it tel. 02.540291 www.cial.it</p>
COMIECO		
<p><b>Soggetti*</b></p> <p><b>Obbligati (ordinari)</b> Fornitori di materiali di imballaggio; fabbricanti di imballaggi; importatori di materiali di imballaggio; importatori di imballaggi vuoti; produttori di imballaggi in materiali compositi a prevalenza carta.</p> <p><b>Volontari</b> Produttori di imballaggi in materiali compositi a prevalenza diversa da carta; utilizzatori che provvedono alla fabbricazione di imballaggi a base di fibra cellulosa e al loro riempimento e gli utilizzatori che importano imballaggi pieni a base di fibra di cellulosa; piattaforme di lavorazione macero (recuperatori); produttori ed importatori di materiali per la produzione di imballaggi a base di fibra di cellulosa; enti ed associazioni, diversi dai precedenti, che perseguono scopi compatibili con il Consorzio.</p>	<p><b>Criteri calcolo quote di adesione</b></p> <p>La quota di partecipazione al Fondo Consorzile è calcolata annualmente sulla quantità di materiale di imballaggio, di imballaggi o di semilavorati in fibra di cellulosa immessa sul mercato nazionale (o recuperata) da ciascun Consorzio nell'anno solare precedente e parametrata alla produzione totale di ciascuna categoria immessa sul mercato nazionale (o recuperata) e al numero dei Consorziati appartenenti alla medesima categoria.</p>	<p><b>Contatti</b></p> <p>desimone@comieco.org tel. 02.55024238 www.comieco.org</p>

RILEGNO		
<p><b>Soggetti*</b></p> <p><b>Obbligati</b> Fornitori di materiale per imballaggio; fabbricanti di imballaggi; importatori di materiali per imballaggio e di imballaggi vuoti (anche se si tratta di imballaggi composti-multimateriale-compositi).</p> <p><b>Volontari</b> Enti ed imprese che riciclano rifiuti di imballaggi.</p> <p><b>Soci sostenitori</b> Operatori economici che intendono sostenere l'attività consortile.</p>	<p><b>Criteri calcolo quote di adesione</b></p> <p>La quota di partecipazione al fondo consortile viene calcolata in percentuale sul volume d'affari, dell'anno precedente la richiesta di adesione, relativo alla vendita di imballaggi di legno e/o materiali per imballaggi di legno, prodotti o importati, destinati al mercato nazionale.</p>	<p><b>Contatti</b></p> <p>info@rilegno.org tel. 0547.672946 www.rilegno.org</p>

CO.RE.PLA.		
<p><b>Soggetti*</b></p> <p><b>Obbligati</b> Produttori e importatori di materie prime per la fabbricazione di imballaggi; fabbricanti di imballaggi o relativi semilavorati in plastica o a prevalenza plastica; importatori di imballaggi vuoti in plastica o a prevalenza plastica.</p> <p><b>Volontari</b> Utilizzatori che fabbricano o importano imballaggi plastici e li riempiono (autoproduttori); utilizzatori che importano imballaggi pieni; aziende che riciclano rifiuti di imballaggio in plastica. Possono inoltre aderire al Consorzio produttori e importatori di materiali di imballaggio composti a prevalenza diversa da plastica.</p>	<p><b>Criteri calcolo quote di adesione</b></p> <p>Il contributo di partecipazione si calcola moltiplicando un importo fisso per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le tonnellate di materie plastiche destinate alla produzione di imballaggi o le tonnellate di imballaggi plastici (e/o relativi semilavorati) venduti sul mercato nazionale (<i>per i produttori e gli importatori sia di materia prima per imballaggio sia di imballaggi e relativi semilavorati</i>);</li> <li>• le tonnellate di imballaggi plastici autoprodotti (inclusi gli imballaggi vuoti importati ed utilizzati direttamente) e di quelli importati pieni (<i>per gli utilizzatori</i>);</li> <li>• le tonnellate di rifiuti di imballaggio in plastica riciclati (<i>per le aziende che riciclano rifiuti d'imballaggio in plastica</i>).</li> </ul>	<p><b>Contatti</b></p> <p>consorzianti@corepla.it tel. 02.76054230 www.corepla.it</p>

CO.RE.VE.		
<p><b>Soggetti*</b></p> <p><b>Obbligati (Ordinari)</b> Produttori di materiale di imballaggio in vetro; produttori di imballaggio; importatori di imballaggi vuoti.</p> <p><b>Volontari</b> Utilizzatori che producono imballaggi e provvedono al riempimento; utilizzatori che importano imballaggi pieni.</p> <p><b>Aggiunti</b> I soggetti, diversi dai precedenti, la cui partecipazione al Consorzio contribuisca ad una migliore razionalizzazione e organizzazione delle attività del Consorzio.</p>	<p><b>Criteri calcolo quote di adesione</b></p> <p>Le quote di partecipazione sono calcolate in percentuali sull'ammontare delle vendite nazionali (pari al valore degli imballaggi in vetro prodotti e riempiti e/o delle importazioni di materiale da imballaggio in vetro o di contenitori in vetro vuoti, effettuate nell'anno precedente).</p>	<p><b>Contatti</b></p> <p>coreve@coreve.it tel. 02.48012961 www.coreve.it</p>

(\*) Produttori di imballaggi, ai sensi dell'art. 218, c. 1, lett. r) del D.Lgs. 152/06.  
Utilizzatori di imballaggi, ai sensi dell'art. 218, c. 1, lett. s) del D.Lgs. 152/06.

## B. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 1998-2011

PROCEDURA ORDINARIA							
Periodo		Acciaio	Alluminio	Carta	Legno	Plastica	Vetro
1998	Lire/kg	30	100	30	5	140	5
1999	Lire/kg	30	100	30	5	140	5
2000	Lire/kg	30	100	30	5	140	<b>5/10<sup>(1)</sup></b>
2001	Lire/kg	30	<b>50</b>	30	5	140	10
	Euro/ton	15,49	25,82	15,49	2,58	72,30	5,16
2002-03-04	Euro/ton	15,49	25,82	15,49	2,58	72,30	5,16
2005	Euro/ton	15,49	25,82	15,49	<b>4,00</b>	72,30	5,16
2006	Euro/ton	15,49	25,82	15,49	4,00	72,30	5,16
2007	Euro/ton	15,49	25,82	<b>30,00</b>	4,00	72,30	<b>10,32</b>
2008	Euro/ton	15,49	25,82	<b>30,00/22,00<sup>(2)</sup></b>	4,00	72,30	10,32
2009	Euro/ton	15,49	25,82	22,00	<b>8,00</b>	<b>105,00/195,00<sup>(3)</sup></b>	10,32
2010	Euro/ton	<b>15,49/31,00<sup>(4)</sup></b>	<b>25,82/52,00<sup>(5)</sup></b>	22,00	8,00	<b>195,00/160,00<sup>(6)</sup></b>	<b>15,82</b>
2011	Euro/ton	31,00	52,00	22,00	8,00	<b>160,00/140,00<sup>(7)</sup></b>	<b>17,82</b>

(1) Il Contributo **vetro** è passato da 5 lire/kg a 10 lire/kg dal 1° aprile 2000.  
(2) Il Contributo **carta** è passato da 30,00 Euro/ton a 22,00 Euro/ton dal 1° luglio 2008.  
(3) Il Contributo **plastica** è passato da 72,30 Euro/ton a 105,00 Euro/ton dal 1° gennaio 2009 e a 195,00 Euro/ton dal 1° luglio 2009.  
(4) Il Contributo **acciaio** è passato da 15,49 Euro/ton a 31,00 Euro/ton dal 1° aprile 2010.  
(5) Il Contributo **alluminio** è passato da 25,82 Euro/ton a 52,00 Euro/ton dal 1° maggio 2010.  
(6) Il Contributo **plastica** è passato da 195,00 Euro/ton a 160,00 Euro/ton dal 1° luglio 2010.  
(7) Il Contributo **plastica** passa da 160,00 Euro/ton a 140,00 Euro/ton dal 1° luglio 2011.  
In evidenza le variazioni intervenute.

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IMPORTAZIONI DI IMBALLAGGI PIENI				
Periodo	% sul valore importazioni	% sul valore importazioni	% sul valore importazioni	Peso degli imballaggi importati (Euro/ton)
		(prodotti alimentari)	(prodotti non alimentari)	(peso lordo-peso netto merci)
1998-1999	0,15%	—	—	60 lire/kg
2000-2001	—	0,10%	0,05%	60 lire/kg
2002	—	0,10%	0,05%	30,99 Euro/ton
2003-2004-2005-2006	—	0,10%	0,05%	<b>31,00 Euro/ton</b>
2007-2008	—	0,10%	0,05%	<b>35,00 Euro/ton</b>
2009 fino al 30 giugno	—	0,10%	0,05%	<b>40,00 Euro/ton</b>
2009 dal 1° luglio	—	<b>0,14%</b>	<b>0,07%</b>	<b>63,00 Euro/ton</b>
2010	—	0,14%	0,07%	63,00 Euro/ton
2011	—	<b>0,14%/0,13%<sup>(1)</sup></b>	0,07%	<b>53,00/48,00 Euro/ton<sup>(2)</sup></b>

(1) L'aliquota sul valore delle importazioni di **prodotti alimentari** passa da 0,14% a 0,13% dal 1° luglio 2011.  
(2) Il Contributo forfetario sulla **tara** delle merci importate passa da 63,00 Euro/ton a 53,00 Euro/ton dal 1° gennaio 2011 e a 48,00 Euro/ton dal 1° luglio 2011.  
In evidenza le variazioni intervenute.

## C. CLASSI DI DICHIARAZIONE – PERIODICITÀ

PERIODICITÀ	
<b>:: Procedura ordinaria (mod. 6.1; 6.2 – quadro 3; 6.10)</b>	
<b>A. Esente</b>	
Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a <b>26,00 Euro</b> .	Esenzione dall'invio della dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.
<b>B. Annuale</b>	
Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a <b>310,00 Euro</b> .	Invio di un'unica dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
<b>C. Trimestrale</b>	
Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a <b>31.000,00 Euro</b> .	Invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).
<b>D. Mensile</b>	
Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale oltre <b>31.000,00 Euro</b> .	Invio di dodici dichiarazioni mensili (entro il 20 di ogni mese).
<b>:: Procedura semplificata (mod. 6.2 – quadro 4)</b>	
<b>A. Esente</b>	
Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a <b>52,00 Euro</b> .	Esenzione dall'invio della dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.
<b>B. Annuale</b>	
Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a <b>310,00 Euro</b> .	Invio di un'unica dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
<b>C. Trimestrale</b>	
Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a <b>31.000,00 Euro</b> .	Invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).
<b>D. Mensile</b>	
Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo oltre <b>31.000,00 Euro</b> .	Invio di dodici dichiarazioni mensili (entro il 20 di ogni mese).
<b>⋮ Attenzione</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tutte le dichiarazioni periodiche devono essere presentate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.</li><li>• La periodicità non si cambia in corso d'anno.</li><li>• La classe di dichiarazione va verificata alla fine di ogni anno solare.</li><li>• Solo per il modulo 6.10 il Consorziato deve prendere a riferimento i valori derivanti dalle sole importazioni, al lordo quindi delle esportazioni.</li><li>• Nello schema riguardante la "Procedura semplificata", per Contributo Ambientale complessivo si intende la somma dei Contributi indicati nei campi 4.1, 4.2 e 4.3 del mod. 6.2.</li></ul>	

## D. CLASSI DI DICHIARAZIONE – ESEMPI DI VARIAZIONE

### ESEMPI DI VARIAZIONE

Si riportano, a titolo di esempio, alcuni casi di variazione della classe di dichiarazione e le procedure connesse. Negli esempi si suppone, per semplicità, che l'azienda modifichi la propria classe di dichiarazione in base agli effettivi cambiamenti degli importi di Contributo Ambientale dell'anno precedente, senza scegliere opzioni diverse.

#### ⌘ A. Da fascia di esenzione a classe di dichiarazione annuale

L'impresa, al termine dell'anno in esenzione per un determinato materiale, verifica di aver superato la soglia di 26,00 Euro di Contributo Ambientale dovuto per quel materiale. Immaginando che l'anno in esenzione sia il 2010, la procedura è la seguente:

- Entro il 20 gennaio del 2011 l'impresa invia a CONAI la dichiarazione annuale per il 2010, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti.
- Entro il 20 gennaio del 2012 l'impresa presenterà la dichiarazione annuale in riferimento al 2011.

#### ⌘ B. Da classe di dichiarazione annuale a fascia di esenzione

L'impresa, al termine dell'anno in dichiarazione annuale per un determinato materiale, verifica un Contributo Ambientale dovuto fino a 26,00 Euro per quel materiale. Immaginando che l'anno di dichiarazione annuale sia il 2010, la procedura è la seguente:

- Entro il 20 gennaio del 2011 l'impresa invia a CONAI la dichiarazione annuale per il 2010, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti (fino a 26,00 Euro per quel materiale), per i quali comunque CONAI non emetterà fattura.
- Per il 2011 l'impresa è esonerata dall'obbligo di dichiarazione e versamento.

#### ⌘ C. Da classe di dichiarazione annuale a classe di dichiarazione trimestrale

L'impresa, al termine dell'anno in dichiarazione annuale per un determinato materiale, verifica di aver superato la soglia di 310,00 Euro di Contributo Ambientale dovuto per quel materiale. Immaginando che l'anno di dichiarazione annuale sia il 2010, la procedura è la seguente:


- Entro il 20 gennaio del 2011 l'impresa invia a CONAI la dichiarazione annuale per il 2010, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti (superiori a 310,00 Euro per quel materiale).
- Nel corso del 2011 effettua le dichiarazioni con cadenza trimestrale.

#### ⌘ D. Da classe di dichiarazione trimestrale a classe di dichiarazione mensile

L'impresa, al termine dell'anno in dichiarazione trimestrale per un determinato materiale, verifica di aver superato la soglia di 31.000,00 Euro di Contributo Ambientale dovuto per quel materiale. Immaginando che l'anno di dichiarazione trimestrale sia il 2010, la procedura è la seguente:


- Entro il 20 gennaio del 2011 l'impresa invia a CONAI la dichiarazione trimestrale per l'ultimo trimestre del 2010, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti.
- Nel corso del 2011 effettua le dichiarazioni con cadenza mensile.

## E. CLASSI DI DICHIARAZIONE - SCHEMA DELLE VARIAZIONI



## F. ESEMPIO DI FATTURA INVIATA DA CONAI

Via Pompeo Litta, 5  
20122 MILANO



MARCHIO  
CONSORZIO  
DI FILIERA

Nel caso di restituzione al mittente

Indirizzo del Consorziato

Mario Rossi SpA  
Corso Italia, 75  
20100 Milano

Identificativi del Consorziato

Termine ultimo scadenza pagamento

Codice Socio 12345678	Partita IVA 00000000000	Scadenza 14.12.2010	Numero fattura V0 00000	Data Fattura 27.10.2010
--------------------------	----------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------------

DESCRIZIONE	IMPORTO	% IVA
Contributo Ambientale CONAI ACCIAIO Periodo di riferimento 08/2010 - 08/2010 Ton 219,04	6.790,24	20

Riferimento dichiarazioni

2010113420	08/2010-08/2010
2010113422	08/2010-08/2010

IVA a cui è assoggettato il Contributo

Numero di protocollo

Periodo dichiarato

**Avviso ai Consorziati**

Codice IVA	Imponibile	Imposta	Totale Fattura
20 - IVA 20%	6.790,24	1.358,05	8.148,29
		<b>Totale</b>	<b>8.148,29</b>

Condizioni di pagamento	Banca di appoggio	IBAN	BIC
Bonifico bancario su c/c CONAI	Banca Intesa San Paolo Ag. 27	IT22Y030690162910000012426	BCITITMM

**Per informazioni: indirizzi e riferimenti relativi**

---

Recapiti del Consorzio di riferimento

Guida all'adesione e all'applicazione del contributo ambientale Conai 2011 **141**

PARTE APPENDICE

## G. SERVIZIO DI DICHIARAZIONI ON LINE

CONAI ha reso possibile l'invio delle dichiarazioni via Internet, secondo una forma sicura e affidabile, che può essere utilizzata in alternativa all'invio del modulo per posta raccomandata o per fax.

Gli utenti che sono abilitati al servizio di dichiarazione on line possono compilare e inviare le dichiarazioni attraverso una connessione Internet protetta, ricevere una notifica sullo stato del modulo inviato (accettato/respinto), verificare che le informazioni siano state compilate in modo corretto ed eventualmente effettuare le correzioni necessarie e controllarne l'avvenuta ricezione da parte di CONAI.

Possono essere inviati con il servizio dichiarazioni on line i moduli **6.1** per attività di produzione dei sei materiali, il modulo **6.2** per importazione (tutti integrati con il modulo **6.3** per le quantità in esenzione), il modulo **6.10** per compensazione import/export, il modulo **6.14** della procedura semplificata per etichette, il modulo **6.16** per i quantitativi cauzionati non restituiti ed il modulo **6.17** per procedura semplificata per imballaggi in sughero, nonché i moduli **6.5** e **6.6** per attività di esportazione.



### Attenzione

Non possono essere inviati moduli di dichiarazione relative a periodi antecedenti l'anno 2004, che dovranno essere necessariamente inviati per posta o fax.

### COME ACCEDERE AL SERVIZIO "DICHIARAZIONI ON LINE"

Il servizio è fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito [www.conai.org](http://www.conai.org). L'utente deve disporre di un browser Internet Explorer (versione 5.5 o superiore) e di un indirizzo e-mail per ricevere le comunicazioni da CONAI. Il Consorziato già abilitato al servizio accede come "Utente registrato", digita le proprie chiavi di accesso (user e password) e può disporre di tutte le funzioni previste.

Gli utenti non ancora abilitati dovranno prima ottenere le chiavi di accesso attraverso una procedura di registrazione: nella pagina di apertura scelgono "Nuovo Utente" ed effettuano la registrazione.

Occorre scegliere un "Profilo" tra i seguenti:

- **Completo** per poter inviare qualsiasi modulo;
- **Dichiarante** per l'invio dei mod. 6.1, 6.2, 6.10, 6.14, 6.16, 6.17;
- **Export** per poter inviare i mod. 6.5 e/o mod. 6.6.

La procedura prevede la compilazione a video di un modulo di registrazione: occorre inserire tutti i dati dell'azienda e quelli del richiedente (il responsabile per le dichiarazioni), oltre alla e-mail che riceverà le comunicazioni da CONAI, ed una propria password, nota solo all'utente (per CONAI è criptata).

È richiesta la digitazione del codice socio, desumibile dall'ultima fattura ricevuta da CONAI. Il Consorziato che non conoscesse il proprio codice può richiederlo tramite e-mail a [supporto@conai.org](mailto:supporto@conai.org), indicando gli estremi identificativi dell'azienda, il profilo richiesto per il servizio ed un riferimento telefonico.

Completata la registrazione, il Consorziato riceve una e-mail con il modulo dei dati inseriti, la "user" assegnata e la password inserita dall'utente (criptata): le chiavi saranno abilitate solo se il Consorziato provvederà all'invio della "richiesta di abilitazione" (in allegato alla e-mail c'è un facsimile di richiesta di abilitazione al servizio). La richiesta di abilitazione deve essere riportata su carta intestata del Consorziato, compilata in ogni sua parte ed inviata a CONAI al numero di fax 02 54121644.

Ricevuta la richiesta di abilitazione, verificata la sua correttezza e riscontrati i dati con le risultanze del data base, CONAI comunica, sempre via e-mail, l'attivazione delle chiavi di accesso al servizio.

### COME EFFETTUARE LE DICHIARAZIONI E I CONTROLLI ON LINE

Gli utenti abilitati, dopo aver digitato user e password nell'apposito riquadro, possono accedere alle funzioni seguenti:

- compilazione dichiarazioni;
- consultazione/modifica dichiarazioni;
- modifica dati anagrafici;
- reimposta password;
- cambia profilo (a seconda delle tipologie di procedure da utilizzare);
- contatta CONAI.

In **Compilazione dichiarazioni** è garantita la verifica interattiva della congruenza e della correttezza formale dei dati calcolati.

Scegliendo tra i moduli di dichiarazione disponibili, l'utente accede a un facsimile personalizzato nel quale inserisce le quantità e i dati richiesti, guidato dai controlli del programma. È possibile compilare il modulo 6.3 nella stessa pagina dei moduli 6.1 e 6.2. È possibile allegare i documenti obbligatori per le procedure 6.5 e 6.6.

Al termine della compilazione, cliccando il pulsante "Invia dichiarazione" i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente una "Ricevuta di presentazione".

Fatta eccezione per i mod. 6.5 e 6.6, nella ricevuta di presentazione è riportato integralmente il modulo così come è stato compilato dall'utente, con la segnalazione che il sistema effettuerà i controlli necessari a consentirne l'accettazione. Il giorno lavorativo successivo CONAI trasmette via e-mail la notifica di accettazione, nella quale si conferma che la dichiarazione in oggetto ha superato i controlli ed è stata accettata attraverso l'assegnazione di un numero di protocollo. La notifica di accettazione è il presupposto perché la dichiarazione venga fatturata da CONAI: una notifica di non accettazione, infatti, equivale a una dichiarazione mai presentata.

In **Consultazione / Modifica dichiarazioni** il servizio consente di verificare lo stato delle dichiarazioni di ciascun utente e di correggere eventuali errori di compilazione.

Nell'elenco appaiono tutte le dichiarazioni effettuate on line (ed anche quelle eventualmente inserite con modulo cartaceo dopo la data di attivazione del servizio). Sono contrassegnate in modo differente le dichiarazioni "non modificabili" (perché CONAI ha già emesso la relativa fattura) e quelle "modificabili" (non ancora fatturate ma già accettate con numero di protocollo).

Inoltre sono evidenziate le eventuali dichiarazioni che fossero state oggetto di notifica di non accettazione: l'utente deve correggerle o sostituirle al più presto poiché esse non hanno alcun valore ai fini della presentazione.

In **Modifica dati anagrafici** possono essere modificati direttamente dall'utente, che riceverà una e-mail di conferma da CONAI, l'indirizzo di spedizione della fattura, il referente e la e-mail collegata al servizio; per altre variazioni (es. cambio di ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA) dovranno essere comunicate utilizzando il modulo di dichiarazione di variazione dati (scaricabile on line) che va inviato via fax al n. 0254121644.

In **Reimposta password** l'utente può modificare in qualsiasi momento la sua password.

Per ulteriori informazioni o supporti alla compilazione on line è possibile contattare CONAI oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica [supporto@conai.org](mailto:supporto@conai.org).

## H. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE CORRISPONDENZE TRA ATTIVITÀ E MODULI

Moduli	Produttore materie prime/semilavorati che cede ad autoproduttori	Produttore imballaggi vuoti	Importatore materie prime/semilavorati che cede ad autoproduttori	Importatore/rivenditore imballaggi vuoti	Autoproduttore	Acquirente/riempitore imballaggi vuoti	Importatore imballaggi pieni	Commerciante/distributore imballaggi pieni	Commerciante/distributore imballaggi vuoti
Domanda di adesione <b>(1)</b>	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
<b>6.1</b> Dich. Period. produttore (per singolo materiale)	●	●	(●)(2)	●					
<b>6.2</b> Dich. Period. importatore (per tutti i materiali)			●	●			●		
<b>6.3</b> Scheda Quantità in esenzione (per tutti i materiali) <b>(3)</b>	(●)	(●)	(●)						
<b>6.4</b> Dichiarazione autoproduttore (per tutti i materiali)					●				
<b>6.5 CONAI</b> Export plafond “ex-ante” (per tutti i materiali) <b>(4)</b>					(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
<b>6.5 Fornitori</b> Export “ex-ante” (per tutti i materiali) <b>(4)</b>					(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
<b>6.6</b> Richiesta rimborso – “ex-post”					●	●	●	●	●
<b>6.10</b> Compensazione Import/Export (per tutti i materiali) <b>(5)</b>			(●)	(●)			(●)		
<b>6.12</b> Dispositivi medici – Esenzione					●	●	●		
<b>6.13</b> Prodotti farmaceutici – Esenzione					●	●	●		
<b>6.14</b> Procedura semplificata per etichette <b>(6)</b>	●	●	●	●					
<b>6.16</b> Quantitativi cauzionati non restituiti <b>(7)</b>						(●)	(●)		
<b>6.17</b> Procedura semplificata per imballaggi in sughero <b>(6)</b>	●	●	●	●					
<b>6.18</b> Esenzione foglio di alluminio <b>(8)</b>				(●)				(●)	(●)
<b>6.19</b> Esenzione stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri) <b>(8)</b>				(●)				(●)	(●)
Modello di autodenuncia <b>(9)</b>	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)

### Note

- (1) Solo se non è ancora stata effettuata l'iscrizione.  
(2) È facoltà dell'importatore di materie prime utilizzare il modulo 6.1 per la dichiarazione.  
(3) Se vengono effettuate cessioni in esenzione a esportatori (o “Auto-plafond” – “Auto-Conguaglio”).  
(4) Se il dichiarante effettua esportazioni di materiali già assoggettati a Contributo, con procedura di esenzione “ex-ante”.  
(5) Se l'importatore è anche esportatore delle medesime categorie di imballaggi e per quantitativi abbastanza omogenei.  
(6) In alternativa alla procedura ordinaria.  
(7) Se l'utilizzatore industriale ha messo in atto un circuito cauzionale (a rendere).  
(8) Se l'utilizzatore dichiara di destinare gli imballaggi ad uso domestico.  
(9) Solo se è già stata effettuata l'iscrizione.

### Legenda

● = modulo previsto

(●) = modulo previsto solo per i casi indicati in nota

## SCHEDE TECNICHE PER MATERIALE

### Acciaio

- A. Pesi standard contenitori general line
- B. Pesi standard bombole aerosol
- C. Pesi standard capsule
- D. Pesi standard contenitori open top
- E. Pesi standard fusti in acciaio
  - Aggraffati e con coperchio mobile
  - Compositi
- F. Pesi standard scatole per olio
  - Contenitori cilindrici
  - Contenitori rettangolari
- G. Pesi standard per tappi corona

### Alluminio

- A. Bombole
- B. Capsule
- C. Lattine per bevande
- D. Scatolame
  - Scatole due pezzi circolari
  - Scatole due pezzi rettangolari
- E. Tubetti

### Carta

- Cartone ondulato
- Astucci e scatole pieghevoli
- Sacchi di carta
- Barattoli e tubi in cartone facenti funzione di contenitore
- Carta da imballo
- Poliaccoppiati
- Tolleranze e condizioni di verifica del peso

### Legno

- 1° opzione
- 2° opzione

# ACCIAIO

## SCHEDE TECNICHE PER MATERIALE – CRITERI DI CALCOLO

Si riportano le proposte di conversione inerenti le diverse tipologie di imballaggio in acciaio:

### A. Pesì standard contenitori general line

Volume nominale (ml)	Peso standard (kg)
Fino a 99	0,030
100 - 124	0,040
125 - 149	0,045
150 - 249	0,050
250 - 374	0,070
375 - 499	0,090
500 - 749	0,095
750 - 999	0,115
1000 - 1999	0,135
2000 - 2499	0,260
2500 - 2999	0,305
3000 - 3499	0,330
3500 - 3999	0,340
4000 - 4999	0,390
5000 - 9999	0,470
10000 - 12499	0,790
12500 - 14999	0,940
15000 - 17499	1,240
17500 - 19999	1,360
20000 - 24999	1,420
25000 - 30000	1,700

### B. Pesì standard bombole aerosol

Volume nominale (ml)	Peso standard (kg)
Fino a 210	0,050
Da 211 a 405	0,066
Da 406 a 650	0,100
Da 651 a 1000	0,133

### C. Pesì standard capsule

Diametro capsula	Tipo capsula	Peso nominale (kg)
30	DTO/MTO/MTB	
38	RTBR/RTP/RTB/RUB/RUP/RTO/RUBR/MTP/MTB MTO/DTP/DTB	
40	PTA	0,005
43	RTO/RTB/FTO/FTB/FAB	
53	ECO/ECOB	
38	DTO	
48	RTO/RTB/FTO/FTB/R109	
51	PTA/PT/PTR/PTRM/PTR+	
53	RTS/RSB/FTS/FSB/RTO/RTB/FTO/FTB/COMBO	0,007
58	ECO/ECOB/RTS/RSB/RTO/RTB	
63	ECO/ECOB	
56	HC	
63	RTS/RSB/RTO/RTB	
66	ECO/ECOB/RTS/RSB	0,009
70	ECO/ECOB	
63	COMBO/DWO/DWB	
66	RTO/RTB	
70	DP/RTS/RSB/PT/RTO/RTB/HC	0,011
77	ECO/ECOB/RTS/RSB	
66	DWO/DWB	
70	DWO/DWB/RFO	0,014
77	COMBO	
80	DP	
82	ECO/ECOB/RS/RSB	
89	RTS/RSB	
86	HC	0,019
100	DP/RTS/RSB	
110	RTS/RSB	0,026

### D. Pesì standard contenitori open top

Capacità	Formato	Peso cilindro	Peso fondo (diritto)	Peso fondo (rast.)	Peso Cop. EO bst	Peso Cop. EO alu	Peso scat. OT	Peso scat. con EO BST	Peso scat. con EO ALU
70	52X38,1	10	5				20		
90	52X52,6(51)	13	5		6		23	24	
105	52X57,5	15	5		6		25	26	
140	52X73	18	5				28		
160	52X84(81)	21	5		6	3	31	32	29
175	52X88	22	5		6	3	32	33	30
80	64,5X34,6	10	7		8		24	25	
80	64,5X36(2P)								
100	65X38	14	8		11		30	33	
120	65X44,4								
156	65X54,3	18	8			5	34		31
105	73X34	11	9		12		29	32	
120	73X37,2	12	9		12		30	33	
150	73X45	14	9		12		32	35	
190	52X96	24	5		6	3	34	35	32
190	52X105								
215	65X71	20	8		11		36	39	
230	65X77,3	21	8		11		37	40	
250	65X82	22	8		11		38	41	
210	73X54	17	9		12		35	38	
220	73X58	18	9		12		36	39	
230	73X62	21	9		12		39	42	
240	73X65	22	9		12		40	43	
160	83X38,2(2P)								
160	83X38,2	14	11	11	13		36	38	
170	83X40								
200	83X44(2P)								
200	83X45	18	11		13		40	42	
246	65X101	38	8		11		54	57	
320	73X84	32	9		12		50	53	
340	73X89	35	9		12		53	56	
245	83X53,5	21	11		13		43	45	
260	99X39	24	16		23		56	63	
305	99X47	22	16		23		54	61	
356	65X114	38	8		11		54	57	
390	65X123	46	8		11		62	65	
360	73X94	37	9		12		55	58	
375	73X98	37	9		12		55	58	
410	73X105	28	9		12		46	49	
420	73X108,5	26	9	8	12		44	47	
425	73X109	32	9	8	12	5	50	53	46
440	73X113	34	9		12		52	55	
500	73X128	41	9		12		59	62	
430	83X86	34	12	11	17		58	63	
370	99X56	26	16		23	10	58	65	52
440	99X66	30	16		23		62	69	
525	73X135	43	9		12		61	64	
585	83X115	50	12		17		74	79	
600	99X80								
600	99X82								
625	99X88,5	55	16		23		87	94	
720	99X101	45	16		23		77	84	
750	99X105								
780	99X109								
850	99X118	52	16		23		84	91	
925	99X128,6	72	16			10	104		98
1050	99X145	77	16		23		109	116	
1280	99X175	79	16	15	23	10	111	118	105
1300	99X179								
1370	99X187	114	16				147		
1125	155X70	82	49				180		
1600	99X228								
1685	99X228	134	16	15	23	10	165	173	160

segue Scheda D.

segue scheda **D.**

Capacità	Formato	Peso cilindro	Peso fondo (diritto)	Peso fondo (rast.)	Peso Cop. EO bst	Peso Cop. EO alu	Peso scat. OT	Peso scat. con EO BST	Peso scat. con EO ALU
2000	155X113								
2000	155X115								
2020	155X118	128	49				226		
2115	155X121	116	49				214		
2120	155X125								
2650	155X151,5	144	49				242		
2940	155X167	185	49				283		
3100	155X175	194	49				292		
3150	155X178	197	49				295		
4250	155X236	259	49				357		
4325	155X240	267	49				365		
4670	155X257	292	49				390		

N.B. I pesi esposti rappresentano i pesi medi delle scatole Food di produzione corrente normalizzati ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, secondo quanto previsto dal disposto normativo.

## E. Pesì standard fusti in acciaio

### Aggraffati e con coperchio mobile

Spessore del mantello	Peso (kg)
6/10	10
7/10	13
8/10	15
9/10	16
10/10	18
12/10	21
15/10	26

### Compositi

Spessore del mantello	Peso (kg)
7/10	13
10/10	18
Componente plastica	3
30 galloni 115 litri	
–	10
15 galloni 60 litri	
5/10 e 6/10	5
10/10	6,5
fusti conici da 194 220 litri	
194/5, 194/8 e 220/5	8,5
220/8	12
fustini conici diametro 353	
25-39-42 5/10	3,5
50-57-60-62 5/10	4,3
fustini conici diametro 378	
–	5,5
fustini conici diametro 400	
39-42-47 5/10	3,8
60-66-75	4,8

## F. Pesì standard scatole per olio

### Contenitori cilindrici

Contenuto	Peso (kg)
0,5 litri	0,076
1 litro	0,105
5 litri	0,350
10 litri	0,530
25 litri	1,300

### Contenitori rettangolari

Contenuto	Peso (kg)
0,175 litri	0,040
0,250 litri	0,050
0,500 litri	0,080
1 litro	0,125
3 litri	0,300
4 litri	0,330
5 litri	0,390

## G. Pesì standard per tappi corona

Tipologia	Peso (kg)
Tappo corona	0,00225

# ALLUMINIO

## SCHEDE TECNICHE PER MATERIALE – CRITERI DI CALCOLO

Si riportano i pesi standard, espressi in grammi, di alcune tipologie di imballaggio in alluminio ad ampia diffusione.

### A. Bombole

Contenuto nominale (ml)	Peso (g)
Fino a 150	15
151 - 300	25
301 - 500	40
501 - 750	65

### B. Capsule

Tipo	Modello	Peso (g)
A strappo centrale o a strappo totale senza guarnizioni (per iniettabili)	diam. 13	0,20
	diam. 20	0,40
	diam. 29	0,80
	diam. 32	1,00
	diam. 32	1,03
A strappo totale con guarnizioni (per bevibili)	diam. 13	0,30
	diam. 20	0,60
A strappo centrale (per iniettabili) con top in plastica separabile	diam. 13	0,20
	diam. 20	0,40
	diam. 29	0,80
	diam. 32	1,00
	diam. 32	1,03

Tipo	Peso (g)
18X12 Std.	0,80
22X15 Std.	1,10
24X15 Std.	1,30
25X17 Std.	1,40
28X15 Std.	1,50
28X15 Ver.	2,20
28X18 Std.	1,60
28X22 Std.	1,90
28X38 Std.	2,70
28X44 Std.	3,20
30X35 Std.	2,70
30X44 Std.	3,30
30X60 Std.	4,30
31,5X18 Std.	1,90
31,5X18 Ver.	3,20
31,5X24 Std.	2,30
31,5X24 Ver.	3,70
31,5X30-38 Std.	2,60
31,5X30-38 Ver.	4,90
31,5X40-44 Std.	3,40
31,5X40-44 Ver.	5,10
31,5X50-55 Std.	3,90
31,5X50-55 Ver.	6,50
31,5X60 Std.	4,50
31,5X60 Ver.	7,10
33X18 Std.	2,30
35X18 Std.	2,20
35X24 Std.	2,60
35X24 Ver.	5,20
46X18 Std.	3,80

### C. Lattine per bevande

Formato	Peso (g)
corpo 25 cl slim	8,330
corpo 25 cl squat	9,110
corpo 33 cl std	10,478
corpo 33 cl sleek	10,259
corpo 50 cl	14,984
coperchio 200	2,500
coperchio 202	2,750
coperchio 206	3,741

### D. Scatolame

#### Scatole due pezzi circolari

Capacità	Formato	Peso bicchiere (g)	Peso coperchio (g)	Peso totale (g)
70	60/63x30	5	3	8
71	52/55x39,2	5	3	8
71	55x35	5	3	8
84	69/71,5x28	—	—	10
86	69/71,5x28,5 BOL	6	4	10
90	52/55x47,7	5	3	8
91	52/55x48,5	7	3	10
91	69/71,5x29	6	4	10
93	60/63x38	7	3	10
99	69/71,5x23	6	4	10
101	73x28	6	4	10
109	60/63x43	7	3	10
112	70/73x33	6	4	10
135	69/73x42,8 BOL	7	4	11
135	70/73x40	7	4	11
141	60/63x54,8	9	3	12
142	55x65,5	9	3	12
145	69/71,5x43	8	4	12
145	73x45 CAN	8	4	12
146	69/71,5x43,5	—	—	12
174	83/86x37	10	6	16
204	99x33	11	8	19
210	96,5/99x36	14	8	22
217	69/71,5x63	12	4	16
218	69/71,5x63	—	—	16
235	96,5/99x42	14	8	22
298	96,5/99x46	14	8	22
314	96,5/99x50,5 BOL	14	8	22
430	99x72,1 CAN	14	8	22

#### Scatole due pezzi rettangolari

Capacità	Formato	Peso bicchiere (g)	Peso coperchio (g)	Peso totale (g)
50	1/15 P	—	—	11
52	1/15 P	6	5	11
59	1/12 P	6	5	11
62	1/12 P	—	—	11
65	1/10 P20	8	6	14
98	100 CC	8	8	16
108	1/7 P	9	8	17
121	1/6 P23	9	8	17
123	1/6 P CLUB30	10	6	16
153	1/5 P27	11	8	19
160	148x81x22	10	10	20
203	148x81x25	10	10	20
325	148x98x33	16	12	28

### E. Tubetti

Contenuto nominale (ml)	Peso (g)
Fino a 25	1,5
da 26 a 50	3,0
da 51 a 100	6,0
da 101 a 150	8,5
da 151 a 200	12,5
da 201 a 250	17,0

### Cartone ondulato

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico. Questo metodo consente: l'uniformità tra tutti gli operatori del settore, la costanza nel tempo, il trattamento informatico dei dati ed il loro eventuale aggiornamento in funzione delle successive modifiche dei capitolati di fornitura dell'imballaggio.

Il calcolo è basato sulla determinazione della superficie dell'imballaggio moltiplicata per la grammatura del cartone utilizzato per la sua produzione.

#### A) Casse di Cartone Ondulato (Modello Americano e similari)

La formula per il calcolo del peso netto teorico dell'imballaggio al fine dell'applicazione del Contributo Ambientale è la seguente:

$$H \times P \times \text{gr/mq}$$

Dove:

H = altezza del foglio di cartone ondulato necessario per la costruzione della cassa (come tagliato all'ondulatore)

P = perimetro esterno della cassa

gr/mq = grammatura del cartone utilizzato

Ove l'imballaggio contenga fori, maniglie, finestre (asportati), la loro superficie deve essere dedotta dalla superficie sopra calcolata.

#### B) Casse di Cartone Ondulato (Modello Fustellato e similari)

In questo caso, il calcolo del peso teorico dell'imballaggio viene realizzato come segue:

$$S \times \text{gr/mq}$$

Dove:

S = area netta dell'imballaggio (ricavabile automaticamente dal disegno di fustella, realizzato attraverso il proprio CAD o quello del fornitore della fustella)

gr/mq = grammatura del cartone utilizzato

Qualora S non fosse rilevabile come indicato ed in alternativa alla pesatura dell'imballaggio finito, per il calcolo dell'area netta è possibile applicare la seguente formula:

$$S = \frac{A}{\text{gr/mq}}$$

Dove:

A = peso di un campione dell'imballaggio finito

gr/mq = grammatura del cartone del campione pesato.

### Astucci e scatole pieghevoli

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico. Questo metodo consente: l'uniformità tra tutti gli operatori del settore, la costanza nel tempo, il trattamento informatico dei

dati ed il loro eventuale aggiornamento in funzione delle successive modifiche dei capitolati di fornitura dell'imballaggio. Il calcolo è basato sulla determinazione della superficie dell'imballaggio moltiplicata per la grammatura del cartone utilizzato per la sua produzione.

Il calcolo del peso teorico dell'imballaggio viene realizzato come segue:

$$S \times \text{gr/mq}$$

Dove:

S = area netta dell'imballaggio (ricavabile automaticamente dal disegno di fustella, realizzata attraverso il proprio CAD o quello del fornitore della fustella)

gr/mq = grammatura del cartone utilizzato

### Sacchi di carta

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico.

#### A) Sacco a bocca aperta/cucito

Peso netto teorico =

$$(2L + 2h + 0,02) \times (H + h/2 + 0,02) \times \text{gr/mq} + \text{gr } 5$$

Dove:

L = larghezza

H = altezza sacco

h = altezza fondo

gr 5 = peso fisso teorico di colla, fondelli, colori, cuciture, maniglie ecc.

gr/mq = grammatura della carta utilizzata

#### B) Sacco a valvola/pinch

Peso netto teorico =

$$(2L + 2h + 0,02) \times (H + h + 0,04) \times \text{gr/mq} + \text{gr } 10$$

Dove:

L = larghezza

H = altezza sacco

h = altezza fondi

gr10 = peso fisso teorico di colla, fondelli, colori, cuciture, maniglie ecc.

gr/mq = grammatura della carta utilizzata

#### C) Shopper e sacchetti

Peso netto teorico =

$$(2L + 2h + 0,02) \times (H + h/2 + 0,02) \times \text{gr/mq} + \text{gr } 10$$

Dove:

L = larghezza

H = altezza sacco

h = altezza fondo

gr 10 = peso fisso teorico di colla, fondelli, colori, cuciture, maniglie ecc.

gr/mq = grammatura della carta utilizzata

#### D) Sacchetti a fondo piatto

Peso netto teorico =

$$(2L + 2h + 0,02) \times H \times \text{gr/mq} + \text{gr } 2$$

Dove:

L = larghezza

H = altezza sacco

gr 2 = peso fisso teorico di colla, e colori

gr/mq = grammatura della carta utilizzata

### E) Buste a sacco

Peso netto teorico

$$= \frac{2LU \times (1 + LA) + [(2+AC) \times LA \times 0.9]}{10.000.000} \times \text{gr/mq}$$

Dove:

LU = lunghezza

LA = larghezza

AC = altezza chiusura e dove AC=3 se LA<=15 cm;

AC = 4 se 15 cm<LA<30 cm; AC=5 se LA>=30 cm

gr/mq = grammatura della carta utilizzata

### Barattoli e tubi in cartone facenti funzione di contenitore

La formula si applica ai barattoli e contenitori cilindrici ottenuti da un tubo di cartone chiuso alle estremità al fine di determinare il peso teorico della parte cilindrica in cartone (corpo). Il peso specifico (PS) espresso nella formula rappresenta un valore medio, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche della carta e della colla utilizzate.

$$\text{Peso netto teorico} = \frac{(D^2 - d^2) \times 3,14 \times L}{4.000} \times \text{PS}$$

Dove:

D = diametro esterno (cm)

d = diametro interno (cm)

L = lunghezza (cm)

PS = 0,78 kg/cm<sup>3</sup>

### Carta da imballo

Peso netto teorico = L x H x gr/mq

Dove:

L = larghezza

H = altezza

gr/mq = grammatura della carta utilizzata

### Poliaccoppiati

Il comparto calcola il peso per mq di imballaggio in base alle specifiche dei materiali costituenti ed è quindi in grado di ottenere il peso netto del contenitore in considerazione del formato specifico.

### Tolleranze e condizioni di verifica del peso

In considerazione delle peculiarità del materiale utilizzato, delle caratteristiche chimico-fisiche e delle tolleranze normali considerate sulla materia prima, è ammessa una tolleranza rispetto al peso reale dell'imballaggio venduto di +/-5%.

La verifica del peso netto reale dell'imballaggio dovrà essere effettuata in ambiente condizionato secondo la normativa UNI EN 20187 (ISO 187) e nel rispetto della normativa UNI EN 186:1998 sul campionamento.

# LEGNO

## SCHEDE TECNICHE PER MATERIALE – CRITERI DI CALCOLO

Al fine della corretta applicazione del Contributo Ambientale CONAI, si propongono le procedure attraverso le quali il produttore può determinare il peso dell'imballaggio di legno. Le diverse opzioni possono essere adottate in alternativa fra di loro.

### 1° opzione

Il produttore effettua la pesata degli imballaggi oggetto di cessione, allegando il relativo tagliando di pesa.

L'indicazione del peso complessivo in fattura può riguardare anche diverse tipologie di imballaggi in legno (ad esempio, pallets+casse).

In considerazione del calo fisiologico del legno, il produttore può ridurre il peso dell'imballaggio del 20% rispetto quanto determinato in origine.

In caso di controllo, il produttore è responsabile di quanto dichiarato.

### 2° opzione

Il produttore effettua la conversione del volume di legno utilizzato per la costruzione dell'imballaggio nel peso da indicare in fattura.

Il coefficiente di conversione può essere:

a) dedotto dalla tabella sottostante e differenziata per le varie tipologie di legname utilizzato.

Questo sistema risulta più preciso, ma anche più complesso, per l'applicazione e la verifica.

b) Fissato in 500 kg al metro cubo, indipendentemente dal tipo di legno utilizzato, in considerazione del fatto che la grande maggioranza di imballaggi viene costruita con legno di conifere (principalmente abete e pino), oppure con pioppo.

### Tabella dei coefficienti per il calcolo del peso

Tipo di legno	Conversione da mc in kg
pioppo	da 450 a 600 kg per mc
latifoglie forti	da 800 a 1.000 kg per mc
conifere	da 450 a 600 per mc

# INFORMATIVA SULLA PRIVACY

## INFORMATIVA AI CONSORZIATI CONAI (ART. 13, D.LGS. 196/2003)

In qualità di Titolare del trattamento, CONAI informa che i dati personali (prevalentemente qualificabili come “dati relativi allo svolgimento di attività economiche”) dei Consorziati, dei relativi clienti/fornitori e rappresentanti/dichiaranti raccolti (anche mediante comunicazioni elettroniche) in fase di adesione/recesso, verifiche/ispezioni o per effetto della ricezione/elaborazione di denunce periodiche, dichiarazioni di opzione e di altra modulistica di raccolta dati, sono oggetto di trattamento nelle sedi di CONAI esclusivamente allo scopo di permettere il regolare svolgimento delle attività previste dalla normativa interna e comunitaria in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggi, dalle disposizioni statutarie e di Regolamento, in particolare per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione dei Contributi dovuti. L'omessa o inesatta comunicazione di dati obbligatori può comportare sanzioni di carattere amministrativo.

I dati raccolti vengono trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante:

- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso di CONAI;
- verifiche/scambi dei dati esposti nelle dichiarazioni e/o in altra modulistica prevista dalla Guida CONAI con i dati in possesso di altri Enti, acquisiti in virtù di norme di legge o di accordi specifici.

I dati depositati al Registro Imprese o in altri pubblici registri, elenchi, atti o documenti sono conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati.

Gli altri dati in possesso di CONAI possono essere comunicati a terzi, che ne facciano legittima e motivata richiesta, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando, per lo svolgimento di funzioni istituzionali di CONAI o di detti soggetti, il Consorzio abbia con gli stessi avviato interazioni/collaborazioni istituzionali per attività di monitoraggio, controllo, studio o ricerca sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Può accadere che, per il raggiungimento delle proprie finalità, il Consorzio affidi il trattamento dei dati a soggetti esterni di fiducia, cui siano affidati specifici incarichi di natura tecnica od organizzativa (per esempio attività di data entry o di stoccaggio della documentazione); detti enti, pur operando in totale autonomia come distinti “Titolari del trattamento”, sono formalmente vincolati al rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

All'interno di CONAI, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono nominati "incaricati" del trattamento e hanno accesso ai dati secondo una precisa distribuzione dei compiti e delle responsabilità, sinteticamente rappresentata nella tabella sottostante:

MODELLO	SOGGETTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI (*)
Domanda di adesione	Area Consorziati – Anagrafe Consorziati
Richiesta di recesso	Area Consorziati – Anagrafe Consorziati
Dichiarazione di variazione dati	Area Consorziati – Anagrafe Consorziati
Dichiarazione periodica per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio. Il modello è previsto per ciascuno dei sei materiali di imballaggio: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro (mod. 6.1)	Area Consorziati Gestione Contributo
Dichiarazione periodica per attività di importazione di imballaggi e/o materiali di imballaggio (mod. 6.2)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Scheda quantità in esenzione (mod. 6.3)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Dichiarazione autoproduttore (mod. 6.4)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Dichiarazione del Consorziato utilizzatore per attività di export Procedura semplificata "ex-ante" (mod. 6.5 – CONAI)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Dichiarazione del Consorziato utilizzatore per attività di export Procedura semplificata "ex-ante" (mod. 6.5 – Fornitori)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Richiesta di rimborso del Contributo Ambientale Procedura ordinaria "ex-post" (mod. 6.6)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Dichiarazione periodica per attività di importazione/esportazione di imballaggi e/o materiali di imballaggio (mod. 6.10)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Esenzione – Imballaggi primari di dispositivi medici (mod. 6.12)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Esenzione – Imballaggi primari a diretto contatto con prodotti farmaceutici (mod. 6.13)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Dichiarazione per forfezzazione del Contributo sulle etichette (mod. 6.14)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Quantitativi cauzionati non restituiti (mod. 6.16)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Procedura semplificata per imballaggi in sughero (mod. 6.17)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Esenzione – Foglio di alluminio (mod. 6.18)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Esenzione – Stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri) (mod. 6.19)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Modello di autodenuncia	Area Consorziati – Controlli
Domanda di utilizzo del marchio	Affari Legali e Generali
Modello Delega di voto	Affari Legali e Generali

(\*) Gli stessi dati potranno essere utilizzati da altri uffici CONAI nell'ambito delle loro funzioni.

Il diritto di accedere ai propri dati personali, la richiesta di rettifica, aggiornamento e cancellazione degli stessi, se incompleti o erronei, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi (che dovranno essere specificati), ai sensi degli artt. 7 – 10 del Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003), potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede operativa di Via P. Litta, 5, Milano.

## CALENDARIO 2011 – ADEMPIMENTI CONAI

### Presentazione delle Dichiarazioni Periodiche

#### 20 GENNAIO

- Dichiarazione annuale del 2010\* (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)
- Dichiarazione trimestrale del 4° trimestre 2010\* (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)
- Dichiarazione mensile di dicembre 2010\* (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

#### 31 GENNAIO

- Modulo 6.16 per comunicare a Conai le quantità (acquistate/importate in esenzione, nell'anno precedente, per circuito cauzionale) non restituite dalla controparte

#### 20 FEBBRAIO

- Dichiarazione mensile di gennaio 2011 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

#### 20 MARZO

- Dichiarazione mensile di febbraio 2011 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

#### 31 MARZO

- Richiesta di rimborso per le esportazioni del 2010 (modulo 6.6)
- Richiesta di plafond di esenzione (sui dati del 2010 per il 2011) (modulo 6.5)
- Forfezzazione del contributo per le etichette (sui dati del 2010 per il 2011) (modulo 6.14)
- Forfezzazione del contributo per gli imballaggi in sughero (sui dati del 2010 per il 2011) (modulo 6.17)

#### 20 APRILE

- Dichiarazione trimestrale del 1° trimestre 2011 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)
- Dichiarazione mensile di marzo 2011 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

#### 20 MAGGIO

- Dichiarazione mensile di aprile 2011 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

#### 20 GIUGNO

- Dichiarazione mensile di maggio 2011 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

#### 20 LUGLIO

- Dichiarazione trimestrale del 2° trimestre 2011 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)
- Dichiarazione mensile di giugno 2011 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

#### 20 AGOSTO

- Dichiarazione mensile di luglio 2011 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

#### 20 SETTEMBRE

- Dichiarazione mensile di agosto 2011 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

#### 20 OTTOBRE

- Dichiarazione trimestrale del 3° trimestre 2011 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)
- Dichiarazione mensile di settembre 2011 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

#### 20 NOVEMBRE

- Dichiarazione mensile di ottobre 2011 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

#### 20 DICEMBRE

- Dichiarazione mensile di novembre 2011 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

\* Utilizzare la modulistica presente sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org), sezione Area Consorziati, Moduli dal 1998 al 2010 con particolare attenzione ai moduli 6.1 Acciaio, 6.1 Alluminio, 6.1 Plastica, 6.2 Import, 6.3 e 6.10 Compensazione import/export a fronte della variazione del Contributo Ambientale per imballaggi in acciaio – a partire dal 1° aprile 2010 –, in alluminio – a partire dal 1° maggio 2010 – e in plastica – a partire dal 1° luglio 2010 –.

**CONAI**  
**Consorzio Nazionale Imballaggi**

Via Pompeo Litta, 5  
20122 Milano  
Tel 02.54044.1  
Fax 02.54122648

[www.conai.org](http://www.conai.org)



**Consorzio Nazionale Acciaio**

Via Pirelli, 27 – 20124 Milano  
Tel 02.3980081 – Fax 02.40708219  
[www.conorzio-acciaio.org](http://www.conorzio-acciaio.org)

**CIAL**

**Consorzio Imballaggi Alluminio**

Via Pompeo Litta, 5 – 20122 Milano  
Tel 02.540291 – Fax 02.54123396  
[www.cial.it](http://www.cial.it)

**COMIECO**

**Consorzio nazionale recupero e riciclo  
degli imballaggi a base cellulosica**

Via Pompeo Litta, 5 – 20122 Milano  
Tel 02.550241 – Fax 02.54050240  
[www.comieco.org](http://www.comieco.org)

**RILEGNO**

**Consorzio nazionale per la raccolta,  
il recupero e il riciclaggio degli  
imballaggi di legno**

Via Aurelio Saffi, 83 – 47042 Cesenatico (FC)  
Tel 0547.672946 – Fax 0547.675244  
[www.rilegno.org](http://www.rilegno.org)

**CO.RE.PLA.**

**Consorzio nazionale per la raccolta,  
il riciclaggio e il recupero dei rifiuti  
di imballaggi in plastica**

Via del Vecchio Politecnico, 3 – 20121 Milano  
Tel 02.76054.1 – Fax 02.76054320  
[www.corepla.it](http://www.corepla.it)

**CO.RE.VE.**

**Consorzio Recupero Vetro**

Via Sardegna, 19 – 20146 Milano  
Tel 02.48012961 – Fax 02.48012946  
[www.coreve.it](http://www.coreve.it)

